



Bologna 1116-1327

Due secoli di autonomia comunale

a cura di Massimo Giansante e Diana Tura
Indice dei nomi a cura di Diana Tura

COLLANA "I QUADERNI DEL CHIOSTRO"

1. *Documenti, archivi, storie della città. Quattro digressioni bolognesi fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Giansante, 2015
2. *"Il passato davanti a noi". 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014). Atti del convegno di studi (Archivio di Stato di Bologna, 20-21 novembre 2014)*, a cura di E. Ariotti - S. Alongi, 2016
3. Vincenzo Ferdinando Ranuzzi Cospì, *Essere un gentiluomo. Le «Memorie della vita scritte nel 1720»*, a cura di F. Boris, 2016
4. *I Memoriali del Comune di Bologna. Storia, diritto, letteratura*, a cura di M. Giansante, 2017
5. *"Dal Manzanarre... al Reno". La famiglia di Napoleone e i contemporanei a Bologna*, a cura di V.L. Cedrola - P. Infantino, 2018
6. *Il gioioso ritornare. Dante a Bologna nei 750 anni dalla nascita*, a cura di M. Giansante, 2018
7. *Ermanno Loevinson. Un archivista vittima della Shoah*, a cura di S. Alongi - M. Castoldi, 2019
8. *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, a cura di M. Giansante - D. Tura, 2020

i quaderni del chiostro

8

Bologna 1116-1327

Due secoli di autonomia comunale

a cura di
Massimo Giansante e Diana Tura

Indice dei nomi a cura di Diana Tura

IL CHIOSTRO DEI
ELESTINI
Amici dell'Archivio
di Stato di Bologna





Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale

Collana “i quaderni del chiostro”

Direttore scientifico: Massimo Giansante

Comitato di redazione:

Salvatore Alongi, Carmela Binchi, Davide Fioretto, Valentina Gabusi,
Lorenza Iannacci, Paola Infantino

Progetto grafico e impaginazione: Valentina Gabusi

© Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna

presso Archivio di Stato di Bologna

Vicolo Spirito Santo, 2 Bologna

tel. 051 223891/239590

fax 051 220474

e-mail amici.asbo@gmail.com

ISBN 9788894078183

In copertina: Archivio di Stato di Bologna, Codici miniati, 42, Matricola della Società dei Toschi, 1459, miniatura del 1378

Indice

<i>Presentazione</i> di Diana Tura	7
Rossella Rinaldi <i>Matilde, Canossani e città</i>	15
Giovanna Morelli <i>Ancora su Irnerio</i>	35
Diana Tura <i>Il Registro Grosso e la memoria storica di Bologna</i>	83
Massimo Giansante <i>Il Comune di popolo a Bologna (1228-1327)</i>	99
Massimo Giansante e Diana Tura (a cura di) <i>Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale</i> Catalogo della mostra documentaria (Sala Cencetti, Archivio di Stato di Bologna, 9 ottobre - 17 dicembre 2016)	175
<i>Indice dei nomi</i>	225

Presentazione

Il 2016 è stato per la città un anno molto importante: si è infatti celebrato il nono centenario del Comune di Bologna, la cui origine viene convenzionalmente ricondotta al 15 maggio 1116, data dei due diplomi dell'imperatore Enrico V in cui vennero concessi ai bolognesi, oltre al perdono per la distruzione della rocca imperiale, privilegi commerciali e politici. Per questo anniversario tutte le maggiori istituzioni cittadine hanno contribuito, con iniziative scientifiche ed espositive di vario genere, a sottolineare il ruolo ed il valore della città di Bologna nella storia locale e in quella d'Europa. In questo percorso di nove secoli, Bologna si è evoluta da Comune-città stato a Comune-ente amministrativo, così come lo intendiamo oggi; spesso inoltre i due concetti di città e di Comune si sono sovrapposti e confusi, o sono stati usati come sinonimi. Il Comune medievale tuttavia, ente che nasce del tutto nuovo verso la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, non solo è tutt'altra cosa rispetto al Comune moderno e contemporaneo, ma ha una genesi diversa da luogo a luogo, anche se identici sono i presupposti che stanno alle origini del movimento comunale e identico il clima politico in cui maturò il passaggio dei poteri dal titolare della funzione pubblica, laico o ecclesiastico, al complesso dei *cives*, cioè, appunto, al Comune.

Sicuramente una delle cause che stanno alla base della nascita dei comuni cittadini è la dissoluzione progressiva dello stato di tipo feudale e l'accentuarsi di particolarismi locali talora non più in grado di esercitare il potere, soprattutto di fronte ad uno scontento generale della popolazione, che richiedeva un adeguamento delle istituzioni a realtà demografiche, economiche e sociali ormai profondamente trasformate.

Così fu per Bologna, in cui le nuove forze locali prendevano sempre più coscienza civica e politica e miravano ad escludere vescovo, conte o funzionari imperiali dalla gestione della città; quando Enrico V riconfermò Matilde vassalla dell'Impero, riattribuendole i possessi tosco-padani che le erano stati sottratti, la comunità bolognese reagì con la distruzione della rocca imperiale, sede dei rappresentanti matildici ed imperiali. Nonostante la manifesta ribellione però, i bolognesi ottennero il perdono da Enrico V nel diploma del 15 maggio 1116 in cui l'imperatore riconobbe ai cittadini (*conciues*) determinati privilegi. Ed è proprio questo diploma, conservato in copia nel Registro Grosso, primo cartulario ufficiale del Comune, il fondamento documentario della celebrazione del Comune di Bologna da cui hanno preso le mosse quasi tutte le iniziative cittadine, in particolare la mostra "Bologna 1116-Dalla rocca imperiale alla città del Comune", organizzata dai Musei Civici d'Arte Antica, la mostra "Bologna. Nove secoli di vita comunale" organizzata dalla Biblioteca dell'Archiginnasio e la mostra "Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale", organizzata dall'Archivio di Stato di Bologna, istituto conservatore del Registro Grosso e quindi della copia del diploma, e dall'Associazione "Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna". Di queste tre mostre, affiancate da visite guidate ai primi luoghi comunali e da conferenze, la prima ha messo in luce tutti gli aspetti politico-istituzionali-economici di Bologna fino alla nascita del Comune, la seconda ha percorso sinteticamente i nove secoli di vita comunale, evidenziandone gli eventi più significativi, e l'ultima ha cercato di delineare, attraverso i documenti più pregnanti, lo sviluppo politico istituzionale della comunità cittadina bolognese nella sua fase più importante, quella della piena autonomia comunale, cioè nei due secoli che vanno dal 1116 al 1327, anno in cui il cardinale legato Bertrando del Poggetto pose fine alle istituzioni repubblicane e fece entrare Bologna nello stato pontificio.

I testi delle conferenze organizzate dall'Archivio, qui pubblicati, hanno cercato di approfondire alcuni temi trattati dalla mostra, non avendo certo la pretesa di essere esaustivi, ma cercando di richiamare l'attenzione su aspetti meno noti, come la realtà cittadina dal X al XII secolo, quella che precedeva cioè l'esperienza comunale, la figura di Irnerio, il cui nome compare nel diploma di Enrico V, il significato del

Registro Grosso e il passaggio dal Comune di Popolo alla signoria di Bertrando del Poggetto. In particolare Rossella Rinaldi nell'affrontare il tema della "città che si fa Comune" cerca di rintracciare elementi e spunti per capire ed approfondire le ragioni e le modalità con cui la comunità bolognese realizzò un proprio apparato istituzionale e amministrativo, quasi autonomo da Papato ed Impero. Rossella Rinaldi, che da anni si occupa di Matilde e più in generale dei Canossani, analizza il loro rapporto con le città dell'area tosco-padana, per poi soffermarsi sulla città di Bologna, dove Matilde non sembra aver maturato relazioni particolarmente consolidate con le istituzioni urbane, nella fattispecie con gli enti religiosi, anche se alcuni documenti, come illustra ampiamente l'autrice, sembrano dimostrare una realtà un po' diversa. L'aggancio alla città, che a questo riguardo tende a identificarsi con il Comune, ruota di fatto attorno all'accostamento Matilde-Irnerio, un luogo storico e storiografico di lunga e tenace tradizione, trasmesso dal cronista Burcardo, che racconta come Irnerio «rinnovò le leggi ... per istanza di Matilde», cioè come, in altri termini, dietro richiesta della Canossana, Irnerio avrebbe ripreso i cosiddetti «libri delle leggi» custoditi e quasi dimenticati a Ravenna, studiando e modificando l'ordine strutturale voluto da Giustiniano ed elaborando aggiornamenti del diritto, sino a promuovere la redazione di un nuovo *corpus* legislativo d'impronta romanistica. Irnerio fu tra le figure emergenti del diploma di Enrico V del 1116: l'insigne giusperito affiancava allora, nel cuore del territorio matildico, l'imperatore, che nel diploma perdonava i bolognesi ribelli e offriva loro una serie di privilegi di chiara impronta feudale: in quel momento, però, Matilde era già morta da un anno. Nell'interpretazione comune e, per dir così, spontanea, oggi superata, la presenza irneriana andava correlata a Matilde e a una sua certa *auctoritas* esercitata a Bologna. Dopo aver fornito un ampio quadro sul rapporto Canossani/nascita comuni, Rossella Rinaldi sollecita qualche spunto di riflessione di carattere metodologico, in particolare invita ad ampliare le conoscenze allargando lo sguardo all'interno del complesso panorama europeo, per coglierne i riflessi nella storia locale e ad approfondire i vari temi senza dare per scontato ciò che la tradizione storiografica ha acquisito, magari da secoli, ma procedendo con curiosità critico-indagatoria, pur senza rinnegare quella tradizione di conoscenze che rappresenta un valido punto di partenza.

Considerato il legame, in parte leggendario, fra Matilde ed Irnerio, non poteva mancare un ulteriore approfondimento su quest'ultimo, che nel diploma di Enrico V di perdono ai bolognesi si sottoscrive *iudex*. Il tema è stato trattato da Giovanna Morelli che, partendo dalle testimonianze documentarie rimaste, che attestano l'attività di Irnerio, numerose per l'epoca e appartenenti per lo più al periodo di regno di Enrico V, cerca con un'accurata analisi, di precisare o aggiungere nuovi elementi al profilo storico di Irnerio, partendo dai dati biografici come il nome, con tutte le varianti attestate nei documenti, e la nazionalità, e studiando la sua presenza ed il suo ruolo negli atti di Matilde e di Enrico V, fino ad arrivare alla sua sottoscrizione nel noto diploma ai bolognesi. Diploma che, come si è già detto, viene considerato come l'atto di riconoscimento e di legalizzazione della politica cittadina, poi la base del Comune, ma che, come sottolinea e spiega l'autrice, non è conservato in originale, ma in copia, di cui non è neanche possibile sapere se il notaio che l'ha redatta si sia servito dell'originale proveniente dalla cancelleria imperiale o abbia usato a sua volta una copia. In tutti i casi, è indiscutibile il valore che tale atto ha assunto nella storia della città e che la tradizione storiografica gli ha riconosciuto: per questo Giovanna Morelli dedica ampio spazio ad una critica storico-giuridico-diplomatistica relativa al contesto in cui è stato scritto, al suo contenuto ed alla sua struttura. Ripercorrendo e analizzando le fonti che testimoniano l'attività di Irnerio, l'autrice sottolinea alcune particolarità riconducibili al diploma bolognese, e alla fine si interroga su quanto Wernerius, che faceva parte della curia di Enrico V e sottoscrive l'atto, possa aver contribuito anche alla preparazione del testo da sottoporre all'imperatore.

La puntuale analisi di Giovanna Morelli, che affronta anche la genesi di formazione dei documenti imperiali, per evidenziare la tipicità del nostro diploma, si completa con il contenuto dell'intervento del saggio successivo di Diana Tura, imperniato sulla formazione del Registro Grosso e più in generale dei cartulari, esperienza che accomunò tutti comuni dell'Italia settentrionale, ma che a Bologna ebbe un rilievo ancor più particolare, perché si sviluppò in un ambiente ricco di suggestioni culturali, legate allo sviluppo del notariato e dello Studio. Nato come una raccolta con finalità pratico-amministrative, il cartulario bolognese si trasformò, come dice l'autrice, in testimonianza documentaria della nascita e della crescita

del Comune, una sorta di “monumento”, principe di tutti gli altri documenti comunali conservati, che continuarono ad essere raccolti anche nei cartulari successivi. Attualmente l'Archivio di Stato di Bologna conserva quattro o cinque cartulari, a seconda se si consideri il secondo volume del Regitro Grosso la continuazione del primo o un cartulario a sé stante; non sono accomunati dalla sola appartenenza alla medesima tipologia documentaria, ma sono intimamente legati l'uno all'altro da un complesso sistema di documenti in copia. Dunque moltissimi documenti furono ricopiati da un cartulario all'altro e quindi considerati, in momenti storici diversi e da governi di differente matrice politica, così rilevanti da far parte di una raccolta documentaria ufficiale, riconosciuta come giuridicamente valida, anche se non è sempre chiara la finalità di quelle redazioni. In base agli ultimi studi compiuti sui *libri iurium* bolognesi, basati sui registi dei documenti raccolti nei cartulari, è possibile fare delle considerazioni generali su di essi, evidenziando nuclei di documenti sempre trascritti da un cartulario all'altro ed altri che invece, in quei passaggi, sono stati via via tralasciati, ponendo l'accento sull'assenza di documenti che riguardavano tematiche importanti per la città, come ad esempio lo Studio, e sul significato di altre assenze, riguardanti atti che pur sarebbero stati importanti per la storia politica della città, ma per le quali non è ancora possibile chiarire se siano l'effetto di scelte volute o semplicemente della mancanza di documentazione originale.

In tutti i casi i cartulari, che pure manifestano rilevanti finalità pratiche e che certamente celebrano, come un “monumento di pergamena”, la memoria cittadina, sembrano avere lo scopo prevalente di fissare e garantire nel presente e di affermare per il futuro diritti acquisiti in maniera definitiva. E non è affatto irrilevante che vengano compilati, assieme ad altri documenti importanti per la storia cittadina, proprio nel periodo di massimo splendore di vita comunale, cioè nei due secoli di autonomia del Comune, così ben rappresentati con i documenti esposti nella mostra dell'Archivio di Stato di Bologna e analizzati nell'intervento di Massimo Giansante. Il suo contributo prende in esame il periodo compreso fra la rivolta dei Toschi del 1228 e l'avvento della signoria di Bertrando Del Poggetto, ed è articolato in otto paragrafi, dedicati ai momenti, agli aspetti e alle testimonianze documentarie più salienti della costruzione del Comune di Popolo. L'autore si sofferma inizialmente su quale sia l'accezione politica,

sociologica ed ideologica dell'espressione "Comune di Popolo", che ha visto e vede tuttora la storiografia impegnata in un ampio dibattito che è sfociato recentemente in nuove linee interpretative elaborate per Firenze, ma che hanno trovato un valido riscontro anche a Bologna, negli studi più recenti di Massimo Vallerani, Giuliano Milani e Sarah Blanshei. Tali ipotesi sono avvalorate anche da una ricchezza di fonti documentarie che mettono in evidenza da una parte la partecipazione dei membri delle società popolari alla vita degli organi consiliari e quindi la loro influenza sulle decisioni politiche, dall'altra l'esclusione di singoli cittadini ed intere categorie sociali, come ci testimoniano ricche fonti giudiziarie.

Nel suo saggio Giansante "accompagna il popolo bolognese" nelle complicate vicende del periodo più intenso per la storia della città, quello della sua piena autonomia; percorso puntualmente descritto dall'autore, con il supporto delle cronache cittadine, ma soprattutto delle fonti documentarie, espressione dei cambiamenti politico-sociali, che in questo periodo, dopo la sistematica distruzione della memoria documentaria delle strutture amministrative precedenti, trovarono la loro espressione migliore anche dal punto di vista grafico ed estetico: raccolte in registri, non più in pergamene sciolte, con scritture particolarmente calligrafiche e talora arricchite da splendide miniature. Un anno particolarmente significativo per l'affermazione politica del popolo bolognese è il 1245, in cui per la prima volta troviamo costituito il *consilium populi*, destinato ad affiancare e nel tempo ad esautorare gli organismi consiliari del Comune, ma anche anno in cui la società del cambio, che con quella dei mercanti si era posta alla guida del popolo, decise di dotarsi di adeguati strumenti giuridici, attraverso una nuova, organica legislazione interna, che consentisse alla corporazione di affrontare al meglio gli impegni che quel ruolo comportava. Non a caso il primo e fondamentale manifesto dell'ideologia del Comune di Popolo è lo statuto dei cambiatori del 1245, il cui prologo, ricco di riferimenti letterari, fu affidato ad un giovane Rolandino Passaggeri, che ne fece, come ha detto Giorgio Cencetti, "un vero capolavoro di *ars dictandi*" ed una pagina di riflessione politica al servizio dell'ideologia popolare. Lo stesso Rolandino che, nella seconda metà del Duecento, avrebbe portato la corporazione notarile a subentrare, nella guida della società del popolo, a quelle di cambiatori e mercanti, facendo di Bologna, secondo la felice espressione di Gianfranco Orlandelli, "una

repubblica di notai”. Pochi anni dopo, nel 1257, l’ideologia libertaria del popolo, valore di base del Comune in quella fase politica, trova espressione, come ben ci racconta Giansante, nel primo prologo, redatto dal notaio Corradino Sclariti, del *Liber Paradisus*, atto finale di una complessa operazione, mai concepita fino ad allora da nessun organo di governo, fra il Comune e gli aristocratici bolognese per la liberazione dei servi; Giansante, che ha dedicato a questo prologo già precedenti ed approfonditi studi, offre una puntuale analisi di tutti i riferimenti biblici, letterari e mitologici a cui si rifà il notaio, evidenziando non solo l’ideologia ed il linguaggio politico del momento, ma anche la profonda cultura del ceto notarile, così importante in quegli anni anche sul piano politico. È proprio in questi anni, fra la seconda metà del ‘200 e l’inizio del ‘300, che a Bologna si ampliò la partecipazione delle *societas populi* agli organi consiliari, di cui Giansante descrive minuziosamente formazione, attività e funzionamento, non tralasciando il potere politico che ebbe in quel periodo il *consilium populi*, soprattutto per quello che riguardava l’esclusione degli aristocratici che, per far parte del consiglio, si erano iscritti alle corporazioni senza alcuna vera vocazione professionale: il requisito *suis manibus artem exercere* tendeva a smascherare queste presenze indebite, identificando l’immagine pubblica del popolano come “vero artigiano”. Tale esclusione portò a quella che fu poi definita legislazione antimagnatizia, che trovò una magnifica espressione nel prologo della rubrica XVI del libro V degli statuti cittadini del 1288, in cui compare la famosa metafora dei lupi e degli agnelli, dove i lupi identificano i magnati e gli agnelli i popolani, tema già affrontato da Giansante in altre occasioni.

Negli ultimi due paragrafi l’autore descrive, seppur sinteticamente, l’entrata sulla scena politica di Romeo Pepoli, che incombe pressoché incontrastato nel quindicennio fra il 1306 e il 1321, in quella che è stata definita una criptosignoria, e la sua fine burrascosa nel 1321; la città affronterà momenti difficili e finirà, dopo la sconfitta di Zappolino nel 1325, uno dei momenti più cupi della storia cittadina, nelle mani del cardinale Bertrando del Poggetto, che l’8 febbraio del 1327 viene proclamato *pater et dominus generalis*, quasi all’unanimità, proprio dall’assemblea del consiglio del popolo che era stata la massima espressione del governo di popolo della città. Due secoli di storia dunque, racchiusi in un saggio denso e pieno di suggestioni, supportato da documenti che si sono conservati per novecento anni

nell'archivio cittadino, a partire appunto dal famoso diploma di Enrico V del 1116, testimonianza indelebile della storia di Bologna.

Diana Tura

Rossella Rinaldi

Matilde, Canossani e città

I. RITRATTO

Il tallone d'Achille dei domini canossiani furono le città¹.

Non amava molto risiedere in città [Matilde] e questo le rendeva meno facile la comprensione della mentalità e delle necessità dei centri urbani².

Parliamo oggi di città, anzi di una città che si fa comune, come vuole la tradizione.

Siamo all'inizio del secolo XII. La celebrazione dell'evento, Bologna e il suo farsi comune, richiede che si guardi anche nel passato. E ciò per rintracciare elementi, piste, spunti che aiutino a comprendere e approfondire ragioni e modalità con cui la cittadinanza felsinea arrivò a realizzare un proprio apparato istituzionale amministrativo in condizioni, per così dire, di relativa autonomia, anche dai vertici del potere³. Si tratta di focalizzare fra l'altro nella sua valenza storica più

¹ V. Fumagalli, *I Canossa tra realtà regionale e ambizioni europee*, in *Studi matildici. Atti e memorie del III convegno di studi matildici (Reggio Emilia, 7-9 ottobre 1977)*, Modena, Aedes Muratoriana, 1978, pp. 27-37, in part. p. 27.

² G. Fasoli, *La realtà cittadina nei territori canossiani*, *Ibid.*, pp. 55-78, in part. p. 57.

³ B. Pio, *Fermenti religiosi e riforma gregoriana. Conti e vescovi a Bologna nell'età della Riforma fino a Gregorio VII*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 359-85; A. Vasina, *La città e il contado dagli albori del Comune alla pace di Costanza (1116-1183)*, *Ibid.*, pp. 439-76. Per una ragionata rassegna problematica: G. Milani, *I comuni italiani. Secoli XII-XIV*, Roma-Bari, Laterza, 2005, in part. pp. 5-60.

pregnante la dialettica faticosa e complessa tra le comunità e lo stato, che costituisce un tema molto attuale di cultura politica e di politica attiva.

È giocoforza, allora, rivolgersi a quel passato che per molti assunti è incarnato da Matilde, dalla sua rappresentatività e dal suo mito. Un mito in effetti universale⁴.

Le riflessioni che oggi dedichiamo alla Canossana, scavandone anche la composita personalità, risentono molto delle rievocazioni mitografiche. Che di fatto iniziarono con Donizone, ancora vivente Matilde stessa, tra il primo e il secondo decennio del secolo XII, e proseguirono con le versioni epitomate della *Vita Mathildis*, dal Trecento in avanti⁵. Alcune di queste ebbero notevole fortuna e diffusione, costituendo la base di studi e rievocazioni eruditi cinque-seicenteschi e oltre⁶. Si tratta in realtà di accostarsi a una donna nell'esercizio di pieni poteri giurisdizionali, in un'età fitta di pregiudizi

⁴ *Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo millennio. Dalla storia al mito. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Canossa-Quattro Castella, 25-27 settembre 1997)*, a cura di P. Golinelli, Bologna, Pàtron, 1999. Tra la sterminata produzione storiografica matildica segnalo anzitutto il recente *Matilde di Canossa e il suo tempo. Atti del XXI congresso internazionale di studio sull'alto Medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015)* (San Benedetto Po-Revere-Mantova-Quattro Castella, 20-24 ottobre 2015), I-II, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2016. In particolare, per il tema in questione, si veda anche: E. Garimberti, «Per tempora mille». *Nascita ed evoluzione del mito di Canossa*, in *Miti e segni del Medioevo nella città e nel territorio. Dal mito bolognese di re Enzo ai castelli neomedievali in Emilia-Romagna*, a cura di M.G. Muzzarelli, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 111-44. Per gli studi e gli eventi in occasione dell'anniversario della morte della Canossana, i rinvii saranno circostanziati, volta per volta.

⁵ Per Donizone e il suo carme: Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, edizione, traduzione e note di P. Golinelli, con un saggio di V. Fumagalli, Milano, Jaca Book, 2008 (1ª ed. 1984). Resta tutt'ora fondamentale l'edizione prima curata dal Simeoni: *Vita Mathildis, celeberrimae principis Italiae. Carmine scripta a Donizone presbytero qui in Arce Canusina vixit*, a cura di L. Simeoni, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VI/2, Bologna, Zanichelli, 1931-1940. Recentemente: E. Riversi, *La memoria di Canossa. Saggi di contestualizzazione della Vita Mathildis di Donizone*, Pisa, ETS, 2013. Da segnalare sempre il titolo originale del carme, *De principibus Canusinis*.

⁶ Per una panoramica su Matilde e antenati: R. Rinaldi, *Sul filo della memoria erudita e storiografica: Tedaldo di Canossa a Ferrara*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari - L. Mascanzoni - R. Rinaldi, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004, pp. 159-93.

e di superstizioni nei confronti, appunto, delle donne⁷. Ricordiamo che Matilde fu *quasi regina (vice regis)*, secondo la dichiarazione di Donizone a proposito di un presunto conferimento pubblico territoriale, a favore di Matilde appunto, da parte dell'imperatore⁸. Era un riconoscimento istituzionale essenzialmente simbolico, emblematico, ma che - è ben vero - ammiccava a funzioni di vertice anzi di comando di uno stato ampio, comprendente molte regioni dell'Italia settentrionale e centrale, sino alle porte di Roma. La compagine statuale, come noto, poteva contare anche su certe appendici Oltralpe, in terra lorenese, giunte a Matilde per via matrilineare attraverso Beatrice⁹.

Amica dei papi, nemica dell'imperatore: si tratta di una delle immagini più forti che da Donizone in avanti caratterizza la storiografia matildina. L'inquadramento, nell'ambito del sodalizio stretto con Gregorio VII e nel cuore della lotta per le investiture, è quello rievocato da Donizone a proposito dell'incontro di Canossa: il perdono di Enrico IV imperatore, il raggiunto, pur precario equilibrio realizzato dalla nostra tra i vertici del potere, in Europa si badi¹⁰.

A proposito della Canossana andranno ricordati la propensione al coraggio e un certo comportamento dai contorni maschili: cavalcava e combatteva, soprattutto con le armi della diplomazia e della fede, coordinava potenti vassalli, provetti giuristi, vescovi e cardinali influenti, in Italia e in territorio franco-germanico. Il titolo più alto esibito negli atti scritti, *ducatrrix* o *ducarissa*, diventa in tre casi *dux*. Un refuso? Una distrazione dello scriba? O piuttosto una scelta precisa, determinata dalla concretezza e suggerita da modi e atteggiamenti

⁷ Una rivisitazione di fonti e letteratura su stereotipi femminili nel lungo periodo è centrata nel saggio postumo di B. Andreolli, *Il tempo delle donne*, raccolto nel volume *Donne del Medioevo. Studi di Bruno Andreolli*, a cura di R. Rinaldi, Bologna, Bononia University Press, 2018, pp. 17-80.

⁸ Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, pp. 184-5, 238 per la nota importante di commento storico-istituzionale.

⁹ Resta fondamentale: M.G. Bertolini, *Beatrice di Lorena*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 7, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1965, pp. 352-63, ora in Ead., *Studi canossiani*, a cura di O. Capitani - P. Golinelli, Bologna, Pàtron, 2004, pp. 169-83; E. Goetz, *Beatrix von Canossa und Tuszien. Eine Untersuchung zur Geschichte des XI Jahrhunderts*, Sigmaringen, Thorbecke, 1995.

¹⁰ Per una puntuale rassegna fattuale: P. Golinelli, *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo*, Milano, Camunia, 1991, in part. pp. 185-200. Fondamentale: O. Capitani, *Canossa: una lezione da meditare*, in *Studi matildici*, pp. 2-23.

declinati al maschile¹¹? Il suo potere, raggiunte punte elevatissime, non rappresenta soltanto un esito insolito in termini di genere e di storie di genere, ma incardinandosi su «una storia di relazioni (...) chiama in causa tutta la società, che è la storia dei rapporti tra i sessi, e dunque anche storia degli uomini»¹².

Personalità mite e contemplativa, ma anche agguerrita e determinata, Matilde ebbe una vita emotiva e spirituale molto intensa: fu «potente e sola»¹³. La fortuna non le sorrise, morta senza figli e in solitudine nella torrida estate padana del 1115: dopo due matrimoni non riusciti, unioni politiche combinate da altri poi da lei stessa, donna ormai matura, per equilibrare le sorti dello stato, negli ultimi trent'anni del secolo XI¹⁴.

La presenza matildica, e più ampiamente canossana, nel Bolognese resta in parte legata all'area pedecollinare e collinare prossima al confine con Modena. Già nella seconda metà del secolo XI la madre Beatrice figurava controllare in questa fascia un *castrum* e beni fondiari consistenti, che poi sarebbero passati alla figlia, infine all'abbazia di Nonantola¹⁵. Il *castrum* di Monteveglio, tra questi, costituì un'emergenza politica: ad esso è ancorata una fase decisiva

¹¹ Gli atti provengono dalla Tuscia e dal Perugino: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, a cura di E. Goetz - W. Goetz, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1998, docc. 24, 27, 56, rispettivamente alle pp. 94, 100, 177. Già per la madre Beatrice è attestato il titolo *dux*: *Ibid.*, Dep. 21, p. 405. T. Lazzari, *I poteri delle donne al tempo di Matilde*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, I, pp. 35-55; E. Bonanate, *La titolatura pubblica femminile canossana: evoluzione e diffimità con il contesto italico*, *Ibid.*, pp. 99-116.

¹² *Introduzione*, in *Storia delle donne in Occidente*, a cura di G. Duby - M. Perrot, II, *Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. I-VIII, in part. p. VII.

¹³ V. Fumagalli, *Matilde di Canossa. Potenza e solitudine di una donna nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 1996, in part. pp. 69-75.

¹⁴ Basti rinviare a: Golinelli, *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo*; Fumagalli, *Matilde di Canossa*, anche per tutte le più opportune indicazioni bibliografiche.

¹⁵ È il caso di *Cellula* o *Ceula* (oggi Zola Predosa), le cui principali testimonianze si conservano perlopiù nell'Archivio abbaziale nonantolano: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, docc. 34, 54, 71, 110, rispettivamente alle pp. 119-22, 164-8, 208-12, 292-5; l'arco cronologico della documentazione è 1082-1108. T. Lazzari, *Aziende fortificate, castelli e pievi: le basi patrimoniali dei poteri dei Canossa e le loro giurisdizioni*, in *Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città. Catalogo della mostra (Reggio Emilia-Canossa, 31 agosto 2008-11 gennaio 2009)*, a cura di A. Calzona, Cinisello Balsamo, Silvana, 2008, pp. 96-114.

degli scontri tra la Canossana ed Enrico IV, che ne uscì sconfitto. Nella ricostruzione dell'episodio, Donizone assegna un ruolo determinante agli uomini di Matilde, laici ed ecclesiastici, per il coraggioso impegno militare, per la tenacia e l'equilibrio delle scelte politiche. Tra le righe della *Vita* catturiamo la vera identità di Monteveglio: un luogo che come altri difende i Canossani e i loro poteri, segnalandosi per questa funzione protettiva - ma anche offensiva - in netta contrapposizione con le città¹⁶. Città - seguendo il carne - che sono traditrici, ribelli, caotiche, soprattutto negli anni della contessa. Nelle città e nei cittadini si concentrarono in effetti ragioni e fatti della crisi canossana.

In queste riflessioni ci si è rivolti alla famiglia di Matilde nella sua connotazione pubblica, per operato e ruoli espressi anche e soprattutto nel suo farsi ed essere dinastia. E si è inteso parlare di stato matildico-canossano nel senso di una complessa e fragilissima giustapposizione di terre e territori, dove la dimensione privatistica - e signorile - tendeva a mescolarsi con la sfera del *publicum*, non di rado soverchiandola.

Sulle questioni matildico-canossane ritenute decisive per la realizzazione del comune felsineo spiccano due aspetti nodali, peraltro assai noti e indagati: la prestigiosa scuola giuridica urbana, che la contessa avrebbe sostenuto con la propria *auctoritas*; la distruzione della rocca imperiale che avrebbe aperto, dopo la morte della nostra e il perdono di Enrico V, la strada dell'emancipazione politica per la realizzazione del nuovo «soggetto politico-amministrativo». Questo, nelle rievocazioni di una letteratura in gran parte superata¹⁷.

Mentre la presenza certa di Matilde in area emiliana, e in particolare a Ferrara, rafforza le scarse tracce testimoniali sul ruolo politico che la stessa e la sua vassallità avrebbero giocato a Bologna e nel Bolognese, la vita istituzionale di città e territorio tra XI e XII secolo - in senso stretto, il periodo precomunale - è apparsa spesso, nella storiografia erudita del passato, fare perno proprio sulla Canossana. In verità l'assenza di un coordinamento politico-istituzionale compatto e come tale riconosciuto ha determinato sul piano storiografico una concentrazione mirata, talora ostinata, su Matilde, a iniziare dalle rade testimonianze patrimoniali comitatine: queste lasciano intravedere,

¹⁶ Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, pp. 150-5.

¹⁷ Per un aggiornamento del dibattito storico-giuridico: F. Roversi Monaco, *Il 'circolo' giuridico di Matilde: da Bonizone a Irnerio*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, pp. 387-409.

tra le altre emergenze, un paio di *enclaves* di pianura che si ritiene soggette al controllo signorile di Matilde stessa nel tardo secolo XI¹⁸.

Di Matilde, alla luce della sua rappresentatività pubblica, si parla spesso come di una donna *moderna e libera* (i corsivi sono d'obbligo). Ma è valutazione che appartiene alla mentalità di oggi, innestandosi nelle molteplici riproposizioni leggendarie della sua vita. In età medievale, tra l'altro, non era eccezionale imbattersi, in Europa, in donne che spiccavano politicamente come regine, condividendo con i mariti responsabilità e incarichi di governo che potevano esercitare anche in piena autonomia¹⁹. L'invito prudenziale è dunque quello ad astenersi da etichette di *modernità* riferite a una personalità che in verità fu piena espressione della tradizione e della conservazione di una cultura politica, riconoscibile come *politica di corte*, nata e cresciuta lungo il secolo IX nelle corti carolingie franco-germaniche ed «esportata» poi in altre regioni d'Europa. Recuperiamo così la dichiarazione d'apertura: la debolezza di Matilde e della dinastia canossana fu determinata dalle città e dai cittadini, dai nascenti comuni, emblemi del *nuovo*, del *moderno*²⁰.

Questo *nuovo*, pur tenacemente ancorato ai valori classici del mondo signorile feudale, maturava anche nel segno della professionalità politica burocratica, tutta declinata al maschile, realizzata dai comuni urbani.

II. SCENARI, CONTESTI, CONFLITTI

Quae [Matilde] per Regensem comitatum seu Motinensem
Ibat laetanter, propria firmabat et arces,

¹⁸ La principale testimonianza è costituita da una donazione *pro anima* a favore dei canonici della Chiesa bolognese, che ricevevano una chiesa e la metà di un'antica circoscrizione territoriale, prossime al confine col Ferrarese; su quest'ultima erano esercitati sia diritti di natura pubblica signorile (*placitum et districtum*) sia prerogative privatistiche allodiali, legate allo sfruttamento agricolo: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 89, pp. 251-2.

¹⁹ Lazzari, *I poteri delle donne al tempo di Matilde*.

²⁰ Una garbata rievocazione dell'ambito culturale canossano in G. Fasoli, *Fasto, cultura e politica. La corte dei Canossa*, in *Matilde di Canossa. Una donna del Mille*, a cura di F. Bocchi, Firenze, Giunti, 1990, pp. 18-9.

Nullatenus certe desperans vincere regem²¹

Il tema delle relazioni dei Canossani con le città mostra un evidente sbilanciamento perché indagato prevalentemente per Matilde²². Si tratta di approfondimenti centrati su realtà territoriali o urbane singole. Manca dunque un percorso analitico complessivo. La visione problematica d'insieme riguardo al periodo matildico si attesta sulla caratterizzazione "in negativo" con cui si sono avviate queste riflessioni, nel segno di un dinamico, documentato antagonismo²³. I dinasti predecessori della contessa, peraltro, conobbero una contestualizzazione prima di tutto rurale delle loro prerogative giurisdizionali e della loro crescita, a iniziare dall'arricchimento fondiario. Pertanto, la storiografia dei decenni passati ha privilegiato la dimensione territoriale comitatina, seguendo un tracciato tematico che escludeva ogni forma di dialogo campagna-città²⁴. Fa eccezione il caso di Bonifacio e di Mantova, che qui fissò una sede ben salda di poteri, tra gli anni '20 e '40 del secolo XI. È nota l'impronta con valenza simbolica che il Canossano volle dare a questa residenza, un *palatium*: due leoni, simbolo della forza, del potere, anzi dello strapotere, a rimarcare le qualità di Bonifacio²⁵.

²¹ «Ella andava sicura per le contee di Modena e Reggio / rafforzando i propri castelli, / e non disperava di battere un giorno il sovrano», Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, pp. 148-9 (libro II, capitolo VI, vv. 563-5).

²² La prima segnalazione va per Fasoli, *La realtà cittadina nei territori canossiani*.

²³ Un recente sguardo d'insieme, alla lente di praticate teorie sociologiche, è offerto da E. Riversi, *Matilda and the Cities: Testing a "Figurational" Approach*, in «Storicamente. Laboratorio di storia», 13 (2017) (num. mon. *Matilda 900: Remembering Matilda of Canossa Wide World*), disponibile online all'indirizzo <https://storicamente.org/riversi-matilde-canossa-cities>.

²⁴ Per l'approccio storiografico: V. Fumagalli, *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto-Atto di Canossa*, Tübingen, Niemeyer, 1971; da affiancare a Id., *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, Einaudi, 1976. A. Castagnetti, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture. Atti del convegno internazionale di studi (Mantova, 23-25 maggio 1986)*, a cura di P. Golinelli, Bologna, Pàtron, 1987, pp. 169-93.

²⁵ Tutt'ora insuperato il profilo di M.G. Bertolini, *Bonifacio, marchese e duca di Toscana*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 12, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1970, pp. 96-113, ora in Ead., *Studi canossiani*, pp. 184-208. H.H. Anton, *Bonifaz von Canossa, Markgraf von Tuszien, und die Italienpolitik der frühen Salier*, in «Historische Zeitschrift», 214 (1972), pp. 529-56.

Bologna va annoverata come città sfiorata da Matilde e dai Canossani. Sfiorata a livello giurisdizionale, oltre che, coerentemente, sul piano fisico: le loro tracce non varcarono le mura urbane fissandosi nel contado, dalle “isole signorili” di Medicina e di Argelato²⁶ ai luoghi castrensi con aziende curtensi già acquisiti da Beatrice e prossimi al confine col Modenese cui s’è accennato. Merita ricordare anche la provenienza dei vassalli dichiarati della contessa, quei *domini* da Sala (un *castrum* con azienda curtense nella parte occidentale del contado) menzionati in forma ben circostanziata in una nota donazione del 1112²⁷. Ma su Bologna torneremo. Basti per ora un cenno a un nodo tutt’ora nebuloso, di lunga e tenace tradizione storica e storiografica: Matilde, Irnerio e il comune di Bologna²⁸.

Centri come Pavia e Roma, accomunati allora dalla dignità di «capitale», Cremona e Milano conobbero l’affermazione dei Canossani in forma ora debole ora incisiva. Nel cuore di Pavia, la capitale del *Regnum*, negli anni ’80 del remoto secolo X, Adelberto Atto aveva posseduto certi terreni. Suo figlio Tedaldo, pochi anni dopo, inviava a Pavia un proprio messo, *Ilderado* giudice, per presenziare alla stesura di un atto di permuta²⁹. Il giovane Tedaldo si era recato a Roma nel

²⁶ A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, ed. it. a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975 (ed. or. Berlin, Ebering, 1910), pp. 44-6. Inoltre: R. Rinaldi, *Tracce di Matilde a Bologna. Tra mito, velleità apologetiche e verità storiche*, in *Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo millennio*, pp. 61-72, ora in Ead., *Tra le carte di famiglia. Studi e testi canossani*, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 279-312. L’inquadramento comitatino è quello prospettato anche dalla *cartula offerionis et concessionis* della nostra ai canonici della cattedrale (anno 1105) e a certi presunti conferimenti patrimoniali all’episcopio: *Codice diplomatico della Chiesa bolognese. Documenti autentici e spuri (secoli IV-XII)*, a cura di M. Fanti - L. Paolini, con prefazione di O. Capitani, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004, docc. 64, 137, 176, rispettivamente alle pp. 159-61, 278-81, 328-32.

²⁷ Si tratta di un atto falsificato, almeno nei suoi caratteri formali; non c’è ragione di dubitare sui dati di contenuto che qualificano ruoli e funzioni dei personaggi: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 151, pp. 383-6. Vedere per altre suggestioni: T. Lazzari, *Vassalli matildici a Bologna: Pietro d’Ermengarda e la sua discendenza*, in *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all’Europa. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpinetti, 29-31 ottobre 1992)*, a cura di P. Golinelli, Bologna, Pàtron, 1994, pp. 239-51.

²⁸ Roversi Monaco, *Il ‘circolo’ giuridico di Matilde*, pp. 389-90.

²⁹ R. Rinaldi, *Da Adelberto Atto a Bonifacio. Il tracciato della documentazione scritta*, in *Tra le carte di famiglia*, pp. 27-98, in part. pp. 58-63, per il rinvio puntuale alla documentazione.

decennio precedente per incontrare papa Benedetto VII e ricevere da lui un privilegio per la fondazione della canonica di Sant'Apollonio, presso la rocca di Canossa³⁰. Ma da Milano e dall'area cremonese provengono le testimonianze più interessanti. A Milano osserviamo Matilde quale depositaria del pastorale vescovile³¹. Nel Cremonese, nel territorio dell'*Insula Fulcheria*, Bonifacio aveva esercitato prerogative signorili, rievocate da un *praeceptum* imperiale di avanzato secolo XI³²; di ben più denso spessore il ruolo giocato qui da Matilde, che nel 1097 conferiva, con un atto d'investitura *nomine beneficij*, a tre esponenti della Chiesa cremonese e del *comunum ipsius civitatis* il *comitatus* dell'*Insula*³³.

Con Parma le relazioni non furono altrettanto significative; la penetrazione in città, intesa qui come «spazio giuridico», avvenne per Matilde ancora una volta in forma indiretta, attraverso il vescovo Bernardo³⁴. Nel tardo secolo X, la cattedra episcopale era stata affidata a un collaterale di Adelberto Atto, bisavolo della nostra; la stessa, oltre un secolo dopo, poté contare qui sul sostegno del vescovo poi cardinale Bernardo degli Uberti, vicario del pontefice, che lei aveva imposto, come vuole la tradizione, al chiudersi di un periodo critico sul piano

³⁰ L'edizione più recente: *Papsturkunden 896-1046*, a cura di H. Zimmermann, I, 896-996, Wien, Osterreichschen Akademie der Wissenschaften, 1984, doc. 240 (anno 975), pp. 476-7.

³¹ La notizia è riportata dall'*Historia Mediolanensis* di Landolfo Iuniore, in L.A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, V, Mediolani, ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1724, p. 471, nota 15. Si riferisce agli anni della reggenza di Grosolano, un vescovo di sentimenti politici moderati, giunto sulla cattedra ambrosiana all'aprirsi del secolo XII. Stando a questa tradizione, la Canossana avrebbe ceduto il pastorale al neoeletto, mentre il legato papale gli consegnava il *pallium*: C. Ciccopiedi, *Matilde e i vescovi*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, I, pp. 371-90, in part. pp. 382-3.

³² Le tappe documentarie e la letteratura principale di riferimento sono indicate in Rinaldi, *Da Adelberto Atto a Bonifacio*, pp. 90-1 e note.

³³ A. Ricci - D. Romagnoli, *Matilde e le città*, in *Matilde e il tesoro dei Canossa tra castelli, monasteri e città*, pp. 152-63, e in questo ambito in part. A. Ricci, *Matilde e le città, Matilde e una città. Il caso di Cremona*, disponibile online all'indirizzo <http://www.rmoa.unina.it/1499/1/RM-AdelaideRicci-Matilde.pdf>. Dopo l'edizione dei coniugi Goetz (*Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 48, p. 150) l'autrice propone una nuova edizione con traduzione italiana.

³⁴ Si tratta del vallombrosano Bernardo degli Uberti, del quale si veda ancora l'ottimo profilo proposto da R. Volpini, *Bernardo degli Uberti, santo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 9, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1967, pp. 292-300. Riversi, *Matilda and the Cities*.

politico-istituzionale. Era l'anno 1104³⁵. Al monastero femminile di San Paolo insieme con la madre aveva destinato certi beni fondiari (1071)³⁶; una porzione del nucleo curtense di San Secondo era giunto a Matilde in seguito ad accordi con la Chiesa cittadina³⁷. Mentre nello stesso comitato della città emiliana, prendeva le difese della comunità di Montecchio, gravata dai ripetuti soprusi di certi amministratori locali; accanto a lei sedevano, tra gli altri, i vescovi di Parma, di Reggio Emilia e di Mantova³⁸.

Tra i centri urbani e i nostri personaggi scorre dunque un filo tenace più di altri: i rapporti con i vescovi locali, le autorità massime cittadine³⁹. Si trattava di relazioni pacifiche e di piena concordia politica, talora supportati da vincoli riconosciuti di *fidelitas*, ed è il caso di Adelberto Atto e di Tedaldo nella seconda metà del secolo X, successivamente di Matilde.

Altre volte le relazioni furono invece tese a tal punto da portare alla rottura e allo scontro armato, come avvenne con Bonifacio nella prima metà del secolo XI. Dunque, furono rapporti tutt'altro che stabili e sicuri: nel tempo mutarono, seguendo da presso lo svolgersi del conflitto di vertice tra Impero e Papato. Per le ragioni cui s'è ora accennato, nel vivo delle istituzioni politiche, occorre sottolineare che la storia di questa dinastia fu per molti aspetti storia esemplare in quanto pienamente rappresentativa delle vicende d'Europa dall'avanzato secolo X a gran parte del XII⁴⁰.

³⁵ Golinelli, *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo*, pp. 289-92.

³⁶ *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 9, pp. 55-7.

³⁷ *Ibid.*, Dep. 102, p. 458; si tratta di una precaria enfiteutica.

³⁸ *Ibid.*, doc. 132 (giugno 1114), pp. 338-40. Vedere anche L. Provero, *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I capitanei nei secoli XI- XII, Atti del convegno (Verona, 4-6 novembre 1999)*, a cura di A. Castagnetti, Roma, Viella, 2001, pp. 207-32, in part. pp. 219-21, 224-6.

³⁹ Ciccopiedi, *Matilde e i vescovi*. J. Dempsey, *Matilda of Tuscany as Episcopal Patroness*, in «Storicamente. Laboratorio di storia», 13 (2017) (num. mon. *Matilda 900: Remembering Matilda of Canossa Wide World*), disponibile online all'indirizzo https://storicamente.org/dossier-doss_matilda/dempsey-matilda-of-tuscany.

⁴⁰ Dopo la morte di Matilde, come noto, si innescò una disputa lunga, pur con qualche intermittenza, tra Impero e Papato per la successione nel dominato canossano: P. Golinelli, *L'Italia dopo la lotta per le investiture e la questione dell'eredità matildica*, in «Studi medievali», s. 3, 42 (2001), pp. 509-28; R. Rinaldi, *De podere felicis memorie comitisse Mathildis. Sulle terre dei "Figli di*

Ma riprendiamo le città. Reggio Emilia e Mantova furono propriamente sedi di poteri canossani; è probabile che lo fosse stato anche Ferrara, secondo quanto affermato da Donizone a proposito di una concessione di questa città a Tedaldo da parte del papa, al chiudersi del secolo X⁴¹. Anche Modena va annoverata fra i centri di massima espressione dell'*auctoritas* dei dinasti. In Toscana, Lucca costituì il centro politicamente più rappresentativo, e lo si vedrà nel confronto diretto con Bologna. Tutte città che furono poi ribelli a Matilde.

Reggio, Mantova e Modena furono le prime sedi della giurisdizione comitale dei Canossani. Adelberto Atto, vassallo regio già intorno al 960, fu nel contempo vassallo certo di due vescovi di Reggio; stabilì un legame saldo particolarmente con Ermenaldo vescovo, tra gli anni '60 e '70 del secolo X, quando figurava possedere un terreno di poco più di un ettaro entro le mura della città. Il dinasta era probabilmente vassallo anche del vescovo mantovano Gumbaldo: entrambi, Ermenaldo e Gumbaldo, appartenevano alla cerchia dei fedeli di Ottone I imperatore⁴². Come Adelberto Atto del resto, con il quale si definiva quel tracciato filoimperiale mantenuto dai successori, Tedaldo e Bonifacio.

A Tedaldo, che subentrò al padre intorno al 988, giunsero per trasmissione ereditaria la guida della dinastia e la carica di conte, poi estesa al Bresciano. Si è accennato alle circostanze testimoniali che lo vedono a Roma e a Pavia, con ruoli diversi ma sempre in veste istituzionale. Sul finire del secolo X è possibile che Tedaldo raggiungesse Ferrara: della nuova acquisizione cittadina ci parla Donizone, riferendola alla generosità del pontefice per la fedeltà dimostrata. Alla fragilità di questa notizia la storiografia erudita ha affiancato il dato topografico, rafforzando l'indizio: già nel tardo Trecento e via via sino al Cinquecento inoltrato, la presenza di un *castrum Tedaldi*, nel settore orientale della città, avvalorava nelle rievocazioni - ora più ora meno esplicitamente - l'*auctoritas* dell'avo matildico, conducendo diritto a

Manfredo”, in *Materiali per la storia di Mirandola*, IV, *Mirandola nel Duecento. Dai Figli di Manfredo ai Pico*, a cura di B. Andreolli - M. Calzolari, Mirandola, 2003, ora in Ead., *Tra le carte di famiglia*, pp. 249-78.

⁴¹ Rinaldi, *Sul filo della memoria erudita e storiografica: Tedaldo di Canossa a Ferrara*, anche per la rassegna bibliografica, bisognosa però di alcuni aggiornamenti.

⁴² Anche per tutti gli opportuni rinvii testimoniali rimando a Rinaldi, *Da Adelberto Atto a Bonifacio*, pp. 54-72.

Matilde stessa, detentrica del *dominatus* un secolo più tardi: contro di lei i cittadini di Ferrara sferrarono una dura insubordinazione. Solo attorno al 1101 Matilde poté riacquisire il controllo di questa città, anche grazie al sostegno dei veneziani: cacciato il vescovo filoimperiale la nostra riuscì a imporre il fedele Landolfo⁴³.

La contessa rafforzò i legami stabiliti dagli antenati con l'Episcopo di Modena. Nel 1106 la troviamo accanto a Dodone vescovo legato al movimento riformatore, che da qualche anno era giunto nella città emiliana⁴⁴. In quegli anni osserviamo Matilde raffigurata nelle note miniature della traslazione del corpo di san Geminiano e della consacrazione della nuova cattedrale: contesti carichi di significato che rimarcano tra le altre una sorta di *patronage* spirituale svolto dalla contessa a tutela della cittadinanza. Al suo fianco riconosciamo le maestranze: Lanfranco, Wiligelmo e una folta schiera di operai artefici delle sculture del duomo⁴⁵.

Negli anni di Bonifacio, dalla seconda decade del secolo XI in avanti, Mantova spiccava per importanza su altre sedi canossane, anche su talune città toscane, nonostante Corrado II imperatore avesse investito il dinasta della Marca di Tuscia, conferendogli la dignità di marchese (1027). Come accennato, Bonifacio esercitò a Mantova le proprie funzioni comitali e fors'anche marchionali, affiancato dalle due mogli, Richilde e Beatrice di Lorena. Mantova è stata definita una «città fortezza»: circondata dai laghi, solcata dal Mincio, non lontana dal Po, l'arteria cruciale della navigazione aperta all'Europa. Intorno al 1040, Bonifacio è attestato nel suo *palatium* con la seconda moglie, Beatrice, che è cugina dell'imperatore. Conquista con la forza, usurpandoli, beni del Vescovato e dei cittadini⁴⁶.

La lotta tra Papato e Impero, in cui rientra l'episodio detto, una lotta di cui Matilde fu parte attivissima, si giocò all'inizio - e siamo a metà del secolo XI - in Italia e in Germania, proprio sul piano dei rapporti tra poteri locali e tra questi e l'Impero. Poteri che costituivano

⁴³ Fasoli, *La realtà cittadina nei territori canossiani*, p. 61.

⁴⁴ *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 101, pp. 276-7.

⁴⁵ Golinelli, *Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo*, pp. 292-5.

⁴⁶ V. Fumagalli, *Mantova al tempo di Matilde di Canossa*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, pp. 159-67. Per i riferimenti ai testi documentari: Rinaldi, *Da Adelberto Atto a Bonifacio*, p. 79, nota 146.

forze concorrenti l'una contro l'altra. Bonifacio, inquietante e potentissimo quale noto predone di beni e giurisdizioni ecclesiastici, impersona nell'Italia del centro-nord l'apertura delle ostilità, note come lotta per le investiture.

A Reggio Emilia Bonifacio era arrivato molto prima che a Mantova, intorno al 1020. Si era insediato in città e nel territorio usando la forza delle armi. E aveva spezzato le relazioni equilibrate stabilite dal padre e dal nonno, alla metà del secolo X, con i vescovi cittadini e con i cittadini stessi, fedeli del vescovo. La sua fama di invasore di beni, soprattutto proprietà di enti religiosi, raggiunse le scritture di fine XI-inizi XII secolo. Va appena ricordato che Bonifacio era stato ucciso in un agguato di caccia nel 1052. La sua fama - si diceva - approdò a certi scritti, successivi anche di parecchi decenni la sua morte, nei quali con accenti terribili di accusa aperta si elencavano terreni, chiese e monasteri che, particolarmente nel Mantovano e nel Reggiano, avevano subito le violenze del Canossano e dei suoi uomini. Anche le città ne furono coinvolte, nella fattispecie Reggio Emilia. Bonifacio fu insomma figura scomoda, tanto da mettere in imbarazzo storici ed eruditi che dal Duecento in avanti si cimentarono nella storia di Matilde e della sua famiglia⁴⁷.

Le città insubordinate a Matilde costituiscono i riflessi e i riferimenti locali della lotta europea delle investiture in quanto espressioni di forme, appunto localizzate, di disagio e di conflitti sociali. Così fu a Ferrara e a Mantova, dove, tra l'altro, i cittadini si lagnavano delle imposte gravose pretese da Matilde. A Ferrara, come si diceva, i cittadini a fine secolo XI accolsero Guido, un vescovo di parte imperiale, e Matilde riconquistò la città intorno al 1101, con il proprio esercito e l'aiuto, determinante forse, di Venezia⁴⁸.

A Mantova, si aprirono le porte alle milizie imperiali nel 1090-1091, e qui Matilde poté riconquistare la fiducia e la fedeltà dei

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 77-9 per una rapida segnalazione. Va affiancato ai testi più conosciuti un memoriale del vescovo reggiano Bonsignore datato nel marzo 1106, trascurato dagli interessi storiografici, pubblicato con inesattezze e omissioni da N. Tacoli, *Memorie storiche di Reggio di Lombardia*, II, Parma, per gli eredi di Paolo Monti in Borgo Riolo, 1748, p. 267 (in data 1112); è attualmente in corso di completamento la nuova edizione critica, da me curata.

⁴⁸ Fasoli, *La realtà cittadina nei territori canossiani*, pp. 60-1.

cittadini solo nel 1114, concedendo un privilegio a favore di piccolimedi proprietari⁴⁹. La Canossana - come noto - manteneva una salda posizione filopapale e filogregoriana, mentre le città ribelli aderivano all'allineamento filoimperiale, accogliendo come presuli uomini di parte.

Dinamiche del tutto analoghe si registrano nelle città toscane, dove già negli ultimi decenni del secolo XI si rintracciano ufficiali imperiali. Pisa chiuse le porte a Matilde intorno al 1081, in coincidenza con una nuova discesa in Italia di Enrico IV; Lucca passò sotto il controllo imperiale tra il 1081 e il 1088, e la sede vescovile visse un periodo di scisma⁵⁰. Nello stesso periodo Firenze si ribellò. La contessa rientrò a Lucca nel 1099, presiedendo un tribunale appena fuori della città, dopo la nomina vescovile del grande Rangerio, a lei vicino, avvenuta tra il 1096 e il 1097⁵¹. In quegli stessi anni di chiusura del secolo, a Modena saliva sulla cattedra episcopale col sostegno di Matilde il vescovo riformatore Dodone, dopo una vacanza durante la quale - si noti bene - i canonici e i cittadini avevano avviato la costruzione della nuova cattedrale⁵².

Vicende e circostanze di tutt'altro genere si registrano in ambito bolognese, dove Matilde non maturò relazioni particolarmente consolidate con le istituzioni urbane, nella fattispecie con gli enti religiosi. Eppure, i canonici della cattedrale, all'inizio del secolo XII, erano stati i destinatari di una concessione matildica formulata nei termini di una

⁴⁹ Castagnetti, *I cittadini-arimanni di Mantova*, pp. 173-7.

⁵⁰ M.G. Bertolini, *Enrico IV e Matilde di Canossa di fronte alla città di Lucca, in Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica. Atti del convegno internazionale di studio (Lucca, 25-28 settembre 1986)*, a cura di C. Violante, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1992, pp. 331-89, ora in Ead., *Studi canossiani*, pp. 85-132.

⁵¹ R. Savigni, *Lucca e Matilde di Canossa*, in «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», 45 (2016), 2, pp. 55-60; M. Ronzani, *Matilde e le città toscane*, *Ibid.*, pp. 61-72, in part. pp. 68-71; a entrambi i saggi rimando anche per tutti i più opportuni rinvii bibliografici. Per il profilo del presule lucchese: R. Savigni, *Rangerio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2016, pp. 399-402; M.L. Ceccarelli Lemut, *La dimensione marittima della Marca di Tuscia*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, I, pp. 355-70. Resta fondamentale R. Savigni, *Episcopato e società cittadina a Lucca. Da Anselmo II (+1086) a Roberto (+1225)*, Lucca, S. Marco Litotipo, 1996.

⁵² M. Al Kalak, *Relatio de innovatione Ecclesie Sancti Geminiani. Storia di una cattedrale*, Modena, Mucchi, 2004.

donatio pro anima, con limiti e riserve di tipo giurisdizionale, a vita della Canossana stessa⁵³. E, ancora, a generici beni comitatini fanno riferimento due privilegi pontifici, rispettivamente di Alessandro III e di Urbano III, all'Episcopio bolognese; si tratta di testimonianze di autenticità assai sospetta⁵⁴. La figura della contessa, infine, sembra stagliarsi tra le righe di certe scritture datate in avanzato secolo XII, particolarmente di due *precepta* che i vescovi della città felsinea, Vittore (II) ed Enrico, destinavano all'abbazia di San Benedetto Polirone, di fondazione e giurisdizione canossane⁵⁵.

L'aggancio alla città, che a questo riguardo tende a identificarsi con il comune, ruota di fatto attorno all'accostamento Matilde-Irnerio⁵⁶, un luogo storico e storiografico nebuloso, di lunga e tenace tradizione. Esistono in merito due testimonianze soltanto, non prive di incertezze e fragilità. Si tratta di un noto giudizio del maggio 1113 affidato alla presidenza di Matilde duchessa e contessa⁵⁷, e di

⁵³ *Codice diplomatico della Chiesa bolognese*, pp. 160-1. La cessione ammicca in modo convincente all'esistenza di un allineamento politico a fianco di Matilde e della Chiesa da parte di famiglie di spicco della società bolognese che in quel torno d'anni controllavano la canonica della cattedrale. È decisamente significativo in tal senso l'intervento di Bonsignore vescovo, cardinale e vicario pontificio, a fianco di Matilde, a sottolineare uno schieramento politico sostenuto dai numerosi giuristi e *fideles dell'entourage*.

⁵⁴ *Ibid.*, docc. 137, 176, rispettivamente alle pp. 278-81, 328-32. In entrambi i casi ci sono giunte solo copie tarde, a iniziare dal secolo XV. Oltre a numerosi, evidenti errori di trascrizione e ortografici, formulari e linguaggio non riflettono se non nelle linee generali il contesto identitario e giurisdizionale di Matilde. Per il privilegio di Urbano III (anno 1187) va considerata nella *traditio* la presenza di una copia autentica, ora perduta: *Ibid.*, p. 329 per le note critiche.

⁵⁵ Rinaldi, *Tracce di Matilde a Bologna. Tra mito, velleità apologetiche e verità storiche*, pp. 279-86.

⁵⁶ Due rinvii soltanto per la figura del grande giurista, su cui esiste una letteratura molto ampia: E. Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze, Olschki, 1970; recentemente, anche per la rassegna storiografica più opportuna: A. Padovani, *Matilde e Irnerio. Note su un dibattito attuale*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo*, I, pp. 199-242.

⁵⁷ Per l'edizione: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 128, pp. 331-2. Desidero sottolineare che la debolezza della testimonianza, sul piano della forma come su quello dei contenuti, è piuttosto marcata. Basti accennare al fatto che manca un esemplare della tradizione manoscritta e che il linguaggio per così dire politico-istituzionale non segue in massima parte la tradizione più consolidata degli interventi giuridici e giurisdizionali matildici, trattandosi fra l'altro

un'altrettanto conosciuta nota del cronista germanico Burcardo⁵⁸ che ci racconta come Irnerio «rinnovò le leggi (...) per istanza di Matilde», compiendo tra l'altro un errore cronologico. In altri termini, dietro richiesta (*peticio*) della Canossana Irnerio avrebbe ripreso i cosiddetti «libri delle leggi» custoditi inerti a Ravenna, studiando e modificando l'ordine strutturale voluto da Giustiniano ed elaborando aggiornamenti non meglio definiti del diritto, sino a promuovere fattivamente la redazione di un nuovo *corpus* legislativo d'impronta romanistica⁵⁹.

Irnerio fu tra le figure emergenti nel diploma di Enrico V del 1116: l'insigne giusperito affiancava allora l'imperatore nel cuore del territorio matildico⁶⁰. Qui perdonava i bolognesi ribelli e offriva loro una serie di privilegi di chiara impronta feudale. Matilde era morta da un anno. Nell'interpretazione comune e, per dir così, spontanea, oggi superata - si diceva - la presenza irneriana andava correlata a Matilde e a una certa *auctoritas* esercitata a Bologna.

III. BOLOGNA, LUCCA, I GIURISTI

Pax et concordia

La città di Bologna per alcuni assunti importanti richiede di essere accostata a Lucca. Lucca: contesto privilegiato di poteri canossani negli anni di Beatrice e Matilde, che avevano presieduto nel

in tal caso di un'area, presumibilmente tra Ferrarese e Rodigino, che non rientrava nella Marca toscana. L'autenticità della fonte in questione, per quanto mi risulta, non è stata sino a oggi messa in dubbio da analisi critiche convincenti.

⁵⁸ *Ibid.*, Dep. 88, pp. 448-9.

⁵⁹ Riprendo parole e considerazioni di Girolamo Arnaldi, che rievocava, chiosandolo, il discorso tenuto da Giosue Carducci nell'anniversario della nascita dello *Studium* (12 giugno 1888): G. Arnaldi, *Matilde e i giuristi*, in *Matilde di Canossa. Una donna del Mille*, pp. 42-6, part. pp. 42-3. Restano fondamentali: G. Arnaldi, *Alle origini dello Studio di Bologna*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna*, II, *L'età comunale*, Milano, Silvana, 1984, pp. 99-115; Id., *L'Università di Bologna*, in *Le Università dell'Europa*, I, *La nascita delle Università*, a cura di G.P. Brizzi - J. Verger, Milano, Silvana, 1990, pp. 87-115.

⁶⁰ Vale la pena accennare appena alla collocazione strategica di Governolo, un *castrum* del Mantovano alla confluenza fra Po e Mincio dove sorgeva una postazione per la riscossione di dazi e pedaggi sul commercio fluviale. Il percorso convergeva sullo sbocco nel mare Adriatico.

suo territorio numerose sedute giudiziarie⁶¹. La contessa - si diceva - acquisiva di nuovo il controllo alla fine del secolo XI, e, nel ricordo dei testimoni oculari, come responsabile di ordine e giustizia - *pax et concordia*⁶². Due atti pressoché coevi, datati a inizio estate 1099, rimarcano la circostanza: una donazione al monastero di San Ponziano e un'investitura a favore del vescovo Rangerio⁶³.

Matilde, come già la madre, era tenacemente legata a giudici e a notai esperti di diritto, membri di famiglie influenti dell'aristocrazia urbana. La concessione *pro remedio anime* a San Ponziano, redatta da uno dei più autorevoli giuristi della curia, Arderico, riportava una formula di *confirmatio* di forte significato: «confirmatum a iudicibus et laudatum a populo»⁶⁴. La stretta collaborazione politica amministrativa con i tecnici del diritto rimarca un sicuro punto di contatto tra Lucca e Bologna⁶⁵.

Al di là dell'origine dello *Studium* e del comune, che la tradizione vuole realizzata in coincidenza o a partire dall'atto enriciano del 1116⁶⁶, si possono individuare almeno un paio di punti fermi:

- la *pax et concordia* cui si faceva cenno esprimeva il ristabilirsi della *civilis honestas*, sinonimo di integrità morale, nella comunità cittadina, col pieno consenso di giudici e popolo;

- l'estensione dei principi di ordine, giustizia e rettitudine *civilis* alla nascente formazione comunale. Le nostre città italiane - vescovili,

⁶¹ Una ottima, circostanziata rassegna critica, che purtroppo si ferma agli anni di Beatrice, ci è offerta da M.G. Bertolini, *I Canossiani e la loro attività giurisdizionale con particolare riguardo alla Toscana*, in *I poteri dei Canossa*, pp. 99-141, ora in Ead., *Studi canossiani*, pp. 41-84.

⁶² Così Rangerio nella *Vita metrica Anselmi*. Su ciò e sulla percezione del passato si vedano le suggestive considerazioni di R. Bordone, *Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, Firenze, University university press, 2002, in part. pp. 36-51.

⁶³ *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, docc. 51-2, rispettivamente alle pp. 157-8, 158-62.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 58. La *confirmatio* costituisce un *unicum* nella documentazione canossiana.

⁶⁵ Anche a Ferrara si registra la presenza importante di giuristi della cerchia matildica; resta un ottimo inquadramento generale, benché storiograficamente datato: A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla Signoria estense (secoli X- XIII)*, Bologna, Patron, 1985.

⁶⁶ Ma si consideri A. Vasina, *La città e il contado dagli albori del Comune alla pace di Costanza (1116-1183)*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, pp. 439-76, in part. pp. 442-6.

marchionali, comitali e, perché no, canossane - venivano consegnate al coordinamento e alla cultura dei comuni con il sigillo e nel segno della «vecchia» Matilde.

Desidero aggiungere per concludere un terzo punto fermo.

Nel 1115 - si accennava - Matilde moriva nella Bassa tra Reggiano e Mantovano. Con lei si esauriva la dinastia per ragioni biologiche, ma anche per il mutamento dei tempi, della società, della cultura politico-istituzionale. Matilde usciva fiaccata dalle città, quasi sconfitta, per quelle strane contraddizioni che la storia riserva, che sono la parte più viva e vitale della storia stessa.

Come ci ricorda Donizone, le città incarnavano tutte le negatività possibili, e rappresentavano l'alterità del mondo (perfetto) canossano-matildico. Nelle città affollate regnava disordine e ribellione, la società, superata l'armonia dell'ordine tripartito, era scomposta:

- Mantova, i cui cittadini tradirono Matilde, dalla quale poi ebbero il perdono;
- Pisa, che pur custodiva la sepoltura di Beatrice, abitata da mostri marini e da genti pagane - Turchi, Libici, Caldei;
- Parma e soprattutto Ferrara, *facta rebellis*⁶⁷.

Era lo scontro fra due mondi - il vecchio e il nuovo - da cui Matilde fu in certo modo travolta. Tuttavia ebbe il merito, come tanti altri, di veicolare, dopo di sé, quei valori di *pax et concordia*, quella *civilis honestas* su cui maturarono i cardini della civiltà comunale, nel bene e nel male.

Sono osservazioni conclusive che non confliggono e anzi conducono a intravedere una dialettica costruttiva tra la Canossana e le nuove componenti dello scenario politico-sociale. È lo snodo su cui si confronta una parte della recente storiografia in tema di realtà cittadine⁶⁸, e il caso di Cremona appare esemplare⁶⁹.

⁶⁷ Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, pp. 114-5 (libro I, vv. 1370-5).

⁶⁸ Si veda nello specifico Ciccopiedi, *Matilde e i vescovi*: «Matilde, al termine della fase più acuta del conflitto con l'impero si trovava a dialogare con nuovi attori: gli strumenti più idonei al dialogo si rivelarono i vescovi, ancora centrali nell'amministrazione delle città accanto alle nascenti assemblee cittadine che solo più tardi si strutturano formalmente in comuni» (pp. 389-90).

⁶⁹ Ricci, *Matilde e le città, Matilde e una città*: «Matilde, che stava constatando evidenti cenni di dissoluzione del suo dominio, cercò forse di inserirsi con una nuova modalità politica in un mutato e incerto quadro territoriale. Scelse come

Questo rapido percorso a ritroso nell'età che precedette più da presso l'inizio dell'esperienza comunale a Bologna ci ha prospettato anche qualche spunto di riflessione di carattere metodologico:

- l'opportunità di ampliare le nostre conoscenze allargando lo sguardo sui quadri generali e problematici della storia sino ad abbracciare il complesso panorama europeo, per cogliere ragioni, suggestioni, interpretazioni, per osservarne infine i riflessi nella dimensione più locale e localizzata della storia stessa;

- riguardo allo studio e all'approfondimento tematici, l'importanza di non fermarsi a ciò che la tradizione storiografica ha acquisito, magari da secoli, ma procedere con curiosità critico-indagatoria, senza tuttavia rinnegare quella tradizione di conoscenze che rappresenta sempre una base saldissima delle ricerche.

quella di favorire una città forte come Cremona, concedendole di fatto spazi di autonomia, sono giustamente considerate fattori di ulteriore disgregazione dello stato matildico, ma possono altresì essere lette come tentativi di inserirsi in maniera innovativa in un contesto profondamente cambiato» (p. 160).

Giovanna Morelli

Ancora su Irnerio

Il tentativo di aggiungere qualche nuovo elemento al profilo storico di Irnerio che contribuisca a mettere un ulteriore tassello - impensabile un punto fermo - alla costruzione di una figura che vive tra concreta realtà e mito è oggetto di diverse recenti indagini storiografiche¹. Anche noi vogliamo dedicare qualche attenzione al giurista intimamente legato alla storia di Bologna sia per l'evento che in questi giorni si celebra, la ricorrenza nove volte centenaria della concessione di un diploma di privilegio dell'imperatore Enrico V ai bolognesi in cui Irnerio si sottoscrive *iudex*, sia per la costituzione della scuola di diritto che in questa città *crebbe*.

Lo si farà puntando soprattutto sui documenti, riesaminando cioè quelle testimonianze che già conosciamo, vale a dire il gruppo dei quattordici documenti (atti giudiziari, privilegi imperiali, una donazione privata) pubblicati compattamente nel 1970 da Enrico Spagnesi in un saggio divenuto essenziale per le indagini storiografiche successive². In essi Irnerio appare come *causidicus* in un paio di atti, il primo di ambito matildino (1112), l'altro più propriamente della cancelleria di Matilde di Canossa (1113); come *iudex* in quelli prodotti

¹ Il tema non è mai stato dichiarato superato e non stupisce l'attenzione che al Maestro si dedichi ancora: un quadro dell'arte è egregiamente ancorché sinteticamente riassunto da E. Cortese, *Irnerio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Bircocchi *et al.*, I, *A-Les*, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1109-13.

² E. Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze, Olschki, 1970.

dalla cancelleria di Enrico V (1116-1118) e in un atto privato redatto per il conte Milo da Panico (1116).

Dobbiamo subito puntualizzare che da anni ormai l'ultima testimonianza, che vede Irnerio partecipare nel 1125 a un arbitrato presso Casal Barbato in area canossana, è reputata di dubbia autenticità: stimolati dalle affermazioni di Rossella Rinaldi altri autori hanno condiviso l'opinione della studiosa bolognese³.

Le quattordici testimonianze irneriane diventerebbero dunque tredici se non fosse che un'altra se ne aggiunge oggi, un atto imperiale datato Padova 1116⁴. I documenti attestanti l'attività di Irnerio rimangono dunque ancora quattordici. Non pochissimi considerati i tempi e, come spesso sottolineato, concentrati soprattutto nell'ambito del regno di Enrico, tra 1116 e 1118 (la maggior parte nel 1116, nel 1118 solamente un paio). La presenza di Irnerio nella vita pratica del diritto, così esclusiva e racchiusa in pochi anni, apre alcuni ovvi interrogativi sulla sua attività "altra", domande rispetto alle quali la più recente storiografia ha suggerito alcune interessanti ipotesi, non sempre del tutto condivisibili e condivise⁵.

³ *Storia di San Benedetto Polirone*, II, 1, *Codice diplomatico polironiano (961-1125)*, a cura di R. Rinaldi - C. Villani - P. Golinelli, prefazione di O. Capitani, Bologna, Pàtron, 1993, pp. 331-5. L'atto, reputato «falso sospetto» da Rossella Rinaldi che cura la più recente edizione della sentenza più volte pubblicata, aveva già destato le attenzioni e i dubbi di alcuni storici del passato, opinioni che però erano rimaste "private": su questo si veda G. Mazzanti, *Un falso irneriano? Riconsiderazioni sul documento del 1125*, in *Il contributo del monastero di S. Benedetto Polirone alla cultura giuridica italiana (secc. XI-XVI). Atti del convegno (San Benedetto Po, 29 settembre 2007)*, a cura di P. Bonacini - A. Padovani, San Benedetto Po, Publi Paolini, 2009, pp. 37-44, in part. p. 40, nota 12, che polemizza apertamente con la Rinaldi pur riconoscendo comunque che «dubitando, per prima e a dispetto di un'antica e monolitica tradizione, la studiosa ha *ipso facto* mutato il quadro della stessa biografia irneriana» (p. 37).

⁴ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, a cura di M. Thiel, con la collaborazione di A. Gawlik, doc. 163 (ed. provvisoria disponibile online all'indirizzo http://www.mgh.de/ddhv/dhv_163.htm). Sulla possibilità di scoprire nuove tracce documentarie già Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 27.

⁵ Si rimanda ai recenti innovativi contributi in Guarnerius iurisperitissimus, *Liber divinarum sententiarum*, ed. crit. a cura di G. Mazzanti, prefazione di A. Padoa Schioppa, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1999, che propone un Irnerio esperto di teologia e legato al mondo culturale francese. Le ipotesi di Mazzanti sono state condivise da E. Spagnesi in almeno due contributi: *Irnerio teologo, una riscoperta necessaria*, in «Studi Medievali», s. 3, 42 (2001), 1, pp. 325-79; *Magister Gratianus, dominus Wernerius. Le radici di un antico accostamento*,

In questa occasione, si vuole ripercorrere la strada segnata dalle fonti documentarie attraverso una loro rilettura per tentare, se possibile, di trarne anche solo qualche indizio utile a fornire nuovi spunti.

I. IRNERIO. COSA SI SA DI LUI? DATI BIOGRAFICI: NOME E NAZIONALITÀ

Lo stesso Irnerio, chiamato poi dai successori bolognesi *lucerna iuris*, continua a sfuggire ai suoi pur tanti e bravissimi cacciatori, (...) e forse anche il suo nome più usato (Irnerio) è un nome d'arte, che nasce da un artificio grafico e dalle bizzarre giocosità di una brigata di ricercatori d'avanguardia prima che professori⁶.

A proposito dei «dati biografici essenziali», di recente Spagnesi ha fornito una triplice classificazione definendoli come «sicuri, probabili e oggetto di discussione, leggendari»⁷. Da quelli “certi”, costituiti dalle fonti documentarie note - i quattordici documenti di cui si è detto - si è ripartiti. In corso d'opera però si è ampliata la lettura anche a quelle carte che, pur non testimoniando la presenza diretta del giurista, per la materia *de quo* potrebbero suggerire un suo coinvolgimento. Lo spettro documentario-temporale si è quindi dilatato arretrando fino al 1100 ed estendendosi fino al 1122⁸.

in *Proceedings of the eleventh international congress of medieval canon law (Catania, 31 July-6 August 2000)*, a cura di M. Bellomo - O. Condorelli, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006, pp. 205-26; e da A. Padovani, *Irnerio, un dibattito attuale*, in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Rendiconti», n.s., 1 (2008), pp. 57-62. Critico Cortese, *Irnerio*, e altri.

⁶ G. Nicolaj, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in Commission Internationale de Diplomatique, *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV). Atti del X congresso internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, a cura di Ead., Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 1-24, in part. p. 16.

⁷ E. Spagnesi, *Libros legum renovavit. Irnerio lucerna e propagatore del diritto*, Pisa, Il Campano, 2013, p. 49.

⁸ La data più risalente rimanda a un placito ove appare un *Warnerius missus* di Enrico IV; l'altra si riferisce alla possibilità che, successivamente al concordato di Worms (1122) che pone fine alla lotta per le investiture, Irnerio, precedentemente

Non si può prescindere dalla questione del nome e della nazionalità del giurista - secondo la sopra citata classificazione, uno dei dati «oggetto di discussione» - né noi vogliamo farlo, offrendo un quadro di sintesi di un tema che impegna ancora gli storici del diritto e i medievisti in una disputa ormai secolare⁹.

Guarnerius, Wernerius, bononiensis, teuthonicus: da dove deriva l'incertezza del nome e dell'origine di Irnerio? Dalle fonti, che ci offrono indicazioni non omogenee a seconda che interpelliamo quelle documentarie o piuttosto quelle letterarie. In linea di massima possiamo dire che nelle fonti documentarie coeve risulta indistintamente *Warnerius, Varnerius, Gernerius, Guarnerius*¹⁰: più precisamente nelle testimonianze considerate, tranne la prima (1112) che lo cita come *Guarnerius bononiensis*, le altre, sia l'unica matildina sia il gruppo di quelle imperiali, presentano la forma *Wal/Wernerius*, o in un paio di casi la variante *Gernerius*. Quanto alla provenienza, a fronte del documento redatto dalla curia canossana (1113) e del placito enriciano di Reggio Emilia (1116) che lo dichiarano *de Bononia*, due attestazioni rilevano l'aggettivo *bononiensis* mentre le restanti non ne specificano l'origine¹¹.

Le fonti narrative offrono differenti evidenze: una cronaca del contemporaneo Landolfo *iunior*e (Landolfo di San Paolo, † *post* 1137) lo chiama *Guarnerius de Bononia*; Burcardo di Biberach († 1230) lo nomina *Wernerius* omettendone la provenienza (forse ritenuta superflua all'epoca)¹². Sulle fonti letterarie dottrinali torneremo più avanti.

scomunicato insieme a Enrico V per gli avvenimenti di Roma del 1118, sarebbe tornato all'insegnamento.

⁹ Lo stato dell'arte è ben presentato per ultimo in Cortese, *Irnerio*.

¹⁰ «La modificazione del nome - nella varietà delle sue flessioni, secondo una consuetudine ampiamente testimoniata nel medioevo - non presenta alcunché di inspiegabile»: così A. Padovani, *Alle origini dell'Università di Bologna: l'insegnamento di Irnerio*, un recente testo (2016) pubblicato sul sito della Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo bolognese e disponibile online all'indirizzo <https://www.docsity.com/it/alle-origini-dell-universita-di-bologna-l-insegnamento-di-irnerio/788588/>.

¹¹ È appena il caso di ricordare che nelle fonti canossane i placiti matildici presentano diversi *causidici bononienses*: *Iohannes Bonus, Marchisellus, Rolandus, Lambertus de Bononia*; Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 126-7.

¹² Landolfo cronista milanese, autore di una *Historia Mediolanensis*, ricorda *magister Guarnerius de Bononia* a proposito degli eventi romani che portarono all'elezione dell'antipapa Gregorio VIII del 1118; Burcardo Urspergense, cronista tedesco autore del *Chronicon* in cui riferisce della famosa *petitio matildica* (se

Restando nell'ambito documentario, si è indagato nelle raccolte di fonti pubbliche bolognesi prendendo l'avvio dal primo *chartularium* ufficiale del comune di Bologna, il Registro *Maius* redatto per conservare la memoria degli atti fondamentali della storia della città. Iniziato nel terzo decennio del secolo XIII da un gruppo di notai sotto la guida del maestro di arte notarile Ranieri da Perugia per incarico delle autorità istituzionali, costituisce la fonte bolognese dell'edizione del privilegio imperiale del 1116 alla città, primo documento esemplato nel Registro¹³. Altri cartulari si ritrovano, nella forma originale, in estratto o in lacerti, conservati presso l'Archivio di Stato bolognese e tutti, o quasi, presentano la trascrizione del diploma di Enrico V elevato a documento da cui prende avvio l'istituzione comunale cittadina: in tutti i casi la presenza del giurista è attestata dalla sua sottoscrizione ora nella forma *Wernerius* ora in quella *Guarnerius* con prevalenza di quest'ultima.

È appena il caso di ribadire che il diploma di privilegio di Enrico V conservato a Bologna non è il documento originale. Alla base delle varie edizioni moderne infatti è quell'antigrafo redatto da Ranieri nel Registro Grosso per il quale non è neppure possibile sapere se il notaio si sia servito dell'originale della cancelleria imperiale o piuttosto abbia utilizzato una pergamena pervenuta ai bolognesi già in copia¹⁴. La fonte comunque non è priva di suggestione perché ci fornisce testimonianza di come doveva apparire l'escatocollo con la sottoscrizione apposta dal fondatore dello *Studium* riportata da Ranieri¹⁵.

ne parlerà in seguito), non specifica la provenienza del giurista affidandosi evidentemente alle fonti canossane.

¹³ Sulle funzioni del Registro Grosso (Bologna, Archivio di Stato [d'ora in poi BO, AS], *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune*, nn. 30-1) e sul suo ruolo di testimone ufficiale di questa vicenda storica si rimanda al contributo di D. Tura in questo stesso volume. A proposito di Ranieri, oltre alla voce di G. Tamba, *Ranieri da Perugia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 86, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2016, il recente Id., *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*, Bologna, Deputazione di storia patria, 2018.

¹⁴ Su questo A. Hessel, *Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen*, II, *Drei von Irnerius unterschriebene Privilegien Heinrichs V*, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 31 (1906), pp. 468-75, in part. p. 469, e Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 71-2.

¹⁵ La riproduzione più recente della firma di Irnerio è pubblicata da E. Cortese, in *Autographa. Autografi di italiani illustri*, I, 2, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. Murano, introduzione di A. Padovani, Imola, La Mandragora, 2016, p. 2.

Esaminando le fonti documentarie pubbliche bolognesi, risulta un'evidenza immediata: mentre il Registro Grosso riporta *Wernerius iudex*, l'altro codice ufficiale del comune, formato poco più tardi, nel 1257, e detto Registro Nuovo, fissa la forma *Guarnerius*¹⁶. Nel privilegio imperiale che compare registrato tra le prime carte di una serie pergamene sciolta di derivazione trecentesca, il nome del giurista appare nella forma latina - la sottoscrizione recita *Ego Guarnerius iudes affui*¹⁷ - così come nei *Libri iurium et confinium*¹⁸ oltre al già citato Registro Nuovo.

A fare il paio con il Registro Grosso, invece, nel tramandarci la versione germanica del nome del maestro, un'altra fonte istituzionale, un altro *liber iurium*, «formato nella Camera degli Atti mediante la riunione di almeno quattro registri compilati da autori e in momenti diversi nel corso del sec. XIII», che presenta la firma *Wernerius*¹⁹. Gli altri cartulari conservati nei fondi dell'istituto bolognese non riportano traccia del privilegio imperiale²⁰, oppure ne fanno menzione in apertura nell'indice delle rubriche ma non lo riproducono nel testo del *corpus*²¹.

¹⁶ BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune*, n. 32. Interessante l'etimologia del registro riportata dalla cronaca Villola (*Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII/1, 1, *A mundi creatione usque ad a. 1100*, Città di Castello, Lapi, 1906, p. 78) che in relazione al privilegio teodosiano del 423 dice: «Reperitur in quodam libro qui nuncupatur Register parvus qui est in camara actorum comunis Bononie». La nota editoriale chiarisce che si tratta del «Registro nuovo, come ora si chiama, detto Register parvus dal cronista, forse per distinguerlo dal grosso che è il primo e più vecchio» cartulario bolognese.

¹⁷ BO, AS, *Comune - Governo, Privilegi, Bolle, brevi e diplomi - Serie cronologica sciolta*, n. 2, serie formata nel secolo XVI ma con sottoscrizione notarile di autenticità della fine del secolo XIV.

¹⁸ BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune, Libri iurium et confinium*, n. 20, compilazione ufficiale promossa dal cardinale Francesco Gonzaga nel 1473: G. Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, Atesa, 1978, p. 39; *I libri iurium del comune di Bologna. Registro Grosso I, Registro Grosso 2, Registro Nuovo, Liber iuramentorum. Regesti*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi - T. Duranti, I-II, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 2010.

¹⁹ BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune, Liber iuramentorum diversarum civitatum et memorabilium communis Bononie*, n. 24; Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese*, p. 39.

²⁰ BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune, Diversorum I*, n. 26.

²¹ È il caso di BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune, Diplomi, provvigioni, diritti ed altro appartenenti al governo di Bologna*, n. 25, un indice di

Tralasciando di affrontare il processo di trasformazione linguistica a cui si assiste dalla metà del XII secolo in avanti, quando la scrittura dei notai «in corrispondenza del periodo di maggiore influenza del gotico o meglio della *littera parisiensis* sulla scrittura bolognese» trasformava Guido in Wido²², fenomeno tipico della fase medievale nella quale è calata la nostra vicenda, possiamo comunque affermare che a metà del secolo XIII si assiste a una continua alternanza delle due forme del nome ma che *Guarnerius* prevaleva se pur di poco su *Wa/Wernerius* almeno nella tradizione documentaria comunale bolognese.

La possibilità della patria tedesca della *lucerna iuris* cominciò a insinuarsi nella storiografia cinquecentesca, anche straniera, in seguito alla pubblicazione nel 1515 dell'*editio princeps* del *Chronicon* di Burcardo di Biberach († 1231). Il priore cronista svevo, di cultura giuridica romanistica, sensibile all'universalismo imperiale²³, trattando dell'impero di Lotario (avversario e successore di Enrico V sul trono imperiale, 1125-1137) inseriva un richiamo a Irnerio e alla cosiddetta *petitio* matildica - vale a dire la richiesta che la contessa avrebbe fatto al maestro civilista di *renovare libros legum* - dando così l'avvio a una vicenda che sarebbe stata al centro di tesi ancora non del tutto superate.

La storiografia coeva derivava da quella cronaca le prime incertezze, ricollegabili da un lato alla collocazione di Irnerio nell'ambito del regno di Lotario («eisdem temporibus») fraintendendo le parole di Burcardo che voleva semplicemente attestare la fama del Maestro negli anni lotariani²⁴; dall'altro - e ciò in contrasto con la visione tratlatizia accettata fino ad allora dell'origine spontanea della scuola di diritto

rubriche tratte dal Registro Grosso del notaio *Iacobus de Blanchittis* (c. 7r) in cui il privilegio enriciano risulta essere a c. 17 ma il testo non è annotato. Interessante per la ricostruzione del *Chartularium*.

²² G. Orlandelli, *Scritti di paleografia e diplomatica*, a cura di R. Ferrara - G. Feo, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1994, p. 329, e si potrebbero fare infiniti esempi anche non bolognesi (Wido Guerra, figlio adottivo di Matilde) a dimostrazione che «la cultura germanica addomesticava i nomi alla tedesca».

²³ Su Burcardo si veda la recensione di G. Tabacco a W. Wulz, *Der spätstaufische Geschichtsschreiber Burchard von Ursberg*, in «Studi Medievali», s. 3, 24 (1983), 1, pp. 463-4.

²⁴ Sul presunto errore di Burcardo, che non segue nella stesura dell'opera un preciso ordine cronologico, si basano i detrattori della *Cronica* dal secolo seguente. Che l'autore non voglia indicare un preciso momento è evidente alla lettura del testo.

bolognese - avviando la tesi di un ipotetico intervento di Matilde “regina d’Italia” nella nascita dello Studio²⁵.

Si accresceva così la confusione che generò errori plateali: tra i nostri, Carlo Sigonio²⁶ si faceva portavoce di una visione largamente diffusa che incrociava dati storici con notizie leggendarie di imperatori tedeschi novelli Giustiniano e fonti romanistiche rigenerate; e su su fino agli autori moderni in un «labirinto mentale e storiografico» che basava le proprie affermazioni non su fonti storiche ma su «fallibili testimonianze storiografiche»²⁷.

Le incertezze sulla figura di Irnerio crescono anche in relazione alle tesi di una certa storiografia che ne sosteneva la patria tedesca a motivo del suo nome, di indiscussa derivazione germanica²⁸. Così Ovidio Montalbani, poligrafo bolognese associato ai colleghi di medicina e filosofia, in pieno Seicento arriva a definire il Nostro «teutonico filosofo del 1120»²⁹.

²⁵ La vicenda del vicariato di Matilde è stata per lungo tempo un tema storiografico importante. Un esauriente quadro è offerto da P. Golinelli, *Matilde ed Enrico V, in I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all’Europa. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpineti, 29-31 ottobre 1992)*, a cura di Id., Bologna, Pàtron, 1994, pp. 455-71, in part. pp. 467 e sgg.

²⁶ Convinto dell’errore di Burcardo lo dice L.A. Muratori, *Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1500*, VI, *Dall’anno primo dell’era volgare fino all’anno 1170*, Venezia, Pasquali, 1744, p. 383. C. Sigonio è peraltro sostenitore della patria bolognese di Irnerio: *Historiarum de regno Italiae libri quindecim*, Francofurti ad Moenum, ex officina typographica And. Wecheli, 1575, p. 446.

²⁷ Facciamo nostre le parole di Giovanna Nicolaj a proposito di un’altra controversa vicenda legata allo Studio bolognese, quella di Pepone: G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 59, nota 161, p. 64.

²⁸ Le origini germaniche di Irnerio erano sostenute dal XVI secolo da una ricca dottrina, contrastata da F.C. von Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, IV, *Das zwölfte Jahrhundert* Heidelberg, Heidelberg, Mohr, 1850, p. 17, profondamente convinto della patria italiana del Maestro. Da ultimo G. Pace, *Garnerius Theutonicus. Nuove fonti su Irnerio e i quattro dottori*, Roma-Erice, Il Cigno Galileo Galilei, 1991, pp. 127-8, nota 15. Sempre utile Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 14-7 e note corrispondenti.

²⁹ Padovani, *Irnerio, un dibattito attuale*, p. 60. Sull’intervento di Montalbani nell’elaborazione dei cartigli del teatro anatomico dell’Archiginnasio (1649) si veda G. Roversi, *Il palazzo delle “Scuole” dal sec. XVI alla fine del Settecento in L’Archiginnasio. Il Palazzo, l’Università, la Biblioteca*, I, *Il Palazzo, l’Università*, a cura di Id., Bologna, Credito romagnolo, 1987, pp. 219-50, in part. p. 238.

I celeberrimi collegi legali bolognesi di diritto civile e canonico furono chiamati in causa quando, nel 1641, Bartold Nihus, teologo olandese, luterano convertito al cattolicesimo, li interpellò chiedendo lumi «de Irnerii legum interpretatione, vita et morte» e per avere conferma se «Irnerius glossator introduxit ius de mandato imperatoris, ut ipse tenet, [oppure] de mandato comitis Mathilde secundum cuiusdam heretici opinionem», e ancora «quo tempore, ubi mortus et humatus»³⁰. I legisti collegiati di entrambe le branche nominarono due assunti per istruire la pratica e ricostruire la vicenda irneriana (luglio): dopo una rilettura delle fonti letterarie (di non grande rilievo in verità perché furono esaminate esclusivamente opere contemporanee) i dottori incaricati redassero una relazione che fu letta a collegi riuniti (dicembre) nella quale si dichiarava «Irnerius itaque ab aliis et Guarnerius nuncupatus natione germanus», si riprendeva il filo della tradizione sull'insegnamento delle arti liberali e la provenienza dei libri legali da Ravenna a Bologna, per concludere con la storia leggendaria della morte del Maestro e la vulgata della designazione del proprio successore tra quei quattro dottori che avevano assistito Federico I.

Uno sguardo alla storiografia erudita nostrana permette di fare un'altra ipotesi e ricollegare l'uso delle due forme del nome di Irnerio direttamente alle fonti cittadine. Così se Filippo Carlo Sacco in appendice all'edizione settecentesca degli statuti comunali bolognesi gli attribuisce il nome alla tedesca *Wernerius*, è lecito immaginare che si sia basato sul privilegio vergato nel Registro Grosso; di contro le forme *Guarnerius* e *Warnerius/Wernerius* tramandate indistintamente da Ludovico Antonio Muratori nelle *Antiquitates* e negli *Annali*³¹ possono

³⁰ Il carteggio tra i collegi e Fabio Chigi (vescovo di Nardò e futuro papa Alessandro VII, in quegli anni nunzio apostolico di Colonia) che fungeva da intermediario tra i dottori bolognesi e il teologo olandese, le varie tappe della vicenda fino alla relazione conclusiva dei collegiati sono documentati in BO, AS, *Studio, Collegi di diritto civile e di diritto canonico, Libri segreti del Collegio canonico*, n. 133, cc. 24v-50r; *Registri di atti del Collegio canonico*, n. 45, cc. 150v-160r; *Atti di ambedue i collegi, Registri dei decreti e delle congregazioni dei collegi canonico e civile*, n. 91, cc. 25r, 32r-v; *Libri segreti del Collegio civile*, n. 144, cc. 88v-96r.

³¹ F.C. Sacco, *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae*, I-II, Bononiae, ex Typographia Constantini Pisarri S. Inquisitionis excusoris sub signo S. Michaelis, 1735-1737. L'erudito bolognese mostra di conoscere a fondo le fonti pubbliche cittadine fornendo l'esatta collocazione del documento all'interno del Registro Grosso e del Registro Nuovo e di questi volumi nell'archivio comunale (*Ibid.*, II, p. 416), offrendo quindi indicazioni utili in rapporto alle modificazioni subite in

suggerire che l'antiquario modenese attinse ai diversi *chartulari* pubblici o ad altra documentazione che a questi si ricollegava.

Di recente l'antica disputa sull'origine tedesca di Irnerio fondata esclusivamente sulla base del nome germanico che da solo valeva a mettere in dubbio la latinità del Maestro, si è riaccesa con la scoperta di evidenze nuove o la riproposizione di citazioni già conosciute che riportano in auge la sua "teutonicità". Si tratta in entrambi i casi di testimonianze offerte dalla produzione scolastica medievale che forniscono dettagli biografici in contrasto con quanto attestato dai reperti documentari.

La citazione di un *Guarnerius teotonicus os aureum*, glossata in margine ad una *Summa quaestionum* canonistica della fine del XII secolo trasmessaci da un codice duecentesco, è stata di recente riproposta come elemento «in grado di fare da supporto alla tesi della familiarità dei circoli canonistici con quell'illustre "tedesco"»³², nell'ipotesi, non certa peraltro, che del nostro Maestro civilista si tratti³³. La seconda evidenza è data dalla scoperta di una *additio*, a margine di un passo del *Digestum vetus* in un codice del secolo XIV, ove appare il richiamo a un *Garnerius* definito *theutonicus*³⁴. Che si tratti del fondatore dello Studio non ci sono dubbi perché è detto che «primo docuit novis temporibus» il diritto romano. L'annotazione si arricchisce di un altro passo che parrebbe dirimente per la questione della nazionalità del giurista: si legge infatti «cum recedere vellet dominus Garnerius de Bon(onia) et ire ad domum suam...».

seguito dal Registro. L.A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I-VI, Milano, ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1738-1742: I, pp. 601-4, *Guarnerius*; I, pp. 601-2, *Warnerius*; II, p. 945 *Wernerius*; IV, p. 685, *Wernerius*. Negli *Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750*, VI, *Dall'anno 1001 dell'era volgare sino all'anno 1170*, Monaco, nella Stamperia di Agostino Olzati, 1762, p. 383 Muratori usa entrambe le versioni.

³² Spagnesi, *Irnerio teologo, una riscoperta necessaria*, p. 342, che richiama le recenti teorie espresse in *Liber divinarum sententiarum*, pp. 74-5 (suo il "tedesco").

³³ In precedenza Spagnesi aveva ritenuto la citazione di *Guarnerius* in quell'opera canonistica di scarsa rilevanza ritenendola non sufficiente a identificare quel giurista con il Nostro civilista, nonostante la qualifica *os aureum* che nel testo duecentesco gli era attribuita, riconducibile, secondo lo storico del diritto, a una probabile interpolazione del copista: Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 22, nota 1.

³⁴ Pace, *Garnerius Theutonicus*, p. 125. Lo studente *reportator* dell'annotazione è un allievo di Francesco d'Accursio († 1293).

Ora collegando le due citazioni della seconda fonte parrebbe di poter sgombrare ogni dubbio sul paese originario di *Garnerius*, l'*Alamannia*, ma il passo è talmente ben definito da apparire “costruito” e lo stesso editore della fonte ne mette in dubbio l'autenticità ipotizzando la possibilità di un “arricchimento” dovuto alla creatività di uno studente, verosimilmente di origine teutonica, «intenzionato ad aggiungere la *lucerna iuris* alle glorie patrie»³⁵.

Insomma le fonti ci parlano in modo non univoco. Quelle documentarie, coeve, pubbliche e strettamente connesse alle vicende di cui Irnerio è diretto protagonista, ci attestano la sua bolognesità; quelle letterarie, di scuola, evidentemente più tarde e più mediate, lo vogliono tedesco. E noi ci sentiremmo di privilegiare certamente le prime, condividendo quanto afferma Giovanna Nicolaj a proposito dei documenti «che possono mentire sul contenuto di un atto, ma non possono falsare i dati formali e formalizzanti, ché altrimenti sarebbero vani (falso ideologico sì, falso documentale stupido e inutile)»³⁶.

II. ANCORA SULLA PRESENZA - E IL RUOLO? - DI IRNERIO NEGLI ULTIMI ATTI DI MATILDE E IN QUELLI DI ENRICO V

Se la serie dei documenti irneriani ci attesta la presenza del giurista alle corti di Matilde e di Enrico V, è possibile ipotizzare una sua influenza diretta sui tardi atti della gran contessa e su quelli dell'ultimo imperatore salico? Fu insomma Irnerio un semplice gregario di quelle potenti corti regie o il suo apporto alla scienza giuridica del secolo XII è riscontrabile nelle pieghe della documentazione sovrana?

Enrico Spagnesi a conclusione del suo *Wernerius bononiensis iudex* sosteneva che non è possibile trovare nelle fonti documentarie di cui siamo in possesso tracce della «*incisività* di un maestro quale il Nostro rispetto alla realtà sulla quale egli si trovò ad operare», né possiamo

³⁵ *Ibid.*, p. 129: «Forse l'*additio* potrebbe pur sempre essere opera di uno studente tedesco intenzionato ad aggiungere la *lucerna iuris* alle glorie patrie».

³⁶ G. Nicolaj, *Documenti e libri legales a Ravenna: rilettura di un mosaico leggendario, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale. Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull'alto Medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004)*, II, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2005, pp. 761-99, in part. p. 774.

aspettarci di rinvenire «sciorinato, nei documenti che testimoniano la presenza di Irnerio alle sedute giudiziarie, qualche principio che senza ombra di dubbio si riconosca nelle fonti romane»³⁷.

La penetrazione romanistica non fu facile, nonostante la superiorità del diritto giustiniano e l'attività della scuola, perché le resistenze erano fortissime. Lo possiamo vedere dall'analisi degli atti che manifestano una prassi profondamente innervata della tradizione culturale e giuridica germanica. Le carte di Matilde ridondano dei segni di quella ritualità con il ricorso alle formule tipiche che caratterizzano la materia contrattuale (la procedura della *wadia* che rendeva inattaccabile ogni tipo di patto di cessione di diritti reali, o l'analoga simbologia della *virga*, del *lignum*, del *vuantonem*)³⁸; in ambito processuale l'applicazione corretta alla normativa capitolare, con il rinvio alla *pugna*³⁹ e la presenza dei *iuratores*⁴⁰ tutto ciò in anni non lontani da quelli irneriani.

Lo stesso vale per gli atti di Enrico V, in piena coincidenza con la presenza di Irnerio alla corte imperiale e pure negli stessi documenti che ne attestano la concreta partecipazione: *per iudicum consilio et per lignum*⁴¹; *per virgam/fustaem*⁴². Più modulato il rinvio alla risoluzione armata del giudizio in un paio di atti: il primo «per legem et per pugnam omne placitum tam ipsi quam sui heredes ante se diffiniant» pare suggerire un doppio grado di giudizio (come nel caso del processo

³⁷ Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 172.

³⁸ Per tutti E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, p. 166.

³⁹ Emblematico il caso della reiterazione di un giudizio che il sistema probatorio romano non aveva risolto: placito di Garfagnolo (1098), in *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, a cura di E. Goetz - W. Goetz, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1998, p. 482; E. Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1992, p. 14, ove richiama l'edizione in Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, III, p. 647-50; Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, p. 13; Ead., *Cultura e prassi di notai preirneriani*, p. 73, nota 196. Cortese sottolinea la doverosa applicazione di Matilde al Capitolare Italo, ordinamento del *Regnum Italiae*. Sul tema il recente F. Santoni, *Fra lex e pugna: il placito di Garfagnolo (1098)*, in «Scrineum Rivista», 2 (2004), pp. 5-45.

⁴⁰ *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, docc. 109 (1108), 116 (1109).

⁴¹ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 162-3 (Padova, 1116), 173 e 178 (Governolo, 1116).

⁴² *Ibid.*, doc. 168 (Reggio Emilia, 1116).

matildino del 1098)⁴³; l'altro richiama il divieto del ricorso alle armi «per pugnam vel per duellum non fatigetur», corroborato di lì a poco «et ut Longobardus iudex iudicium in iamdicta civitate vel in burgo aut placitum non exercent nisi nostra aut filii nostri (...) vel etiam cancellarii nostri» con l'evidente riferimento alla tutela con il *legali iudicio* in caso di disinvestitura che riporta alla *Constitutio de feudis*⁴⁴.

Quanto detto pur considerando che le modificazioni giuridiche non si riscontrano in maniera palese nella documentazione pubblicistica giacché è negli atti privati, per i quali i notai recuperano i *nomina contractuum* e le categorie giuridiche romane, che maggiormente si modulano e si manifestano i cambiamenti del diritto e si esprime il crescere della dottrina, e noi per Irnerio ne abbiamo pochissime attestazioni⁴⁵; tuttavia, a fronte dell'immutato quadro documentario che abbiamo a disposizione, si tenterà di riconsiderare quegli stessi elementi con un'indagine critica del materiale "dato", arricchita da un'ulteriore riflessione sulle fonti edite e corroborata da più recenti informazioni.

C'è un documento del 1100 che attesta di un placito tenutosi nei pressi di Monselice in cui appare un *Warnerius missus et delegatus* dell'imperatore Enrico IV a dirimere una lite tra un monastero veneziano e una chiesa patavina per la proprietà di una cappella votiva⁴⁶.

⁴³ *Ibid.*, doc. 187 (San Germano, 1116).

⁴⁴ *Ibid.*, doc. 192 (Lucca, 1116).

⁴⁵ Ci riferiamo a una donazione di Enrico V a un monastero; a una donazione del conte Panico; alla formula dell'enfiteusi. Su tutte si tornerà in seguito.

⁴⁶ Si rimanda qui all'edizione in *I placiti del Regnum Italiae*, a cura di C. Manaresi, III, 2, Roma, Istituto italiano per il Medio Evo, 1960, pp. 444-6, doc. 484. Lo scontro è tra il monastero di San Zaccaria di Venezia e la chiesa di Santa Giustina di Padova che rivendicava una cappella di San Tommaso posta a Monselice. Il diploma non pare esserci in *Die Urkunden Heinrichs IV*, a cura di D. von Gladiss - A. Gawlik, II, 1077-1106, a cura di D. von Gladiss, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2001, dove si riscontrano alcuni *Warnerius* (*Werberus*) legati in qualche modo a Santa Giustina/Monselice/Padova in anni precedenti a questo diploma ma che non riguardano il Nostro: tuttavia sono interessanti per rilevare la frequenza del nome (Padova, 1095, marzo 31, *Wernerius marchio* conferma proprietà a monastero di Santa Giustina; un *comes Guarnierius* in una *noticia* priva di data che rivendica, senza successo, dal monastero di San Zaccaria di Venezia uno zendado secondo un'antica consuetudine).

La coincidenza del *Warnerius* dell'atto giudiziario in questione con l'Ernerio della tradizione bolognese è stata sostenuta e negata a fasi alterne⁴⁷ fino alla recente apertura possibilista di Giovanna Nicolaj. La studiosa rileva, nel placito, l'immaginifica rappresentazione dei giudici *equa lance trutinantes*, «termini nuovi e colti»⁴⁸ ricollegabili alla cultura retorica che, si sa, è alla base della formazione del maestro di arti liberali. La citazione dotta potrebbe ragionevolmente aprire dunque alla identificazione del *missus* imperiale con il *Warnerius* della tradizione bolognese⁴⁹.

Rimanda a una raffinata preparazione giuridica, in chiave romanistica, del collegio giudicante, a mio parere, un'altra evidenza della stessa fonte. La controversia tra le parti è combattuta con i documenti: il monastero veneziano esibisce un *privilegium* munito del sigillo imperiale, redatto dal cancelliere, sottoscritto dai giudici - in sostanza un titolo diplomaticamente *mundum* - a fronte del quale nulla può, a comprovare i diritti e le conseguenti pretese della chiesa

⁴⁷ L.A. Muratori sul tema non si pronuncia affatto: *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, p. 475; E. Besta, *L'opera d'Ernerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, I, *La vita, gli scritti, il metodo*, Sala Bolognese, Forni, 1980, pp. 62-4 (rist. anast. di Torino, 1896) sostiene un certo grado di probabilità senza argomentare. Mentre gli antichi editori e gli storici risalenti (Gloria, Ricci, Brugi) sono favorevoli a una identificazione dei due Guarnerio, la più recente storiografia assume posizioni diverse: Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 163 la rifiuta; G. Mazzanti, *Ernerio: contributo a una biografia*, Roma, Il Cigno, 2000 e L. Paolini, *Un cantiere storiografico aperto, in Codice diplomatico della Chiesa bolognese. Documenti autentici e spuri (secoli IV-XII)*, a cura di M. Fanti - L. Paolini, con prefazione di O. Capitani, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2004, pp. I-CVI, in part. p. LXXIV, non ne accennano (pur se Mazzanti, *Ernerio*, pp. 154-8 non dubita dell'identità del nostro Ernerio con alcuni "altri" *Warnerius* nelle fonti tra XI e XII secolo).

⁴⁸ Nicolaj, *Documenti e libri legales a Ravenna*, p. 774, nota 38.

⁴⁹ La locuzione «*equa lance*» è senza dubbio un concetto derivato dalle Sacre Scritture e approdato, con qualche variante, alle scuole di retorica. Si riscontra in Adalbertus Samaritanus, *Praecepta dictaminum*, a cura di F.J. Schmale, Weimar, H. Böhlau Nachfolger, 1961, p. 55, in un esempio di modulistica giudiziaria «iudiciali arbitrio cuncta equa lance disponat» e quindi in un diploma di Enrico V (*Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 142, datato tra 1110 e 1115). Adalberto da Samaria o Samaritano (fl. sec. XI/metà sec. XII) visse a Bologna dove insegnò l'*ars dictandi*: O. Capitani, *Adalberto di Samaria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960, p. 218.

patavina, una *cartulam* dichiarata dai giudici «inanem et nullo iure munitam» perché non rogata da un tabellione⁵⁰.

C'è da ricordare che la disciplina in tema di documentazione scritta e tabellionato aveva avuto con Giustiniano, al fine di prevenire il fenomeno delle falsificazioni, una sistemazione normativa pressoché completa distribuita tra *Codex* e legislazione novellare⁵¹, canonizzando anche una scrittura formale per la validità del documento. Il richiamo al diritto romano nel placito di Enrico IV è forte e potrebbe rappresentare un collegamento con l'interesse per la materia notarile che caratterizza il profilo scientifico di Irnerio (e di cui si parlerà in seguito).

Ipotizzare che il *missus* giudice del placito di Monselice sia il nostro Maestro porterebbe a dilatare la sua attività di pratico a cominciare dal 1100 mentre resta fissata al 1118 (fino a prova contraria) la data *ad quem*. Si tratta di un periodo non eccessivamente lungo, concentrato tra 1112 e 1118, nel quale il giurista sarebbe attivo nelle due corti

⁵⁰ I monaci veneziani si avvalgono anche del possesso ultracentennale e *iure quieto* del bene oggetto del contendere. La possibilità di eccepire l'avvenuta prescrizione - arma decisiva e mezzo più usato per dirimere controversie relative ai rapporti reali di godimento, tanto più se, come nel caso dei veneziani, durante il trascorrere del tempo non ci sono mai state rivendiche sul bene - posava evidentemente su basi romane recepite ormai anche dall'ordinamento germanico. Sul tema P. Grossi, *Locatio ad longum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli, Morano, 1963, p. 149, con ampia disamina della dottrina. La situazione richiama alla mente il caso di Marturi (anno 1076) per cui Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, p. 10 e Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, pp. 13-4.

⁵¹ C. 4, 21, 17; Nov. 44, 47 e 73 = Auth. L'imperatore dà alla materia una completa disciplina. «Aveva già cominciato nel 528 con una legge inserita in C. 4, 21, 17 che richiede per i documenti la stesura in bella (*mundum*) dell'originale abbozzo (*scheda*), la sottoscrizione delle parti e inoltre - ove siano tabellionici - la *completio* e l'*absolutio*, ossia il loro rilascio formale. Segue nell'agosto 537 la Nov. 44, che traendo da un caso di assenteismo del notaio, ne precisa i doveri (...). Alcuni giorni dopo la Nov. 47 introduce un triplice sistema di datazione (...). Arriviamo infine nel giugno 538 alla Nov. 73 sull'efficacia processuale del documento»: M. Amelotti, *Fides, fides publica in età romana*, in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del Convegno internazionale di studi storici (Genova, 8-9 ottobre 2004)*, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 9-20, in part. pp. 16-8. Sullo stesso punto S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 12-3, nota 34. La fonte è consultabile in *Corpus iuris civilis*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1558-1560 (disponibile online all'indirizzo <http://amshistorica.unibo.it/>).

protagoniste della scena storica che governa il destino delle terre padane tra il secolo XI e XII⁵². La sua presenza non sarebbe in contrasto con l'uso del tempo che vede gli esperti di diritto - *causudici, iudices, legum doctores, iurisperiti*, notai - non inquadrati in ruoli istituzionali ma soccorrere il sovrano ogniqualvolta se ne presenti la necessità: i giuristi si recano a omaggiarlo là dove questi si stanziava con la corte e, se richiesti, sono pronti a offrirgli il proprio *consilium*.

Si potrebbe quindi immaginare una sorta di crescita professionale di Irnerio: una collaborazione saltuaria, occasionale, con Enrico IV; forse più stretta ma pur sempre di esclusiva consulenza con Matilde; probabilmente "strutturata" con Enrico V (1116-1118).

L'enigma della sparizione di Irnerio dalle carte si proporrebbe quindi una prima volta tra 1100 e 1112, anno in cui la documentazione ne prova la presenza in un placito di ambito matildino⁵³. L'anno successivo, il 1113, *Warnerius de Bononia* appare in un giudizio dato da Matilde circa una questione di enfiteusi: l'atto costituisce l'unico riferimento documentario del rapporto professionale con Matilde. In entrambi i casi il Nostro è qualificato *causidicus*, ma il titolo non è indicativo di una posizione di scarso rilievo in quanto non c'è una netta differenziazione (e quindi graduazione) di ruoli all'interno del mestiere legale in quell'epoca⁵⁴.

Da quell'anno, e fino al momento dell'entrata in campo al seguito di Enrico V, il nostro giurista si eclissa facendo perdere le sue tracce documentate. In cosa sia impegnato, perché non si palesi nelle carte; se rimanga nell'ambito della cerchia della gran contessa non sappiamo. Ipotesi suggestiva, e logica, è che si dedicasse allo studio del

⁵² Se il placito di Monselice può considerarsi affidabile per la ricostruzione della cronologia irneriana si può anticipare all'inizio del secolo XII la presenza del legista al fianco dei sovrani di Franconia.

⁵³ L. Simeoni, *Un nuovo documento su Irnerio del 1112*, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», s. 5, 4 (1938-39), pp. 55-60. L'atto rogato a Cornacervina nomina *Guarnerius bononiensis* (doc. a p. 60).

⁵⁴ Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 125-6, che ricorda la plasticità della figura del *causidicus* corroborata dalla glossa di Accursio: «Causidicus generaliter dicitur quicumque causas dicit, sive advocatus, sive iudex»; Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, p. 15: «La cultura romanistica, in particolare, sembrerebbe affrontata preferibilmente dai causidici, forse perché forniti di strumenti grammaticali e logici appresi in scuole d'arti liberali e perciò atti a capire testi assai difficili, superandone proprio con la prima glossa la distanza linguistica».

diritto romano - secondo la tradizione, nella città felsinea⁵⁵ - per tenere fede alla *petitio* di Matilde di *renovare i libros legum* che circolavano in forme epitomate o “altrimenti sconciate”⁵⁶.

Gli studi più recenti sugli ultimi anni della sovrana canossana⁵⁷ aprono a ipotesi interessanti, suggestive o probabili, a immaginare la partecipazione di Irnerio in taluni momenti chiave della vita e della politica dei due sovrani delle terre padane. Ci riferiamo in particolare ai contributi di Voss⁵⁸ e di Golinelli⁵⁹.

Lo studioso tedesco ipotizza la presenza del legista a stretto contatto con la contessa: ne sarebbe prova il confezionamento di un atto di concessione del 1115 da parte di Matilde che, sentendosi ormai vicina alla chiusura della sua vicenda terrena e volendo favorire con un beneficio un monastero, ricorre a un escamotage legale⁶⁰.

La *donatio post obitum* (istituto privatistico di riferimento) in cui sia inserita la clausola propria del *reservato usufructu*, è una peculiare

⁵⁵ Nicolaj, *Documenti e libri legales a Ravenna*, p. 775, ipotizza un insegnamento di Irnerio a Bologna nella maturità, «grosso modo» dopo la scomunica del 1119. È possibile che il fatidico concordato di Worms (1122), liberando il Maestro dalla condanna, abbia dato effettivamente l'avvio a una ripresa della sua attività esegetica e lo abbia indotto a passare dallo studio personale all'attività di docente, giustificando le parole di Odofredo «coepit per se studere in libris nostris et studendo coepit docere in legibus» alla base della tradizione scolastica bolognese.

⁵⁶ Estremamente interessante l'analisi filologica delle fonti storiografiche irneriane nel recente saggio di Spagnesi, *Magister Gratianus, dominus Wernerius*, in cui l'Autore avanza dotte ipotesi sul tema della *renovatio librorum* e sul significato di *petitio* fatto da Matilde.

⁵⁷ Il personaggio è stato ovviamente oggetto di analisi ampia e approfondita dipanatasi in una bibliografia sterminata. Della fitta serie di convegni sul tema svoltisi in questi ultimi anni si vuole ricordare qui *I poteri dei Canossa*.

⁵⁸ W.E. Voss, *Irnerio, consigliere giuridico di Matilde. Il suo ruolo e la sua importanza nella lotta per le investiture*, in *I poteri dei Canossa*, pp. 61-71. Una ricca rassegna del convegno è offerta da O. Capitani, *Sui poteri di Canossa*, in «Quaderni Medievali», 40 (1995), pp. 260-8, che alle pp. 262-3 recensisce il contributo di Voss.

⁵⁹ Golinelli, *Matilde ed Enrico V*.

⁶⁰ L'atto che attesta la concessione di un feudo a un monastero del mantovano è in *Regesto mantovano. Le carte degli archivi Gonzaga e di Stato in Mantova e dei monasteri mantovani soppressi (Archivio di Stato in Milano)*, a cura di P. Torelli, I, Roma, E. Loescher - W. Regenberg, 1914, doc. 166, con datazione Cerreto, presso il fiume Secchia, 1109 - 24 luglio 1115. In *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 131, la datazione cronica è 1114 tra maggio e giugno.

formula che si riaffaccia nelle fonti documentarie di quest'epoca. Sconosciuta alla tradizione e al patrimonio giuridico del regno longobardo, la cessione a causa di morte con riserva di usufrutto rappresenta una forma di trasmissione della proprietà, imposta dalla prassi alla legislazione romana, in cui il donante, per limitare il danno economico che gli deriva da un atto di liberalità, si riserva il godimento della cosa donata. Alla morte del donante il diritto del beneficiario si consolida definitivamente, non necessita di intervallo temporale né di nuovi atti di concessione; non c'è possibilità per alcuno di opporvisi, perché l'usufrutto si ricongiunge alla proprietà in capo al donatario che entra nel pieno godimento del bene⁶¹.

Nel caso della cessione di Cerreto però le cose stanno diversamente: qui non si tratta di un trasferimento di proprietà bensì di una concessione in vassallaggio di alcuni terreni il cui usufrutto restava riservato alla contessa e sarebbe passato al monastero solo alla morte della sovrana. Lo scopo evidente di Matilde era quello di favorire i religiosi evitando loro il rischio di cadere, di lì a poco, nel diritto di devoluzione che spettava al suo erede, Enrico V. Con questa ingegnosa quanto raffinata variante, che applica il passaggio *post obitum* dell'usufrutto riservato, peculiare del diritto romano, all'istituto feudale, il monastero non era soggetto alla conferma del beneficio da parte dell'imperatore (che poteva anche non concederlo) e si assicurava il godimento di usufrutto proprio di ogni concessione vassallatica. Definire i profili patrimoniali di questa, al di là del diritto di usufrutto *retento* da Matilde, equivaleva a identificare sia i beni concessi ai vassalli sia il loro diritto di usufrutto futuro su quelli. La raffinatezza e scaltrezza dottrinarie di Irnerio starebbe nel definire una parte di diritto patrimoniale del rapporto come usufrutto della cui proprietà il signore feudale resta titolare, non confondendolo con l'istituto dell'enfiteusi. È stato sottolineato che «ogni tentativo da parte dei vassalli di assicurarsi comunque l'usufrutto oltre la propria vita veniva formalmente respinto: quanto era stato distinto da Matilde a favore dei vassalli e contro Enrico V, si mutava, grazie alla stessa dottrina irneriana, in strumento protettivo della sovranità»⁶².

L'ipotesi di Voss, giudicata frutto di fantasia dalla storiografia specializzata - il più recente Spagnesi la ritiene «un insolito - e illegittimo

⁶¹ G. Vismara, *Storia dei patti successori*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 281-94.

⁶² Capitani, *Sui poteri di Canossa*, p. 263.

- marchingegno»; Ennio Cortese, che in un primo tranciante giudizio aveva definito «fantasioso ruolo canossiano» quello assegnato a Irnerio da Voss, in seguito pare smussare l'opinione sul punto con un più essenziale «ruolo canossiano»⁶³- sembra prendere quota se teniamo conto di un'altra fonte matildina.

C'è un documento del 1105, già edito, ripubblicato di recente e posteriormente al saggio di Voss, che attesta di una donazione fatta da Matilde alla cattedrale bolognese di San Pietro in cui ricorre la stessa formula della *retentio usufructus*⁶⁴. Dunque, ben dieci anni prima dell'atto stilato a Cerreto, la contessa canossiana ricorreva a questa formula "speciale" e non praticata nelle sue terre che richiedeva una notevole conoscenza del diritto giustiniano oltre a una vivace scaltrezza professionale, entrambe certamente attribuibili al profilo tecnico scientifico di Irnerio.

Da un'indagine sulle fonti matildine edite ci pare peraltro di poter affermare che quelli citati siano gli unici due esempi di concessione con *reservato usufructu* della vasta documentazione prodotta dalla cancelleria comitale⁶⁵ e ciò potrebbe non irragionevolmente aprire a un'anticipazione nel rapporto che avrebbe legato l'attività pratica del giurista alla contessa.

E ancora a proposito di date e anticipazioni: nell'ipotesi che il placito di Monselice del 1100 sia effettivamente una testimonianza dell'attività di Irnerio, la si potrebbe considerare una tappa che precede quella del documento matildino del 1105 e funzionale ad attestare la presenza continuativa del giurista nella pratica legale già nel primo decennio del XII secolo.

⁶³ Spagnesi, *Libros legum renovavit*, p. 57; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, p. 61, nota 10; Id., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000, p. 252, nota 83.

⁶⁴ Paolini, *Un cantiere storiografico aperto*, p. LXXIV, ricorda la donazione di Matilde del 1105; per la fonte doc. 64, pp. 159-61. La stessa in *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, doc. 89. Per l'ambito bolognese si trovano tracce dell'istituto della *retentio usufructus* nelle carte del monastero di Santo Stefano: *Le carte del Monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano*, I, 1001-1125, a cura di R. Rinaldi - C. Villani, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 1984, p. 255, doc. 143 (1103).

⁶⁵ L'indagine è stata compiuta su *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien* e *Codice diplomatico polironiano*.

Un punto focale nella vicenda tra Enrico e Matilde è l'incontro del 1111: base del patto di non belligeranza, è ricollegabile con molta probabilità alla questione dell'eredità della contessa e può essere individuato come il momento in cui collocare la concessione di un potere delegato dall'imperatore⁶⁶. Enrico - che nell'occasione non esita a chiamare Matilde *mater* - compie una sorta di rinfudazione della sua vassalla⁶⁷ in cambio dell'eredità di lei; le implicazioni giuridiche che il *foedus* avrebbe aperto richiedevano senz'altro il contributo di un legista che potrebbe essere stato Irnerio, allora al seguito di Matilde, probabilmente incontrato da Enrico proprio in questa occasione.

Ma a parte questi interventi, taluni certi perché documentati, altri ipotetici e con diversi gradi di possibilità, la domanda di che cosa abbia fatto Irnerio in quel lasso di anni non documentati non trova sicura risposta.

La lettura continuativa e critica delle carte edite delle cancellerie comitale e imperiale porta a una immersione profonda all'interno delle occasioni che descrivono; alla fine, a forza di leggere di avvenimenti, situazioni, ritualità e formule, si rimane assorbiti da un linguaggio che comincia a risuonare nelle orecchie e nella mente. I collegamenti sono a volte labili, altre si fanno più concreti, se pur mai certi. Ed è così che tra assonanze, timbro e ritmo dei contenuti, associazioni d'idee⁶⁸ si comincia a far strada nella nostra testa l'ipotesi che in quegli anni, e in quegli ambienti, Irnerio non abbia solamente "dato" in termini di professionalità ma abbia "ricevuto", assorbito egli stesso qualche elemento del linguaggio delle formule, soprattutto della diplomazia marchionale cresciuta nel mondo culturale toscano ricco di fermenti innovativi⁶⁹. Nello specifico ci riferiamo alle evidenze con cui ricorrono

⁶⁶ Questo con ogni probabilità il significato da attribuire alla locuzione *vice regis* (il cosiddetto "vicariato italico") che ha generato le note dispute storiografiche: Golinelli, *Matilde ed Enrico V*, p. 470.

⁶⁷ Va ricordato che del patto di pace non esiste altra testimonianza che nei versi di Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, introduzione di V. Fumagalli, traduzione e note di P. Golinelli, Milano, Jaca Book, 1987, libro II, vv. 1254-9.

⁶⁸ Parafraso qui liberamente le sensibili espressioni di Nicolaj, *Gli acta giudiziari*, p. 15.

⁶⁹ G. Nicolaj, *Storie di vescovi e di notai ad Arezzo fra XI e XII secolo*, in *La memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale, secoli X-XIII*, a cura di P. Cancian, Torino, Scriptorium, 1995, pp. 95-111, in part. p. 103.

negli atti stilati presso le due corti i verbi *petere*, *annuere*, in tutte le loro declinazioni (*petitiones*, *petitionibus*; *annuimus*, *annuentes*), così frequenti in una documentazione che vede una miriade di manifestazioni di volontà, siano donazioni, concessioni o privilegi.

Tali ricorrenze - già rilevabili nelle carte di Enrico IV, fittissime in quelle di Matilde, assai frequenti pure nella documentazione dell'ultima cancelleria salica⁷⁰ - potrebbero essere state per Irnerio un'occasione di stimolo a elaborare l'endiadi *petitionibus emphyteotecariis annuendo*, la rinnovata formula d'apertura al contratto di enfiteusi. L'applicazione di Irnerio alla rielaborazione di questo preciso istituto privatistico, che rappresenta la forma peculiare della concessione terriera bolognese, potrebbe rappresentare un segno concreto del legame tra il giurista e la città. L'indagine, condotta in parallelo sulle carte locali che rimandano alla stessa tipologia di atti per la stessa epoca, non riportano l'uso dei termini *de quibus*⁷¹.

La formula dell'enfiteusi usata a Bologna dalla metà del secolo X a tutto l'XI - magistralmente studiata e illuminata da G. Cencetti in più occasioni e successivamente da G. Orlandelli⁷² - richiama quella dei contratti livellari ravennati: l'obbligazione si perfezionava con la sottoscrizione della petizione (la cui formula rivela la concessione) da parte del concedente, documentando quindi l'avvenuto negozio: *Petimus a vobis (...) uti nobis per enfiteotecario nomine iure concedere*

⁷⁰ Le fonti consultate sono in *Die Urkunden Heinrichs IV, Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde, Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, e in *Codice diplomatico polironiano*.

⁷¹ La ricerca è stata effettuata sulle raccolte documentarie editte: *Le carte del secolo XI dell'archivio di S. Giovanni in Monte e S. Vittore*, a cura di G. Cencetti, Bologna, Zanichelli, 1934; *I placiti del Regnum Italiae*; *Le carte del Monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano*.

⁷² G. Cencetti, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, Id. *Lo studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara - G. Orlandelli - A. Vasina, Bologna, CLUEB, 1989, pp. 125-208; Id. *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 12 (1939), pp. 438-55; G. Orlandelli, *Irnerio e la teorica dei quattro strumenti*, in «Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Rendiconti», 61 (1972-1973), pp. 112-24; Id., *Petitionibus emphyteuticariis annuendo. Irnerio e l'interpretazione della legge iubemus (C. 1, 2, 14)*, *Ibid.*, 71 (1983), pp. 51-66.

*dignētis*⁷³. Ci fermiamo qui, perché l'ulteriore esame del contratto non è funzionale a quanto andiamo sostenendo.

Il mutamento più appariscente si ha nelle carte bolognesi a iniziare dal secondo decennio del secolo XII quando per la prima volta nel 1116 a pochi mesi di distanza, l'uno nel marzo, l'altro nel settembre, i notai bolognesi Angelo e Bonando (II) abbandonano la usuale formula incipitaria *Petimus a vobis* per abbracciarne una nuova: *Petitionibus emphyteoticariis annuendo ego quidem (...) do et concedo tibi*, ponendo il concedente come soggetto della formula. Il cambiamento è minimo e formale non cambiando la sostanza giuridica dell'atto, ma averne invertito le parti, assegnando al concedente il ruolo di autore dell'azione e relegando in un piano più arretrato la *petitio* - che è la causa del dettato precettivo - trasforma l'atto da petizione a concessione.

La vecchia formula rileva la figura dell'aspirante enfiteuta come parte debole del contratto a fronte di quella del concedente proprietario, parte forte. La formula irneriana ribalta la posizione delle parti mettendo come autore dell'atto il concedente e raggiunge una parità tra i soggetti protagonisti del contratto in una «bilateralità del rapporto» che tende a ridimensionare la posizione di subordinazione del richiedente tipica dei rapporti feudali⁷⁴.

Quella che è stata definita una «consacrazione diplomatica di una realtà giuridica da molto tempo preesistente»⁷⁵ è tanto di più, è lo slittamento da un istituto giuridico a un altro, una trasformazione che richiede profonda conoscenza, assidua meditazione sui testi romani e capacità di elaborazione, tutti requisiti riconosciuti concordemente al *magister Wernerius*.

Questa “rivoluzione” era stata ben compresa da taluni giuristi suoi successori. Circa un secolo e qualche decennio più tardi, Accursio († 1262) e Odofredo († 1265) propagheranno nel tempo la rimodulazione irneriana e il legame del Maestro con il mondo dei notai ponendo anzi un nesso molto stretto tra scienza del diritto e quella che era ormai, ai loro tempi, l'*ars notaria*.

⁷³ Il nome del concedente, del concessionario, l'indicazione del fondo e alcuni elementi variabili completano il contratto.

⁷⁴ Orlandelli, *Petitionibus emphyteoticariis annuendo*, pp. 59-62.

⁷⁵ Cencetti, *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, p. 16.

Odofredo, secondo il suo costume all'interno di una *lectio* ricca di particolari, informa gli studenti che il caposcuola bolognese, come tramandavano gli antichi maestri, aveva composto il «*primum formularium, id est librum omnium instrumentorum, et scripsit instrumentum emphyteoticum*»⁷⁶.

Un po' prima di Odofredo, Accursio aveva inserito nella sua glossa un'informazione, concisa come suo stile: «*Ex hoc sumpsit Ir. quod posuit in formulario tabellionum in contractibus emphyteosis dicunt enim sic emphyteuticariis, scilicet petitionibus et cetera*». Si tratta della glossa *petitione* celeberrima proprio per l'informazione che fornisce anche se il punto corrispondente del *Codex* non rimanda alla disciplina dell'enfiteusi⁷⁷.

La normativa enfiteotecaria si ritrova infatti nella stessa raccolta giustiniana, nella sede di una specifica costituzione dell'imperatore Zenone⁷⁸, ed è qui che a un attento esame dell'apparato accursiano si possono leggere ben due glosse di Irnerio: la prima, quella che in questa sede ci interessa maggiormente, si ricollega esplicitamente alla sanzione legale della privazione del bene riservata all'enfiteuta che trasgredisca i patti⁷⁹.

Spostandoci di nuovo dal piano della glossa accursiana a quello delle carte private di produzione bolognese non possiamo non notare che quel contratto rogato da Bonando (ma anche gli atti di Angelo) che apre con l'incipit irneriano *Petitionibus emphyteoteariis annuendo*, evidenzia un'altra novazione, tutt'altro che formale. A proposito della clausola penale riservata all'inadempiente, presente in tutte le

⁷⁶ Odofredo, *Lectura super Codice*, Bologna, Forni, I, 1968, f. 17ra (rist. anast. di Lugduni, Marchant, 1552). Le raccolte di formule non sono una novità, anche la scuola longobarda ne aveva compilate. È la bontà dei contenuti che raccomandò il formulario di Irnerio dice Besta, favorevole all'ipotesi che il *magister* abbia concepito un *formularium* che non ritiene però identificabile con quello edito da Palmieri: Besta, *L'opera d'Irnerio*, pp. 179-81, 184.

⁷⁷ *Corpus iuris civilis*, C. 1, 5, 14, *Iubemus*, § 8, *Sane*, *Si quando*, gl. *petitione*, coll. 30-1. La legge non menziona il contratto di enfiteusi ma la disciplina del *Codex* a riguardo viene modificata dalle *constitutiones novae*, le c.d. *Authenticae* delle quali almeno sette sono da attribuirsi a Irnerio: Spagnesi, *Libros legum renovavit*, pp. 97-101.

⁷⁸ *Corpus iuris civilis*, C. 4, 66, 2-3, coll. 780-3. Spagnesi, *Libros legum renovavit*. Un rinvio anche in Cencetti, *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, p. 17.

⁷⁹ La seconda glossa è relativa all'equivalenza tra vendere e trasferire *iure emphyteuticario*.

stipulazioni contrattuali, il notaio pone la sanzione esclusivamente in capo al concedente che non abbia rispettato le garanzie dovute all'enfiteuta mentre non fa parola delle trasgressioni del concessionario, con ciò rimandando implicitamente alla disciplina contenuta nella *lex* romana, commentata da Irnerio nell'apparato accursiano.

Questa circostanziata analisi parallela delle due tipologie di fonti - dottrinarie e documentaria - ci permette di riallacciare l'interpretazione scientifica irneriana al *corpus iuris* romano con il piano della fattualità e delle esigenze quotidiane di chi in quella realtà opera, il notaio; nel contempo ci illumina sul metodo dell'elaborazione scolastica che costruisce a poco a poco la scienza romanistica del diritto comune.

In sintesi dovremmo riproporre le parole di Besta: «Irnerio innova il formulario notarile, non lo principia; spoglia le formule notarili da elementi estranei al diritto romano che ancora vi si trovano. Le sue formule si insinuano nella pratica e finiscono con il prevalere»⁸⁰. Di Irnerio si ha quindi l'immagine di chi svolge interventi contingenti, coniando la formula giusta ogni volta che la prassi ne senta il bisogno, per dare all'atto la base certa del rapporto giuridico che instaura⁸¹. È così che il Maestro *studendo per se* istaurò, ancor prima di *docere in legibus*, una comunicazione stretta e viva con i notai, quei pratici che quotidianamente si affannavano intorno al diritto⁸².

I documenti del periodo enriciano costituiscono il pacchetto più cospicuo delle carte irneriane, ben dodici distribuite tra 1116 e 1118, con una massima concentrazione nell'anno 1116 in cui il *magister* sottoscrive anche un atto privato di donazione. In sostanza dodici testimonianze variamente collocate rispetto al territorio, circoscritto alla Padania con un'incursione romagnola, e al contenuto giuridico: tre atti sono redatti a Padova, quattro a Governolo (Mantova, già castello matildico), uno rispettivamente a Reggio Emilia, a Quarneto (Brisighella, nella provincia di Ravenna), a Bombiana (nel bolognese, lungo il corso del Reno), a Treviso, e ancora, quello privato, a Toresella (tra Marzabotto e Pioppe di Salvaro, sulla via Porrettana, nella provincia di Bologna). Quanto al tenore giuridico si tratta di alcuni placiti (giudizi), un

⁸⁰ Besta, *L'opera d'Irnerio*, pp. 179-81, 184.

⁸¹ Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 172.

⁸² L'atto stilato per il conte di Panico nel 1116 è, a nostro avviso, emblematico di questo rapporto. Si vedrà in seguito.

diploma, due donazioni (di cui una compiuta dall'imperatore), quasi tutti a vantaggio e protezione di ecclesiastici a provare che l'appellativo *iustitie pacisque amator ac omnium ecclesiarum defensor*, di cui Enrico V è fregiato dal giudice Oberto, redattore di alcuni atti imperiali, non è immeritato. Va subito detto che le testimonianze non rappresentano casi giuridicamente rilevanti ma riferiscono della partecipazione del Nostro alla ordinaria attività giurisdizionale del sovrano.

La presenza di Irnerio nella curia di Enrico fu vista, da una certa storiografia risalente che nel rapporto del giurista con Matilde leggeva una colorazione filo papale, come un segno di opportunismo politico e il passaggio sul carro dell'imperatore come un grave tradimento ideologico, con conseguenti riflessi sul profilo morale del *magister*. A questo proposito si sottolinea che le fonti storiche non attestano contatti tra i due personaggi se non la presenza del giurista nel placito di Baviana del 1113⁸³ e unico altro collegamento tra Irnerio e la contessa è una fonte narrativa, Burcardo, che riporta la famosa *petitio* matildica.

In realtà Irnerio è un tenace paladino dell'autorità imperiale (e prima di tutto delle *leges*) e diversamente non potrebbe essere per chi è riconosciuto, a buona ragione, il fondatore della scienza civilistica medievale: se talora sembra riscontrarsi nella sua ideologia qualche contrasto è «il riflesso di un contrasto vero, esistente nelle fonti giuridiche romane (...). Aderendo Irnerio nella sua interpretazione al testo delle fonti, tutte egualmente imperanti, egli rivela di volta in volta l'efficienza dei principi, anche se controversi»⁸⁴.

Nella concretezza degli avvenimenti, il passaggio dalla corte di Matilde a quella di Enrico V non è altro che il segno di quanto accadeva alla morte della contessa. Se i feudi imperiali e le terre allodiali in circa duecento anni di dominazione canossiana erano entrati in una commistione tale da non poter più permettere una distinzione tra beni dell'imperatore e beni personali, questo vale anche sul piano delle persone dei vassalli, molti dei quali probabilmente legati a doppio titolo a entrambi i sovrani. Di qui il motivo della continuità che, fin dalla seconda discesa in Italia dell'imperatore per entrare in possesso dei beni della defunta Signora (non dimentichiamo che Enrico fu chiamato

⁸³ Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 36-9, che costituisce l'edizione più recente del placito il cui originale è andato disperso.

⁸⁴ A. Rota, *Lo Stato e il diritto nella concezione di Irnerio*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 7-11.

dagli stessi vassalli di Matilde⁸⁵) si riscontra tra la corte matildina e quella enriciana, uomini di diritto compresi. Dalla scomparsa dunque della gran contessa, Irnerio è al seguito di Enrico in un rapporto che pare molto solido⁸⁶: con lui gira per le terre del regno fino all'avventura di Roma; da quel momento si datano le tracce della sua presenza nella documentazione della cancelleria imperiale.

Le fonti che ci riportano la presenza attiva di Irnerio sono conosciute da alcuni decenni e la loro edizione è accompagnata da un apparato critico ampio e puntuale. Quella che qui si propone è una rassegna che tenterà di evidenziarne alcune peculiarità ricollegabili al diploma “bolognese” che esamineremo per ultimo.

I primi documenti sono tre giudizi presieduti dal sovrano, che si intitola *Romanorum imperator augustus*, presso il palazzo vescovile di Padova⁸⁷ e restituiscono ad alcune chiese cittadine i beni di cui erano state usurpate. Non si notano elementi di grande diversità tra le testimonianze padovane tranne che nella prima *Warnerius* compare esclusivamente nel testo del *preceptum*, insieme ad altri *iudices* e al vescovo di Münster *Burchardus*, consigliere e capo della cancelleria italiana di Enrico V, mentre nelle altre due sottoscrive in chiusura «Ego Ve[r]nerius iudex affui» e «We[r]nerius iudex affui et subscripsi».

Nei documenti ci sono alcune cose da notare: nelle prime due sentenze, *Obertus* il giudice imperiale estensore dell'atto, chiama Enrico «Dei gracia quintus Romanorum imperator augustus» confondendo il numero ordinale della sua casata di Franconia con quello di imperatore (che a rigore deve essere IV; lo stesso nel placito di Governolo del 13 maggio successivo, redatto dallo stesso giudice⁸⁸) e, nel terzo atto, la sottoscrizione notarile «ego Iohannes notarius ex iusione suprascripti

⁸⁵ Sul punto Golinelli, *Matilde ed Enrico V*, p. 469.

⁸⁶ La storiografia più recente affaccia l'ipotesi, suggestiva e del tutto plausibile, che l'incontro tra il sovrano e il Maestro possa essere avvenuto nel fatidico 1111 in occasione del *firmum foedus* (riferito da Donizone) stilato tra Matilde e l'imperatore-cugino (*Ibidem*).

⁸⁷ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 162 (1116, marzo 18), doc. 163 (1116, marzo 20: nuova evidenza non presente nell'ed. Spagnesi), doc. 164 (1116, marzo 22).

⁸⁸ *Ibid.*, doc. 178.

domini inperatoris seu iudicum amonucione scripsi» che appare per la prima volta nelle carte enriciane⁸⁹.

Nella quarta testimonianza, da Reggio Emilia⁹⁰, *Vuarnerius de Bononia* è insieme ad altri giudici e a una schiera di vassalli e cittadini parmensi ad accogliere la *quaerimonia* dell'arcidiacono che rivendica alla chiesa di Parma alcune proprietà sottratte. La formulazione del placito si distacca dalle altre perché vi si legge l'espressione «suprascripti iudicæ laudaverunt» che richiama la forma di un giudizio arbitrale svolto davanti all'imperatore il quale, attraverso l'esposizione della *fustaem*, la ritualità germanica caratteristica della cessione di diritti reali, emana il *bannum* di riassegnazione dei beni al legittimo proprietario. *Wernerius iudex* sottoscrive l'atto che è redatto da un notaio: «Ego Dominicus sacri palacii notarius scripsi et subscribendo complevi», lo stesso notaio che aveva lavorato presso la cancelleria di Matilde tra il 1105 e il 1114⁹¹.

I quattro atti promulgati a Governolo, tutti del mese di maggio del 1116⁹², costituiscono un gruppetto di documenti molto compatto il cui scopo comune è quello di favorire monasteri che erano stati cari a Matilde testimoniando la volontà di Enrico di assumerne l'eredità morale come benefattore della Chiesa.

Due sono atti giudiziari: nel primo (doc. 173) *Wernerius Bononiensis*, insieme ai consueti funzionari imperiali, tra i quali è possibile riconoscere gli ex matildini, è nel consiglio che deve sentenziare il *bannum* con cui l'imperatore fa giustizia dei soprusi subiti dai religiosi di Pomposa; nell'altro (doc. 178) *Wernerius*, ancora detto *bononiensis*, appare nel collegio dei giudici a formulare la sentenza di protezione dei canonici di San Salvatore di Pavia e di Santo Stefano di Melara che l'imperatore pronuncia, palesemente ponendosi sulla linea di Matilde che aveva difeso i religiosi contro i suoi stessi vassalli, affidandosi al rituale germanico per «lignum, quod in sua tenebat manu».

⁸⁹ La novità diplomatica insieme ad altri indizi, come la locuzione «Finita est causa» ove con il termine *causa* si indica una fattispecie documentale avente titolo giuridico non presente nella documentazione notarile altomedievale - una delle «tante perle di cultura romanistica», Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani*, pp. 82-3, nota 233 - ci riporta al tema dell'influenza di Irnerio nella corte imperiale.

⁹⁰ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 168.

⁹¹ *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, sei le testimonianze riscontrate: docc. 86, 107-9, 114, 133.

⁹² *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 173, 177-9.

Il documento a favore del monastero di San Benedetto di Polirone e della chiesa di San Benedetto di Gonzaga (doc. 177) ha un rilievo peculiare. Nel testimoniare di una donazione fatta dal Salico a titolo privato, l'atto non solamente rileva la volontà di Enrico, già più volte attestata, di porsi su una linea di continuazione ideale con la contessa⁹³ ma, come avanzato da alcuni autori, la presenza di Irnerio in questa occasione potrebbe essere elemento di sostegno all'ipotesi di un certo suo ruolo nell'accordo stilato tra i due sovrani a Bianello nel maggio del 1111. La motivazione della *cartula offerisionis*, dichiarata apertamente dall'imperatore «pro mercæde et remedio animæ mææ et comitissæ Matildis», esprime il desiderio di riunire in un solo voto l'anima sua e quella della contessa e potrebbe richiamare, non senza qualche suggestione, a un'alleanza già raggiunta in terra. La donazione, sottoscritta da *Wernerius iudex*, è rogata ancora da *Dominicus sacri palacii notarius* il quale usa la formula «scripsi et subscribendo complevi ex iussione suprascripti imperatoris» dichiarando di operare per rispondere alla volontà imperiale⁹⁴.

È proprio il tema delle sottoscrizioni notarili *ex iussione domini imperatoris* che appaiono in questo periodo nei documenti enriciani a testimoniare del cambiamento avvenuto nella prassi della cancelleria imperiale. L'assunzione dell'incarico del confezionamento degli atti da parte dei notai, che lo sottraggono ai cancellieri cui spettava per tradizione, può essere interpretato come uno dei segnali dell'influsso che Irnerio, così sensibile al tema, può aver esercitato su Enrico, inquadrato nel più ampio mutamento della mentalità collettiva nei confronti del notaio cui si attribuisce *publica manus*, innovazione bolognese e apporto alla civiltà medievale europea⁹⁵.

L'ultimo atto emanato da Governolo è il diploma destinato alla città di Bologna che, meritando una riflessione particolare, è stralciato da questa rassegna per essere trattato in seguito.

La presenza di Irnerio continua nelle carte di Enrico - a Quarneto (Brisighella), Bombiana e Treviso - tra l'ottobre del 1116 e l'agosto del

⁹³ Golinelli, *Matilde ed Enrico V*, p. 471.

⁹⁴ Già nelle carte rogate per Matilde la *completio* di Domenico presentava la prima parte della formula *scripsi et subscribendo complevi* ma qui ciò che rileva è l'aderenza al volere dell'imperatore.

⁹⁵ Spagnesi, *Libros legum renovavit*, p. 60.

1118⁹⁶. Nello stesso lasso di tempo si inserisce la testimonianza offertaci da un istrumento privato rogato per un conte della famiglia da Panico.

Dalla Romagna, sulla lunga strada che lo porterà a Roma, Enrico si ferma presso Brisighella, e qui emette un *bannum* a favore del monastero di Santa Maria fuori Porta per il recupero di certi beni sottrattigli da un signore del luogo. L'atto (di data incerta) risulta perduto e se ne ha notizia esclusivamente dalle fonti cronachistiche faentine: l'annalista, un po' impreciso nell'intitolazione dell'imperatore, che chiama Enrico III, riferisce di Guarnerio giudice del sacro palazzo⁹⁷.

Infine il 1118, l'anno fatidico della presa di posizione di Enrico nei confronti della Chiesa di Roma e del sostegno del giurista alla sua causa contro Gelasio II, anno del quale si conservano due testimonianze, cronologicamente posteriori agli eventi romani. Il banno datato da Bombiana è ancora un *preceptum* di conferma delle donazioni con cui la contessa Matilde aveva beneficiato l'ospitale San Michele presso il fiume Reno *in curte marchionis*. La *tuitio* imperiale salvaguarda gli ecclesiastici da esazioni non dovute, sottolineando che una delle preoccupazioni dell'imperatore in questo momento è quella di proteggere sia i luoghi religiosi sia le città dalle odiose vessazioni dei feudatari «Nec vero quisquam hominum publicarum fuctionum (!) exactor aliquid ab ea petere vel percipere audeat, nisi hoc imperator ipse nominatim iubeat». Le sottoscrizioni mostrano *Gernerius iudex* e *Girardus iudex et notarius*⁹⁸.

L'ultima testimonianza è ancora un placito tenutosi a Treviso⁹⁹ per fare giustizia nei confronti del monastero di Santa Trinità e San Michele, in territorio padovano, che rivendica i propri beni sparsi per

⁹⁶ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 195, 213-4.

⁹⁷ Per le vicende editoriali Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 79-84. La data del 1116 è confermata in *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 195.

⁹⁸ Hessel, *Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen*, p. 464, sostiene che la sottoscrizione di Irnerio in questi tre atti sia autografa ma non ne dà le motivazioni.

⁹⁹ Il repertorio di K.F. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler, vornehmlich des X, XI und XII Jahrhunderts*, III, *Acta imperii inde ab Heinrico I ad Henricum VI usque adhuc inedita. Urkunden des Kaiserreichs aus dem X, XI und XII Jahrhundert, erstmals herausgegeben*, Aalen, Verlag, 1964, non presenta questo documento.

tutto l'entroterra veneziano. Rogato da «Albericus iuris causidicus et notarius» è corredato dalla sottoscrizione di *Wernerius iudex*.

I documenti che avevamo accantonato rivestono grande interesse, per evidenti, differenti motivi.

Cominciamo con l'istrumento redatto presso Toresella (tra Marzabotto e Pioppe di Salvaro, sulla via Porrettana, nella provincia bolognese) il 15 novembre del 1116¹⁰⁰. Atto filologicamente non enriciano in quanto non stilato dalla cancelleria imperiale, rientra tuttavia nell'ambito "politico" cui Irnerio offre la propria solidale adesione.

Etichettato come atto di donazione, è un documento di non limpida definizione, espressione di quella confusione di rapporti interpersonali e conseguentemente di diritti che caratterizza questa lunga fase del Medioevo. Le parti del contratto, il donante, conte Milo da Panico, e la beneficiaria, una non meglio identificata Matilde figlia di Witerno, appartengono a quei ceppi familiari che rappresentano nel bolognese lo schieramento filo imperiale. A comprovarlo la presenza di alcuni loro membri in alcuni atti di Enrico V¹⁰¹: proprio nel privilegio bolognese appaiono «Wit(er)nus filius Carbonis et Rolandus nepos eius», il secondo quasi certamente riconducibile al *Rolandus de Theuzo de Carbone* che testimonia nell'atto di Toresella; non si può escludere che proprio la frequentazione dello stesso ambiente curiale abbia indotto Irnerio a partecipare alla rogazione dell'atto di concessione in favore della figlia di Witerno.

I da Panico, antica e potente famiglia che dominava l'Appennino toscano ed emiliano romagnolo tra Setta e Reno fino alle porte di Bologna, costituivano per la città una minaccia costante. Milo, figlio di quell'Alberto che con sua moglie Imelde nel 1068 aveva donato a Santa Maria di Roffeno (dipendente dall'abazia di Nonantola) una chiesa presso Savigno¹⁰², è presente nella documentazione bolognese

¹⁰⁰ La testimonianza non ci è pervenuta in forma manoscritta ma è pubblicata da L.V. Savioli che sostiene di aver visto la carta originale. Per tutta la vicenda editoriale Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 85-7.

¹⁰¹ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 195, 179.

¹⁰² Sul tema P. Foschi, *I conti di Panico e i loro consorti nella montagna occidentale*, in *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli - M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 177-200, in part. p. 179; R. Zagnoni, *L'abbazia di Santa Lucia di Roffeno nel Medioevo (secoli XI-XIV). Nuovi documenti*, in *Monasteri d'Appennino. Atti della*

dell'inizio del secolo XII quando sottoscrive in città atti di concessione enfiteutica e di donazione¹⁰³. La loro dimora è il castello di Panico.

Il ricco pacchetto della donazione con cui Milo omaggia Matilde comprende la propria parte del maniero e della corte di Panico, esclusa la sola Lamola (Amola di Lavino)¹⁰⁴, e i castelli di Montasico, Vignola (dei Conti), Vedegheto, tutti corredati delle rispettive pertinenze. Quali fossero le motivazioni della donazione a Matilde non sappiamo; si tratta certamente però di una *donatio simplex*, termine con il quale si designano le donazioni *inter vivos* non motivate né dall'occasione di nozze (*donatio propter nuptias*) né dalla più ampia *causa dotis*. L'atto è rogato da due notai, Bonando II e Angelo, i capiscuola del ceto notarile bolognese¹⁰⁵, che avevano già dato prova di possedere la sensibilità necessaria per accogliere i suggerimenti del *Magister* (di cui nei mesi precedenti avevano assimilato la nuova formula enfiteutica) dando l'avvio a una sinergia virtuale di forze che diffonderà le novazioni trasferendole dalla dottrina nel campo della pratica notarile al quale si è già accennato¹⁰⁶.

giornata di studio (Capugnano, 11 settembre 2004), a cura di Id., Porretta Terme, Gruppo di studi alta Valle del Reno - Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2006, pp. 83-128.

¹⁰³ Foschi, *I conti di Panico e i loro consorti nella montagna occidentale*, p. 179, che non riferisce però la fonte.

¹⁰⁴ «In una carta del 1160, è presente una contessa Matilde che è detta *de loco Lamula*. Matilde è sicuramente una discendente (...) di un'altra Matilde, figlia di Witerno, che appartenne al ramo dei conti di Panico che si stabilì nel Castello di Amola, alla quale il conte Milone nel 1116 donò *meam portionem de castro et curia Panego cum omnibus pertinentiis suis excepto Lamola*. Evidentemente il castello dell'Amola, escluso dalla donazione arrivò per altre vie alla famiglia in data tra 1116 e 1160», così Zagnoni, *L'abbazia di Santa Lucia di Roffeno nel Medioevo (secoli XI-XIV)*, p. 113.

¹⁰⁵ Orlandelli, *Petitionibus emphyteuticariis annuendo*, p. 53.

¹⁰⁶ Si è già detto della formula dell'enfiteusi. La locuzione *donatio simplex* è nell'uso della prassi: si riscontra di frequente nella documentazione degli atti dei privati, *tradidit iure donacionis pure et libere et simpliciter* di cui fanno fede i trattati di *ars notarie*; per i riferimenti alla dottrina notarile G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, in part. p. 82, nota 52. A fronte di tanta esplicitzza c'è però da dire che l'atto rogato a Toresella rispecchia le incertezze che in questa fase del Medioevo caratterizzano i diritti reali: mentre da un lato attesta dell'alienabilità dei diritti di godimento, fondamento della dottrina del dominio diviso, dall'altro, richiamando al versamento di un canone, induce a pensare che una parte dei beni oggetto della donazione siano ceduti a Matilde in conduzione.

Sul piano tecnico giuridico - che rimane escluso da un'analisi approfondita in questa sede - il documento parla in maniera chiara. I notai vogliono che risulti palese trattarsi di un puro e semplice atto di liberalità e perciò indugiano nel ripetere ben cinque volte la formula «*instrumentum simplicis donationis*» (o «*instrumentum simplex donationis*») sia nel *tenor* dell'atto sia nelle *publicationes* e pure nella sottoscrizione. La mera liberalità e l'assoluta mancanza di coercizione della volontà di donare, sono dichiarate ripetutamente perché l'istrumento notarile possa essere interpretato per quello che deve rappresentare, un puro, semplice, libero atto di volontà, *nullo iure cogente*, a garanzia di una corretta e certa applicazione della disciplina giuridica riservata a questo preciso tipo di donazione, soprattutto in sede processuale in occasione di un eventuale contenzioso.

L'*instrumentum* nella formulazione non si presenta, oggettivamente, come atto di pura liberalità (o puro atto di liberalità). A fronte della chiarezza che vuole perseguire, esso rispecchia le incertezze e le problematiche che scaturivano dai non limpidi confini tra il diritto di proprietà e le varie forme di godimento. Tali incertezze, in un'epoca ancora alla ricerca della conciliazione tra il vecchio e il nuovo, caratterizzano questa tipologia di contratti medievali in cui gli istituti sono molto fluidi, tutti calati «nell'ambito unico, ancora mostruosamente esteso, del rapporto enfiteutico-feudale»¹⁰⁷.

L'evidenza che la donataria Matilde, con i suoi eredi, avrebbe goduto di ampi diritti sul bene, «*ad habendum tenendum et deinceps tuo nomine possidendum in perpetuum iure domini et proprietatis (...) ex hac placuerit facendum*», contrasta con il limite costituito dal diritto del donante espresso dai notai con la formula di rito «*de condititia vero salva do[mi]nica ratione*» e con la richiesta di Milo del versamento di una «*pensionem*», elementi che riconducono la *donatio* nella selva misteriosa dei rapporti feudo-vassallatici che dominavano le campagne e i rapporti giuridici di quest'epoca. Un segno, inequivocabile, nel documento di Toresella è la presenza della figura dell'*investitor* che vale a rappresentare chi sancisce l'immissione nel possesso fissando un obbligo, non un passaggio di proprietà¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Orlandelli, *Petitionibus emphyteuticariis annuendo*, p. 57.

¹⁰⁸ Cencetti, *Diplomatica dell'enfiteusi bolognese*, p. 19; Id. *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, p. 150.

E perché non leggere allora come un suggerimento tecnico quella iterata specificazione *simplex* volta a dare un titolo giuridico “certo” all’atto che l’*instrumentum* doveva porre in essere? In una prassi che nel caso di taluni istituti romanistici, come proprio la *donatio*, faticava a esprimersi e strutturava i documenti secondo gli schemi delle fattispecie conosciute (compra-vendita, locazione-conduzione) dando vita ad atti ibridi e giuridicamente insicuri ancora tutti risonanti della cultura germanica, l’acutezza del notaio rogatore può fare la differenza. E questo è possibile che abbiano fatto i due notai “irneriani”: si siano affidati alle indicazioni offerte loro da chi, sulla base di una serrata e acuta esegesi testuale e non senza scaltrezza professionale, era in grado di applicare gli strumenti giuridici per suggerire la strada più corretta nel momento della scrittura dell’atto¹⁰⁹.

Infine il diploma di Enrico V a Bologna, considerato l’atto di legalizzazione della vocazione politica cittadina con cui prende avvio la sua esperienza comunale. Che è anche il motivo di questi nostri incontri.

La fonte è costituita da due unità documentarie chiamate comunemente “il privilegio e il perdono di Enrico V per i bolognesi” di cui non conosciamo l’originale, come si è detto, ma unicamente la trascrizione contenuta nel Registro Grosso e negli altri cartulari del comune nel secolo XIII. Le due scritture - il primo atto gode di una propria formale autonomia mentre il secondo è a quello funzionale - hanno una storia poco conosciuta di cui cercheremo di delineare il profilo.

È significativo che Matthias Thiel e Alfred Gawlik, che hanno raccolto di recente in maniera unitaria tutte le carte delle cancellerie

¹⁰⁹ La tipologia della *donatio* qualificata *simplex* si riscontra non raramente nella documentazione archivistica bolognese di fine secolo XII e inizio XIII (nelle carte dei privati conservate in BO, AS, *Corporazioni religiose soppresse*) a caratterizzare donazioni che presentano spesso clausole di *reservato/retento usufructu* a vantaggio del donante. Anche la parallela dottrina notarile del *Formularium tabellionum* (il così detto pseudoirneriano) prevede due tipi di donazioni, quelle *simplices* e quelle *non simplices*. Il caso della donazione del conte di Panico e l’ipotesi di un consiglio tecnico da parte di Irnerio rimandano inevitabilmente alla donazione della contessa Matilde (1115, di cui si è detto *supra*) e all’ipotesi di una collaborazione diretta del giurista con la grande Canossana.

tedesca e italiana dell'imperatore Enrico V¹¹⁰, editino un testo (utilizzando un'eventuale fonte primaria diversa dalla nostra?) uguale a quello di cui noi disponiamo, confortandoci sulla corrispondenza dei due dettati e lasciandoci interrogare se quello conservato dall'Archivio di Stato di Bologna non sia l'unico antigrafo rimasto¹¹¹. Conoscendo del lavoro dei diplomatisti tedeschi la sola edizione in rete, non possiamo al momento accedere all'apparato critico che correderà la tradizionale pubblicazione cartacea e che dovrebbe illuminare maggiormente la vicenda della fonte. Di Matthias Thiel è stato edito postumo un lavoro sui documenti di Enrico V ma il diploma destinato ai Bolognesi non vi compare¹¹².

Nel pubblicare i due documenti, gli editori presentano il testo del privilegio come un "abbozzo di diploma" (Entwurf für ein Diplom) e indicano il verbale del perdono che segue come "aggiunta al diploma" (Zusatz zu dem Diplom), espressioni con le quali, in sostanza, si intende che gli atti, nelle forma con cui sono pervenuti, non hanno avuto una redazione *in mundum*.

Al tema del diploma di Enrico V alla città di Bologna, nel quadro della politica imperiale italiana, Luigi Simeoni ha dedicato un saggio con il quale ci si deve confrontare. L'autore ritiene che il perdono, mosso dal pentimento dei bolognesi, sia stato concesso precedentemente al privilegio che ne rappresenta l'effetto. Espresso oralmente dall'imperatore ai messaggeri della città, questi si affrettano a far mettere per iscritto la grazia sovrana, elencando con meticolosità i molti presenti all'avvenimento che assumono il duplice ruolo di testimoni garantiti della veridicità dei fatti e della documentazione¹¹³.

¹¹⁰ Il lavoro di M. Thiel († 2015) con la collaborazione di Alfred Gawlik († 2011) è destinato a confluire nel settimo volume della collezione *Monumenta Germaniae historica. Diplomata, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiserin*. I documenti sono a tutt'oggi consultabili solo nella versione provvisoria disponibile online all'indirizzo <http://www.mgh.de/ddhv/toc.htm>.

¹¹¹ Abbiamo già detto in apertura, vedi *supra*. La fonte in *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde* non presenta che una sola differenza di lettura del tutto insignificante.

¹¹² M. Thiel, *Studien zu den Urkunden Heinrichs V*, a cura di M. Hartmann, con l'assistenza di S. Ewerling - A.C. Nierhoff, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2017.

¹¹³ L. Simeoni, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, Bologna, presso la R. Deputazione di storia patria, 1937, p. 6 (estratto da «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», s. 5, 2 (1936-37), pp. 147-66). Sul ruolo dei testimoni del fatto e della documentazione H. Bresslau, *Manuale*

Solo al momento della compilazione del Registro Grosso i notai chiamati dal governo cittadino a redigere il cartulario, a motivo del significato intrinseco del diploma ritennero di dover effettuare l'inversione dei due atti. L'illustre studioso tuttavia non fa un'analisi diplomatica della fonte e non si sofferma su alcuni elementi peculiari che valgono a denunciarne la "provvisorietà" e che, a mio avviso, sono determinanti per poter ricostruire la genesi dei documenti.

Secondo una prassi che rimane costante nella tradizione diplomatica del documento medievale, i diplomi di concessione di privilegi potevano essere prodotti su richiesta del destinatario e, pur lasciando incertezze sull'originalità, sono comunque da considerarsi genuini¹¹⁴. Era uso che i destinatari (i bolognesi nel nostro caso) prendessero parte alla produzione dell'atto fornendo «ai funzionari di cancelleria o al sovrano stesso una bozza già completa dei documenti che chiedevano»; la minuta poteva essere approvata così come era stata presentata oppure modificata con ammende quasi esclusivamente formali. I richiedenti erano ammessi a partecipare alla redazione dell'atto *in mundum*, parzialmente o nella sua interezza, designando un proprio scrittore-notaio così che alla cancelleria sovrana restava solo il dover concludere l'atto apponendo le formule di rito. Questo tipo di procedura è attestata per l'epoca degli imperatori salii, soprattutto per Enrico IV ed Enrico V¹¹⁵.

Lo stesso iter deve aver seguito anche il diploma "bolognese" senza però arrivare al momento finale della scrittura *in mundum* con le caratteristiche diplomatiche che questa richiede. Le "stranezze" dell'atto imperiale fecero dubitare dell'autenticità del documento già Muratori - «Il contenuto del diploma è senz'altro autentico ma la realizzazione del

di diplomatica per la Germania e l'Italia, trad. di A.M. Voci-Roth, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 862 e sgg., dove si riferisce proprio dell'uso seguito nella cancelleria di Enrico V.

¹¹⁴ G. Nicolaj, "Originale, authenticum, publicum". Una sciara da per il documento diplomatico, in *Charters, cartularies and archives. The preservation and transmission of documents in the medieval West. Proceedings of a colloquium of the Commission internationale de diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999)*, a cura di A.J. Kosto - A. Winroth, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2002, pp. 8-21.

¹¹⁵ Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, pp. 418, 862, per cui vedi *supra* nota 112 e il testo corrispondente.

privilegio non è stata del tutto compiuta»¹¹⁶ - ma l'erudito modenese non approfondiva la questione.

Il privilegio imperiale riveste per Bologna un duplice valore, perché il diploma nel quale si è soliti riconoscere la legittimazione della primitiva associazione comunale cittadina è impreziosito dalla partecipazione allo storico momento di Irnerio, la cui sottoscrizione, nella forma *Wernerius iudex*, appare in chiusura preceduta da quella del cancelliere "italiano" Burcardo. Favorevolmente stupiti da una simile coincidenza di accadimenti, concessione del *beneficium* e presenza del *magister* fondatore dello Studio - ma le coincidenze esistono (?) - rileggiamo ancora, con attenzione, i due documenti.

Il fatto stesso che l'atto sia suddiviso in due parti costituisce un'evidente eccezione alle regole della diplomatica, tuttavia non ci soffermiamo ora su questa particolarità. Procediamo nell'analisi del contenuto del testo (l'esame formale non è possibile non avendo a disposizione il documento originale¹¹⁷) secondo l'ordine postoci dalla fonte, fiduciosi che la prima copia del documento sia stata riprodotta con fedeltà dall'originale (o da un antografo) in ciò confortati, come già detto, dall'edizione recente.

La lettura sistematica dei diplomi di concessione di Enrico V, fatta grazie all'edizione tedesca, rileva subito le difformità della struttura diplomatica del documento "bolognese" rispetto allo schema ordinario di questo tipo di atti pubblici confermando potersi trattare di una minuta informale su cui la cancelleria avrebbe dovuto stilare, secondo rigide formalità di esecuzione, l'atto definitivo. Tanto per cominciare la *datatio* cronica: essa è immediatamente dopo l'*invocatio*, seguendo una modalità non ammessa nella redazione dei documenti pubblici regi dove le note cronologiche sono poste nell'escatocollo a chiusura del testo¹¹⁸, là dove, nel documento *de quo*, appare la sola *datatio* topica, «Actum in loco, qui Gubernolo nuncupatur», e la ripetizione dell'indizione, due tipicità queste che caratterizzano i documenti privati. Si noti, inoltre, l'uso del termine *actum*, al posto del più corretto *datum*, proprio dei documenti pubblici. A conferma

¹¹⁶ Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, p. 661.

¹¹⁷ Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, p. 13

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 1018.

di quanto stiamo dicendo è sufficiente dare uno sguardo ai diplomi di privilegio concessi dal sovrano in quello stesso torno di anni a diverse città. Nell'*intitulatio*, che subito segue, Enrico è detto «Romanus imperator quartus cesar augustus», correttamente rispetto al numero ordinale, ma con una sovrabbondanza, il titolo di “cesare”, mai usato dalle cancellerie degli imperatori di Franconia¹¹⁹.

Passando al testo dispositivo, la risposta di Enrico alle richieste dei suoi sudditi, definiti fedeli e devoti, si manifesta subito in quel «Imperialis proprium est clementie (...) precibus annuere» (ricorrendo alla locuzione di cui si è ampiamente detto *supra*) che annuncia la volontà di accogliere «cunctorum civium bononiensium personas» nella sua «speciali tuitione».

La protezione, molto ampia, e dichiarata nell'*inscriptio* comprende «personas (...) sed et res eorum mobiles vel immobiles», quindi non solo le persone ma anche tutti i loro beni e varrà anche *de futuro* ovunque esse decidano di stabilirsi o di svolgere le loro attività. Il *preceptum* è dunque un grande ombrello che porrà i *cives* al riparo da ogni tipo di molestia personale e reale sulle vie pubbliche di terra e fluviali, soprattutto quelle che i bolognesi sono soliti percorrere lungo il Po e negli itinerari verso Venezia, la Lombardia e Ferrara, per le quali non saranno sottoposti all'obbligo dei pedaggi.

Unico vincolo fiscale dal quale i bolognesi non possono essere sgravati è costituito dalle contribuzioni dovute all'imperatore, esatte, come da antica consuetudine, dai suoi funzionari: c'è in quell'espressione «nostris legatis, qui per loca solent ea, que iuris et consuetudinis sunt, facere et exigere» un profondo significato giuridico su cui torneremo più tardi.

E poi il riconoscimento delle «antiquas consuetudines», che il dettato imperiale proteggerà «perpetuo», ossia il diritto di pascolo tra le terre di Buda di Medicina e fino a Cento di Budrio e la navigazione del fiume Reno la cui viabilità sarà garantita contro ogni intervento che possa comprometterla. Per favorire i commerci dei *cives*, ai mercanti toscani è fatto divieto di transitare per le strade montane a nord della

¹¹⁹ Titolo usato da Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, libro I, cap. XVIII e dai vassalli di Matilde che invitano Enrico a scendere in Italia: Golinelli, *Matilde ed Enrico V*, p. 469, nota 97. Così saranno appellati gli imperatori Svevi. Hessel, *Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen*, p. 464, ipotizza trattarsi di un errore di trasmissione del testo.

via Emilia se non in occasione delle maggiori fiere, quella di San Martino nel mese di novembre e quella della domenica delle Palme.

Riguardo alle tassazioni cui sono sottoposti gli abitanti della città e del distretto, il *beneficium* pone il tetto di «centum libras denariorum veronensium» all'imposta straordinaria da versare al fisco imperiale per le spese di mantenimento del sovrano e del suo seguito durante i soggiorni nel territorio bolognese, e vieta ai *comites* di imporre ai propri sottoposti «colonos seu inquilinos» alcun onere di tipo feudale. A chiudere l'ampio ventaglio di concessioni, Enrico assicura tutela giuridica a chi si porrà al suo seguito che potrà essere giudicato esclusivamente per i reati commessi durante il servizio prestato al sovrano.

La disposizione finale stabilisce la perpetuità del *beneficium* e, per chi lo disattenda, la rilevante sanzione pecuniaria di 100 libbre di oro purissimo da dividersi equamente tra le casse imperiali e i *concives*.

A garanzia della veridicità dell'atto l'apposizione del sigillo sovrano. Seguono la *datatio* topica e la ripetizione dell'indizione. In chiusura, la sottoscrizione del cancelliere *Burcardus* e la dichiarazione «(+ Ego Wernerius iudex affui et [subscripsi]». Rileva la mancanza della segnatura del notaio che ha redatto la minuta e che aveva diritto di partecipare, in parte o totalmente, alla scrittura definitiva dell'atto, lasciando ai funzionari della cancelleria imperiale il solo compito di apporre le formule di convalidazione¹²⁰.

L'assenza della sottoscrizione tabellionale conferma il carattere di provvisorietà della carta e desta una certa qual meraviglia ove si pensi alla novità del ruolo notarile nella cancelleria di Enrico V che si servì di notai palatini per rogare diversi benefici¹²¹: così gli atti di concessione per i monasteri di San Benedetto di Polirone e di San Benedetto di Gonzaga nel 1116 e per quello di San Michele di Bombiana nel 1118¹²², stilati il primo dal notaio *Dominicus*, l'altro da *Girardus*, entrambi alla presenza di Irnerio. La mancanza della sottoscrizione notarile, però,

¹²⁰ Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, pp. 417-8.

¹²¹ Per gli anni "irneriani", e quasi tutti alla presenza di Irnerio, redatti da notaio sono i documenti in *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 154 (1116, not. *Simeon*), 164 (1116, not. *Iohannes*), 168 (1116, not. *Dominicus*), 177 (1116, not. *Dominicus*), 213 (1118, not. *Girardus*), 214 (1118, not. *Albericus*). Da notare inoltre che molti atti presentano il S.N. (*signum notarii*) in apertura del testo.

¹²² *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, docc. 177, 213.

non risultava necessaria alla legittimità dell'atto e si giustifica con il carattere di "bozza" della scrittura stessa¹²³.

Il diploma di *beneficium*, si è accennato, è corredato dal cosiddetto "verbale del perdono", un documento dal punto di vista diplomatico del tutto informale: l'assenza degli elementi propri degli atti pubblici (protocollo, *dispositio*, sottoscrizione notarile, datazioni) fa supporre che questa minuta fosse stata redatta separatamente dai bolognesi e dovesse essere inserita, al momento opportuno, compattamente o sezionata in più parti, nell'*inscriptio* del documento principale a precedere e completare il testo di quello, atto giuridicamente rilevante. La fonte *de quo* risulta tuttavia egualmente preziosa sia perché ci offre la motivazione della richiesta della grazia imperiale sia per le presenze che la popolano.

Tra i molteplici motivi di dissidio tra i bolognesi ed Enrico, il più grave «precipue» è individuato dagli stessi *petitores* nella distruzione della rocca cittadina, simbolo del potere imperiale e sede dei conti di città. L'episodio, comunemente collocato nel 1115, in coincidenza con la notizia della morte di Matilde, è anticipato da una storia locale romagnola al 1112, subito dopo la rottura degli accordi tra il pontefice Pasquale II e l'imperatore Enrico V «quando i Bolognesi risolutisi di afferrare l'occasione (...) e resisi padroni della Rocca, che era loro come uno stecco negli occhi, da capo a fondo la demolirono, imprendendo a reggersi a popolo, e ad esercitare pienamente il possesso dell'acquistata libertà»¹²⁴. Il brano sembra ragionevolmente rispecchiare la situazione

¹²³ Non ci convince l'ipotesi avanzata da Hessel, *Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen*, p. 464, su cui Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, p. 561, nota 98.

¹²⁴ «Già le cose si erano volte a manifesta rotta fra Pasquale II. Pontefice, ed Enrico V. Imperatore [Anno di C. 1112], quando i Bolognesi risolutisi di afferrare l'occasione, e mostrare il viso alla fortuna, fatto impeto contro le truppe stanziali, che vi erano per l'Imperatore, quelle dalla cinta delle mura con grande animo cacciaron fuori, e resisi padroni della Rocca, che era loro come uno stecco negli occhi, da capo a fondo la demolirono, imprendendo a reggersi a popolo, e ad esercitare pienamente il possesso dell'acquistata libertà. (...) Arrivate intanto in Germania le novelle della rivoltura di Bologna e quello, che era più, dell'animo avverso del Pontefice, Enrico si accinse a calarsi nuovamente in Italia. Ma i Bolognesi peritandosi di resistergli colle armi mandarongli incontro legati a fine di intiepidirne lo sdegno, ed escusare la città, il quale ricevendoli più umanamente di quanto si fossero pensati, siccome quegli, che aveva fatto disegno di gratificarsela, poiché assai più gli caleva de' fatti del Pontefice che di una città,

in cui si trovava Bologna, mai sottoposta a un governo matildico diretto e solo “sfiorata” dal potere della contessa che non varcò mai le mura della città¹²⁵.

Ora che Enrico è sceso in Italia per entrare in possesso dei beni ereditari della grande feudataria (che gli competono, come cugino, gli allodiali, come imperatore, i feudali) la comunità dei bolognesi, timorosa della sua ira «a fine di intiepidirne lo sdegno, ed escusare la città»¹²⁶, si rivolge a lui deferente a invocarne il perdono. Ma non solo di questo è portavoce la delegazione che si reca a Governolo al principio dell'estate del 1116.

Se il collegamento di questa seconda carta alla prima è evidente nell'apertura «*Idem ipse imperator remisit omnem offensionem*», quel «*Hec omnia impetrata sunt*», che introduce l'elenco dei supplicanti, apre anche all'ipotesi che i *beneficia* largiti dall'imperatore nel suo *preceptum* facessero parte di un pacchetto di richieste (unitamente a quella del perdono) avanzate dai *cives bononienses* di cui non possiamo conoscere l'effettiva consistenza, né sapere se sia stato del tutto o solo in parte soddisfatto.

La delegazione che raggiunge il sovrano è capeggiata da due giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo in veste di *petitores*¹²⁷. Li accompagna un gruppetto di otto bolognesi, alcuni dei quali appartenenti alle famiglie che esercitano un ruolo rilevante nel panorama cittadino e gradite all'imperatore: non sfugge la presenza di «*Wit(er)nus filius Carbonis et Rolandus nepos eius*» membri della

non solo rimise le offese, ma alle perdonanze aggiunse privilegi, e continuò il suo viaggio», A. Metelli, *Storia di Brisighella e della valle di Amone*, I, 1, Faenza, Conti, 1869, p. 107.

¹²⁵ Per i rapporti tra Matilde e Bologna numerosi gli interventi di Rossella Rinaldi. Dell'Autrice si veda soprattutto *Tracce di Matilde a Bologna. Tra mito, velleità apologetiche e verità storiche*, in *Tra le carte di famiglia. Studi e testi canossani*, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 279-312, nonché il contributo in questa stessa raccolta con ampia e aggiornata bibliografia matildina.

¹²⁶ Metelli, *Storia di Brisighella e della valle di Amone*, p. 107.

¹²⁷ I due giuristi sono ampiamente documentati nella bibliografia a partire da A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, ed it. a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975, p. 30, nota 7, che rimanda alle fonti documentarie. Più aggiornata la nota bibliografica di Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, p. 78, nota 3; e ancora *Le carte del Monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano*, docc. 143, 145 per Ugo, doc. 218 per Alberto e Ugo insieme.

famiglia cui appartiene quella Matilde beneficiata da Milo da Panico nel citato atto di donazione alla presenza di Irnerio¹²⁸.

L'espressione «huius precepti receptioni affuit» che al gruppo si riferisce, ci conferma come i bolognesi fossero certi dell'esito della missione, sia perché era prassi, s'è detto, chiedere al sovrano concessioni che egli avrebbe elargito, sia perché, forse, conoscevano le richieste analoghe di altre città del Regno che Enrico aveva beneficiato per garantirsi il sostegno in un momento particolarmente difficile per lui, sia in patria sia in Italia¹²⁹. Tutto avviene - «Hec omnia facta sunt» - alla presenza di numerosi testimoni, una schiera di vassalli canossani, tra i quali anche due giuristi¹³⁰.

Così, dopo aver visto la struttura delle due carte e il contenuto del diploma, ci si può ora legittimamente chiedere se *Wernerius*, che è nella schiera curiale del sovrano e sottoscrive come giudice l'atto imperiale, possa aver avuto qualche influenza nel confezionamento della minuta da sottoporre alla *tuitio* di Enrico.

Pur nella convinzione che Irnerio è al fianco dell'*imperator*, in linea con i principi di fedeltà e rispetto delle *leges* della prima dottrina civilistica, lontana dal sostenere tentativi di autonomia politica da parte delle nascenti formazioni comunali, c'è da riflettere sulla sua esperienza bolognese. Non allontanandoci dal solco della tradizione che vede gli studiosi concordi su *Guarnerius primus illuminator* del *ius* a Bologna, non sarebbe forse fuori luogo immaginare che la richiesta di privilegio da parte della città dove operava lo stimolasse a offrirle il suo *consilium* e che la sottoscrizione dell'atto possa essere una prova, evidente, della partecipazione alla stesura del testo da presentare al principe. Si consideri, a supporto di tale ipotesi, l'unicità dell'occasione giacché Irnerio non appare mai in occasione di concessione di diplomi, e che

¹²⁸ Vedi *supra* nota 104 e testo corrispondente.

¹²⁹ Il caso delle concessioni alla città di Mantova, con diploma di pochi giorni precedente a quello bolognese e per molti aspetti simile, è emblematico: «Et eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet»: *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 174.

¹³⁰ Molti dei testimoni della spedizione bolognese sono presenti nelle fonti documentarie matildine: *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, docc. 93, 105, 113, 114, 120, 128, 138, solo per citare qualche esempio.

le testimonianze documentarie lo vedono esclusivamente presente nei placiti e sempre a favore di istituzioni religiose.

C'è un altro atto, dello stesso mese di giugno e precedente di pochi giorni quello bolognese, una concessione di beneficio destinata alla città di Mantova. Un diploma che sottolinea la generosa disponibilità del sovrano nei confronti delle città del suo impero «consuetudinem bonam et iustam (...) quam quelibet nostri imperii civitas optinet», e che ha con quello nostrano tanti punti in comune: a cominciare dal riferimento alle consuetudini, all'utilizzo del termine *persona* e alla locuzione *res mobiles et immobiles* da proteggere, al presente e in futuro, «ut nulla magna parvaque persona predictos cives in Mantuana civitate habitantes de suis personis (...) de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste acquisitis et conquirendis inquietare, molestare, disvestire sine legali iudicio presumat».

Anche qui la sanzione da pagare in caso di inadempienza al dettato sovrano andrà divisa tra le casse imperiali e la città «mille libras auri purissimi, medietatem [quidem] imperatorie vel regie camere, medietatem vero predictis Mantuanis civibus vel eorum heredibus»¹³¹, unica differenza sta proprio nell'uso del termine con cui vengono definiti i mantovani, *cives* e non *concives*.

L'assenza di Irnerio alla pubblicazione del beneficio in argomento non desta meraviglia, potendosi ragionevolmente motivare con il fatto che i giudici svolgevano il ruolo di consiglieri soprattutto in occasione dei placiti e quindi la loro presenza è massimamente nella documentazione giudiziaria, proprio come per il Nostro, mentre il rilascio di un diploma non ne richiedeva la partecipazione, se non quella più marginale, magari di intercessori. È quindi assai probabile che anche nel predisporre il diploma di beneficio per Mantova, Enrico si sia avvalso dei suggerimenti di Irnerio - abbiamo sottolineato le analogie con quello bolognese - pur se la pubblicazione dell'atto non lo vede presente.

¹³¹ Forse ci si potrebbe interrogare anche sulla notevole differenza dell'entità delle due sanzioni - 1000 libbre contro 100 libbre - ma è un tema che esula dalle mie corde e che non saprei affrontare.

Torniamo quindi al “nostro” diploma e vediamo i *loci* in cui Irnerio potrebbe essere intervenuto *ratione materiae* nel confezionamento delle richieste¹³².

Io credo possibile ipotizzare che favorire i bolognesi, senza allontanarsi dai principi giuridici romani che andava via via elaborando, possa essere stato nelle intenzioni del Maestro. Questo era peraltro realizzabile “semplicemente” applicando lo strumento duttile e rigoroso al tempo stesso della *lex* che permetteva di legittimare la consolidazione delle antiche consuetudini (grazie al loro riconoscimento da parte del sovrano) e di proteggere i cittadini da ogni *prestationem* loro imposta dai feudatari locali (le tasse sono dovute solo al re). E tutto ciò coincide pienamente con la teorica del recupero delle *regalie*, espressione prima del potere imperiale.

Su queste ipotesi vediamo i contenuti del documento.

Il beneficio è rivolto a tutelare tutti i cittadini bolognesi nella loro persona e nei loro beni: da sottolineare la formula usata «cunctorum civium Bononiensium personas». La locuzione *cuncti cives* equivale in sintesi a *populo* e ben si ricollega al principio delle Istituzioni giustinianee (Gaio, *Inst.* 1.3) secondo cui «populi appellatione universi cives significantur»: il popolo è dunque il termine collettivo che indica la comunità dei *cives* e quindi equivale a dire “tutti i cittadini”.

È facile individuare nel dispositivo un gruppo di provvedimenti senz’altro destinato a beneficiare la categoria dei mercanti, attraverso la mobilità sulle vie di terra e di acqua, senza oneri e dazi imposti loro dai *domini* del luogo «nullam prestationem quisquam ab eis exigit», nelle terre padane e soprattutto nel territorio di Ferrara e, ancora, la limitazione alla circolazione dei commercianti toscani. Tuttavia un altro ampio settore è protetto dalla tuizione sovrana, quello di chi vive della terra e dei suoi beni: l’uso delle terre, probabilmente *communia* e indivise, che i bolognesi erano soliti utilizzare a pascolo, in quelle zone al limite delle paludi della pianura a nord della città - tra Medicina e Budrio - che derivano dal diritto longobardo questi usi comuni di sfruttamento, è reso ora legittimo dall’intervento dell’imperatore che conferma ai cittadini queste *antique consuetudines*.

¹³² Irnerio svolge una specie di mediazione in una vicenda importante per lo sviluppo di quello che sarà il futuro comune, così Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex*, pp. 154-9, che però non entra nello specifico della concessione sovrana.

Sono questi i benefici riservati agli abitanti di Bologna, perché il privilegio sovrano non dà loro alcuna concessione di carattere politico o pubblico¹³³, limitandosi a consolidare, legittimandole, le consuetudini di carattere commerciale.

Gli altri momenti del diploma hanno un carattere più nettamente pubblicistico e sono rivolti a salvaguardare piuttosto la funzione imperiale, attraverso una limitazione dei privilegi dei vassalli, di cui ora Enrico è il diretto *superior*, e il tornaconto che ne deriva al popolo bolognese è “solo” un’implicita favorevole conseguenza. Un altro terreno, questo, dove si potrebbe riflettere l’influenza diretta di Irnerio, visti i temi peculiari della dottrina del legista.

I vassalli hanno troppo a lungo utilizzato l’istituto del feudo a loro esclusivo vantaggio: trasformando il privilegio dell’immunità, i *domini* hanno usurpato i diritti del sovrano, imponendo tributi, prestazioni personali, e soprattutto esercitando l’amministrazione della giustizia.

L’imperatore pone dunque il divieto che «nullam prestationem quisquam [il signore feudale] exigat, occasione banni vel ripatici vel alicuius talis cause nomine» e, dando per primo l’esempio di non voler vessare il popolo bolognese, fissa un tetto all’imposta da questi dovuta per supportare le spese della sua corte durante le permanenze in città. E fa ancora di più decretando il divieto per i conti di riscuotere imposte dai *coloni seu inquilini* (uomini liberi) che vivono sulle loro terre penetrando nella spinosa questione della servitù.

L’utilizzo di termini specifici per definire le figure della popolazione rustica, distinguendo l’inquilino dal colono (il primo può vivere presso la città mentre l’altro *cum sua familia fundo inhabitat*) rimanda alla complessa problematica dello stato giuridico degli uomini liberi in stato di dipendenza, sottoposti a vincoli che, fatta la banale avvertenza circa la differenza con il vassallaggio “classico”, potremmo definire feudali. C’è da ricordare che nel diritto romano il colono possiede lo *status libertatis* (ciò lo differenzia dal servo) che nella realtà fattuale medievale aveva perduto. La scienza del diritto si era posta ben presto il problema dello *status* dei rustici e lo stesso Irnerio ne aveva elaborato profonde e incisive riflessioni. Proprio il Maestro infatti

¹³³ G. Rabotti, *Note sull’ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima lega lombarda*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 9 (1957-1958), pp. 51-89, che cita P.S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, I, Milano, Giuffrè, 1943, pp. 536-41.

in margine ad alcuni frammenti del *Digesto* relativi alla definizione dello *ius personarum* come bipartito, là dove si ribadisce che unica è la condizione dei servi, crede di trovare un'incongruenza con quanto contenuto in un altro passo della compilazione di Giustiniano, il *Codice*, dove si regola l'istituto del colonato. Qui si citano gli ascrittizi (uomini liberi) che Irnerio afferma non essere servi perché, così annota con una *glossa* «La condizione dell'ascrittizio non è quella per cui qualcuno soggiace principalmente al dominio di qualcun altro, ma egli deve essere considerato *glebe servus*, non principalmente della persona». La celebre locuzione “servo della gleba” per la prima volta, attraverso la glossa irneriana, fa ingresso nel vocabolario giuridico dei glossatori¹³⁴.

Enrico chiude il gruppo di disposizioni pubblicistiche con una speciale protezione rivolta a tutti gli uomini del suo seguito, dichiarandoli perseguibili in giudizio esclusivamente per ciò di cui si fossero resi responsabili durante il servizio e salvaguardandoli dalla giurisdizione dei conti (ancora una limitazione alle usurpazioni comitali) non sempre garante di oggettività.

Se dunque leggiamo il diploma non esclusivamente nell'ottica dei destinatari, che ne traevano evidenti e certi benefici, ma in quella imperiale, alcuni passi avranno un altro densissimo significato.

Abbiamo già anticipato che l'unico vincolo fiscale che Enrico non può risparmiarsi ai bolognesi è costituito dalle contribuzioni dovute all'*imperator*. Il tema delle prestazioni fiscali (e personali) non dovute, sta molto a cuore al principe che, in un momento in cui sa di doversi creare potenti alleati tra i sudditi, si sente investito dal dovere di proteggerli dalle odiose vessazioni dei feudatari. Così farà più tardi da Bombiana (nel 1118, anche qui con la presenza di Irnerio) a tutela degli ecclesiastici con espressione non del tutto coincidente ma nello spirito equivalente: «Nec vero quisquam hominum publicarum fuctionum (!) exactor aliquid ab ea petere vel percipere audeat, nisi hoc imperator ipse nominatim iubeat»¹³⁵.

¹³⁴ Sul tema dello stato giuridico dei rustici e dei servi in generale fino al XIII secolo si veda il recente G. Morelli, *Tra diritto comune, normativa locale e dottrina. Lo status servile fino al Liber Paradisus*, in *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo*, pp. 285-350, in part. pp. 300-1.

¹³⁵ *Die Urkunden Heinrichs V und der Königin Mathilde*, doc. 213.

Esprimendo il fulcro della politica imperiale del recupero dei *iura regalia*, riconosciutigli pochissimi anni prima da Pasquale II¹³⁶, Enrico nell'elargire i benefici alla città ricorda che i tributi sono carichi fiscali e come tali debbono essere esatti dai e ai funzionari dell'impero «nostris legatis, qui per loca solent ea, que iuris et consuetudinis sunt, facere et exigere». Gli obblighi dei bolognesi, dunque, sono esclusivamente verso il sovrano: essi non sono fissati né da un contratto né da un atto di sottomissione vassallatico feudale, ma dalla legge e dagli usi, come detta la clausola: *ciò che secondo il diritto e gli usi spetta (all'imperatore e) ai suoi incaricati fare ed exigere*. Parole nelle quali è possibile leggere anche una tutela verso le eventuali pretese che le città confinanti, Ferrara matildica ma anche Ravenna e il suo vescovo, potevano avanzare.

In un breve passo (l'asciuttezza è peculiarità dello stile dei primi glossatori) e nemmeno tanto evidente, si esprime il valore del rapporto tra *ius et consuetudo* con una formula che rinsalda la base giuridica di un diritto-dovere tra le parti e rifonda i legami della città e con il suo legittimo sovrano. In sostanza una difesa del recupero delle *regalie* che non può essere vista se non come un inno all'ordine e alla stabilità offerte solo dalla legalità e dal suo rispetto. In quanto alle consuetudini, con la rinuncia del popolo della potestà di legiferare

¹³⁶ Il testo per l'accordo della concessione delle *regalia* (diritti pubblici di spettanza del re) riconosciute a Enrico da Pasquale II (Sutri, febbraio 1111) in occasione dell'incoronazione si legge in *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, *Constitutiones et acta publica, 911-1197*, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2003, doc. 90: «Tibi itaque, fili karissime rex Heinrici et nunc per officium nostrum Dei gratia Romanorum imperator, et regno regalia illa dimittenda precipimus, que ad regnum manifeste pertinebant tempore Karoli, Ludewici, Heinrici et ceterorum predecessorum tuorum. Interdicimus etiam (...) ne quis episcoporum seu abbatum, presentium vel futurorum, eadem regalia invadant, id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias regni, iura centurionum et curtes que manifeste regni erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra regni, nec se deinceps nisi per gratiam regis de ipsis regalibus intromittant». Quello tra i due sovrani era un accordo sulla base del quale i vescovi avrebbero restituito le regalie a Enrico che le avrebbe riattribuite in forma delegata agli ecclesiastici. L'accordo e la parallela incoronazione svanirono per le note vicende della cattura del pontefice e dei suoi sostenitori da parte di Enrico *diabolico spiritu plenus* (come glossa il codice vaticano da cui è tratta la fonte). Enrico fu incoronato nell'aprile successivo e con un *privilegium* gli fu riconosciuto il diritto di investitura delle regalie. Per un quadro sintetico sul tema, G.M. Cantarella, *Pasquale II*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 81, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014.

conferita all'imperatore¹³⁷, anche le consuetudini, massima espressione di quella potestà popolare, diventano legittime solo in base alla volontà e all'intervento dell'imperatore, con la conseguenza che qualunque consuetudine non avvalorata dalla legge sovrana è priva di efficacia. Irnerio riteneva la *lex regia* un'alienazione totale, definitiva e irrevocabile e farà di questo assunto «il caposaldo teorico delle sue visioni del potere imperiale»¹³⁸.

Resta ora da dire qualcosa su quel termine *conciues* sul quale si base tutta la costruzione storiografica della nascente realtà politica bolognese. I diplomi enriciani di privilegio alle città, precedenti e contemporanei a quello bolognese, presentano l'evidenza del termine *cives* alternandolo con quello di *conciues*. A volte si trovano entrambi nello stesso documento, altre si nomina il *christianus populus*; ci sono poi quelli che si rivolgono ai *consortes* o ai *civitatis incolii*; molti si ricollegano a *consuetudines* o alle *res/proprietates communia*. È difficile, a meno di uno studio approfondito e specifico delle diverse realtà sociali, cogliere con esattezza il significato di ogni differente espressione¹³⁹.

In sintesi estrema mi sentirei di dire che a Bologna c'è un gruppo di *cives*, che il privilegio definisce *conciues*¹⁴⁰, in relazione alla riscossione dei proventi delle pene che derivino dal mancato rispetto del dettato

¹³⁷ *Corpus iuris civilis*, D. 1, 4, 1, *Lex regia de imperio*.

¹³⁸ Per una informazione sintetica sul tema si veda Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale, ad vocem*, in part. pp. 258-9.

¹³⁹ La difficoltà nel definire con certezza il significato del termine è data dal loro ricorrere anche in fonti molto risalenti e in casi ben lontani dalla realtà comunale come in un atto del 1081, dove Enrico IV concede il perdono ai *Lucenses*, definendoli *conciues*: *Die Urkunden Heinrichs IV*, doc. 334. Da un'indagine sulla stessa fonte per gli anni relativi alla nostra ricerca, lo stesso termine è usato da Enrico nel 1111 in risposta alle preghiere del Senato e del Popolo di Roma (doc. 64); nel 1114 rivolgendosi ai *Wormaciensis urbis concivibus* (doc. 138); nel 1116 in un atto rivolto ai *petitores* della città di Pisa (doc. 189). Uno studio approfondito e specifico delle diverse realtà italiane del XII secolo è stato affrontato di recente in un lavoro non del tutto condiviso da C. Wickham, *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, traduzione e cura editoriale di L. Provero, Roma, Viella, 2017.

¹⁴⁰ Il carattere innovatorio del privilegio è nel termine *conciues* che indica l'implicita approvazione dell'imperatore alla costituzione di un *corpus*, avvalorata dal modo di suddivisione dei proventi delle pene che fa supporre l'esistenza di un organo amministrativo permanente espressione di una *universitas*: così Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima*

imperiale, facendo supporre l'esistenza di un *corpus* indirettamente, e di fatto, legittimato dal sovrano. È sufficiente per affermare che si tratti di un organo cui si possano riconoscere i requisiti per amministrare e disporre dei denari comuni dell'*universitas*, cioè di quella cittadinanza i cui rappresentanti si recano davanti all'imperatore, e al suo giudice, a chiedere il perdono e *alia* «omnia impetrata»? Il privilegio non dà alcuna concessione di carattere politico o pubblico alla città, tuttavia offre un'opportunità per «sostenere con buone argomentazioni, ovviamente in un'ottica comunale, che l'imperatore Enrico V aveva di fatto riconosciuto implicitamente anche gli organi e gli strumenti di governo della comunità - mai direttamente chiamati in causa»¹⁴¹. In realtà pensiamo che, ove si consideri il diploma di Enrico V un "abbozzo di diploma" (Entwurf für ein Diplom) rimasto allo stato della minuta predisposta dai cittadini di Bologna, mai perfezionata dalla *scriptio* imperiale, la *quaestio* non dovrebbe vertere tanto sulla valenza giuridica del termine *concives* quanto sull'influenza che tale termine ha esercitato nei confronti della storiografia cittadina già a partire dal Duecento.

lega lombarda, che però non ha riscontrato le ricorrenze del termine in documenti imperiali precedenti.

¹⁴¹ R. Ferrara, *Le cancellerie comunali*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia-Romagna*, II, *L'età comunale*, Milano, Silvana, 1984, pp. 147-73, in part. p. 151.

Diana Tura

Il Registro Grosso e la memoria storica di Bologna

In occasione delle celebrazioni per il nono centenario del Comune di Bologna, non si poteva non parlare del Registro Grosso, sicuramente noto fra gli addetti ai lavori, ma pressoché ignoto a gran parte dei cittadini bolognesi. Che cos'è esattamente il Registro Grosso e perché può essere considerato il fondamento della memoria storica di Bologna? Il Registro Grosso è il primo cartulario o *liber iurium*, cioè libro dei diritti¹, del Comune di Bologna; si apre con il diploma di Enrico V del 1116; in esso intorno al 1220 furono trascritti in forma elegante e solenne, ad opera di Ranieri da Perugia², notaio e maestro di *ars notaria*, e dei notai da lui coordinati, i documenti che attestavano i fondamenti giuridici dei poteri comunali. Con l'atto iniziale di Enrico

¹ Si tratta di un volume pergameneo di cc. 533, di mm 480x320, con rilegatura in tavole di legno e dorso in cuoio, conservato presso l'Archivio di Stato di Bologna [d'ora in poi BO, AS], *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune*, n. 30.

² La scelta della persona da parte del Comune a cui affidare tale compito, certo suggerita dal valore e dalla indubbia fama del maestro che pochi anni prima aveva pubblicato la sua prima opera di notariato, fu appoggiata dal fatto che Ranieri era un forestiero e per di più un giudice, oltre che notaio. Ranieri, forte della *fides publica* che gli derivava dall'autorità imperiale che lo aveva nominato, né al principio, né in alcun altro punto del Registro Grosso si preoccupò di tramandare il titolo in base al quale aveva redatto il cartulario, tutto composto di atti notarili esemplati da altri notai, e perciò valido di per se stesso. Per redigere il cartulario Ranieri predispose un'apposita scrittura, modificando in maniera più posata e calligrafica quella usata per scrivere i suoi documenti per i privati: allungò il corpo delle lettere della sua scrittura abituale con aste lunghe e forti chiaro/scuri. Sulla figura di Ranieri da Perugia si rimanda alla recentissima opera di G. Tamba, *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*, Bologna, Deputazione di storia patria, 2018.

V, a cui fu presente il giudice Irnerio, l'imperatore prendeva sotto la sua protezione i cittadini bolognesi e i loro beni, li esonerava dalle imposte indirette, concedeva loro di percorrere liberamente le vie pubbliche fluviali e terrestri, in particolare lungo il Po, concedeva il riconoscimento di tutte le antiche consuetudini, compresi i possessi di alcuni beni comuni posti al limite della pianura a nord-est della città, il riconoscimento della facoltà di vietare interventi sull'alveo del Reno che potevano comprometterne la navigabilità, limitava a due all'anno i passaggi dei mercanti toscani a nord della via Emilia, fissava un tetto di 100 lire veronesi per l'imposta dovuta all'imperatore per le sue permanenze in città, concedeva l'avallo del divieto per i conti di riscuotere qualsiasi imposta feudale dai coloni delle loro terre e l'esonero da ogni procedimento giudiziario per i bolognesi che militavano nell'esercito imperiale, se non per reati commessi durante la ferma. Sicuramente il contenuto del diploma, soprattutto per le esenzioni fiscali che concedeva e per i diritti di transito, è rilevante, ma gli elementi che hanno fatto considerare questo documento quasi l'atto di nascita del Comune bolognese, sono il termine con cui vengono indicati i destinatari, *concives*, il che costituisce un riconoscimento dell'esistenza nella comunità cittadina di una forma di convivenza civile, anche se ancora non strutturata, e il fatto che per i trasgressori di quanto stabilito dal documento stesso fosse prevista una sanzione di 100 libbre *auri purissimi* di cui metà destinata al fisco imperiale e metà, appunto, ai *concives*. A conclusione del diploma, l'imperatore Enrico V concedeva inoltre ai bolognesi il perdono per l'offesa arrecatagli con la distruzione della rocca imperiale avvenuta l'anno prima. Su questo diploma il dibattito storiografico è ancora aperto, ma nonostante ciò gli è sempre stato attribuito, anche in tempi recenti, moltissima importanza, rafforzata anche dalla storia archivistica della sua conservazione, in quanto esso fu individuato all'interno dell'antico archivio cittadino³, la *Camera*

³ «Item unum librum Grossum in alivis ligneis instrumentorum Communis Bononie, qui clamatur registrum Communis, continens VcXXXIII cartas»: così viene indicato nell'inventario della camera degli atti del 1290-1303, edito da A. Romiti, *L'armarium Communis della Camera actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, p. 119. Per la Camera degli atti si veda anche *Camera actorum. L'archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. Giansante - G. Tamba - D. Tura, Bologna, Deputazione di storia patria, 2006.

actorum, come il documento con cui si doveva aprire il primo “libro dei diritti” della città di Bologna, cioè il Registro Grosso, a testimonianza che anche per gli stessi protagonisti del movimento comunale bolognese la loro storia iniziava da quel documento⁴. Dunque il Registro Grosso è il primo cartulario del Comune di Bologna e in esso è conservato il diploma, considerato in qualche modo l’atto di nascita del Comune. Ma che cosa è un cartulario e che significato ha nel panorama dei documenti e quindi nella storiografia?

I cartulari⁵, per le loro particolari caratteristiche, sono una tipologia di fonte storica tra le più complesse e interessanti e hanno

⁴ B. Farolfi, *Storiografia e tradizione documentaria a Bologna dal Cinquecento a oggi*, Bologna, Lo scarabeo, 1991: già dalla fine del Trecento la documentazione conservata nella *Camera actorum* aveva acquisito un valore probante che si sarebbe poi consolidato nei secoli successivi, tanto che l’affermazione *est in camera actorum, est in archivio publico*, diventò sinonimo di assoluta certezza e verità.

⁵ La bibliografia relativa allo studio dei *libri iurium* è assai vasta; il primo a occuparsene fu P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, Mantova, Mondovì, 1915, pp. 87-9 (rist. anast., insieme alla prima parte del 1911, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980, pp. 183-5); recentemente, solo per citare quelli utilizzati per il testo qui presentato: F.S. Gatta, *Liber grossus antiquus Communis Regii. Liber pax Constantiae*, I, Reggio Emilia, Goretti, 1944, pp. VII-XXXI; *Liber privilegiorum comunis Mantuae*, a cura di R. Navarrini, Mantova, Arcari, 1988, pp.47-69; *Il Registrum magnum del Comune di Piacenza*, ed. critica, apparato ed introduzione a cura di E. Falconi - R. Peveri, I, Milano, Giuffrè, 1984, pp. XIII-CXLVII; A. Bartoli Langelì, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). Congresso storico internazionale (Perugia, 6-9 novembre 1985)*, I, Perugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1988, pp. 5-21; A. Rovere, *I “libri iurium” dell’Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988)*, Genova, Società ligure di storia patria, 1989, pp. 157-99; P. Cammarosano, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pp.144-50. Relativamente a un progetto di repertoriatura ed edizione dei *libri iurium* a livello nazionale vedi D. Puncuh - A. Rovere, *I «libri iurium» dell’Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 49 (1989), 3, pp. 580-5; *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione*, a cura di D. Puncuh - A. Rovere, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992, pp. 9-42; A. Rovere, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell’Italia comunale*, in *La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge. Actes du Congrès de la Commission internationale de diplomatique (Gand, 25-29 août 1998)*, a cura di W. Prevenier - Th. De Hempinnee, Leuven, Garant, 2000, pp. 417-36; *I libri iurium del comune di Bologna. Registro Grosso 1, Registro Grosso 2, Registro Nuovo, Liber iuramentorum. Regesti*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi - T. Duranti, I-II, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 2010.

sempre suscitato un forte interesse nella storiografia che inizialmente li ha considerati come semplici raccoglitori di documenti e solo in un secondo tempo ha iniziato a considerarli una fonte interessante per il loro significato intrinseco: raccolte organiche, organizzate in modo razionale e soprattutto intimamente legate alla storia dell'ente che li ha prodotti. In questa nuova interpretazione dunque non sono stati più visti come il risultato di un'operazione pratica di organizzazione archivistica, valida alternativa all'uso diretto dei documenti originali redatti su carte o pergamene sciolte, ma come il frutto di un intervento politico-amministrativo legato a contesti e fasi storiche ben precisi. Da ciò risulta evidente che spesso i cartulari rispondono a esigenze specifiche e svolgono funzioni assai più complesse di quella solamente pratica di raccogliere una particolare tipologia di documenti in un unico "contenitore", per renderli più facilmente reperibili⁶.

I cartulari vengono definiti con denominazioni diverse, di carattere sia generale (*Carthularium* o *Chartarium*, *Liber Instrumentorum*, ecc.), sia speciale, perché richiamano nel nome un particolare relativo al contenuto o all'aspetto esteriore del cartulario stesso (ad esempio il *Liber poteris* di Brescia o il *Libro Rosso* di Imola o ancora il *Registrum Magnum* del comune di Piacenza). Variabili, inoltre, sono anche le modalità con cui possono essere ordinati i documenti in essi trascritti: si passa dall'ordine cronologico all'ordine per materia, in base ad esempio alla tipologia del negozio giuridico, e ancora dall'ordine topografico a quello più propriamente archivistico, in base cioè al luogo fisico occupato dai documenti originali e sciolti nell'archivio. Diversi poi sono anche gli autori materiali dei cartulari - possono essere stati scritti da notai, funzionari di cancelleria, archivisti - e diverse le modalità di redazione del cartulario, che può contenere documenti trascritti integralmente⁷, oppure in forma di regesto, quando vengono riportati solo gli elementi costitutivi del negozio giuridico, o altri casi ancora,

⁶ L'esperienza di redigere cartulari si era realizzata anche fra XII e XIII secolo nei monasteri benedettini, in cui i monaci redattori dei cartulari, di solito anche archivisti, nel prologo illustravano le finalità dell'opera; lo stesso fenomeno si era verificato negli ambienti delle istituzioni comunali di età podestarile e popolare: si veda M. Giansante, *Gli antichi e i moderni nella produzione delle cancellerie comunali*, in *Il moderno nel Medioevo*, a cura di A. De Vincentiis, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 153-64.

⁷ Nelle copie integrali dei documenti, spesso il notaio che trascrive il documento descrive minutamente il sigillo che era unito al documento originale.

in cui, oltre ai documenti, vengono riportate anche annotazioni di carattere storico-cronachistico. Nel loro aspetto estrinseco i cartulari sono facilmente assimilabili ai registri, dal punto di vista intrinseco invece sono completamente differenti: i primi sono raccolte di documenti pertinenti a uno stesso destinatario, i secondi contengono documenti emessi da uno stesso autore, cioè dallo stesso soggetto giuridico.

In quanto alla capacità giuridica degli atti contenuti nei cartulari, alcuni studiosi sostengono che si tratti di copie, e in alcuni casi anche di veri e propri falsi, per i quali occorre un attento esame critico di ogni singolo documento, altri sostengono che talora gli originali dei documenti sono stati redatti direttamente su cartulario o che a essere rilegati siano stati gli originali stessi. I primi studi di diplomatica⁸, mettendo al centro i singoli documenti, inserirono i cartulari in schemi razionali di classificazione, considerandoli una pura raccolta di documenti finalizzata a uno scopo archivistico pratico; oggi invece, oltre all'analisi dei singoli documenti, si preferisce analizzare tutti gli elementi che hanno portato alla loro stesura, in quanto espressione del pensiero e della finalità di chi ha ordinato la raccolta. In questa ultima ottica quindi i cartulari, soprattutto quelli nati in ambito comunale, cioè i *libri iurium*, in cui è più che mai evidente l'intento politico, vengono analizzati tenendo conto del loro legame con un determinato momento della storia cittadina. Si tratta di un nuovo tipo di approccio, che mira a un'analisi attenta e complessiva sia della documentazione trascritta nei cartulari, sia di tutti quegli elementi intrinseci ed estrinseci che fanno dei cartulari vere e proprie opere storiche. Il cartulario dovrà dunque essere studiato nel suo insieme: il suo aspetto estrinseco, cioè la forma materiale, il suo aspetto intrinseco, cioè il contenuto, e il suo autore, inteso come soggetto produttore, cioè l'autorità che ne ha promosso la redazione.

Nonostante i nuovi studi, le funzioni e il valore giuridico di queste raccolte sono ancora un tema di discussione fra gli specialisti del settore: da un lato essi hanno sicuramente una funzione primaria di tipo pratico-amministrativo, cioè di razionalizzazione delle forme di conservazione

⁸ Il primo tentativo di studio dei cartulari fu affrontato dallo stesso Jean Mabillon, padre della diplomatica: cfr. M. Modesti, *Due cartulari notarili bolognesi fra XII e XIII secolo*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 55 (2004), pp. 287-314.

e di gestione del patrimonio documentario, e in alcuni casi forse anche una funzione “monumentale”, di tipo storico-commemorativo, dall’altro non è universalmente riconosciuto il loro valore propriamente giuridico. La ragione fondante per la conservazione documentaria è, per qualsiasi ente, ecclesiastico come chiese e monasteri, o laico come i comuni, costituita dalla necessità di conservare memoria dei propri diritti patrimoniali e giurisdizionali. E le nuove istituzioni comunali, per tutelare i loro diritti attraverso la documentazione, nei primi decenni del Duecento cominciano a scrivere i loro documenti non più su carte o pergamene sciolte, magari conservate un po’ alla rinfusa negli archivi cittadini, ma su registri. A Bologna, dove, a differenza di altre città comunali, non si conservano tracce di questa fase intermedia, tale cambiamento risulta particolarmente evidente e rivoluzionario; in pochi anni l’uso dei registri come sistema di conservazione degli atti si afferma definitivamente anche per la grande influenza della cultura notarile dovuta alla presenza in città, già dal primo Duecento, di un grandissimo numero di notai e alla loro modalità di annotazione dei contratti richiesti dai privati⁹. Ed è proprio a questi anni che risale la compilazione di due grandi volumi pergamenei, attestanti un nuovo, diverso modo di rapportarsi del Comune bolognese con la propria memoria scritta.

Il primo volume è il *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie*¹⁰; redatto a partire dal secondo semestre del 1219, riporta i nomi di coloro che, in base all’accertamento di un apposito ufficio comunale, possedevano i requisiti necessari a svolgere la professione di notaio in città e nel contado. Tale atto si era reso necessario in quanto i notai, assai numerosi a Bologna¹¹, con la loro *publica fides*, cioè con la capacità di dare valore giuridico agli atti, curavano la stesura non solo degli atti concernenti i diritti dei privati, ma anche di tutti quelli dell’amministrazione cittadina. La necessità avvertita, di garantire la

⁹ Ci si riferisce all’uso dei notai di registrare le abbreviature dei loro atti in registri, cioè protocolli cartacei, per lo più con copertine pergamenee, organizzati cronologicamente e introdotti da *intitolatio* e con il *signum tabellionis* usato dal notaio.

¹⁰ L’originale è conservato in BO, AS, *Camera degli Atti, Serie II - Notai degli uffici pubblici*, n. 7. L’edizione integrale è in *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara - V. Valentini, Roma, Consiglio Nazionale del notariato, 1980.

¹¹ G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998

validità di un titolo che abilitava il notaio ad attribuire pubblica fede agli atti da lui scritti, evidenzia l'importanza assunta dalla scrittura nella gestione economica e amministrativa del Comune e nei rapporti economici fra i privati. Il secondo volume è il già citato Registro Grosso, il primo esempio a Bologna di un *liber iurium*: fu compilato fra il 1221 e il 1223 da un gruppo di dieci notai coordinati da Ranieri da Perugia, per incarico della magistratura dei Procuratori del comune, che da qualche decennio aveva assunto la responsabilità dell'amministrazione del patrimonio comunale.

I due volumi, i più antichi fra tutti quelli del Comune di Bologna giunti a noi in originale, furono redatti con caratteristiche volutamente monumentali: la materia scrittoria, cioè la pergamena, il formato dei singoli fogli¹², la rilegatura costituita da grossi piatti di legno e da dorso in cuoio, gli artifici della scrittura: uno specchio di scrittura con grandi margini e ampi spazi tra i singoli nomi del *Liber sive matricula*, l'elaborazione di un apposito tipo di scrittura da parte di Ranieri da Perugia nel Registro Grosso, «attestano in modo immediato ed evidente il desiderio degli organi direttivi del comune bolognese di trasmettere anche tramite i documenti un'immagine di prestigio, di coscienza di sé e dei propri diritti, della capacità d'agire con forza vincolante nei confronti di tutti i cittadini»¹³.

Già negli anni precedenti alcuni comuni avevano vissuto questa esperienza: Piacenza aveva redatto il proprio *liber iurium*, detto *Registrum Magnum*, tra il 1184 e il 1198, Venezia lo aveva iniziato intorno al 1197, Siena nel 1203, Assisi nel 1209, Firenze nel 1216¹⁴, e tutti si presentano con caratteristiche tali, come il nostro Registro Grosso, dimensioni, rilegatura, uniformità di specchi di scrittura e di fascicoli, scrittura, ecc., da costituire documenti di per sé validi ad attestare non solo la piena legittimità dell'autonomia cittadina, ma anche una forte coscienza civica. Occorre sottolineare che il momento

¹² I due volumi sono formati da fogli pergamenecci di mm. 430x290 il *Liber sive matricula*, di mm. 480x320 il Registro Grosso.

¹³ G. Tamba, *Il Comune di Bologna e la sua memoria ornata*, in *Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola - Modena, Panini, 1999, pp. 23-30, in part. p. 24; D. Tura, *I libri iurium bolognesi*, in *Cultura cittadina e documentazione: formazione e circolazione di modelli (Bologna, 12-13 ottobre 2006)*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, CLUEB, 2009, pp. 73-88.

¹⁴ Rovere, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*.

politico in cui fu dato l'ordine di redigere il Registro Grosso e il *Liber sive matricula* era quello della prima affermazione della nuova forza politica, il popolo¹⁵, caratterizzato da una nuova organizzazione imposta da artigiani e mercanti all'ordinamento cittadino e da un nuovo impulso alla redazione di scritture in forma di registro e volume¹⁶.

Dopo la redazione di questi volumi, per molti anni, forse anche per l'allontanamento dei rappresentanti del popolo dai centri di potere prodotto dalla reazione aristocratica del 1221, non furono scritti documenti di simile aspetto monumentale, almeno fino al 1256, quando, dopo tutti gli avvenimenti che avevano sconvolto la città, le società d'arti e d'armi, nelle quali si erano organizzati gli artigiani, i commercianti e i professionisti, diedero vita a una propria struttura unitaria che si esprimeva in un consiglio generale, detto del popolo, e in un collegio ristretto, formato dagli anziani e dai consoli. Questa nuova struttura affiancò la preesistente organizzazione del Comune ed ebbe anche un magistrato unico a propria guida, il Capitano del popolo. Uno dei primi atti di questo nuovo governo di matrice popolare fu la liberazione dei servi della gleba, testimoniata dal *Liber Paradisus*¹⁷, a cui seguirono poco dopo gli Statuti del comune e del popolo, entrambi con le stesse caratteristiche: dimensione dei fogli pergamenei, scrittura volutamente calligrafizzata con ampi margini, rilegatura in legno e cuoio e così via. Da quegli anni si avviò un forte incremento delle scritture in registro, dovuto a una maggior organizzazione dell'amministrazione cittadina e alla presenza nei centri di potere della parte popolare. Accanto ai registri monumentali con le caratteristiche appena indicate e destinati a fornire una prolungata o forse perenne testimonianza,

¹⁵ Per una breve storia politico-istituzionale della città di Bologna cfr. G. Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, Atesa, 1978

¹⁶ Su questo complesso nucleo tematico si veda, in questo stesso volume, il contributo di Massimo Giansante.

¹⁷ Tale atto, con l'elenco dei 5855 servi riscattati dal Comune di Bologna, è tramandato alla memoria cittadina dal famoso *Liber Paradisus*, così intitolato dal notaio Corradino Sclariti, autore del primo prologo del *Liber*, premesso all'elenco dei servi di porta Procola. L'originale è conservato in BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune*, n. 28. Per saperne di più cfr. *Il Liber Paradisus. Con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, a cura di A. Antonelli, Venezia, Marsilio, 2007; *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli - M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008.

venivano redatti altri registri in cui erano annotate scritte di attività quotidiane dei vari uffici finanziari, giurisdizionali e politici e anche registri che servivano come una sorta di minutarlo per documenti che poi venivano ricopiati in forma solenne. Le scritte documentarie prodotte dagli organi comunali delle città dell'Italia settentrionale e centrale furono dunque al centro di un processo evolutivo avviatosi nel XII secolo e conclusosi nel Duecento, quando vennero definiti anche i caratteri fondamentali dell'*instrumentum publicum*, cioè l'atto considerato autentico perché scritto secondo un preciso formulario da uno scrittore riconosciuto titolare della *publica fides*. Questo dunque il momento e l'ambiente in cui fu redatto il Registro Grosso, costituito, come vedremo, da due volumi che, sebbene accomunati dalla stessa denominazione, da un contenuto in gran parte analogo e parzialmente dallo stesso aspetto estrinseco, in realtà si formarono in momenti e con procedure assai differenti¹⁸.

La denominazione di Registro Grosso deriva dalla consuetudine, non è ufficiale: il termine *Registrum Maius* compare per la prima volta nel repertorio del 1288 premesso al volume¹⁹, l'aggettivo *grossum* descrive il termine *Registrum* nell'inventario della Camera degli atti del 1290, alla notizia del suo versamento, mentre nel 1286 fu chiamato semplicemente *Registrum comunis* e, probabilmente, ancora prima era noto con il termine generico di *liber contractuum*. È un volume pergameneo di cc. 533, di mm. 480x320, con rilegatura in tavole lignee e dorso in cuoio, recentemente restaurato; le carte hanno più cartulazioni, quella che viene utilizzata risale al XVIII secolo e numera

¹⁸ Sulla formazione del secondo volume del Registro Grosso si veda Tura, *I libri iurium bolognesi*.

¹⁹ Alle cc. 3r-10v è riportato un inventario parziale dei documenti contenuti nel Registro Grosso, redatto per ordine del capitano del popolo dai notai *Michael magistri Adami* e *Leonardus qd. fratris Bonvicini*. Il notaio *Michael* afferma: «In dicto quaterno legitur ita fideliter exemplavi et scripsi et de maiori registro et minori (...) de dictis registris extraxi», cioè di aver fedelmente tratto gli atti *de maiori registro et minori*. Secondo Gianfranco Orlandelli, quest'ultima espressione si riferisce al Registro Grosso compilato da Ranieri da Perugia (*maggiore*) nonché al complesso di documenti che a esso erano venuti ad aggiungersi fino al 1288 (*minore*). Tali aggiunte, posteriori al 1223 e non ancora incorporate materialmente al registro nel 1288 (e la prova ci è fornita dal repertorio che cita l'anno e l'argomento dell'atto ma non la carta del registro) vennero in seguito incorporate nel primo volume del Registro Grosso fino al 1288, mentre i documenti successivi a quella data furono raggruppati in un secondo volume del registro.

le carte da 1 a 533. Il registro contiene documenti datati dal 15 maggio 1116, data del diploma imperiale di Enrico V, al 30 aprile 1288, oltre a un documento più antico datato 746, un atto di Rachis, re dei Longobardi, in risoluzione di una controversia confinaria tra i vescovi di Bologna e di Modena, probabilmente falso²⁰. Nel complesso il primo volume del Registro Grosso²¹ contiene 866 documenti, di cui 3 copiati due volte e 42 carte bianche; il nucleo originario del volume, poi integrato con aggiunte successive, è costituito dalle cc. 11- 453: questa parte è il frutto del lavoro di un gruppo di notai coordinati, come già accennato, da Ranieri da Perugia che, nel corso del secondo decennio del XIII secolo, trascrissero una consistente serie di documenti ordinati cronologicamente.

Non esiste o per lo meno non si è conservato un atto con cui veniva deliberata la sua composizione, né all'inizio del volume è presente un proemio che permetta di capire chi effettivamente volle tale opera e le precise finalità della stessa, tuttavia i caratteri estrinseci e intrinseci del *liber* hanno permesso di determinare, con sufficiente sicurezza, che il primo volume del Registro Grosso, almeno nel suo nucleo originario, nacque da una precisa volontà e con le caratteristiche tipiche di un'operazione ufficiale. Questi in particolare sono gli elementi che permettono tale affermazione: l'unitarietà di impianto dell'operazione, i caratteri estrinseci delle singole carte, le cui dimensioni sono pressoché identiche (32 righe di scrittura, tranne nel quaderno XXXVII in cui sono 31 o 33), specchi di scrittura sostanzialmente omogenei, presenza, alla fine di ciascun quaderno, delle tre parole iniziali di quello successivo, solo però nei fascicoli redatti da Ranieri, non in quelli di tutti gli altri notai. Questa ampia sezione fu affidata a dieci notai: di tre si conoscono i nomi (Pietro da Taranto, Bolognetto di strada Maggiore e Bolognetto di porta Stiera), coordinati da Ranieri, che fu anche il redattore dei primi 15 fascicoli e dell'ultimo duerno.

²⁰ A. Benati, *Bologna, Modena e il falso placito di Rachis*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 25-6 (1975), pp. 35-135.

²¹ Indispensabile per uno studio approfondito sulla struttura del primo volume del Registro Grosso è il saggio di G. Tamba, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo "liber jurium" bolognese*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991, pp. 1033-48.

I documenti trascritti sono divisi in 57 fascicoli, per lo più quaderni, ordinati cronologicamente dal 1116 al 1223²²; l'ultimo documento del nucleo originario, datato 30 novembre 1223, che contiene la ripartizione del contado di Bologna nei quattro quartieri cittadini, è chiuso dalla sottoscrizione autografa di Ranieri, preceduta dal *Signum tabellionis*, l'unica di tutto il *liber*²³. I dieci notai del gruppo di Ranieri, seguono, con qualche eccezione, il criterio cronologico, anche se in qualche caso questo ordinamento non è assoluto²⁴.

Nel primo volume del Registro Grosso si può individuare una specie di spartiacque costituito da un anno, il 1199, di cui sono riportati nel *liber* ben 42 documenti, dopo una lunga serie di anni che hanno una media di due documenti. Dopo il 1199 il numero dei documenti aumenta fino a raggiungere una punta nel 1219, anno in cui ne vengono trascritti ben 157. Giorgio Tamba, che ha lungamente e approfonditamente studiato il primo volume del Registro Grosso e la sua formazione, ha collegato l'esplosione del numero di documenti del 1199 alla nascita di un nuovo ufficio del Comune di Bologna, quello dei Procuratori del comune. In effetti il 1199 è davvero un anno significativo: fino a quella data gli scarsi documenti trascritti sono relativi ad atti che testimoniano l'esistenza stessa del Comune e i suoi rapporti con i comuni limitrofi per la definizione di diritti e giurisdizione, patti e trattati con feudatari e comunità del contado, quasi a volere riassumere, come dice Duranti, il processo «della presa di coscienza del comune, del suo riconoscere in quei documenti i fondamenti della propria costituzione, della quale vengono così affermati i presupposti giuridici, e della volontà di consegnare ai posteri, attraverso il *Liber*, la propria memoria storica». Da quell'anno la tipologia dei documenti si diversifica, acquisendo una connotazione di carattere patrimoniale: si tratta di una serie di atti in cui agiscono direttamente i Procuratori del comune per acquisti di terreni e di immobili, nella zona urbana per la costruzione del palazzo del Comune, nel contado per fortificazioni in punti strategici e per acquisti di mulini e altro. La seconda parte del Registro Grosso sembra quindi essere strutturata più in modo simile ai cartulari con ordinamento tematico, quelli definiti di seconda

²² Cfr. Tamba, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo "liber iurium" bolognese*, pp. 1036-7.

²³ BO, AS, *Comune - Governo, Diritti ed oneri del comune*, n. 30, cc. 450-3.

²⁴ Rovere, *Tipologie documentali nei Libri iurium dell'Italia comunale*.

generazione, di cui l'esempio bolognese più evidente è costituito dal Registro Nuovo, compilato in base a un progetto che viene inserito nel proemio all'inizio del *liber*²⁵: spazio di solito utilizzato, nei libri a ordinamento cronologico, cioè di "prima generazione", per evidenziare il rapporto con l'autorità superiore, per la precoce datazione e per la volontà di testimoniare gli atti fondanti dell'autonomia del Comune, in quelli a ordinamento tematico, per la consuetudine di assegnare la prima sezione ai rapporti con l'Impero, come dimostra il fatto che molti *libri iurium* si aprono con il testo della pace di Costanza.

Il fatto che i documenti trascritti dopo il 1199 trattino prevalentemente questioni inerenti al nuovo ufficio dei procuratori, ha fatto sì che Giorgio Tamba collegasse direttamente a quell'ufficio la genesi del Registro Grosso. La nuova magistratura deputata alla gestione dei beni del Comune, al controllo degli ufficiali che operavano con denaro pubblico, all'appalto delle entrate, aveva la necessità, per essere agevolata nel lavoro quotidiano, di avere uno strumento che consentisse di accedere prontamente alla documentazione, senza dover ricorrere alla massaria, in cui era raccolta la documentazione economico-finanziaria del Comune. In questa ottica il cartulario sarebbe nato come strumento utile all'attività dei procuratori, per una finalità essenzialmente pratica e non direttamente ideologico-monumentale; tale ipotesi è confermata anche dalla quantità di documenti considerati per anno di redazione, che aumentano ogni anno, come se «gli atti riguardanti negozi ed

²⁵ Per il Registro Nuovo vi sono fonti documentarie che ci forniscono indicazioni relative alla data di redazione, ai compilatori e alle ragioni che ne suggerirono la stesura, cioè la facile dispersione dei documenti originali, scritti su pergamene sciolte. Dalla delibera comunale che ne stabilisce la compilazione e ne prescrive le modalità e i termini entro cui dovrà essere effettuata, inserita nella rubrica degli Statuti del comune del 1259, dal protocollo stesso del cartulario e dall'atto di accettazione e di inserimento ufficiale tra la documentazione comunale da parte delle autorità cittadine e del vescovo si traggono utili informazioni. Nel protocollo del Registro Nuovo viene dichiarata la necessità di riunire in un «*liber qui nominetur Register (...) omnia privilegia et etiam instrumenta ius aliquod continentia, vel honorem seu iurisdictionem ad comune Bononia pertinentem*»; dall'atto di autenticazione veniamo a sapere i nomi dei giudici e dei notai che presiedettero all'opera e le fonti a cui attinsero i compilatori del cartulario, in particolare i contratti e le scritture dei «*libri contractuum comunis Bononie*» e «*aliis scripturis tam publicis quam privatis*».

argomenti più recenti fossero ritenuti più utili in virtù del loro valore ancora di attualità»²⁶.

In conclusione si può affermare che la prima sezione del nucleo originario del Registro Grosso, quella antecedente al 1199, contiene atti costitutivi l'esistenza stessa del Comune e documenti indispensabili per l'esercizio dei suoi diritti: questa parte ha quindi una vocazione ideologico-monumentale, una memoria storica che si vuole tramandare e porre come base dell'attualità politica e amministrativa²⁷; la seconda parte contiene atti ancora attuali o che per lo meno lo sono stati in tempi molto vicini alla redazione, quindi ha una finalità più pratica, legata ai problemi della quotidiana amministrazione del Comune. Non bisogna intendere però questa distinzione in maniera troppo netta, in quanto il numero più consistente di atti legati all'attività dei Procuratori del comune, oltre che alla funzione pratica del *liber*, va forse collegata, come dice Tommaso Duranti, anche alla

volontà di testimoniare un diverso processo di crescita del comune, un comune già strutturato, in piena espansione, la cui preoccupazione principale non è più quella della sua attestazione e 'sopravvivenza' nei confronti dell'esterno (Impero *in primis*), bensì quella di rafforzamento e ampliamento delle proprie prerogative. È un comune, quello dei primi due decenni del Duecento, caratterizzato da una imponente spinta innovativa ed 'espansionistica' (in ambito politico-istituzionale, ma anche urbanistico ed economico, nonché nei confronti del contado), un dinamismo che, in un certo senso, 'fonda' l'esperienza comunale nella sua pienezza²⁸.

²⁶ Duranti, *Introduzione*, in *I libri iurium del comune di Bologna*, I, pp. XIX-LXXXI, in part. p. XXX.

²⁷ In alcuni proemi dei *libri iurium*, a Bologna in particolare nel proemio di Corradino Sclariti nel *Liber Paradisus*, la memoria è la funzione primaria della storia e della civiltà comunale: i governanti devono organizzarsi ricordando il passato, disponendo il presente e preparando il futuro. Dunque, come dice Giansante, «la cura per la memoria cittadina è il fondamento necessario di ogni progetto politico, ma la tutela della memoria, la lotta contro l'oblio, si esprime in primo luogo attraverso una buona gestione delle scritture pubbliche, che della memoria costituiscono il principale presidio» (*Gli antichi e i moderni nella produzione delle cancellerie comunali*, p. 159).

²⁸ Duranti, *Introduzione*, in *I libri iurium del comune di Bologna*, I, pp. XXX-XXXI.

Ma rimangono molti problemi aperti sul Registro Grosso e in genere sui cartulari: quali furono le fonti utilizzate dai singoli notai al momento della trascrizione? Quale criterio fu applicato dal coordinatore sulla scelta e selezione degli atti da trascrivere nel cartulario? Sicuramente i notai avevano a disposizione per lo più carte sciolte che contenevano documenti originali o in copia e che erano conservati nell'archivio della masseria. In alcuni casi, come affermano gli stessi notai trascrittori, i documenti erano già raccolti in *libri* a noi non solo non pervenuti, ma nemmeno conosciuti, ma che farebbero ipotizzare la presenza, prima del Registro Grosso, di esperienze analoghe. E inoltre i documenti da trascrivere erano già stati selezionati, e quindi ai notai sono stati consegnati i documenti da trascrivere, o la scelta dei documenti era stata affidata agli stessi notai? Il primo volume del Registro Grosso, poco dopo la fine della redazione (1288), così come lo vediamo oggi, composto da 533 carte e rilegato con tavole lignee e dorso in cuoio, fu depositato dal Capitano del popolo presso la Camera degli atti del Comune, come è attestato dall'inventario della Camera stessa redatto a partire dal 1290. A quella data, dunque, venne considerato concluso e il fatto che era passato dall'ufficio dei Procuratori del comune alla sede definitiva, cioè la Camera degli atti, archivio ufficiale del comune, potrebbe coincidere con una sua diversa funzionalità: non più una raccolta con finalità pratico-amministrative ma la testimonianza documentaria della nascita e della crescita del comune, una sorta di "monumento", principe di tutti gli altri documenti comunali conservati. A Bologna l'esperienza del Registro Grosso proseguì, come già accennato, con la redazione di altri cartulari; attualmente l'Archivio di Stato di Bologna ne conserva quattro o cinque, a seconda se si consideri il secondo volume del Registro Grosso la continuazione del primo o un cartulario a sé stante²⁹; non sono accomunati dalla sola appartenenza

²⁹ Il secondo cartulario, denominato *Liber iuramentorum diversarum civitatum et memorabilium comunis Bononie*, formato nel corso del XIII secolo all'interno della Camera degli atti dalla riunione di almeno quattro registri e di pochi fogli scolti, raccoglie documenti per lo più in copia, dal 1116 maggio 15 al 1259 dicembre 15, relativi ai rapporti tra Bologna e altre città o borghi o castella, come paci, alleanze, sottomissioni, la cui validità dipende da una formula di giuramento autenticata dalla presenza di un notaio. Alcune caratteristiche del *Liber*, ancora da approfondire (la cartulazione, la mancanza di protocollo, la mano del copista), già segnalate in due tesi seguite da Gianfranco Orlandelli alla fine degli anni '60, fanno pensare a due copie mutile dell'originario *Liber iuramentorum* ritrovate smembrate in epoca

alla medesima tipologia documentaria, ma sono intimamente legati l'uno all'altro da un complesso sistema di documenti in copia. Dunque moltissimi documenti furono ricopiati da un cartulario all'altro e quindi considerati, in momenti storici diversi e da governi di differente matrice politica, così rilevanti da far parte di una raccolta documentaria ufficiale, riconosciuta giuridicamente valida, anche se non è sempre chiara la finalità di quella redazione.

L'ultimo studio condotto sui *libri iurium* bolognesi³⁰, basato sui registi dei documenti raccolti nei cartulari, permette di fare delle considerazioni generali su di essi, evidenziando nuclei di documenti sempre trascritti da un cartulario all'altro e altri che invece, in quei passaggi, sono stati via via tralasciati, ponendo l'accento sull'assenza di documenti che riguardavano tematiche importanti per la città, come ad esempio lo Studio, e sul significato di altre assenze, riguardanti atti che pur sarebbero stati importanti per la storia politica della città, ma per le quali non è ancora possibile chiarire se siano state scelte volute o effetto della mancanza di documentazione originale.

In tutti i casi i cartulari, che pure manifestano rilevanti finalità pratiche e che certamente celebrano, come un "monumento di pergamena", la memoria cittadina, sembrano avere lo scopo prevalente di fissare e garantire nel presente e di affermare per il futuro diritti acquisiti in maniera definitiva.

posteriore e quindi rilegate insieme. Il terzo cartulario è quello denominato Registro Nuovo, formato nel 1257 a opera di un'apposita commissione che raccolse e ordinò i documenti per materia dal 1116 maggio 15 al 1450 gennaio 24, a parte il celebre falso privilegio teodosiano del 423 con cui si apre il registro. Il quarto e ultimo cartulario è costituito dai tre volumi dei *Libri iurium et confinium* e riunisce in copia documenti (dal 1116 maggio 15 al 1466 gennaio 21) tratti dalla Camera degli atti e dai precedenti cartulari, relativi alla definizione dei confini del territorio bolognese e della giurisdizione su questo spettante alla città di Bologna.

³⁰ Duranti, *Introduzione*, in *I libri iurium del comune di Bologna*, I, pp. XLIX-LXI.

Massimo Giansante

Il Comune di popolo a Bologna (1228-1327)

Alla "cara e buona immagine paterna" di Augusto Vasina

I. CRONOLOGIA E SOCIOLOGIA DEL COMUNE DI POPOLO A BOLOGNA

«Possiamo datare al 1228 l'inizio dell'avventura del *populus*»: così si esprimeva Roberto Greci in un saggio del 2007 su Bologna nel Duecento¹. Sebbene le notizie sulla rivolta popolare di quell'anno siano piuttosto scarse e non del tutto coerenti, i cronisti del Tre-Quattrocento, così come gli storici del Novecento, a partire da Alfred Hessel, e quelli più vicini a noi, come Antonio Ivan Pini, Rolando Dondarini e, appunto, Roberto Greci², sono concordi nel riconoscere al movimento organizzato intorno alla figura del mercante Giuseppe Toschi, coronato dall'occupazione fisica della sede del potere, il *palatium communis*, il valore di un attendibile punto di partenza della vicenda politica e istituzionale, ma anche culturale e ideologica del popolo bolognese. La fisionomia dell'assetto di governo emerso da quei rivolgimenti e l'attitudine a un'espressione retoricamente

¹ R. Greci, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 499-579, in part. p. 545.

² A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, ed. it. a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975 (ed. or. Berlin, Ebering, 1910); A.I. Pini, *Bologna nel suo secolo d'oro: da "comune aristocratico" a "repubblica di notai"*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000)*, a cura di G. Tamba, Milano, Giuffè, 2002, pp. 1-20; R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna, Patron, 2000.

strutturata da parte dei gruppi al potere, nel manifestare il proprio radicamento sociale e le proprie ispirazioni ideologiche, si mantennero infatti mirabilmente coerenti nell'arco di un secolo, attraverso alcune tappe significative, che seguiremo nel nostro racconto, per giungere a un esito finale, la signoria di Bertrando del Poggetto del 1327, che, a differenza del punto di partenza, non gode di unanime riconoscimento storiografico. E tuttavia sembra oggi difficile, soprattutto dopo la poderosa e innovativa ricerca di Sarah Blanshei³, negare che gli sviluppi autoritari indotti dal legato pontificio nell'apparato istituzionale, in primo luogo attraverso la soppressione del Consiglio del popolo, costituiscono la fine del sistema di governo popolare iniziato con la rivoluzione del 1228.

Ma che cos'è il popolo nella Bologna del XIII e XIV secolo? O meglio, in quale accezione politica, sociologica, ideologica dobbiamo intendere, nel contesto bolognese di quei decenni, l'espressione "Comune di popolo"? Il dibattito su questi temi, vivace per tutto il Novecento e tuttora, può essere sintetizzato intorno alla questione se il popolo, a Bologna come a Firenze, a Siena, a Perugia e nelle altre città del mondo comunale italiano, fosse un ceto sociale o un gruppo di potere, e quindi se il Comune di popolo sia da interpretarsi come un sistema di governo ampiamente partecipativo, sia pure con una base omogenea dal punto di vista socio-professionale, oppure come una struttura politica tendenzialmente elitaria, saldamente occupata da una ristretta oligarchia ereditaria. Questione amplissima, ovvio, che qui vorrei richiamare solo in relazione ad alcune recenti o recentissime messe a punto⁴.

La storiografia del Novecento, in netta prevalenza, ha letto i conflitti del mondo comunale, compreso quello fra magnati e popolani, come puri scontri per il potere fra parti ispirate a logiche di fazione, piuttosto che a istanze sociali e ideologiche. Questa impostazione, che muoveva dalla serrata critica di Nikolaj Ottokar

³ S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. e cura di M. Giansante, Roma, Viella, 2016 (ed. or. Leiden-Boston, Brill, 2010).

⁴ Per rapidità e comodità di riferimento mi permetto di rinviare alla rassegna bibliografica proposta su questo tema in M. Giansante, *Ancora magnati e popolani. Riflessioni in margine a Politics and Justice di Sarah R. Blanshei*, in «Archivio storico italiano», 171 (2013), 3, pp. 543-70: qui si troveranno i riferimenti a tutte le opere citate nelle pagine seguenti.

all'opera di Gaetano Salvemini, ha dominato quasi incontrastata la scena fino agli anni Ottanta del secolo scorso, quando da punti di vista lontani fra loro e diversi per impostazione critica sono giunte significative rivalutazioni della lezione salveminiana⁵. Senza entrare nel merito di questo complesso nucleo tematico, possiamo dire che uno dei contributi tuttora vitali di *Magnati e popolani in Firenze* sul piano delle vicende politico-istituzionali, segnalato di recente da vari studiosi, sta nell'aver puntato l'obiettivo sul sistema delle arti, centrale nel contesto fiorentino e non solo, sia dal punto di vista dei processi istituzionali, sia sul piano dei valori ideologici. Un punto debole di quella impostazione era invece l'adozione della struttura organizzativa delle arti come paradigma generale del Comune di popolo, della sua identità sociale, dei suoi successi politici, con un evidente oblio delle più antiche strutture organizzative a base territoriale. In un aggiornamento critico della questione, Enrico Artifoni ha proposto una casistica del processo di sovrapposizione fra *societas populi* e organizzazioni di mestiere: una gamma che va dal modello perugino, in cui l'identità fra queste istituzioni è assoluta, al caso delle città piemontesi, dove la struttura organizzativa del popolo è invece quella territoriale, in un sistema di quasi totale "assenza delle arti"⁶. Bologna occupa in questo panorama il punto intermedio, dato che all'organizzazione politica del popolo collaborano qui, sullo stesso piano, organizzazioni territoriali (armi) e corporative (arti). Anche nella dimensione dei valori ideologici, Artifoni ha illustrato in modo innovativo lo scenario del Comune di popolo e anche qui il punto di partenza è stato il contesto fiorentino, e in particolare il ruolo di Brunetto Latini nella costruzione di un autonomo e organico sistema di cultura politica popolare. Fulcro del sistema e suo tratto caratterizzante, rispetto alla cultura del potere e agli stili di vita del ceto magnatizio, è il culto per i principi istituzionali repubblicani, quel "vivere secondo politica", innervato di letture ciceroniane, che Giovanni Villani presentava come sintesi della pedagogia politica comunale di Brunetto. Enunciate da Artifoni nel 1997, queste linee interpretative

⁵ *Ibid.*, pp. 549-2.

⁶ E. Artifoni, *Corporazioni e società di "popolo": un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in *Itinerarium. Università, corporazioni e mutualismo ottocentesco. Fonti e percorsi storici. Atti del Convegno di studi (Gubbio, 12-14 gennaio 1990)*, a cura di E. Menestò - G. Pellegrini, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994, pp. 17-40.

sono state sviluppate per Firenze nelle opere di John Najemy e Silvia Diacciati, ma hanno trovato un eccellente campo di applicazione nello scenario bolognese, illustrato anni fa da Massimo Vallerani e Giuliano Milani e ora esplorato analiticamente da Sarah Blanshei⁷.

Oltre a queste evidenti ragioni di interesse dal punto di vista della storia comparativa, lo studio del Comune di popolo a Bologna trae profonde ragioni di suggestione dall'estrema complessità strutturale di quel sistema politico, uno dei più evoluti e innovativi dell'epoca⁸, e dalla grande ricchezza delle fonti documentarie di cui quella ricerca può giovare: registri di componenti dei consigli comunali e popolari, atti consiliari (riformazioni e provvigioni), statuti e matricole delle società di popolo, registri degli arruolati nella cavalleria e nella fanteria dell'esercito comunale, dichiarazioni patrimoniali dei cittadini (estimi), soprattutto migliaia di registri di atti giudiziari del Podestà e del Capitano, relativi fra l'altro a questioni di identità sociale e giuridica dei cittadini, cioè alla loro legittima o meno appartenenza al popolo. Proprio qui sta il cuore pulsante di questo tema, antico e attualissimo. Perché i due poli del sistema politico del Comune di popolo sono appunto un'ampia, talora amplissima partecipazione dei membri delle società popolari alla vita degli organi consiliari, e quindi la loro presenza attiva nella sfera delle decisioni politiche, e una, talvolta altrettanto ampia esclusione di cittadini singoli e di intere categorie sociali e giuridiche, ferocemente perseguita con efficaci strumenti processuali. Sicché la natura prevalentemente sociale e tendenzialmente partecipativa del sistema, o all'opposto la sua insopprimibile fisionomia faziosa ed elitaria parrebbero destinate a fronteggiarsi sulla scena bolognese, non

⁷ J.M. Najemy, *A History of Florence, 1200-1575*, Oxford, Blackwell, 2006; S. Diacciati, *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, presentazione di J.-C. Maire Vigueur, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2011; M. Vallerani, *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 20 (1994), pp. 165-230; G. Milani, *Da milites a magnati. Appunti sulle famiglie aristocratiche bolognesi nell'età di Re Enzo*, in *Bologna, Re Enzo e il suo mito. Atti della giornata di studio (Bologna, 11 giugno 2000)*, a cura di A.I. Pini - A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2001, pp. 125-55; Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*.

⁸ Sul sistema istituzionale del comune bolognese e relativa bibliografia, vedi Giansante, *Ancora magnati e popolani*, pp. 568-9.

meno che su quella fiorentina, senza una soluzione univoca e definitiva. Le pagine seguenti, che non pretendono ovviamente di risolvere un tale dibattito, pur senza dissimulare la loro ispirazione sostanzialmente salveminiiana, accompagneranno il popolo bolognese attraverso le vicende complesse e talora convulse e contraddittorie dei suoi cento anni di egemonia politica.

II. LA RIVOLTA DEL 1228 E L'INIZIO DELL'EGEMONIA POPOLARE

Raccontando gli eventi bolognesi del novembre 1228, l'anonima e mutila cronaca duecentesca che precede, nell'unico manoscritto superstite, il *Chronicon* di Pietro Cantinelli⁹, si sofferma sui particolari del colpo di mano con cui gli uomini delle società popolari avevano occupato il palazzo comunale. Descrive gli atti di vandalismo contro le insegne degli uffici, la devastazione dell'archivio, la distruzione dei registri di statuti e di atti giudiziari. Conclude poi il racconto con un particolare per noi di grande interesse, osservando che il capo della rivolta, Giuseppe Toschi, era «un uomo potente, sebbene mercante (*magnus dominus, tamen mercator*)». Agli occhi del cronista, che si dimostra osservatore attento della situazione politica e sociale, anche se legato a una visione tradizionale dei rapporti di forza, Giuseppe Toschi era dunque una figura socialmente ambigua, in cui i tratti tipici del ceto mercantile, a cui apparteneva per professione e per tradizione familiare, si mescolavano a quelli propri dell'aristocrazia comunale, cui era legato da rapporti personali e d'affari, ambiguità da cui emergeva comunque un'attitudine al comando che il Toschi aveva già dimostrato nel 1216-1219, ricoprendo ruoli importanti nel Consiglio generale del Comune, e nel 1222, come sapiente e ambasciatore a Imola¹⁰.

Il legame fra il ceto aristocratico cittadino, allora egemone nel Comune, e le società di vertice del popolo, mercanti e cambiatori, era del resto una realtà assai antica e consolidata a Bologna, ed era anzi un elemento strutturale delle istituzioni comunali fin dalla loro fase aurorale, testimoniata anche, nel periodo successivo, dal persistere

⁹ *Petri Cantinelli Chronicon (aa. 1228-1306)*, a cura di F. Torraca, in *Rerum Italicarum scriptores*, XXVIII/2, Città di Castello, Lapi, 1902, p. 2.

¹⁰ Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, p. 174.

ostinato di una significativa spia lessicale: il termine “consoli” che distingueva orgogliosamente i capi di mercanti e cambiatori, rispetto ai più prosaici “anziani” delle altre società popolari, con evidente, nostalgica allusione al consolato, vertice del Comune, appunto, nella sua fase aristocratica. Proprio il cambio di campo che, negli anni Venti, portò mercanti e cambiatori ad abbandonare l’alleanza con i *nobiles et potentes* e a porsi alla guida dei *populares*, viene comunemente indicato come l’elemento decisivo per la successiva affermazione del Comune di popolo. La richiesta politica che partiva dal movimento del 1228 era il riconoscimento e la conferma da parte del Comune delle conquiste realizzate dal popolo in modo assolutamente pacifico nel 1217-1219, quando si era ottenuta la convocazione di un *consilium generale*, in cui si registrava una significativa rappresentanza di esponenti delle società popolari, e in particolare dei ministeriali delle arti. Conquiste che nel 1219 si erano positivamente estese all’organizzazione dell’esercito comunale, in cui i *pedites* militavano riuniti nelle loro strutture territoriali, le *contrate*, i cui *ministrals* erano anch’essi membri riconosciuti del *consilium generale*.

Nel 1220, tuttavia, la vita politica bolognese fu percorsa da un’ondata di reazione aristocratica, motivata forse dall’andamento della politica estera e in particolare dall’imminente discesa a Roma di Federico II: nella mobilitazione militare i ranghi dell’aristocrazia cittadina furono serrati e i luoghi del potere comunale, il Consiglio in primo luogo, nuovamente chiusi alla partecipazione popolare. Anche negli eventi del 1228 è probabile che abbiano interpretato un ruolo non secondario le vicende di politica estera e soprattutto gli infelici andamenti delle campagne militari. Di fatto, dopo una sconfitta militare subita dall’esercito bolognese sul confine occidentale, nel novembre di quell’anno le società popolari pretesero dal podestà Uberto Visconti la convocazione di un *consilium generale* e al suo rifiuto, guidate appunto dal Toschi, diedero nottetempo l’assalto al palazzo comunale.

Un aspetto del tumulto, riferito sia dalla citata cronaca duecentesca, che da quella trecentesca del Villola e da tutta la tradizione successiva, attira in modo particolare la nostra attenzione¹¹. Sviluppatisi senza spargimento di sangue nei confronti degli esponenti aristocratici

¹¹ *Petri Cantinelli Chronicon*, p. 2; *Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII/1, 2, Città di Castello, Lapi, 1911, pp. 94-5.

delle istituzioni comunali, cosa peraltro non frequente in queste sollevazioni, la rabbia dei *populares* si scatenò violenta invece contro l'archivio del Comune, la *camera actorum*, da cui furono estratti, per essere pubblicamente distrutti, registri di statuti e di atti giudiziari: *statuta et libros bannitorum communis et malleficiorum destruxerunt*¹².

La distruzione di documenti è in effetti un corollario abituale dei tumulti popolari lungo tutto il Medioevo e ben oltre. Per di più, come ha mostrato anni fa in modo esemplare una ricerca di Amedeo De Vincentiis¹³, nella maggioranza dei casi non si tratta di atti di violenza cieca, ma di azioni indirizzate da autori consapevoli contro determinate categorie di documenti. I tumultuanti insomma, o almeno i loro capi, avevano dimestichezza con la documentazione, ne conoscevano funzioni e importanza ed erano in grado di programmare con precisione gli effetti di quelle distruzioni. Si trattava dunque di distruzioni mirate, che rientravano in una precisa strategia politica. Il fenomeno, studiato da De Vincentiis soprattutto sulla base del caso di Perugia, era infatti un aspetto importante di un tema assai più ampio, quello del rapporto strutturale fra regimi di popolo e rivoluzione documentaria, carattere fondante dell'evoluzione politica delle città italiane del Duecento¹⁴. Il sistema di governo messo in atto dagli uomini del popolo, già avvezzi a regolare con la scrittura la vita delle loro associazioni di mestiere o di quartiere, portò a un incremento prodigioso della documentazione scritta in ambito politico, amministrativo e giudiziario, processo generalizzato che esprimeva la spiccata ambizione di quei regimi a un controllo capillare della società cittadina e, nello stesso tempo, il tentativo di comprimere con quegli strumenti altri gruppi di potere, in particolare quelli magnatizi. Nel caso di Perugia, appunto, l'evoluzione del sistema vide una brusca accelerazione nel 1260, quando gli ordinamenti del popolo imposero la destrutturazione delle circoscrizioni amministrative a base parrocchiale, le *vicinantie*, in cui le famiglie aristocratiche esercitavano una pressante egemonia basata su rapporti giurati di dipendenza personale, e l'istituzione di cinque

¹² Così in *Petri Cantinelli Chronicon*, p. 2.

¹³ A. De Vincentiis, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo Medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 106 (2004), 1, pp. 167-98.

¹⁴ J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153 (1995), 1, pp. 177-85.

più ampie circoscrizioni rionali, al cui interno la presenza magnatizia era invece minoritaria rispetto a quella popolare. A sostegno di quella importante riforma amministrativa dagli evidenti risvolti ideologici, gli ordinamenti del popolo decretarono la sistematica distruzione di tutti i documenti riguardanti le *vicinantie*. Fu dunque un'azione programmata: l'eliminazione della memoria documentaria di quelle strutture associative era finalizzata a rendere impossibili, o quanto meno più labili i rapporti di dipendenza personale su cui si basava il potere delle grandi famiglie cittadine. Indirettamente era anche una dimostrazione del valore strategico che quei gruppi sociali attribuivano alla documentazione scritta, e in questo caso particolare alla sua distruzione.

Nel corso del Duecento e del secolo successivo, episodi del genere si addensano nella storia delle città italiane, parallelamente alla diffusione sempre più capillare delle scritture di governo, soprattutto in forma di registro. La durata talvolta effimera dei regimi di popolo non ostacolò la consapevolezza, diffusa nei gruppi di potere, dell'importanza strategica delle scritture e anche, eventualmente, della loro distruzione. Non sempre si trattava di progetti politicamente ambiziosi come nel caso perugino del 1260: talvolta l'eliminazione della memoria documentaria aveva finalità più circoscritte e immediate. A Parma, ad esempio, nel 1308 un colpo di mano della fazione in esilio costrinse alla fuga Ghiberto da Correggio, allora signore della città. Ai rivoltosi si unirono gli abitanti del contado e insieme occuparono il palazzo del Comune e gli uffici del Podestà e del Capitano. L'archivio fu saccheggiato e i registri giudiziari, così come quelli che contenevano gli atti consiliari e la documentazione fiscale, furono ridotti in minuscoli frammenti che caddero, come una nevicata, dalle finestre del palazzo sulla folla incredula radunata nella piazza. In questo caso la distruzione dei documenti, più che proporsi come espressione programmatica del mutamento politico in atto, sembra manifestare gli interessi concreti perseguiti da alcune delle forze coinvolte, in particolare la cancellazione delle condanne penali e dei debiti fiscali. Riflessioni ancora diverse suggerisce il caso degli eventi lucchesi del 1333. Nel settembre di quell'anno, la fazione degli Interminelli, in esilio a Parma dalla morte di Castruccio Castracani (1329), riuscì a rientrare a Lucca, dove ingaggiò un violento corpo a corpo con la fazione dei Rossi, allora al potere con l'appoggio di re Giovanni di Boemia. Gli insorti non riuscirono

a occupare la rocca, ma si impadronirono del palazzo che ospitava gli uffici e l'archivio del Comune e, prima di essere nuovamente espulsi dalla città, distrussero i registri giudiziari che documentavano le loro condanne penali, i bandi e i sequestri di beni che avevano subito. La condizione di esilio e di esclusione dalla cittadinanza, cui furono di nuovo immediatamente condannati, si trovava così a essere priva di un sicuro fondamento documentario e quando, nell'ottobre successivo, si giunse a un compromesso fra la fazione al potere a Lucca e gli Interminelli fuoriusciti, questi ultimi poterono avvantaggiarsi di quel difetto di documentazione e ottenere favorevoli condizioni per il rientro: la cancellazione delle condanne penali fu in qualche modo riconosciuta grazie alla distruzione delle relative scritture.

In un quadro di questo genere, qui delineato certo con tratti fin troppo rapidi, desunti dall'originale contributo di De Vincentiis, le vicende bolognesi del 1228 destano un interesse assai vivo. In primo luogo per la loro altezza cronologica: non sembrano essere documentati altrove, nelle città comunali, fenomeni così precoci di distruzione di documenti; poi per la consapevolezza che gli insorti guidati da Giuseppe Toschi manifestano nella scelta dei documenti da distruggere, perfettamente in linea con gli obiettivi politici del tumulto. Per quanto scarse, le fonti narrative sono infatti coerenti nel descrivere gli obiettivi del saccheggio: i registri di atti giudiziari e gli statuti. Ora, se la distruzione dei primi può essere accostata a quella lucchese di un secolo dopo e manifestare un concreto e immediato interesse di alcuni degli insorti, che avevano subito condanne penali e miravano a ottenerne la cancellazione eliminando la relativa documentazione, l'accanimento contro i registri degli statuti comunali sembra esprimere invece un vero progetto politico piuttosto raffinato, articolato in più fasi. La documentazione statutaria bolognese, infatti, era conservata all'epoca in unica copia presso la camera degli atti e la sua distruzione rendeva necessario riattivare una complessa procedura legislativa, in primo luogo riconvocando il Consiglio generale. Fu esattamente ciò che avvenne in quell'occasione e l'assetto costituzionale che emerse da quei rivolgimenti, e che conosciamo attraverso i successivi statuti del 1245-1250, fu l'espressione dei nuovi equilibri politici.

Gli anni che vanno dal 1228 al 1245 costituiscono in effetti per Bologna un periodo tumultuoso e fecondo dal punto di vista istituzionale, durante il quale il popolo, saldamente organizzato al suo

interno in società professionali e territoriali, elabora una complessa e autonoma struttura politica, modellata su quella del Comune e destinata ad affiancarsi a essa, costituendo un sistema di governo cittadino compiutamente binario, rappresentato nel lessico e nell'araldica ufficiali dal binomio *commune et populus Bononie*. Un sistema politico che sarebbe certo anacronistico paragonare ai bicameralismi moderni o alla dialettica plebe-senato di Roma repubblicana, ma che, come quelle realtà fra loro lontanissime, affrontava il problema della partecipazione dei diversi ceti sociali alla gestione del potere. Nel corso degli anni Trenta, le assemblee legislative comunali da cui i popolani erano stati emarginati nel 1220 vengono riformate, riunendo il Consiglio generale a quello ristretto, o "di credenza", ora Consiglio speciale, per costituire un unico corpo legislativo, il Consiglio generale e speciale, detto anche semplicemente *consilium communis*, costituito da più di mille consiglieri, con una significativa presenza di esponenti popolari¹⁵. Nel frattempo però, come si diceva, il popolo si stava dando anche una propria ed esclusiva struttura politica: un organo assembleare dalla rappresentanza e dai poteri legislativi e politici molto ampi, il Consiglio del popolo, e un organo esecutivo, il Consiglio degli anziani e consoli, costituito dai vertici delle società popolari. Coronata nel 1255 dall'istituzione del Capitano del popolo, questa organizzazione avrebbe di lì a poco ingaggiato con le strutture politiche del Comune un confronto, che nel volgere di pochi anni si sarebbe concluso, soprattutto in ambito legislativo, con la sostanziale egemonia del popolo e delle sue istituzioni.

III. LO STATUTO DEI CAMBIATORI DEL 1245: L'IDEOLOGIA DEL COMUNE DI POPOLO

Il 1245 è per varie ragioni un anno cruciale nell'affermazione politica del popolo bolognese: in quell'anno per la prima volta troviamo costituito il *consilium populi*, destinato ad affiancare e nel tempo a esautorare gli organismi consiliari del Comune¹⁶. È anche l'anno in cui la

¹⁵ Per una sintetica storia istituzionale del Comune di Bologna, si può ricorrere a G. Tamba, *I documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna, Atesa, 1978.

¹⁶ Sul Consiglio del popolo e sulla sua composizione si veda G. Tamba, *Le riformazioni del Consiglio del popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*,

società del cambio, che con quella dei mercanti si era posta alla guida del popolo, decise di dotarsi di adeguati strumenti giuridici, attraverso una nuova, organica legislazione interna, che consentisse alla corporazione di affrontare al meglio gli impegni che quel ruolo comportava. Il risultato fu un testo che, nel ricchissimo panorama della produzione statutaria bolognese del Due-Trecento, è probabilmente il più denso di enunciazioni ideologiche¹⁷. Una commissione di quattro autorevoli cambiatori, eletti dal corporale dell'arte, si fece garante della congruità dei nuovi statuti; al notaio della società incombeva invece il compito di dare dignità espressiva alla normativa, premettendovi in un prologo, secondo la consuetudine che si andava allora imponendo, un breve inquadramento giuridico e filosofico. Potrebbe apparire sorprendente trovare impegnato in un ruolo così delicato, nel cuore della più potente fra le società popolari, un notaio allora appena trentenne come Rolandino Passaggeri, figlio per giunta di un modesto doganiere. In realtà né l'estrazione sociale, né la relativa inesperienza costituirono seri ostacoli a questa prima, importante affermazione del talento rolandiniano. La professione paterna potrebbe, al contrario, essere stata un elemento a suo favore, dato che i servizi daziari in cui pare fosse impegnato Rodolfino, *passagerius* appunto, erano controllati a Bologna proprio dalla società del cambio¹⁸. Si tratterebbe dunque di un tipico caso di promozione sociale in un passaggio di generazione, ma all'interno dello stesso ambiente professionale. Quanto poi all'età di Rolandino al momento della redazione, un rapido esame dei principali testi statutarî del Duecento bolognese mostrerebbe diversi casi in cui la giovinezza del notaio sembra costituire un titolo preferenziale nel conferimento dell'incarico. Quasi che gli amministratori comunali

in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 46 (1995), pp. 237-57; Id., *Il Consiglio del popolo di Bologna. Dagli ordinamenti popolari alla signoria (1283-1336)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 49-93.

¹⁷ Sull'Arte del Cambio a Bologna e sul suo ruolo politico ed economico, vedi A.I. Pini, *L'Arte del Cambio a Bologna nel XIII secolo*, in «L'Archiginnasio», 57 (1962), pp. 20-81. Sullo statuto del 1245: M. Giansante, *Rolandino e l'ideologia del Comune di popolo. Dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, pp. 49-74.

¹⁸ A.I. Pini, *Un principe dei notai in una "repubblica di notai": Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 1999, pp. 29-46, in part. p. 32.

e popolari cercassero, per questi ruoli che richiedevano una particolare sensibilità retorica, non figure di maestri già affermati, ma giovani notai, freschi di studi letterari e di entusiasmo espressivo¹⁹. Comunque sia, della loro scelta i cambiatori bolognesi non ebbero a pentirsi, dato che l'ampio proemio allestito da Rolandino per i loro nuovi statuti costituisce non solo, come già osservava Giorgio Cencetti, un vero capolavoro di *ars dictandi*²⁰, ma anche uno splendido esempio di riflessione politica militante al servizio dell'ideologia popolare.

Fin dalle prime righe del proemio, Rolandino mette in campo un repertorio di fonti e un'ampiezza di respiro retorico totalmente inediti fino ad allora fra i testi statutari non solo bolognesi:

Summus machine conditor mundialis post singula genus humanum, ut legitur, procreavit. Illi equidem primi generis eiusdem, per quos ipsum terrarum orbem disposuit deitas gubernandum, et a quibus nos sumus licet miserabiliter derivati, totis viribus dilectionem servabant, loquebantur pacem, fidem et veritatem omnibus immittari cordium intentionibus conabantur; et sic tunc in summo gradu dilectio, pax, fides et veritas consistebant²¹.

Come nel *Liber Augustalis*, divulgato quindici anni prima dalla cancelleria imperiale e certamente noto negli ambienti politici bolognesi, l'esordio, che preannuncia il tono e gli argomenti metafisici cui intende attingere la riflessione, è affidato alla metafora cosmica della "macchina mondiale"²². L'immagine ebbe forse la sua prima

¹⁹ M. Giansante, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1998, pp. 118-9.

²⁰ Così la voce *Passaggeri Rolandino*, da attribuirsi a G. Cencetti, in *Il notariato nella civiltà italiana. Biografie notarili dall'VIII al XX secolo*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 436-43, in part. p. 437.

²¹ *Statuto della società dei cambiatori del 1245*, in *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, II, *Società delle arti*, Roma, Forzani & C., 1896, pp. 57-60, in part. p. 57.

²² Sulla storia di questa metafora e sui suoi contenuti ideologici, Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 21 e sgg. La più recente edizione del *Liber Augustalis* è quella curata da W. Stürner: *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien*, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1996. Sulle fonti del proemio del *Liber*, si veda dello stesso Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*». *Zur Interpretation des Prooemiums der Konstitutionen von Melfi (1231)*, in «*Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*», 39 (1983), 2, pp. 467-554.

formulazione letteraria nel *De rerum natura* di Lucrezio e direttamente a questa fonte viene attinta, qualche decennio dopo Rolandino, dai preumanisti padovani. Tuttavia la sua ampia diffusione fra gli autori medievali va attribuita piuttosto alla traduzione di Calcidio del *Timeo* platonico e questo tramite spiegherebbe la significativa presenza della metafora in una nutrita costellazione di filosofi del XII secolo profondamente intrisi di platonismo. Fra tutti Alano di Lilla, nelle cui opere si contano almeno dieci ricorrenze di *machina mundi*, o *mundialis*, o *mundana*. Senza escludere la possibilità che Rolandino accedesse direttamente a queste fonti, presenti già nel primo nucleo della biblioteca dei domenicani bolognesi cui egli aveva facile ingresso, è certo più probabile che alla “macchina dell’universo” il nostro notaio giungesse attraverso un percorso a lui più familiare, interno al circuito della cultura dettatoria bolognese. Nei primi decenni del Duecento era in atto nel campo dell’*ars dictandi*, e in particolare a Bologna, centro dell’elaborazione teorica e didattica della disciplina, un movimento tendente a costituire il *dictamen* in sintesi del sapere universale, innalzandolo alla sfera degli studi teologici, e a conferire ai dettatori una fisionomia culturale ed esistenziale quasi esoterica. Questo processo, recentemente illustrato da Enrico Artifoni²³, vedeva in prima linea i maestri più prestigiosi, Boncompagno, Guido Faba, Bene da Firenze, e si nutriva fra l’altro, al limite fra esaltazione tecnica della disciplina e millanteria istrionesca, di una serie di iperboli cosmologiche, fra cui appunto la “macchina dell’universo”: al tempo stesso contesto strutturale del *dictamen*, in quanto disciplina universale, e oggetto delle sue illuminanti attenzioni epistemologiche. Alla prima accezione, più referenziale, si può ricondurre l’impiego di *machina mundi* nell’*Amicitia* di Boncompagno, composta verso il 1205²⁴; alla seconda, più densa di valori transuntivi, fa pensare piuttosto la *Summa* di Guido Faba (1228), nel cui prologo il maestro bolognese accosta il proprio *dictamen* alla sapienza di Salomone, in grado di garantire onori e fama ai suoi cultori e di illuminare l’intera “macchina

²³ E. Artifoni, *Sapientia Salomonis. Une forme de présentation du savoir rhétorique chez les dictatores italiens (première moitié du XIIIe siècle)*, in *La parole du prédicateur, Ve-XVe siècle*, a cura di R.M. Dessì - M. Lauwers, Nice, Brepols, 1997, pp. 291-310.

²⁴ Id., *Sapientia Salomonis*, p. 300, nota 25.

mondiale”²⁵. Fra le *rotae et rotulae* della macchina dell’universo, infine, ancora Boncompagno si innalza in levitazione nella *Rhetorica novissima* (1235), per descrivere compiutamente il processo transuntivo nelle sue implicazioni retoriche e cosmologiche²⁶. Tutte opere, queste, ben presenti nell’orizzonte culturale di un notaio bolognese della metà del Duecento, soprattutto trattandosi, come nel nostro caso, di una mente aperta sul mondo degli studi e della didattica. Lo stesso potrebbe dirsi di un testo come l’*Oculus pastoralis* (1222 circa), che in un contesto disciplinare diverso, ma contiguo a quello del *dictamen*, divulgava anch’esso fra politici e amministratori comunali la “macchina del mondo”²⁷. Ma il più probabile tramite della metafora d’apertura dello statuto dei cambiatori si può indicare forse proprio nel proemio allestito da Pier delle Vigne per il *Liber Augustalis* di Federico II (1231), autorevolissimo modello stilistico che a più riprese vedremo affiorare come idolo polemico dal dettato di Rolandino.

Risolta in brevi tratti la questione cosmogonica e la creazione dell’uomo (*post singula, genus humanum ... procreavit*), con una certa libertà esegetica nei confronti del testo biblico, nella scelta del *genus humanum* e non dell’individuo-uomo come oggetto della creazione, il che potrebbe anche far pensare a un riecheggiamento di dottrine aristoteliche, Rolandino abbandona il tema genetico per proiettarsi decisamente nel campo dell’antropologia politica, dedicando le sue attenzioni ai primi esponenti del genere umano, da cui un’astratta *deitas* aveva disposto che la terra fosse governata. E qui l’allontanamento dal contesto biblico si fa evidente, dato che l’ambiente prepolitico che accoglie quei mitici progenitori sembra

²⁵ Guido Faba, *Summa dictaminis*, a cura di A. Gaudenzi, in «Il Propugnatore», n.s., 3 (1890), 1, pp. 287-338; 2, 345-93, in part. p. 288; Artifoni, *Sapientia Salomonis*.

²⁶ Boncompagno da Signa, *Rhetorica novissima*, a cura di A. Gaudenzi, in *Scripta anecdota glossatorum*, II, *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum*, Bologna, Pirano, 1892, pp. 249-97, in part. p. 285.

²⁷ *Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis*, a cura di D. Franceschi Spinazzola, in «Memorie dell’Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali», s. 4, 11 (1966), pp. 1-75, in part. p. 68, citato da D. Quaglioni, *Politica e diritto al tempo di Federico II. L’«Oculus pastoralis» (1222) e la «sapienza civile»*, in *Federico II e le nuove culture. Atti del XXXI convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 1994)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1995, pp. 3-26, in part. p. 25; Artifoni, *Sapientia Salomonis*, p. 300, nota 26.

chiaramente riconducibile al mito classico dell'età dell'oro, attingibile naturalmente dalle *Metamorfosi* di Ovidio, che godevano di ampia divulgazione in ambienti notarili duecenteschi, ma anche da Virgilio, Seneca, Orazio, Giovenale²⁸. Scontate, come vedremo, alcune inevitabili difficoltà di connessione fra questa tradizione mitologica pagana e i necessari riferimenti dottrinari cristiani, Rolandino riuscirà attraverso un'originale operazione, senza riscontri nei coevi proemi statutari, a predisporre un complesso meccanismo retorico e autoritativo aperto a imprevedibili sviluppi di argomentazione. Perfetti nella loro naturale integrità e destinati al dominio del mondo, gli antenati da cui pur indegnamente discendiamo, *miserabiliter derivati* è un *cursus velox* della più limpida tradizione dettatoria, coltivavano in sommo grado amore, pace, fede e verità (*dilectio, pax, fides, veritas*). Questa sequenza di valori etico-politici riconduce momentaneamente il lettore in un ambito dottrinale cristiano: il primo e il terzo elemento della serie, *dilectio-fides*, rappresentano un nesso frequentissimo nelle lettere di Paolo, che costituivano una delle principali fonti stilistiche e autoritative della scuola retorica bolognese. E tuttavia, coerentemente con le premesse mitologiche classiche, la perdita dello stato originario di innocenza e la conseguente corruzione dell'umanità sono ricondotte non alla ribellione e alla caduta bibliche, ma a una progressiva estinzione generazionale delle virtù:

Postmodum vero heredibus et heredum heredibus et sic de ceteris de gradu in gradum ex libero dato arbitrio a summa Providentia universis in exigua et minora boni et equi pravique maiora et ampliorata, peccatis exigentibus descendendo, usque ad haec nostra tempora subrogatis, sic tandem cepit fides, veritas et charitas refrigere, nequitia, dolositas et universi mali cognitio, singulorum cordibus obfuscatis, subiectione diabolica dominari²⁹.

²⁸ Testimonianze della circolazione delle *Metamorfosi* in ambienti notarili duecenteschi in *Il notariato a Perugia. Mostra documentaria e iconografica per il XVI Congresso nazionale del notariato (Perugia, maggio-luglio 1967)*, a cura di R. Abbondanza, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1973, pp. 253-4. Su tutte le fonti classiche che trasmettono al Medioevo il mito dell'età dell'oro (Virgilio, Ovidio, Orazio, Seneca, Giovenale, etc.), con particolare riferimento alla ricezione dantesca, vedi D.S. Avalle, *Modelli semiologici nella Commedia di Dante*, Milano, Bompiani, 1975, pp. 77-95.

²⁹ *Statuto della società dei cambiatori del 1245*, p. 57.

Progressivamente tuttavia le premesse classiche e mitologiche dell'argomentazione vengono incanalate in un alveo dottrinale cristiano, già pienamente riconoscibile nel richiamo evangelico di *cepit fides, veritas et charitas refrigere*, in cui la memoria del versetto di Matteo, *refrigescet charitas multorum* (Mt 24, 12), ha evidentemente provocato lo scarto sinonimico *dilectio/charitas* rispetto alla sequenza *fides-veritas-dilectio* dei precedenti passaggi. La necessaria connessione fra le due tradizioni culturali si compie dunque interpretando in chiave scritturale la successione mitologica delle età, e ciò consente di analizzare poi alla luce dell'etica cristiana le conseguenze sociali della *subiectio diabolica*, cui l'umanità degradata è ormai sottoposta:

Exceptis bonis religiosis, qui ad perpetue claritatis gloriam intendentes, limitibus iustitie continuis Dominum desudantes et affectibus immittari (...) in maiori parte homines huius mundi omnes ipsorum actus in malas intentiones convertere dinoscuntur. Ille nempe hodie, cuiuscumque conditionis existat, qui magis fraudes et dolos noverit machinari, quique per fas et nefas divitiis cumulatis potentior et sapientior est ad malum, inter omnes optinet principatum, et ceteris omni laude ac gloria dignior cernitur coronandus. Bonus verus pauper spiritus et divitiarum, cuius nil aliud intentio quam veritas est, quo magis fraudum et deceptionum ignarus bonaque simplicitate perfectior, eo plus ab omnibus spernitur, ipsiusque vitam insaniam reputant, et habetur a singulis in derisum³⁰.

L'omaggio alla vita religiosa, con cui si apre questa parte del proemio, è probabilmente un'espressione diretta dei sentimenti di devozione sincera che Rolandino manifesterà poi ripetutamente nei confronti della spiritualità mendicante e in particolare verso l'ordine domenicano, alla cui ombra si dipanerà costantemente la sua esistenza³¹. Subito dopo, il nostro testo sviluppa una sorta di breve trattato sull'origine e la natura del potere politico, ed è qui che il notaio bolognese dimostra tutta la sua giovanile audacia intellettuale, non

³⁰ *Ibid.*, pp. 57-8.

³¹ Sui rapporti fra Rolandino e l'ordine domenicano, vedi A. D'Amato, *I domenicani e l'Università di Bologna*, Bologna, ESD, 1988, pp. 137-8.

esitando ad affrontare un serrato dialogo a distanza con l'autorevole precedente imperiale, che pure poneva le conseguenze sociali del peccato a fondamento della sovranità. Raffreddatesi, come si è detto, le virtù primigenie che animavano l'armoniosa socialità degli antenati, gli uomini dedicarono dunque le proprie energie migliori a fini perlopiù malvagi. Ed ecco apparire il potere politico: non argine alla scelleratezza umana, come argomentava il proemio del *Liber Augustalis*³², ma sua massima espressione. Nel consorzio dei corrotti, perduta ormai ogni traccia dell'innocenza originaria, il *principatus* spetterà infatti a colui che più degli altri avrà saputo *fraudes et dolos machinari*, a colui che, forte per le ricchezze accumulate con mezzi leciti e illeciti, saprà essere "più sapiente nella malvagità". Certo potremmo pensare di essere stati semplicemente ricondotti nei territori ampiamente battuti di un generico pessimismo politico di impronta patristica, mediato probabilmente da tramiti canonistici. Ma il passaggio successivo ci induce piuttosto a credere che quel *principatus* non indichi una generica supremazia socio-politica, ma configuri invece con precisione lessicale il potere del *princeps*, la sovranità imperiale, per caricarla poi dei sinistri bagliori apocalittici che del resto già da anni la polemica pontificia andava evocando contro Federico II. Prosegue infatti amaramente il dettato rolandiniano osservando che, per l'insipienza dei più, questo campione di nequizia viene "incoronato di ogni onore e gloria". Dove sembra di poter leggere un riferimento a quel "diadema di onore e di gloria" che nel proemio di Pier delle Vigne incoronava Adamo e Cristo, prefigurando in realtà il diadema imperiale di Federico, secondo una simbologia del resto già adottata dall'imperatore nella *Constitutio in basilica beati Petri* del 1220 e certamente nota negli ambienti universitari bolognesi³³. Applicare, come fa qui Rolandino, una tessera vetero e neotestamentaria (Sal 8, 16; Eb 2, 7) a un contesto di degrado morale, potrebbe assumere quasi una valenza blasfema, se il processo venisse privato del suo precedente diretto: il potere imperiale che aveva provveduto ad applicarla a se stesso. Con quella mediazione invece diviene un'allusione densa di significati polemici, il cui ricercato effetto è capovolgere il processo di sublimazione del potere messo in atto dagli

³² Su questo denso nucleo tematico del proemio federiciano vedi W. Stürner, *Peccatum und potestas. Der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelalterlichen Staatsdenken*, Sigmaringen, Thorbecke, 1987.

³³ Quaglioni, *Politica e diritto al tempo di Federico II*, p. 15.

ideologi imperiali, ricondurlo nei limiti assegnatigli dalla primitiva riflessione cristiana - è funzionale a ciò la citazione da san Girolamo di *dolos machinari* (*Epistula* 58, 6, 4) -, smascherare insomma di quel potere l'intrinseca, diabolica malvagità. Non si intravedono spazi di speranza in una società politica descritta a tinte così fosche: questa struttura gerarchica, il cui vertice non può che essere l'imperatore, appare irrimediabilmente orientata al male.

Predisporre per l'apparato introduttivo di uno statuto d'arte un'argomentazione di questo tono e livello retorico, così intrisa di pessimismo politico e di violenta polemica antimperiale, è un'operazione che va letta evidentemente alla luce dei recenti sviluppi politici che vedevano, negli anni Quaranta del Duecento, l'esercito bolognese impegnato in prima linea contro la lega imperiale e soprattutto la cristianità occidentale scossa dalle scomuniche di Federico e infine, in quello stesso 1245, dalle convulse vicende del Concilio di Lione³⁴. E tuttavia, quella dedicata al potere sovrano e alle sue abiezioni è solo la *pars destruens* del testo, nella quale il proemio rolandiniano manifesta finalità polemiche, diciamo, di politica estera. Più interessante per noi è la seconda parte, rivolta al contesto cittadino, e aperta da un improvviso spiraglio di luce, che scende a illuminare una fascia ristretta del consorzio civile, annunciando un'imprevedibile rivalutazione della dimensione politica dell'uomo, tutta risolta, come vedremo, all'interno dell'ideologia comunale e popolare:

Verum non sic divine maiestatis pietas eorum quos redimere sanguine pretioso descendit in omnibus est oblita, ut generali eloquentia sit dicendum, quod prosus omnes hoc discrimine usque ad infima permiserit dilabari et quod adhuc ipsius veritatis partem in aliquibus non servaverit digniorem; quia hoc nostro tempore quidam etiam asque ipsis religiosi existunt, licet sint in vite presentis exilio et mundi tenebris constituti, qui asque vero vivere vel conduci non possunt, eo quod artes ipsorum quibus reguntur non valent sine fide ac veritate plenissima exerceri³⁵.

³⁴ Sugli impegni politici e militari di Bologna in questo contesto, vedi A. Vasina, *Bologna e la II Lega lombarda*, in *Federico II e Bologna*, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 1996, pp. 183-201.

³⁵ *Statuto della società dei cambiatori del 1245*, p. 58.

La pietà divina non permise dunque che l'umanità si degradasse al punto da perdere anche l'ultimo barlume di verità. In questo nostro tempo di corruzione vi sono nonostante tutto alcune categorie che, sebbene vivano nelle tenebre del mondo, non possono allontanarsi dalla verità, dato che le loro arti non si esercitano, appunto, "senza fede e verità". L'intervento divino risulta decisivo nel salvare dalla glaciazione etica dell'umanità almeno il binomio "verità e fede", affidandone la conservazione a un ristrettissimo gruppo umano in forza di una speciale vocazione professionale: due dei quattro valori originari (*dilectio, pax, fides, veritas*), su cui poggiava la società perfetta dei mitici progenitori, sono miracolosamente sopravvissuti in quelle attività che hanno nella pubblica fama di onestà il loro primo requisito. Rolandino pone così nella pietà divina il fondamento metafisico delle successive argomentazioni, che sviluppano in termini originalissimi il tema dei rapporti di potere interni alla società comunale, facendo di quest'ultima nel suo insieme uno spazio di socialità prepolitica immune dalla corruzione del potere politico, grazie ai suoi legami etico-professionali con le virtù civili dell'età dell'oro. Prima fra le categorie custodi di quel patrimonio collettivo non, come sarebbe stato lecito attendersi, l'Arte dei cambiatori, ma quella dei notai:

Ex hiis quosdam a sacris constitutionibus ordinatos tabelliones vel scrinearios appellamus, eo quod sicut inventum thessaurum in scrineo reconditur ut servetur, sic merito debet omnis fides omnisque legalitas et quicquid eis in fide ac legalitate committitur per eos inviolabiliter reservari. Videmus enim quod, nisi ratione prohibetur in contrarium evidenti, omnibus que scripserint fides datur, nec audet quis de levi ausu temerario infringere publice quod scripserint, licet aliqui ex eis aliquando per deviationis semitas gradientes huius tam nobilissime artis fines excedant, et fides obmissa instigante diabolo abvertatur³⁶.

Ciò che rende sorprendente questa apologia rolandiniana, fittamente trapunta di *cursus velox* e intessuta di citazioni bibliche e arcaismi dalle etimologie ricercate e fantasiose, non è tanto la celebrazione delle virtù civili del ceto notarile, del suo culto sacrale per la

³⁶ *Ibidem*.

verità, della universale reputazione goduta dalle sue scritture, fenomeno non infrequente nella produzione statutaria due-trecentesca³⁷, quanto il trovarla così solennemente incastonata nel corpo dello statuto dei cambiatori e in una posizione di evidente privilegio rispetto all'elogio di questi ultimi. Quasi che all'interno stesso dell'Arte del cambio, Rolandino stesse preparando allora quei nuovi equilibri che, nella seconda metà del Duecento, avrebbero portato la corporazione notarile a subentrare, nella guida della Società del popolo, a quelle di cambiatori e mercanti, facendo di Bologna, secondo la felice espressione di Gianfranco Orlandelli, "una repubblica di notai"³⁸. Per il momento tuttavia il nostro notaio-ideologo si accontenta di ripartire la custodia preziosa delle virtù civili fra notai e cambiatori/mercanti, e fa seguire - «bontà sua!» osservava Giorgio Cencetti³⁹ - all'esaltazione dei primi quella dei secondi:

Sunt etiam alii in quibus multum veritatis et fidei quam nunc tenent homines reservatur, scilicet ubicumque in mundi partibus constituti negotiatores auri, argenti, monetarum, lapidum pretiosorum et per consequens multarum aliarum rerum, qui campsores et mercatores vulgari elloquio nuncupantur. Hos quidem de necesse oportet ut omnem veritatem, fidem et legalitatem artem ipsorum eis exercentibus immittantur, quod solo verbo et nutu promittunt fide adimpleant illibata, et sibi a quolibet in fideli negotio precaveant diligenter; sic enim sunt in legalitate constantes, quod quicquid in eadem arte dicunt vel agunt ab ipsa sola progreditur veritate⁴⁰.

Una seconda categoria dunque, oltre ai notai, conserva per la società civile un patrimonio prezioso di verità e fede. Con un processo

³⁷ Si vedano, a puro titolo di esempio, le apologetiche definizioni del notaio come *veritatis et iustitiae filius et zelator* negli statuti notarili trevigiani: B. Betto, *Uno statuto del collegio notarile di Treviso del 1324*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, I, *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Milano, Vita e pensiero, 1968, pp. 10-59, in part. p. 49, citate da G. Arnaldi, *Scuole nella Marca trevigiana e a Venezia nel secolo XIII*, in *Storia della cultura veneta*, I, *Dalle origini al Trecento*, Vicenza, N. Pozza, 1976, pp. 350-86, in part. p. 364.

³⁸ Su questi densi nuclei tematici e sulla relativa bibliografia, mi permetto per brevità di rinviare a Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, in part. pp. 40 e sgg.

³⁹ Cencetti, *Passaggeri Rolandino*, p. 437.

⁴⁰ *Statuto della società dei cambiatori del 1245*, p. 58.

argomentativo ancor più interessante, la definizione di questo gruppo sociale procede anch'essa dalle competenze professionali: il commercio dell'oro, dell'argento, delle monete, delle pietre preziose e per estensione di molte altre merci. Una categoria mista dal punto di vista economico, dato che ne fanno parte cambiatori e mercanti, giuridicamente autonomi nelle rispettive società d'arte, ma politicamente legati da un'antica solidarietà di parte e perciò accomunati dall'elogio del notaio dei *campsores*. L'assunzione di questa categoria professionale a gruppo politico, il suo proporsi come ceto dirigente della società comunale, che è poi l'assunto di fondo di questo testo proemiale, è già contenuto *in nuce* in questa prima definizione, apparentemente tecnica: *in mundi partibus constituti negotiatores auri*. Il verbo *constituere*, infatti, è uno dei termini-chiave del lessico politico giustiniano e, prima ancora, del lessico giuridico applicato da san Girolamo alla traduzione latina dei testi sacri⁴¹; il suo impiego in questo contesto ha dunque l'effetto di innalzare il discorso sui professionisti del cambio e del commercio di preziosi a una sfera che trascende quella propria dei rapporti economici, per attingere direttamente quella delle istituzioni politiche e giuridiche, senza limitarne l'ambito di riferimento, ma estendendolo *in mundi partibus*.

Stiamo assistendo insomma allo snodarsi di un percorso argomentativo lucidamente in bilico fra economia e politica, fra egemonia sociale e metafisica del potere. La sola parola, il semplice gesto vengono considerati da quei professionisti un impegno assoluto, al cui rispetto saranno costretti dalla loro innata attitudine. Costanti nella legalità, ogni loro parola o azione procede dalla sola verità. E questo li candida inevitabilmente a un ruolo di prestigio sociale. *Fides, veritas, legalitas* si inseguono in queste righe e si intrecciano in varie combinazioni, fino a costituire una fitta trama, in cui uno dei tre fili, *legalitas*, è subentrato, adeguamento storico e giuridico insieme, all'originaria *dilectio/charitas* del trittico di virtù primordiali. E non si tratta, va sottolineato, delle virtù civili che la cultura politica comunale in Toscana o in Veneto avrebbe distillato, di lì a poco, dalla tradizione aristotelico-ciceroniana e dall'etica cristiana. Quelle dei notai e dei

⁴¹ W. Ullmann, *The Bible and Principles of Government in the Middle Ages*, in *La Bibbia nell'alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo* (26 aprile-2 maggio 1962), Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1963, pp. 181-227.

cambiatori di Rolandino sono virtù schiettamente professionali, che attraverso un percorso autonomo e originale stanno facendosi virtù politiche. Infatti, funzionale al successivo passaggio, che condurrà decisamente il discorso sul piano politico-istituzionale, la tessitura di Rolandino si nutre qui di elementi propri della deontologia mercantile, innalzandoli però al livello dell'etica sociale: garanti della legalità della parola e del gesto nel campo economico, in base al generale riconoscimento, ma in realtà per una naturale predisposizione, i cambiatori e i mercanti trasferiranno altrettanto naturalmente questa loro attitudine al campo dei rapporti politico-sociali, nel corpo cioè delle istituzioni comunali:

Eorum itaque nobilis et commendanda generatio in civitate Bononie locum pre ceteris obtinere dignoscitur principalem et in eadem evidenti consortio commendabili prefulgere: sunt namque non pauci numero viri egregii, sapientes, potentes e providi predictis, ut dictum est, virtutibus premuniti qui honorata societate corporalibus iuramentis ceterisque legibus et statutis ad invicem connectuntur, habentes rectores vel consules, sub quorum iuxta ordinationum formam regimine obediunt et reguntur⁴².

Apparentemente neutro nella sua consequenzialità (*eorum itaque...*), questo passaggio collega in modo ardito le premesse etico-professionali al nucleo politico del testo, annunciato da un altro segno lessicale non trascurabile: la scelta di *generatio* per definire nel nuovo contesto referenziale la società del cambio. Adottare un termine dalle chiare ascendenze bibliche, come *generatio*, da riferire a una persona giuridica in luogo del più tecnico e ovvio *universitas*, non è solo un artificio retorico alquanto inusitato, e soprattutto non è un espediente esornativo, ma l'elemento necessario di un complesso meccanismo, che ha progressivamente innalzato il livello del discorso e grazie al quale ormai non abbiamo più davanti a noi un gruppo professionale che gode di universale reputazione, ma una *nobile stirpe* che nella città di Bologna occupa oggi una *posizione preminente* per comune riconoscimento e in forza del fulgido esempio di virtù offerto all'intera cittadinanza. Ecco come le virtù etiche e professionali dei cambiatori

⁴² Statuto della società dei cambiatori del 1245, pp. 58-9.

possono farsi virtù civiche valide per tutto il consorzio urbano e come l'Arte del cambio, costituita da un numero non esiguo di uomini *egregii, sapientes, potentes et providi*, è in grado di proporsi a modello per l'intera società cittadina. Dalla comunità perfetta dell'età dell'oro, in cui i rapporti erano naturalmente ispirati a *charitas-fides-veritas*, attraverso la fase prepolitica di un consorzio economico e sociale orientato da *fides-veritas*, affiancate dalla loro sorella giuridica *legalitas*, siamo stati introdotti quasi inavvertitamente nel cuore della società comunale e dei suoi vertici istituzionali. La sequenza di aggettivi che gratifica i cambiatori, "nobili-sapienti-potenti-providi", è infatti la perfetta sintesi delle virtù politiche comunali nella loro *vulgata* bolognese: il primo e il terzo elemento della sequenza (*egregius-potens*) sono gli attributi più comuni della figura del Podestà, che nei documenti ufficiali è costantemente definito *egregius et potens vir*, o *nobilis et potens vir*. Il secondo e il quarto elemento (*sapiens-providus*) sono invece gli aggettivi che accompagnano di norma la figura del giudice e quella dell'ambasciatore, *sapiens et providus vir*, o talvolta *sapiens et discretus vir*.

Nobiltà-forza-sapienza-discrezione: senza gli approfondimenti dottrinari della successiva teologia politica comunale⁴³, la cultura retorica dei dettatori aveva elaborato, soprattutto con Guido Faba, risalendo per varie fonti al giacimento classico, un repertorio canonico di virtù cui ispirare, nell'attività di cancelleria, l'aggettivazione adeguata al prestigio dei moderni governanti⁴⁴; quelle stesse virtù divengono ora, a opera di Rolandino, gli attributi qualificanti dei cambiatori bolognesi. L'ambiguità semantica ricercata dal notaio, il cortocircuito fra valori etico-professionali e valori politici, infine, ma non ultimo, il sovrapporsi delle organizzazioni popolari al potere comunale, sono solo l'ultimo passaggio di un processo deduttivo avviato nel mito dell'età dell'oro e approdato alla storia contemporanea. Al termine dell'imprevedibile percorso ci attende dunque, quasi ineluttabile, l'egemonia sociale e politica dei cambiatori, il *locus principalis* che essi oggi legittimamente occupano, e che non potrà certo circoscriversi alla Società del popolo,

⁴³ Su cui si veda M.C. De Matteis, *La teologia politica comunale di Remigio de' Girolami*, Bologna, Pàtron, 1977, che offre un'ampia trattazione dei precedenti teorici, in particolare Giovanni da Viterbo, ancorati al repertorio delle "virtù del Podestà", e una puntuale individuazione delle fonti patristiche e aristoteliche che alimentano le novità dottrinali di Remigio.

⁴⁴ Guido Faba, *Summa dictaminis*, pp. 312-3.

ma dovrà estendersi all'intera *civitas*. Così come la nuova legislazione interna dell'arte, che corregge le antiche disposizioni e le armonizza con le nuove, viene proposta nel finale del prologo come modello legislativo per l'intero consorzio civile: grazie all'opera preziosa di quegli statutieri «nedum ipsi societatis predicte, verum etiam ceteri hominum servande veritatis, legalitatis et fidei plenissimam cognitionem et scientiam nanciscentur»⁴⁵. Non solo dunque i professionisti del cambio e del credito, ma tutti gli uomini interessati a raggiungere completa cognizione e consapevolezza in merito alla tutela di verità, legalità e fede potranno con fiducia ricorrere allo statuto dei cambiatori bolognesi. Il senso e gli obiettivi dell'argomentare non potrebbero essere più chiari, e rendono perfettamente ragione di un testo proemiale inusitato per ampiezza e livello retorico: essendo i cambiatori naturalmente portati a conservare fede-verità-legalità in ogni genere di rapporto interpersonale, e proponendosi quindi come esempio di virtù civili valido per l'intera società, potranno anche legittimamente proporre ai cittadini la propria normativa interna come modello atto a regolare tutti i rapporti politici.

Siamo di fronte a un momento forte del processo di autovalidazione ideologica del Comune di popolo e delle sue strutture organizzative, la cui importanza tuttavia si apprezzerà meglio ponendosi in una prospettiva cronologica di più ampio respiro, quando cioè esamineremo i riflessi che questi elementi di dottrina politica proietteranno ancora sulla legislazione popolare bolognese degli anni Ottanta.

IV. IL *LIBER PARADISUS* (1257): POPOLO E LIBERTÀ

La liberazione dei servi, riforma di notevole impatto sociale e di immenso valore ideale realizzata dal Comune di Bologna nel biennio 1256-1257, non può essere considerata a pieno titolo una conquista delle istituzioni popolari. Anche se approvata dal Consiglio del popolo quella complessa operazione non era un intervento ostile nei confronti degli aristocratici bolognesi, né lesivo dei loro interessi. Per certi versi anzi si rivelò un buon affare per i proprietari dei servi, quasi tutti esponenti della nobiltà, che avevano concordato con il Comune il prezzo della liberazione, mentre i popolani, che non possedevano

⁴⁵ *Statuto della società dei cambiatori del 1245*, p. 59.

servi, furono chiamati comunque a garantire la copertura finanziaria dell'intervento attraverso gravose imposizioni fiscali. Non sarebbe ingiustificato dunque vedere nell'abolizione della servitù il capolavoro politico del Comune bolognese di epoca podestarile, per certi versi anche il suo canto del cigno, trattandosi dell'ultima grande riforma realizzata da un sistema di governo in cui le famiglie dell'antica aristocrazia consolare registravano ancora una presenza significativa, in una fase di transizione che vedeva gli equilibri politici assestarsi progressivamente a vantaggio degli organismi di popolo.

E tuttavia, senza entrare in un dibattito ancora aperto sulle interpretazioni di quell'atto dal punto di vista della storia economica, sociale, politica e giuridica, e cioè sulle ragioni complesse che avrebbero indotto il Comune di Bologna a realizzare un progetto, l'abolizione totale della schiavitù, che nessun organo di governo fino ad allora si era mai proposto e che nessuno si propose poi, almeno fino al XVIII secolo, l'ambito in cui la liberazione proiettò, attraverso i prologhi del suo *memoriale*, gli effetti più rivoluzionari e duraturi è probabilmente quello del linguaggio politico comunale e su questo piano fu certamente il popolo bolognese il più risoluto nell'appropriarsi di quelle enunciazioni, per farne un elemento costitutivo della propria ideologia politica.

Il *Liber Paradisus* si può accostare per ispirazione e finalità a un numero non esiguo di testimoni che occupano uno spazio importante nel panorama documentario del Medioevo comunale italiano, in particolare di età podestarile e popolare: si tratta di libri, talvolta definiti esplicitamente *memoriali*, realizzati per ospitare la redazione solenne di provvedimenti legislativi, o comunque di atti di notevole rilevanza pubblica, destinati a essere divulgati tra i contemporanei e soprattutto tramandati ai posteri⁴⁶. Non è infrequente, infatti, ascoltare nei prologhi di quei registri dichiarazioni ispirate da un'impressionante

⁴⁶ P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991, pp. 144-66; Id., *I libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura medievale italiana, 1100-1350. XIV convegno di studi (Pistoia, 14-17 maggio 1993)*, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1995, pp. 309-26; Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire*; Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 71-2, 75-6. Per un inquadramento generale si veda *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno (Genova, 8-11 novembre 1988)*, Genova, Società ligure di storia patria, 1989.

consapevolezza di dialogare con le generazioni future e di essere, proprio per questo, protagonisti di una fase nuova e rivoluzionaria della storia della città⁴⁷. È quanto accade, ad esempio, a Genova, dove i compilatori dei *libri iurium* del Duecento dichiarano di affidare quel patrimonio di memoria ai concittadini del futuro, come esempio di virtù civiche cui ispirarsi nella quotidiana attività politica e amministrativa⁴⁸. Ancora più intensamente il fenomeno si registra a Siena; qui anzi i libri comunali ammoniscono con toni biblici i futuri governanti sulla necessità assoluta di ricordare il passato, per amministrare felicemente la città⁴⁹. Ed è proprio sulla intensità di un rapporto fecondo tra generazioni diverse di cittadini e di governanti, reso possibile solo dalla cura attenta verso la memoria documentaria, che si basa l'orgogliosa affermazione dell'eccellenza politica dei nuovi regimi comunali, quelli podestarili, nonché il distacco, che si vuol marcare con nettezza, rispetto all'ignavia documentaria e archivistica dei precedenti regimi consolari⁵⁰. Anche su questo i citati documenti genovesi e senesi soccorrono con generosità la ricerca. Il primo testimone a manifestare con chiarezza questa sensibilità nuova e densa di contenuti ideologici è il *Caleffo vecchio* di Siena (1203-1204), nel cui proemio prende corpo una sintetica teoria costituzionale del regime comunale, tanto più rilevante in quanto precede, come ricordava Enrico Artifoni, tutti i più noti trattati duecenteschi sul governo podestarile⁵¹. In quel testo, l'opera di redazione del cartulario comunale, il *Caleffo vecchio* appunto, viene individuata come nuovo atto fondativo del sistema repubblicano di governo, l'inizio di una

⁴⁷ E. Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall'École française de Rome e dal Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993)*, a cura di P. Cammarosano, Rome, École française de Rome, 1994, pp. 157-82.

⁴⁸ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I, 1, a cura di A. Rovere, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992, pp. 45 e sgg.

⁴⁹ Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, pp. 177-9.

⁵⁰ M. Giansante, *Gli antichi e i moderni nella produzione delle cancellerie comunali*, in *Il moderno nel Medioevo*, a cura di A. De Vincentiis, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 153-64.

⁵¹ Artifoni, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, pp. 175-7.

nuova fase storica, che permetterà la piena realizzazione del progetto di pace e giustizia del Comune di Siena. Ebbene, l'elemento centrale della rivoluzione politica e amministrativa che si sta realizzando è proprio un atteggiamento nuovo verso la documentazione scritta, il culto dei nuovi governanti verso i documenti comunali, che li distingue dall'incuria degli antichi. La tutela della memoria scritta cittadina viene rivendicata con orgoglio dal Podestà, il bolognese Bartolomeo di Rainaldino, come limpido merito della propria rettorica e raccomandata ai posteri come una nuova, necessaria virtù politica comunale. Questo tema riceve un ulteriore sviluppo in un testo senese di poco successivo, il cosiddetto *Memoriale delle offese* (1223), redatto per ordine di un altro Podestà di origine bolognese, Bonifacio Guicciardi⁵². Nel proemio del registro la memoria viene innalzata a funzione essenzialissima della storia e della civiltà comunali; mantenere vivo il ricordo del passato è un preciso dovere dei governanti, perché la vita politica e amministrativa della città può svilupparsi efficacemente solo se si organizza su tre piani temporali: ricordare il passato, disporre il presente, preparare il futuro. Ma se la memoria cittadina è il fondamento necessario di ogni progetto politico, la tutela della memoria, la lotta contro l'oblio diventerà una funzione essenziale dell'attività di governo e richiederà in primo luogo una buona gestione delle scritture pubbliche, che della memoria costituiscono il più valido presidio. Ecco dunque che tematiche amministrative e archivistiche, connesse alla conservazione della memoria documentaria, offrono uno spazio all'orgogliosa affermazione di superiorità dei moderni governanti rispetto agli antichi, nel caso senese esplicitamente identificati nella classe politica consolare.

Con una sensibile attenuazione dei toni più direttamente polemicamente nei confronti dei precedenti governanti, i prologhi del *Liber Paradisus* esprimono un'attitudine molto vicina a questa, fin dall'intestazione del *Liber*, che esplicitamente e con forza dichiara la propria funzione memoriale («hoc est memoriale servorum et ancillarum»)⁵³. Una funzione poi ribadita più volte nei prologhi, su livelli diversi di elaborazione retorica ma con inequivocabile solennità di intenti: dalla sintesi folgorante del prologo di Porta Procola, che colloca l'azione riformatrice del Comune fra passato e futuro («preteritorum memorans

⁵² *Ibid.*, p. 178.

⁵³ Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, p. 76.

et futura providens») affidandone la memoria ai posteri, alla puntuale affermazione di intenti di quello di Porta Stiera, che rivendica i meriti dei notai redattori del registro, la cui opera resterà a perpetua memoria per offrire alle generazioni future la possibilità di una conoscenza piena ed esauriente di quelle complesse vicende. Il documento, attraverso i suoi prologhi, non potrebbe essere più esplicito nel dichiarare la propria finalità: intende essere il presidio della memoria pubblica di un evento giudicato di portata epocale per la storia cittadina; una finalità apertamente ideologica, indirizzata ai contemporanei e ai posteri. Non la testimonianza del complesso *iter* legislativo della liberazione, i cui passaggi sono ampiamente documentati dal cartulario comunale (il Registro Nuovo) e dalle raccolte statutarie di quegli anni, ma la consapevole elaborazione filosofica e giuridica del provvedimento, da consegnare alla storia e al mito della città.

Come si è visto nel precedente paragrafo, all'epoca del *Liber Paradisus*, la cultura retorica bolognese aveva già dato in ambito cancelleresco una prova di livello molto alto, con lo statuto della Società del cambio del 1245, opera giovanile di Rolandino Passaggeri⁵⁴. Per quelle esigenze del resto il ceto notarile cittadino poteva mettere in campo, al servizio dell'ideologia comunale, i frutti migliori e più aggiornati della tradizione dettatoria: non solo i trattati dei più autorevoli maestri di *dictamen*, attivi fra XII e XIII secolo allo *Studium* bolognese, ma anche alcuni prodotti "esemplari" dell'attività di cancelleria, come il *Liber Augustalis* (1231) di Federico II, già esaminato come possibile modello di Rolandino nello statuto dei cambiatori, e altri scritti usciti dalla *magna curia* di Palermo, subito divenuti oggetto di studio e di imitazione da parte dei notai-dettatori dei comuni italiani⁵⁵. Imitazione stilistica, ovviamente, e di processi argomentativi, che non attenuava in nulla, come vedremo, l'aperta polemica ideologica che, sul piano dei contenuti, i testi comunali bolognesi ingaggiavano con quelli federiciani. Rileggiamo le prime righe dal proemio del *Liber Augustalis*⁵⁶:

⁵⁴ *Ibid.*, pp. 21-49; Id., *Rolandino e l'ideologia del Comune di popolo*.

⁵⁵ La bibliografia sul *Liber Augustalis* in Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 22 e sgg.

⁵⁶ Come si osservava nella precedente nota 22, il proemio del *Liber Augustalis* ha avuto un'eccellente edizione critica, da cui si citerà qui di seguito, in appendice a Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*»; ma si veda anche, a cura

Post mundi machinam providentia divina firmatam et primordiale materiam nature melioris conditionis officio in rerum effigies distributam, qui facienda providerat facta considerans et considerata commendans a globo circuli lunaris inferius hominem, creaturarum dignissimam ad ymaginem propriam effigiemque formatam, quem paulo minus minuerat ab angelis, consilio perpenso disposuit preponere ceteris creaturis⁵⁷.

Dopo l'esordio cosmologico, funzionale alla definizione dei fondamenti metafisici del potere politico, Pier delle Vigne elabora una sapiente orchestrazione intorno alla *continuatio* centrale («facienda providerat facta considerans et considerata commendans»), in cui ogni *colon* si lega logicamente, sintatticamente e foneticamente al successivo, a esprimere sui toni tipici dello «stile supremo» il compiacimento del demiurgo di fronte alle proprie opere. Sul piano dottrinale, si tratta di concetti di chiara provenienza platonica (*primordialis materia; rerum effigies*), anche se non sembra ancora del tutto risolto il dibattito fra i sostenitori di una diretta derivazione dal *Timeo* e dai suoi commenti medievali e quelli di una derivazione mediata dalla tradizione cristiana di esegesi platonizzanti della Genesi⁵⁸. Al testo biblico (Gn 1, 27; Sal 8, 6) e a una solida sequela patristica e scolastica fanno certo riferimento i concetti antropologici esposti in quest'area da Pier delle Vigne: «homo creaturarum dignissima, ad ymaginem propriam effigiemque formata». Uomo che Dio volle solo di poco inferiore agli angeli, onde sottomettere al suo potere tutte le altre creature: sarà questo, come vedremo, il nucleo tematico fondamentale del proemio, in cui antropologia e politica si congiungeranno per offrire una base al concetto metafisico di sovranità imperiale. Il testo prosegue, dunque, descrivendo la creazione dell'uomo: «Quem de limo terre transumptum vivificavit in spiritu ac eidem honoris et glorie dyademate coronato uxorem e sociam partem

dello stesso Stürner, l'edizione, che non modifica il testo ma lo correda di uno straordinario apparato introduttivo (pp. 1-142), in *Die Konstitutionen Friedrichs II für das Königreich Sizilien*.

⁵⁷ Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», pp. 548-9.

⁵⁸ Il dibattito e le sue fonti riassunto in Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 27 e sgg.

sui corporis aggregavit eosque tante prerogative numine decoravit, ut ambos efficeret primitus immortales»⁵⁹.

Si addensano, com'era prevedibile, in quest'area i riferimenti biblici. *Vivificavit in spiritu* è quasi letterale citazione paolina (1 Cor 15, 45), mentre *honoris et glorie dyademate coronato* è, secondo Kantorowicz, una doppia citazione (Sal 8, 16; Eb 2, 7), introdotta da Pier delle Vigne in chiave di elegante allegoria politica⁶⁰. La fonte vetero-testamentaria infatti, riferita alla gloria e all'onore di Adamo, viene interpretata nel testo paolino come riferimento alla figura di Cristo-nuovo Adamo; il nesso allegorico vetero-neotestamentario verrebbe ora a perfezionarsi, a opera del retore federiciano e in chiave di allusione politica, attraverso l'introduzione del *dyadema* di onore e di gloria, riferibile alla simbologia imperiale di Federico. Si chiuderebbe così la triangolazione allegorica Adamo-Cristo-Federico II escogitata dal retore imperiale. A conferma delle penetranti suggestioni di Kantorowicz, si potrebbe osservare come questa complessa operazione di allegoria politica fosse stata in qualche modo preparata, certo senza immaginarne le conseguenze ultime, da una lettera di Gregorio IX a Federico, del luglio 1227, che formulava, ad alti livelli di elaborazione retorica, sia l'analogia fra la corona imperiale e quella di Cristo, sia un altro processo analogico, altrettanto denso di valori simbolici, fra la figura dell'imperatore e le gerarchie angeliche:

Ad ostendendam viam ligni vitae errantibus in invio mundi huius, posuit te Dominus quasi cherubim et versatilem gladium (...) Et ideo est summopere precavendum ne vexillum quod habes commune cum angelis, intellectus videlicet et affectus, inclines ad id quod habet homo commune cum brutis (...) Corona autem triplici coronaris, sicut et Christus extitit triplice diademate coronatus⁶¹.

Il diadema come simbolo della regalità imperiale, del resto, era già stato adottato da Federico nella *Constitutio in basilica beati Petri*

⁵⁹ Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», p. 548.

⁶⁰ E.H. Kantorowicz, *Federico II imperatore*, Milano, Garzanti, 1988, pp. 237-8 (ed. or. Berlin, Bondi, 1927); Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 31-2.

⁶¹ Cito dall'edizione di J.L.A. Huillard Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, III, Torino, Bottega d'Erasmus, 1963, pp. 7-9 (rist. anast. di Paris, Plon, 1852).

del 1220, elaborata in ambienti della cancelleria papale e ben presto divulgata nel mondo universitario bolognese⁶². Ma un interesse ancora maggiore riveste per noi, nel proemio del *Liber Augustalis*, il primo elemento della sequenza di citazioni bibliche, in cui il testuale *de limo terre formatum* di Gen 2, 7 subisce la curiosa variante *de limo terre transumptum*: fenomeno del tutto incomprensibile al di fuori di un circuito culturale dettatorio, al suo interno invece espressione di un ricercato effetto allusivo. Questo dio-retore, impegnato ad applicare alla creazione dell'uomo il processo transuntivo, non ha cittadinanza nella tradizione esegetica patristica, ma è assai familiare agli ambienti scolastici bolognesi. Impegnati nel tentativo di esibire le più nobilitanti origini per la propria disciplina, i dettatori bolognesi, Boncompagno in testa, non esitavano a indicarne le scaturigini nel lessico e nell'agire del dio biblico. Così il processo transuntivo dei retori aveva il suo primo modello nella creazione dell'uomo, operata da Dio, appunto, per *transumptio* di un idea-concetto (la forma-immagine dell'uomo) da se stesso a una realtà inanimata (il fango), mentre il linguaggio metaforico nel suo complesso trovava la sua prima applicazione nella comunicazione fra Dio e l'uomo, realizzatasi nel paradiso terrestre attraverso una serie di figure retoriche, come ad esempio la protosineddoche «di questo albero non mangerete» (per «dei frutti di questo albero»). Più ancora dell'esito di *machina mundi*, di cui non si può escludere, lo si è visto nel paragrafo precedente, né la provenienza diretta dalla letteratura classica (Stazio), né quella dalla trattatistica politica (*Oculus pastoralis*), la *transumptio* di Adamo dal fango sembra testimoniare una forte presenza della tradizione dettatoria bolognese nel tessuto connettivo del proemio federiciano.

Vediamo ora come il testo affronta la questione-chiave delle conseguenze sociali della caduta di Adamo:

Ipsosque verumtamen sub quadam lege precepti constituit; quam quia servare tenaciter contempserunt, transgressionis eosdem pena dampnatos ab ea, quam ipsis ante contulerat, immortalitate prescripsit. Ne tamen in totum quod ante formaverat, tam ruinoso, tam subito divina clementia deformaret et ne hominis forma destructa sequeretur per consequens destructio ceterorum, dum carerent

⁶² Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, p. 32.

subiecta preposito et ipsorum comoditas ullius usibus non serviret,
ex amborum semine terram mortalibus fecundavit ipsamque subiecit
eisdem⁶³.

La ribellione e la conseguente condanna dell'uomo, vertice della creazione, avevano dunque messo in pericolo la sussistenza stessa della macchina del mondo, concepita all'origine come una struttura saldamente gerarchica. L'eventuale distruzione della specie umana, conseguenza della perdita dell'immortalità, avrebbe infatti comportato *per consequens* il turbamento dell'armonia cosmica e l'autodistruzione di un meccanismo complesso, privato del suo vertice e quindi della sua intima coesione strutturale. Solo l'amore e la clemenza di Dio avrebbero consentito la sussistenza del creato, attraverso la continuità generativa delle specie umana, cui, sebbene ora mortale, una seconda volta la terra venne sottomessa. Più che sul piano dell'esegesi biblica vera e propria, questi passaggi si leggono assai bene alla luce di una dottrina ecclesiologica e politica di impianto allegorico, diffusissima nella tradizione cristiana, dalle più remote e nobili origini patristiche alle più recenti e corrive mediazioni dettatorie, una dottrina mirante a delineare la rete fittissima delle armonie strutturali e delle risposdenze analogiche fra equilibri cosmici e rapporti sociali, fra gerarchie angeliche e gerarchie terrene⁶⁴. L'obiettivo ultimo del processo argomentativo attivato da Pier delle Vigne è, con tutta evidenza, innalzare ai livelli inattaccabili della cosmogonia i precedenti del potere imperiale, il cui modello, la naturale e perfetta signoria di Adamo sulle altre creature, precede la caduta e, per volontà della clemenza divina, non ne viene intaccato. Nonostante la caduta, anzi, questa signoria originaria e la struttura gerarchica che ne deriva, continuano a essere condizioni necessarie dell'equilibrio cosmico e politico-sociale. I passaggi successivi, infatti, descrivono gli effetti politici della caduta e valgono a confermare la natura al tempo stesso cosmico-strutturale e provvidenziale-soteriologica del potere sovrano:

⁶³ Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», p. 548.

⁶⁴ M. Giansante, *Uomini e angeli. Gerarchie angeliche e modelli di potere nel Duecento*, in «Nuova rivista storica», 81 (1997), 2, pp. 349-72.

Qui paterni discriminis non ignari, sed in ipsos a patribus transgressionis vitio propagato inter se invicem odia conceperunt rerumque dominia iure naturali communia distinxerunt, et homo, quem Deus rectum et simplicem procreaverat, inmiscere se questionibus non ambegit. Sicque ipsarum rerum necessitate cogente nec minus divine provisioni instinctu principes gentium sunt creati, per quos posset licentia scelerum coherceri; qui vite necisque arbitri gentibus, qualem quisque fortunam, sortem statumque haberet, velud executores quodammodo divine sententie stabilirent⁶⁵.

Il concetto della trasgressione originale come principio generativo dei mali sociali (ambizione sfrenata, odio, inimicizie personali e politiche, guerre) è anch'esso di remota e diffusissima tradizione patristica⁶⁶; in questo contesto però viene innervato di un duplice sostegno autoritativo. Il primo, di origine civilistica e teologica insieme, è il riferimento al principio giusnaturalistico della proprietà comune dei beni materiali, che caratterizzava l'umanità felice prima della caduta e che venne vanificato dall'insorgente avidità. Il secondo riferimento invece, limpidamente biblico, è al carattere di naturale semplicità e rettitudine dell'uomo prima della caduta, virtù corrotta dalla malizia diabolica ma risorgente nell'ideale umano di Giobbe, uomo *simplex et rectus* nel testo biblico (Gb 1, 1; 1, 8; 2, 3), secondo il nesso ripreso, con i termini invertiti (*rectum et simplicem*), da Pier delle Vigne. Su queste tematiche non potevano certo mancare a un retore di solida formazione gli elementi costitutivi per i nuclei dottrinali e per il tessuto connettivo del testo. Il vastissimo repertorio di autorità classiche, bibliche, teologiche, civilistiche, canonistiche, che il protonotario aveva a sua disposizione, consentiva incursioni comunque proficue, anche a prescindere dalla questione, tuttora insoluta, della presenza o meno in quel laboratorio dell'Aristotele politico. E comunque, sia che si interpreti la *rerum necessitas* del testo in chiave aristotelica, come una condizione "naturale" del potere, sia che la si legga semplicemente come condizione "storica", secondo la tradizione canonistica, la necessità è all'origine della *potestas* dei principi, voluta dalla divina provvidenza

⁶⁵ Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», p. 549.

⁶⁶ Id., *Peccatum und Potestas*; Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 34-5.

per limitare gli effetti distruttivi della *licentia scelerum*⁶⁷. Ancora una volta traspare dal testo un nucleo dottrinale, la necessaria funzione coercitiva e repressiva del potere, di remota e amplissima diffusione, sviluppato sulle originarie fondamenta paoline in una sequenza ininterrotta di *auctoritates*, i cui capisaldi, da Agostino a Giovanni di Salisbury, erano certamente noti ai consiglieri di Federico e al suo protonotario. Comunque necessario, il potere politico è oggetto, in questo sterminato panorama dottrinale, di una gamma assai ampia e graduata di valutazioni etiche, che non fanno che attualizzare del resto atteggiamenti contrapposti e compresenti fin dalle origini nella riflessione cristiana sul tema dello stato, della sua natura, delle sue funzioni. Un'apertura a ventaglio che si propone anche a chi prenda in esame soltanto i precedenti più immediati del *Liber Augustalis* nell'ambito della teologia politica: dagli estremismi di Gregorio VII, che sviluppano la tradizione apocalittica sulla natura intrinsecamente demoniaca del potere politico, alle aperture più ottimistiche del XII secolo, che accentuano il ruolo salvifico dei governanti, fino a estendere, nei primi decenni del secolo successivo, alle gerarchie civili l'analogia con gli ordini angelici, privilegio esclusivo fino ad allora delle gerarchie ecclesiastiche⁶⁸.

Ma tutta questa trama autoritativa cristiana, che pure affiora, si è visto, a più riprese nell'ordito del proemio, non valeva a innalzare la maestà imperiale alle altezze vagheggiate per Federico da Pier delle Vigne. Per quanto spogliata, negli sviluppi teorici più recenti, delle componenti radicali del pessimismo politico, si trattava pur sempre di una tradizione condizionante, nel suo limitare l'autorità civile a un ruolo di pura deterrenza, di argine al dilagare della *licentia scelerum*. Se il modello del potere imperiale era la perfetta signoria di Adamo sulle creature prima della caduta, se il suo ruolo soteriologico alludeva a quello del Cristo, il suo orizzonte non poteva appiattirsi sulla coercizione del male terreno, doveva ascendere a una sfera intermedia fra cielo e terra, contigua a quella delle intelligenze angeliche. La natura angelica, e anzi

⁶⁷ Sulle fonti canonistiche del proemio federiciano, oltre a Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», si veda P. Landau, *Federico II e la sacralità del potere sovrano*, in *Federico II*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, I, *Federico II e il mondo mediterraneo*, Palermo, Sellerio, 1994, pp. 31-47; D. Quaglioni, *Politica e diritto al tempo di Federico II*.

⁶⁸ Giansante, *Retorica e politica nel Duecento*, pp. 101-43; Id., *Uomini e angeli*.

semidivina dell'autorità imperiale trova allora la sua *auctoritas* ideale non nella tradizione cristiana ma in quella classica. Il passaggio del *De clementia* di Seneca, citato quasi testualmente nel proemio («qui vite necisque arbitri gentibus»), è da secoli oggetto dell'attenzione degli esegeti del *Liber Augustalis*, a partire da Marino da Caramanico. Stranamente sfuggita a Kantorowicz nel *Federico II*, la citazione venne poi dallo stesso autore attentamente scrutinata ne *I due corpi del re*, fino a divenire in quest'opera uno dei riferimenti principali della sovranità sacrale di Federico⁶⁹: in quel processo argomentativo, sfera teologica e sfera giuridica della regalità, grazie alla geniale intuizione di Pier delle Vigne, si sovrappongono, innalzando il potere imperiale a livelli mai attinti dalla stessa riflessione civilistica giustiniana⁷⁰. Ecco svelarsi il senso della presenza nel proemio di Seneca e di Nerone, cui il testo senecano direttamente si riferisce: l'imperatore arbitro della vita e della morte dei suoi sudditi, esecutore della divina provvidenza nell'assegnare a ciascuno destino e condizione, è condotto ad altitudini così vertiginose da sovrastare non solo i limiti del diritto, ma anche quelli della morale. Nonostante le recenti critiche di Stürner a questa interpretazione, sarebbe difficile giustificare in una diversa prospettiva l'accostamento di Federico a Nerone, che il testo immediatamente suggerisce e l'imperatore doveva gradire, accettando così di assimilarsi a un personaggio oggetto di un'ultramillenaria esecrazione, a sua volta accostato, come allo stesso Federico accadrà di lì a poco, alla figura dell'Anticristo. Le frasi dedicate da Seneca a Nerone non erano solo un frammento di filosofia politica: estratte dal discorso composto per l'ascesa al trono, venivano ritualmente pronunciate, manifesto programmatico di quella concezione imperiale, ogni anno alla ricorrenza dell'evento. In senso ugualmente programmatico il protonotario di Federico vuole incastonare questo passaggio nel manifesto politico del suo imperatore,

⁶⁹ E.H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989 (ed. or. Princeton, Princeton University Press, 1957).

⁷⁰ Così A. Marongiu, *Concezione della sovranità ed assolutismo di Giustiniano e di Federico II*, in *Atti del convegno internazionale di studi federiciani. VII centenario della morte di Federico II imperatore e re di Sicilia (10-18 dicembre 1950)*, a cura del Comitato esecutivo, Palermo, Renna, 1952, pp. 31-45; con sfumature diverse Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», p. 474.

quasi a rendere inattingibile da qualsiasi giudizio umano l'agire del suo signore, creatura semidivina.

Con questi caratteri di incombente autorevolezza, il *Liber Augustalis* e il prologo di Pier delle Vigne, già modello retorico per Rolandino nel 1245, si proponevano ai notai redattori del *Liber Paradisus*; in quel confronto, temerario quanto inevitabile, essi dimostrano però, più ancora del Passaggeri, una notevole libertà intellettuale, garantita loro dalla disponibilità di altri riferimenti dottrinali e stilistici. Si dovrà osservare innanzitutto come differenze sostanziali fra i tre testi, e la stessa assenza di prologo nella sezione di Porta Ravegnana, inducano a ritenere ampiamente autonomi i notai nella loro elaborazione, al di là di una generica ispirazione comune, come vedremo assai esile, dettata forse dal giudice che coordinava l'operazione⁷¹.

Iniziamo dunque dall'analisi delle argomentazioni proposte come origini e obiettivi del provvedimento legislativo. Assai articolato in proposito il più celebre fra i tre prologhi, quello di Porta Procola. La condizione originaria dell'uomo nel paradiso terrestre era la perfetta libertà, che come una candida veste ornava il suo corpo. Immemore del dono ricevuto, l'uomo violò il precetto divino; la caduta costrinse l'umanità nei vincoli della servitù diabolica; nella sua infinita misericordia, Dio inviò allora il suo figlio unigenito, dalla cui incarnazione, morte e resurrezione, spezzato il giogo della servitù diabolica, l'uomo fu restituito alla libertà originaria. Il notaio innesta su questo passaggio un procedimento di parallelismo fra storia sacra e storia contemporanea, assai consonante alla cultura allegorica dei suoi tempi, ricavato direttamente dalle letture anagogiche della Bibbia e molto diffuso nella tradizione dettatoria, il cui esito è: «Rettamente si opera quando si restituiscono alla libertà originaria quegli uomini che la natura creò liberi e il diritto sottopose a schiavitù; questa è l'ispirazione della nobile città di Bologna, pronta sempre a lottare in difesa della libertà, memore del passato e pensosa del futuro»⁷². L'incongruenza

⁷¹ Sui notai che concorrono alla redazione del *Liber*, rinvio a D. Tura, *I notai del Liber Paradisus. Percorsi culturali e professionali*, in *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli - M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 401-10; per un'analisi delle fonti e delle argomentazioni dei prologhi si veda, nello stesso volume alle pp. 201-28, il contributo di M. Giansante, *I prologhi del Liber Paradisus. Fonti e problemi*.

⁷² *Ibid.*, p. 225.

logica che lettori antichi e recenti hanno riscontrato nel testo, per cui l'origine della servitù sarebbe attribuita contemporaneamente all'opera diabolica e al diritto positivo, così come la libertà originaria sarebbe al tempo stesso edenica e naturale, è in realtà frutto di questo parallelismo fra città di Dio e città dell'uomo, il cui risultato è esplicitamente quello di attribuire, nella storia contemporanea, al Comune bolognese il ruolo che, nell'economia della salvezza, fu di Cristo redentore.

Più sobrio nella rinuncia all'esordio biblico, ma ugualmente centrato sul parallelismo fra redenzione dell'uomo, operata dal Cristo, e redenzione dei servi, operata dal Comune, e più fedele, come vedremo, alla comune fonte patristica è il prologo di Porta Piera, opera di Paolo di Giovanni Bresciani. Rispetto al primo, questo secondo testo, assai più scarno nell'argomentazione e nell'ornato, è certamente per noi meno ricco di suggestioni. Molte invece ne offre, e originali, l'ultimo prologo, redatto per Porta Stiera da Ugolino Agresti. L'esordio appare fra i tre il più scolastico, sia per la presenza dell'*invocatio* tradizionale, assente negli altri due, sia per l'impiego che vi si fa dell'argomento biblico, che, quanto nel prologo di Porta Procola si innalza a toni sapienziali ed evocativi, altrettanto qui si appiattisce nella didascalia di creazione-caduta-redenzione. E tuttavia, se rinuncia a parallelismi e allegorie, il testo di Porta Stiera manifesta però una lucida visione storica e giuridica del problema della servitù e si dimostra molto attento ai significati politici e sociali della liberazione. Dalla ribellione di Adamo, egli dice, procedettero odii e divisioni fra gli uomini, che generarono guerre e quindi prigionie. Questa è l'origine storica della servitù, ma oggi, prosegue il testo, quella condizione è estremamente diffusa perché si può diventare servi, oltre che per ragioni belliche (*hostium captione*), per tradizione familiare, e non, secondo il diritto romano, in conseguenza della condizione di entrambi i genitori o comunque di quella della madre: nella città di Bologna, infatti, se anche solo il padre è servo, lo sarà tutta la prole («servi (...) fiunt ex servorum seu ancillarum natione»). Con una notevole precisione, dunque, il notaio fa riferimento ai problemi che, da tante fonti, sappiamo essere stati all'origine del processo legislativo, e cioè la complessa questione dei matrimoni misti e delle anomalie giuridiche generate in proposito

dalle consuetudini locali⁷³. Non solo; con grande enfasi il testo espone le gravissime conseguenze sociali di questa situazione: il numero dei servi cresce con tale rapidità e con un ritmo talmente superiore a quello dei liberi, che ben presto il territorio bolognese potrebbe essere completamente occupato da servi «et pauci liberi remanerent». Per scongiurare questo pericolo, a maggior profitto della città, per rivalutare il bene inestimabile della libertà, il Comune bolognese ha estirpato dalla radice la macchia della servitù, richiamando alla libertà originaria tutti coloro che si trovavano nei ceppi della servitù («servitutis vinculo compeditos provocavit ad pristinam libertatem»), affinché una città nobile e franca sia abitata unicamente da uomini liberi. Espressioni, certo, molto alte, letterariamente e retoricamente strutturate, ma sempre orientate in modo esplicito verso il prestigio e il destino politico della città, per nulla mistificatorie, si direbbe, in merito alle condizioni di vita della classe servile: che molti liberi accettassero di buon grado di contaminarsi attraverso il matrimonio con la servitù, per derivarne un privilegio di esenzione fiscale, come documentano gli atti preliminari della liberazione; che da ciò derivassero conseguenze gravi per il decoro politico della città e per le finanze comunali; che il primo corollario della piena libertà civile fosse una altrettanto piena responsabilità fiscale, sono tutte considerazioni che affiorano in filigrana nel tessuto retorico del prologo di Porta Stiera e che sembrano ispirare le robuste argomentazioni di quel notaio.

Sul piano tematico possiamo dunque accomunare i prologhi di Porta Procola e Piera e vedere nel secondo una versione abbreviata del primo, impegnati entrambi a delineare per il Comune bolognese il ruolo di esecutore della volontà divina, nel cui disegno di salvezza l'uomo è due volte libero, prima della caduta e dopo la redenzione. Più storiche e pragmatiche, si è detto, le interpretazioni del notaio di Porta Stiera: non a caso abbondano in quel testo termini dalla forte valenza economica riferiti alla libertà, come *thesaurus inestimabilis, ceteris metalis preciosior, pretio nummario comparari, pretio redimendo*,

⁷³ Le fonti sono state ripubblicate in appendice alla nuova edizione del *Liber (Il Liber Paradisus. Con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, a cura di A. Antonelli, Venezia, Marsilio, 2007), alle pp. 129 e sgg.; per i problemi connessi alla questione dei matrimoni misti, si vedano ad esempio, in *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo*, i contributi di L. Simeoni, G. De Vergottini, G. Ortalli e G. Morelli.

l'ultimo in realtà di derivazione biblica. Sul piano del livello stilistico, invece, si innalza decisamente sugli altri, per ricchezza di ornato, il prologo di Porta Procola, che apre il registro, mentre quello di Porta Stiera manifesta un dettato di buona tradizione notarile, ma privo di slanci. Dal primo e dall'ultimo preleviamo, a puro scopo esemplificativo, due belle metafore, così speculari fra l'altro da far pensare a un effetto allusivo consapevolmente creato fra i due testi: *vestis candens*, riferito dal notaio Corradino alla perfetta libertà di Adamo, e *rubigo servitutis*, ruggine della servitù, che il notaio Ugolino propone per descrivere il processo di corruzione della libertà primordiale. Per «*vestis candens*» il riferimento autoritativo più diretto è probabilmente quello dell'*Apocalisse* di Giovanni (Ap 7, 9), in cui le vesti candide contraddistinguono le anime dei martiri e di quanti hanno attraversato tribolazioni: di un biancore abbagliante, perché lavate «nel sangue dell'Agnello». Si potrebbe in realtà pensare anche a un eventuale, lontano riecheggiamento di un'epistola di san Girolamo, in cui la «*veste di candido lino*» contrassegna, in allusione alla beatitudine dei martiri, il ministero sacerdotale⁷⁴. Più che probabile, anche in questo caso, la mediazione di Guido Faba e in particolare della *Rota Nova*, divulgata intorno al 1227⁷⁵. Fra i modelli di lettera che costituiscono l'ultima parte del trattato, fa spicco un'invettiva di Quaresima contro Carnevale, responsiva a una lettera di quest'ultimo⁷⁶. Nella *conclusio* minacciosa dell'epistola, la candida veste, emblema nel precedente patristico del martirio e del sacerdozio, viene assunta da Quaresima come carattere distintivo della propria milizia, contrapposta al disordine morale dell'avversario: «Die tali cum nostra milicia veste candida veniemus ad purganda tuorum scelera»⁷⁷. Un impiego della

⁷⁴ *Epistola LX*, in *S. Eusebii Hieronymi Opera*, I, *Epistularum*, a cura di I. Hilberg, Vindobonae, Tempsky - Lipsiae, Freitag, 1910, p. 558; è probabile inoltre che Girolamo, oltre a citare a sua volta l'*Apocalisse* di Giovanni, cristianizzi qui consapevolmente una tradizione sacerdotale pagana.

⁷⁵ Sulla *Rota Nova*, ancora fondamentale E.H. Kantorowicz, *An "Autobiography" of Guido Faba*, in Id., *Selected studies*, Locust Valley-New York, Augustin, 1965, pp. 194-212; ma si veda ora Guido Faba, *Rota Nova*, a cura di A.P. Campbell - V. Pini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 2000; Artifoni, *Sapientia Salomonis*.

⁷⁶ Studiate entrambe da A.P. Campbell, *A debate between Shrovetide and Lent*, in «Archivum latininitatis medii aevi», 40 (1975-1976), pp. 115-23.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 123.

metafora, dunque, abbastanza coerente rispetto ai valori di cui essa era portatrice nella fonte patristica e nei suoi possibili precedenti classici, allusivi a una perfezione morale circondata, appunto dall'ornamento di una candida veste. Con un significativo spostamento semantico invece il notaio di Porta Procola rivolge l'espressione a rappresentare, sul piano antropologico, la perfezione della libertà originaria, ornamento della creatura umana prima della caduta: «Et ipsius corpus ornavit veste candenti, sibi donans perfectissimam et perpetuam libertatem». Speculari a questa immagine del perfetto candore primordiale, due metafore di corruzione: il *fermentum servitutis* all'interno dello stesso prologo di Porta Procola, e la *rubigo servitutis*, ruggine di servitù, che nel prologo di Porta Stiera offusca la città e la diocesi di Bologna. Mentre la prima espressione rientra nella serie di citazioni bibliche che caratterizza l'apparato autoritativo del primo prologo e di cui ci occuperemo tra breve, "la ruggine della servitù" va attribuita alle originali virtù transuntive del notaio di Porta Stiera; emerge anzi, con una certa evidenza, dal tessuto metaforico piuttosto sobrio di quel dettato, attento, si diceva, più che alla vivacità espressiva, alle implicazioni storiche e giuridiche delle vicende descritte.

L'analisi dell'apparato delle fonti denunciato dai tre prologhi ripropone in parte lo schema delineatosi a proposito dei processi argomentativi. Effetto o causa di questi ultimi, infatti, la scelta della fonte principale accomuna i testi di Porta Procola e Piera, a fronte di quello, pure fortemente caratterizzato ma da un'altra eredità dottrinale, di Porta Stiera. Il primo prologo trae le sue suggestioni più immediate e fonda le sue ragioni di effetto psicagogico sulla solennità dell'esordio biblico, che con poche varianti è tratto dalla *Vulgata* di Gn 2, 8.

Gn 2, 8

Prologo di Porta Procola

Plantaverat autem Dominus Deus
Paradisum voluptatis a principio

Paradisum voluptatis plantavit
Dominus Deus omnipotens a principio.

Più didascalico e narrativo l'impiego della fonte biblica in Porta Stiera, in cui ricorrono le espressioni quasi letterali «de limo terre» e «ad sui similitudinem fabricavit» di Gn 1, 26 e 2, 7 e i riecheggiamenti di Ez 28, 13 («in deliciis Paradisi Dei fuisti») e di Gn 1, 28 («et dominamini

ceteris creaturis») o Sap 9, 2 («ut dominetur creaturae quae a te facta est»). Di natura biblica anche i nessi *pretio nummario redimendo* e simili, che abbondano in Es, Lv, Gb, e che ricorrono in Porta Procola e più volte in Porta Stiera. Quasi letterale infine il prelievo di 1 Cor 5, 6 e Gal 5, 9 compiuto nel testo di Porta Procola:

1 Cor 5, 6 - Gal 5, 9

Prologo di Porta Procola

Modicum fermentum totam massam
corrumpit.

Cum modicum fermentum totam
massam corrumpat.

Anche in questo caso però, pure di fronte a una citazione quasi puntuale, è significativa la libertà con cui il notaio impiega la metafora neotestamentaria, conferendole nuovi valori espressivi. Il fermento di corruzione del testo paolino, infatti, era già da tempo entrato nel lessico politico, come simbolo di atteggiamenti trasgressivi da reprimere sul nascere, sempre però con riferimento alle devianze etico-religiose. Non è difficile, ad esempio, ritrovarlo nelle codificazioni antiereticali degli imperatori carolingi⁷⁸. Nell'uso che ne fa il nostro notaio invece, analogamente a quanto abbiamo già visto a proposito di «*vestis candens*», la metafora del «*modicum fermentum*» subisce uno spostamento semantico dall'area dei valori etici e religiosi a quella dei contenuti antropologici e sociali. Essa allude infatti alle potenzialità che hanno i legami servili di contaminare, attraverso i vincoli matrimoniali e di parentela, l'intera cittadinanza; quel contagio si diffonde naturalmente e rapidamente nella società e i suoi gravissimi pericoli potrebbero facilmente riproporsi, anche dopo l'affrancazione, qualora non ne venga estirpato, appunto, anche il minimo fermento: «*Ne massa tam naturalis libertatis quam redempta pretio, ulterius corrumpi possit fermento aliquo servitutis, cum modicum fermentum totam massam corrumpat et consortium unius mali bonos plurimos dehonestet*» (Prologo di Porta Procola).

⁷⁸ Come osserva, ad esempio, Ullmann, *The Bible and Principles of Government in the Middle Ages*, p. 214.

Com'era prevedibile, l'immensa riserva biblica, e in particolare l'Antico Testamento, fornisce ai nostri notai buona parte del materiale letterario impiegato nei prologhi. Più sorprendente, ma solo a prima vista, lo scarso rilievo che sembrano avere nell'ordito dei testi le fonti civilistiche, circostanza che viene in realtà a confermare il ruolo piuttosto modesto avuto nell'operazione legislativa dalla cultura giuridica dello *Studium*. Sono solo due le citazioni riconoscibili di luoghi precisi del *Corpus iuris civilis*, entrambe per giunta, con tutta probabilità, di seconda o terza mano e riproposte in veste schiettamente dettatoria. Una, meno pregnante, è l'espressione *fama cuius iradiat velut sidus*, di cui il notaio di Porta Procola gratifica il Podestà Bonaccorso da Soresina, che già l'anno prima in qualità di Capitano del popolo si era fatto promotore della liberazione. L'associazione fra la fama di un uomo politico e la luce delle stelle aveva un nobilissimo precedente nel *Codex* (1, 1, 7), in cui era riferita alla persona stessa di Giustiniano. E proprio dal *Codex*, verosimilmente, la cancelleria imperiale aveva tratto l'espressione «velut sidus irradiat», riferendola in tempi non lontani da quelli del *Liber Paradisus* a Federico II⁷⁹; ma il nostro notaio la deduce da una fonte più prossima e prosaica, prodotta nella stessa cancelleria bolognese. In una lettera del Podestà di Bologna Arduino Confalonieri, indirizzata nel 1244 al Podestà di Piacenza Azzone da Pirovano, si dice infatti di quest'ultimo, l'anno prima Podestà a Bologna, che la sua fama ormai «radiat velut sidus»⁸⁰. Una metafora dunque da associare alle molte riferite alla figura del Podestà e ormai divenute, al di là della loro origine, elementi comuni di formulario cancelleresco.

Più complessa la questione riguardante l'altra citazione civilistica che ricorre nel prologo di Porta Procola e parrebbe riecheggiare *Digesto* 1, 1, 4, e cioè un passo delle *Istituzioni* di Ulpiano sulla

⁷⁹ Huillard Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, V, 1, p. 116.

⁸⁰ *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Konigreichs Sizilien*, a cura di E. Winkelmann, I, *In den Jahren 1198 bis 1273*, Aalen, Scientia, 1964, p. 557 (rist. anast. di Innsbruck, 1880); citata da G. Franceschini, *La vita sociale e politica nel Duecento*, in *Storia di Milano*, IV, *Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore. 1152-1310*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1954, pp. 115-392, in particolare p. 117.

libertà naturale dell'uomo e sulla schiavitù introdotta dal diritto delle genti:

D. 1, 1, 4

Prologo di Porta Procola

Utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur (...) posteaquam iure gentium servitus invasit, secumtum est beneficium manumissionis.

Utiliter agitur si homines quos ab initio natura liberos protulit et creavit et ius gentium servitutis iugo subposuit, restituantur manumissionis beneficio illi in qua nati fuerant libertati.

Il ruolo e la posizione centrali che il passaggio ha nello sviluppo dell'argomentazione hanno indotto esegeti antichi e moderni a sopravvalutare non poco l'importanza di questa fonte nell'economia complessiva del prologo e soprattutto i suoi connotati civilistici. Si tratta infatti di una citazione di terza mano, veicolata all'interno di un più ampio testo di provenienza patristica, a sua volta certamente desunto dal *Decretum* di Graziano. La fonte patristica è il *Registro* di Gregorio Magno, che costituiva per la tradizione dettatoria bolognese, e in particolare per la scuola di Guido Faba, un modello autorevole di prosa epistolare. In questo caso però il calco compiuto sull'*exordium* di una lettera di Gregorio del settembre 595⁸¹ dal notaio di Porta Procola e, con maggiore fedeltà alla fonte, da quello di Porta Piera, presuppone sicuramente la mediazione del *Decretum*, come osservava già Pietro Vaccari⁸² e come dimostra l'irradiarsi nei due prologhi di alcune varianti (evidenziate qui di seguito in corsivo) generatesi nel testo canonistico rispetto all'originale gregoriano:

⁸¹ S. Gregorii Magni Registrum epistularum, a cura di D. Norberg, I, *Libri I-VII*, Turnholti, Brepols, 1982, pp. 380-1.

⁸² *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, prefazione di P. Vaccari, Bologna, Zanichelli, 1926, p. 164.

Cum redemptor noster totius conditor creature ad hoc propitiatus humanam voluit carnem assumere ut divinitatis sue gratia, disrupto quo tenebamur capti vinculo servitutis, pristine nos restitueret libertati, salubriter agitur, si homines, quos ab initio natura liberos protulit et ius gentium iugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant manumittentis beneficio libertate reddantur.

Prologo di Porta Procola

Misit filium suum unigenitum natum de virgine matre, coherente gratia sancti spiritus, ut gloria sue dignitatis *diruptis* vinculis servitutis quibus tenebamur *captivi*, nos restitueret pristine libertati, et idcirco valde utiliter agitur si homines quos ab initio natura liberos protulit et creavit et ius gentium servitutis iugo subposuit, restituantur manumissionis beneficio illi in qua nati fuerant *libertati*.

Cum redemptor noster totius conditor creature ad hoc propitiatus humanam voluit carnem assumere ut divinitatis sue gratia, *dirupto* quo tenebamur *captivi* vinculo servitutis, pristine nos restitueret libertati, salubriter agitur, si homines, quos ab initio natura liberos protulit et ius gentium iugo substituit servitutis, in ea qua nati fuerant manumittentis beneficio *libertati* reddantur.

Prologo di Porta Piera

Totius conditor creature omnipotens Deus humano generi existens propitius ad hoc voluit humanam assumere carnem ut sue divinitatis gloria *dirupto* quo tenebamur vinculo servitutis *captivi*, nos pristine restitueret libertati et ideo salubriter agitur si homines quos ab initio natura liberos protulit et ius gentium servitutis iugo subiecit, manumissionis beneficio in ea qua nati fuerant libertate reddantur.

Ingabbiata così nel corpo del testo gregoriano, la fonte civilistica mi sembra attenuata molto la sua valenza propriamente giuridica, quasi facendosi un semplice precedente narrativo («homines quos ab initio natura liberos protulit»), risolto poi nella maggiore urgenza dell'argomento salvifico evangelico che caratterizza in termini così accentuati questo passo centrale del prologo. La redenzione dell'uomo e la sua liberazione a opera del Cristo vengono assunte a modello di comportamento individuale nel testo di Gregorio, che a imitazione di Cristo emancipa i suoi servi. Questi principi, che conservano la loro connotazione essenzialmente etica anche nel corpo del *Decretum*, si fanno invece nel prologo progetto

politico del Comune bolognese, che in onore del Redentore redime tutti i servi sottoposti alla sua giurisdizione, decretandone la libertà.

Ad altre, più prossime fonti fa ricorso il prologo di Porta Stiera. In materia di manomissioni, d'altra parte, un notaio di solida formazione professionale poteva trovare agevoli sussidi nei formulari più diffusi nell'ambiente bolognese della prima metà del Duecento, oltre che nel modello epistolare del *Boncompagnus*⁸³. Così il formulario *pseudoirneriano*, che nell'istrumento di manomissione riproponeva, ma senza la ricchezza dell'argomentazione gregoriana, l'opportunità di liberare i servi, ripercorrendo l'opera divina di redenzione⁸⁴; così soprattutto il trattato di Ranieri da Perugia, che delineava lo stato primordiale di libertà e l'origine bellica della servitù⁸⁵. Proprio Ranieri sembra affiorare in filigrana dalla lettura del prologo di Porta Stiera:

Ars Notaria

Humane a primordio dispositio creature
arbitrii liberi potens est effecta valore;
sed humanis necessitatibus exigentibus
gentes quedam sibi constituerunt, unde
bellica exorta calamitate que captivitatem
gentium est impie persecuta, captivos
libertate propria reprivarunt.

Prologo di Porta Stiera

Cum ex parentibus antedictis omnes
a mundi origine liberi nascerentur et
nemo foret subditus honeri servitutis,
propter bela orta secute sunt captivitates
et ex captivitatibus servitutes

⁸³ Una lettera imperiale di quella raccolta esordisce infatti: «Ab humane condicionis primordio universi homines liberi nascebantur, set postmodum quidam iure gentium, quidam iugo captivitatis, quidam etiam quia se vendi minus provide permittebant, cooperti fuere velamine servitutis»: Boncompagno da Signa, *Boncompagnus*, in *Briefsteller und Formelbücher des elften bis vierzehnten Jahrhunderts*, a cura di L. Rockinger, I, New York, Franklin, 1961, pp. 128-74, in particolare p. 155 (rist. anast. di München, Georg Franz, 1863).

⁸⁴ Pubblicato in *Scripta anecdota glossatorum*, I, *Ugonis Summula de pugna. Rogerii Summa codicis. Quaestiones dominorum Bononiensium. Yrnerii Formularium tabellionum saeculo XIII ineunte in novam formam redactum*, a cura di G.B. Palmieri, Bologna, Pirano, 1888, pp. 199-229, in particolare p. 222, ora ripubblicato da Antonelli in *Il Liber Paradisus*, pp. 113-4. Sul formulario e sulle sue origini si veda R. Ferrara, *Ancora sul formulario pseudo-irneriano*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 43 (1992), pp. 43-61.

⁸⁵ Ranieri da Perugia, *Ars notaria e tribus codicibus mss. adhuc ignotis*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna, Azzoguidi, 1890, p. 32, ora anche in *Il Liber Paradisus*, p. 116.

Ma, per quanto lucida nell'analisi storica del fenomeno, per la sua stessa tipologia la fonte notarile, il formulario dell'istrumento di manomissione, concepito per un uso circoscritto e individuale, si presta assai meno della fonte teologica a introdurre un'estensione generalizzata, universale, anzi, del provvedimento. È assai meno funzionale, in ultima analisi, a un impiego politico e da qui forse l'efficacia complessiva più modesta sul piano retorico del prologo di Porta Stiera rispetto a quello di Porta Procola, che non a caso divenne nei secoli *il* prologo del *Liber Paradisus*⁸⁶.

Il nucleo tematico più interessante dei nostri prologhi, di quello di Porta Procola in particolare, è dunque il riferimento teologico e scritturale alla caduta e redenzione dell'uomo, scelto come modello del processo giuridico e sociale che porterà alla liberazione dei servi. La diffusa tradizione di esegesi allegoriche della Bibbia, in cui il notaio Corradino mostra di sapersi muovere con disinvoltura, consentiva di istituire accostamenti nobilitanti fra atti di governo e interventi divini, inquadrando le scelte politiche del Comune nell'economia della salvezza. A parte le fonti che sono state evocate finora, il cui catalogo potrebbe essere ulteriormente ampliato, il precedente più diretto dell'operazione era, come si accennava, il prologo del *Liber Augustalis* di Federico II. Cerchiamo allora di delineare più puntualmente gli effetti di questo confronto retorico e ideologico. Prima, dunque, la caduta (Prologo di Porta Procola):

Set ille miser sue dignitatis et divini muneris immemor,
pomum vetitum supra preceptum dominicum degustavit, unde se
ipsum et omnem suam posteritatem in hanc vallem misere traxit et
humanum genus enormiter tossicavit aligans id miserabiliter nexibus
diabolice servitutis et sic de incorruptibili factum est corruptibile, de
immortali mortale, subiacens alterationi et gravissime servituti.

Le conseguenze della ribellione di Adamo sulla natura umana sono descritte con efficacia dal notaio attraverso il concetto di avvelenamento/contaminazione («humanum genus enormiter tossicavit»), da cui immediatamente discende quello di alterazione/

⁸⁶ Così ad esempio viene trascritto già da C. Ghirardacci, *Historia di Bologna*, I, Bologna, Forni, 2005, p. 94 (rist. anast. di Bologna, per Giovanni Rossi, 1596).

corruzione della perfezione originaria, stati degenerativi indotti dalla servitù diabolica. Sono temi talmente diffusi nella teologia patristica da rendere vana la ricerca di fonti dirette. Si può osservare tuttavia come, in coerenza con le ispirazioni culturali già espresse da questo notaio, di un nucleo dottrinale vastissimo venga privilegiato, più che il versante etico, quello ontologico-naturale, che insiste, potremmo dire, sulle alterazioni genetiche prodotte dalla ribellione («de incorruptibile factum est corruptibile, de immortalis mortale, subiacens alterationi»). Anche così circoscritte, certo, sono riflessioni che potrebbero esibire molteplici e nobilissime ascendenze patristiche, riconducibili ad esempio ai concetti agostiniani di natura umana *vulnerata, vitiata, corrupta* dal peccato originale; temi ripresi nelle opere di Beda e destinati poi a riaffiorare, una cinquantina d'anni dopo il nostro prologo, nel *Convivio* dantesco⁸⁷. Ma più diretto e perentorio, si diceva, era il modello federiciano del *Liber Augustalis*, che si proponeva ai ceti intellettuali dell'epoca, e al notaio di Porta Procola, come esempio autorevole di riflessione sulle conseguenze sociali e politiche della caduta di Adamo e soprattutto sulla connessione organica fra le strutture del potere politico e il progetto salvifico di Dio. Naturalmente, le conseguenze ideologiche tratte nei due testi dal riferimento biblico sono diametralmente opposte, convergendo nel *Liber Augustalis* sul concetto di sovranità imperiale, nel *Liber Paradisus* su quello di libertà comunale. Sviluppato il mito cosmogonico e la creazione dell'uomo alla luce dell'esegesi neoplatonica della Bibbia, Pier delle Vigne passava a descrivere la perdita dell'innocenza e il turbamento dell'armonia originaria, deducendone l'inizio della cupidigia e dei conflitti umani e, quindi, la necessità del potere coercitivo del *princeps*. Nello stesso tempo tuttavia quel prologo fissava nella naturale signoria di Adamo sul creato, prima della caduta dunque, il modello della sovranità imperiale. Quest'ultima, attraverso un duplice processo argomentativo, veniva innalzata al ruolo di strumento privilegiato del disegno provvidenziale, ma anche di elemento di rigenerazione dell'armonia edenica.

⁸⁷ Per un primo orientamento su questi temi, rinvio direttamente ai lavori di B. Nardi, *Dal Convivio alla Commedia. Sei saggi danteschi*, con premessa alla ristampa di O. Capitani, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1991, pp. 191 e sgg. (ed. orig. Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1960) ; Id., *Saggi di filosofia dantesca*, Firenze, La Nuova Italia, 1967, pp. 244 e sgg.

Alcuni tratti di questa teologia politica vengono direttamente accolti dal notaio di Porta Procola e da quello di Porta Stiera, ma è piuttosto nella struttura stessa del meccanismo allegorico che il modello federiciano esercita la sua fascinazione più diretta. Dal precedente imperiale i due testi bolognesi deducono con ogni probabilità il riferimento allo stato di perfezione naturale, i cui corollari sono, per il notaio di Porta Procola, immortalità e libertà, per quello di Porta Stiera, in questo più vicino al modello, libertà e piena signoria sulle altre creature: «quibus meram et plenissimam tradidit libertatem un dominarentur ceteris procreaturis». Lo stesso schema sembra riproporsi per le conseguenze della ribellione, da cui procedono nel prologo federiciano odio, cupidigia, conflitti, nel prologo di Porta Procola servitù diabolica e quindi perdita della libertà, in quello di Porta Stiera guerra, prigionia e servitù: «propter bela orta secuta sunt captivitates et ex captivitatibus servitutes». Intorno al paradigma della caduta e delle sue conseguenze politico-sociali, i prologhi bolognesi dimostrano dunque una certa autonomia nell'eleggere più (Stiera) o meno (Procola) direttamente a modello il precedente imperiale, salvo poi sviluppare l'argomentazione attraverso il proprio repertorio autoritativo. Ancora più incombente si delinea l'ombra del *Liber Augustalis* sul nucleo tematico redenzione dell'uomo-affrancazione dei servi, in cui il meccanismo dell'allegoria politica si fa esplicito. Il che rende ancor più evidente, a fronte della piena e consapevole acquisizione di un modello retorico imperiale, l'autonomia delle mete ideologiche cui tende il testo comunale.

Il passaggio sulla redenzione del genere umano operata dal Salvatore è presente nel prologo di Porta Procola e, in versione abbreviata, in quello di Porta Piera, mentre il notaio di Porta Stiera sorvola su questa dimensione del problema in favore, si diceva, di un approfondimento storico-giuridico. Nella versione estesa di Porta Procola («Videns vero Deus quod totus mundus perierat (...) illi in qua nati fuerant libertati»), prima di innestare nel suo dettato la citazione dal Digesto-Gregorio Magno-Decretum, su cui ci siamo soffermati, il notaio si intrattiene per un attimo su di un tema tipicamente teologico come la misericordia di Dio Padre e l'intervento salvifico dello Spirito Santo («misertus est humano generi et misit filium suum (...) cohoperante gratia sancti spiritus»). Ma l'apertura del periodo allude a un altro tema: la prospettiva di estinzione dell'intero creato («Videns (...) quod

totus mundus perierat») come catastrofica conseguenza cosmica della ribellione; ebbene, questa allusione ci riconduce direttamente, più che alla tradizione esegetica e teologica, proprio all'analogo passaggio nel *Liber Augustalis*: «Ne tamen in toto quod ante formaverat tam ruinosae, tam subito divina clementia deformaret, et ne hominis forma destructa sequeretur per consequens destructio ceterorum»⁸⁸. Passaggio del quale il testo bolognese fornisce una versione abbreviata e divulgativa.

Di fronte alla potenziale distruzione dell'intero creato, provocata da un atto che ne aveva sconvolto l'equilibrio e l'armonia, nell'uno e nell'altro testo la misericordia divina interviene a modificare il corso naturale degli eventi, annullando le conseguenze cosmiche della ribellione umana: nel *Liber Augustalis* col sottomettere ugualmente all'uomo, pur nella sua perdita di immortalità e perfezione, le altre creature; nel *Liber Paradisus* ristabilendo, attraverso il sacrificio del Cristo-nuovo Adamo, l'armonia originaria fra Dio e uomo e quindi liberando quest'ultimo dai vincoli della servitù diabolica e restituendolo alla *pristina libertas*.

Come si accennava, al di là di questi spunti concreti e dell'autonomia che i notai bolognesi dimostrano nello svilupparli, è il senso complessivo dell'operazione che allude al precedente imperiale, invertendone però gli obiettivi. Terminata la citazione gregoriana, infatti («in qua nati fuerant libertati»), il meccanismo dell'argomentazione del notaio di Porta Procola si completa:

Cuius rei consideratione nobilis civitas Bononie que semper pro libertate pugnavit, preteritorum memorans et futura providens in honorem nostri redemptoris domini Iesu Christi nummario pretio redemit omnes quos in civitate Bononie ac episcopatu reperit servili conditione adstrictos et liberos esse decrevit.

Le istituzioni comunali bolognesi stanno qui facendo propria una tecnica di autocelebrazione, basata sui parallelismi fra storia sacra e vicende contemporanee, ampiamente diffusa negli ambienti imperiali almeno dall'epoca carolingia, ma perfezionata in tempi recenti proprio dalla cancelleria federiciana e da Pier delle Vigne in particolare. Quel modello imperiale di riflessione sui fondamenti sacrali del potere,

⁸⁸ Stürner, «*Rerum necessitas*» und «*divina provisio*», p. 550.

imperniato, come abbiamo visto, sulle connessioni analogiche Adamo-Federico e Cristo-Federico, e sulla conseguente definizione delle prerogative necessarie della sovranità, era penetrato a Bologna attraverso il *Liber Augustalis* e l'epistolario di Pier delle Vigne⁸⁹. Fin dal 1245, infatti, Rolandino Passaggeri dimostra di averlo ben presente, si diceva, nella redazione dello statuto della Società del cambio, anche se le esigenze polemiche gli imponevano in quell'occasione un'accentuazione degli elementi demoniaci del potere politico. Dieci anni più tardi, in un contesto politico nuovo e in circostanze militari e diplomatiche indubbiamente più felici per la città, il *Liber Paradisus* sembra in grado di recepire pienamente, senza evidenti conflitti, il modello edenico imperiale, semplicemente trasferendo sul Comune e sul Podestà, suo vertice istituzionale, il ruolo di realizzatori nella storia del progetto di Dio, la cui finalità principale però, e qui sta lo scarto ideologico decisivo rispetto al precedente, non è la strutturazione gerarchica del creato, garanzia della sua sopravvivenza e modello della sovranità imperiale, ma la liberazione dell'uomo.

Appropriandosi di una missione che gli ideologi di Federico consideravano prerogativa dell'imperatore, e che cinquant'anni dopo il *Liber Paradisus* Dante ancora attribuiva a quel potere⁹⁰, il Comune bolognese e il suo Podestà si fanno protagonisti della fase storica del progetto salvifico di Dio, guide degli uomini verso la loro meta terrena, restauratori dunque della condizione edenica, la cui essenza però viene strategicamente individuata nella perfetta libertà di Adamo, modello della libertà comunale. Cosicché il memoriale di quell'opera

⁸⁹ Sull'epistolario di Pier delle Vigne e la sua circolazione si vedano i lavori di H.M. Schaller, riuniti in *Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze*, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1993, pp. 225-70, 463-78.

⁹⁰ Sui problemi della *Monarchia* di Dante, e in genere sul pensiero politico dantesco, oltre ai lavori di Nardi, citati alla nota 87, si vedano di O. Capitani, *Monarchia: il pensiero politico*, in «Cultura e Scuola», 4 (1965), 13-4, pp. 722-38, e Id., *Spigolature minime sul III della Monarchia*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 87 (1978), pp. 173-200, ora entrambi in Id., *Chiose minime dantesche*, Bologna, Pàtron, 1983, pp. 33-82. Per un essenziale aggiornamento bibliografico si vedano I. Borzi, *Bruno Nardi e il pensiero politico di Dante*, in «L'Alighieri. Rassegna bibliografica dantesca», n.s., 7 (1996), 37, pp. 37-59; C. Dolcini, *Qualcosa di nuovo su Dante. Sue tesi politiche del 1306*, in «Pensiero politico medievale», 1 (2003), pp. 19-25; R. Imbach, *Quattro idee sul pensiero politico di Dante Alighieri*, in «L'Alighieri. Rassegna dantesca», n.s., 28 (2005), pp. 41-54.

di redenzione storica, che recupera e perfeziona il tema della libertà, per affidarlo alle generazioni future di cittadini e farne il fulcro della mitologia comunale bolognese, *a buon diritto si intitola Paradiso* come dichiarano esplicitamente le prime righe del registro.

Ed in effetti, la libertà, più ancora che la pace o la giustizia o il bene Comune, celebrati in altre tradizioni municipali, diventerà a Bologna il valore ideologico fondante del Comune di popolo. Non a caso le esperienze di recupero e rifondazione, più o meno sostanziale, del governo comunale, alla fine del Trecento o ancor più tardi in piena età signorile, faranno sistematicamente appello proprio all'antica *Libertas* come elemento costitutivo del sistema politico repubblicano e delle società popolari in cui esso si articolava⁹¹.

V. *SUIS MANIBUS ARTEM EXERCERE*: LE ARTI AL POTERE

Fra la seconda metà del Duecento e il primo quarto del secolo XIV, furono attivi a Bologna tre ampi organi consiliari, due di antica origine comunale e uno, più recente, espressione della *societas populi*. Il Consiglio dei duemila, poi dei quattromila, che era l'erede diretto dell'arengo, l'assemblea generale del primo Comune, vide progressivamente restringersi le proprie competenze, fino a occuparsi esclusivamente dell'elezione degli ufficiali cittadini. Il Consiglio generale e speciale, col nome di Consiglio dei seicento, poi degli ottocento, presieduto dal Podestà, costituiva il vero organo legislativo del Comune ed esercitò fino alla seconda metà del XIII secolo i più ampi poteri politici sulla città e il suo contado. Dal 1245 poi iniziò a operare il Consiglio del popolo, definito anche Consiglio del popolo e della massa, la cui autorità si esprimeva all'origine solo nei confronti dei membri del popolo, organizzati nelle società d'armi e d'arti. Nel volgere di un trentennio tuttavia anche i magnati e gli altri esclusi dalle società, in primo luogo i salariati urbani e gli abitanti del contado, subirono la potestà normativa del Consiglio del popolo, i cui atti,

⁹¹ Realtà rappresentata con evidenza dalla tradizione araldica della città di Bologna, che a partire dal XIV secolo e tuttora affianca lo stemma tradizionale del Comune (la croce rossa in campo bianco) a quello del Popolo, con il motto *Libertas* a caratteri d'oro in campo azzurro: G. Cencetti, *Lo stemma di Bologna*, in «Bologna. Rivista del Comune», 5 (1937), pp. 18-22.

pubblicati nelle *Riformagioni*, divennero vincolanti per tutti, cittadini e comitatini, a prescindere dall'estrazione sociale. Dalla fine degli anni Settanta del Duecento, il Consiglio del popolo può essere considerato il vero organo legislativo della città, dato che l'efficacia delle *Riformagioni* prescinde ormai completamente dall'approvazione del Consiglio del Comune, cui nei suoi primi anni di attività l'assemblea popolare doveva sottoporre le proprie deliberazioni. Quella del Consiglio del popolo inoltre era una potestà che si esprimeva non solo in ambito normativo, ma anche politico-amministrativo, dato che tutte le principali scelte di politica interna ed estera venivano sottoposte dal Capitano e dal Consiglio degli anziani e consoli all'approvazione dell'assemblea, e dalla fine del Duecento anche in campo giudiziario, grazie a un sistema di giudizio che, per alcune casistiche processuali, consentiva ai popolani di aggirare le costose procedure dei tribunali podestarili, rivolgendosi direttamente al giudizio assembleare⁹².

Data l'ampiezza di queste competenze, documentate dalla serie delle *Riformagioni*, e data l'evidente centralità del Consiglio del popolo nella vita politica bolognese, risulta essenziale uno studio non superficiale della sua composizione, che consenta di valutare in quale misura quell'organo fosse espressione diretta dei ceti artigianali e mercantili e quanto quindi l'egemonia esercitata dal popolo nei decenni che stiamo esaminando possa essere interpretata alla luce dei rapporti sociali.

Così come gli atti consiliari, anche le elezioni e quindi la composizione dell'assemblea sono ben documentate da registri che erano all'origine conservati nell'*armarium populi* della *camera actorum comunis* e si trovano ora all'Archivio di Stato di Bologna⁹³. Entrambe le serie, *Riformagioni* e *Componenti del consiglio*, sono, a partire dagli anni Ottanta, pressoché integre ed entrambe si interrompono al 1327, in coincidenza con l'inizio della signoria di Bertrando del Poggetto⁹⁴. Il legato infatti, interpretando correttamente la centralità istituzionale del

⁹² Sul tema della "giustizia sommaria", si veda ora Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, pp. 296-319.

⁹³ Sulle fonti per la storia del Consiglio del popolo si può ricorrere alle ricerche di G. Tamba citate alla nota 16, di cui ho riassunto nel testo alcuni elementi di sintesi.

⁹⁴ La redazione di riformagioni riprende dopo la cacciata del legato (1334), per interrompersi definitivamente dal 1337 con la signoria di Taddeo Pepoli.

Consiglio del popolo nel sistema di governo repubblicano bolognese, subito dopo il suo insediamento impose l'immediata soppressione dell'organo assembleare.

Nei suoi primi anni di vita, poco dopo la metà del Duecento, quello che allora si chiamava *consilium magnum Populi* era costituito dai vertici delle società d'arti e d'armi, consoli di mercanti e cambiatori e anziani delle altre società, in un numero variabile da due a otto per ognuna, e dai consiglieri designati dalle società stesse, un numero anch'esso variabile ed espressione del loro diverso peso politico, dato che mercanzia e cambio nominavano 25 membri e le altre società 2 membri ciascuna. Era attiva allora anche la *massa populi*, che, modellata sull'arengo del Comune, riuniva tutti i membri delle società popolari, in sostanza, con alcune eccezioni su cui tornerò tra breve, tutti i maestri di bottega, titolari di un'attività commerciale o artigianale. Dal 1267 il *consilium magnum* e la *massa populi* vennero riuniti, previa una riduzione della massa a quattro sapienti per ogni società, a costituire il *consilium et massa populi*, più brevemente definito nella documentazione *consilium populi*. Esaminiamo dunque, un po' più da vicino, la composizione e le procedure elettorali del Consiglio, le categorie sociali che ne facevano parte e quelle che ne erano escluse. Nel suo insieme il Consiglio del popolo, oggetto di elezioni semestrali, era costituito, in percentuali variabili, da membri ordinari, espressi dalle società popolari, e da membri aggregati, nominati dall'autorità politica.

Erano di diritto membri ordinari i dirigenti delle società popolari (anziani, ministrali, consoli), mentre erano membri ordinari elettivi i consiglieri del popolo e i sapienti della massa, designati dalle assemblee interne delle singole società nelle elezioni di dicembre e giugno di ogni anno. Le venti società d'armi inviavano al Consiglio 8 ministrali ognuna (membri di diritto) e, come membri elettivi, 2 consiglieri del popolo e 4 sapienti della massa: nell'insieme dunque dalle società d'armi provenivano ogni semestre 280 membri. Le società delle arti furono a Bologna in numero variabile, nel volgere dei decenni, da 21 a 25 e anche il numero di consiglieri inviati al Consiglio variava fra le diverse società: mercanzia e cambio inviavano ognuna 8 consoli e 25 membri elettivi, mentre le altre società agli 8 anziani aggiungevano ognuna un numero variabile da 2 a 6 consiglieri. Questa situazione fin troppo variegata fu oggetto di una semplificazione nel 1307, quando un'importante

riforma allineò a 14 il numero complessivo dei membri elettivi e di diritto designati da ognuna delle società d'arti. Nel periodo preso in esame, dunque, il contingente proveniente dalle arti era oscillante fra 280 e 320 membri e nell'insieme il numero dei membri ordinari del Consiglio del popolo (di diritto ed elettivi) variava da 560 a 600.

La prassi di aggregare al Consiglio gruppi anche molto consistenti di membri designati direttamente dagli organi di governo era già in uso nella seconda metà del Duecento, come riconoscimento di servizi svolti nella pubblica amministrazione, e riguardava personaggi che avevano ricoperto con merito la carica di anziano o console o altri ruoli negli uffici economici e finanziari del Comune. Nel corso del Trecento però, questi inserimenti si intensificarono progressivamente e manifestarono sempre più evidente una finalità programmatica, quella cioè di plasmare la fisionomia dell'assemblea, per poter più agevolmente indirizzare il suo operato in senso favorevole alla fazione al potere. Obiettivo ancor più evidente nelle aggregazioni di *sapientes*, compiute in circostanze particolari, come in seguito ai rivolgimenti del 1306, su cui avremo occasione di tornare. Tutte queste aggregazioni, temporanee all'origine ma di frequente prorogate, portarono in certi momenti a raddoppiare quasi l'organico del Consiglio del popolo. Fra il 1313 e il 1327, anno della sua soppressione, l'assemblea era costituita da circa 1.000 consiglieri, per il 60% membri ordinari e per il restante 40% membri aggregati.

Questi interventi delle autorità politiche contribuivano certo ad attenuare non poco la fisionomia genuinamente popolare del Consiglio e la sua capacità di rappresentare le istanze politiche dei ceti mercantili e artigianali. Oltre a questo, si dovranno considerare, e lo faremo tra breve, alcune tendenze di tipo oligarchico, frutto dell'appropriazione e della trasmissione ereditaria del ruolo di consigliere, che si manifestano fra XIII e XIV secolo anche all'interno delle famiglie di popolo. Ma prima di entrare nel merito di queste vicende e del tema critico collegato a esse, quello cioè dell'esclusione dal Consiglio del popolo, osserviamo più da vicino il funzionamento dell'assemblea e i suoi concreti ambiti di intervento. Si accennava alle competenze del Consiglio in campo giurisdizionale, indubbiamente circoscritte ma, in certe fasi, di notevole rilevanza, soprattutto in conseguenza dei privilegi stabiliti per i popolani

dalla legislazione degli anni Ottanta⁹⁵. I membri delle società potevano presentare infatti al Capitano del popolo le loro querele contro i magnati: valutata la congruità delle querele, il Capitano poteva inoltrarle al Consiglio che deliberava in proposito. Questa procedura di giustizia sommaria, che abbreviava i tempi e limitava i costi della giustizia rispetto a quella amministrata nei tribunali podestarili, era stata predisposta dal legislatore del 1282 per tutelare i popolani dalle possibili prevaricazioni dei magnati, sempre in grado potenzialmente di condizionare, col proprio peso economico e sociale, gli andamenti della giustizia ordinaria. Ovviamente anche questa procedura si prestava ad abusi, che i successivi interventi legislativi tentarono di limitare, con un certo successo si direbbe, a giudicare almeno dai risultati degli studi più recenti sul delicato rapporto fra politica e giustizia nel mondo comunale bolognese⁹⁶.

La funzione esecutiva del Consiglio era molto ampia, sia in ambito politico che amministrativo. Tutte le questioni di politica estera - ambascerie e rapporti diplomatici, alleanze e operazioni militari - dovevano necessariamente passare dal Consiglio, che nei casi più complessi e su questioni specifiche delegava normalmente a consigli più ristretti, di solito gli anziani e consoli con il Capitano e il Preconsole dei notai, o a *balie* di sapienti appositamente nominate, il compito di deliberare, prevedendo però il ritorno della delibera in Consiglio generale per l'approvazione. Ma al Consiglio del popolo spettava anche l'approvazione di tutte le spese straordinarie in ambito politico e militare e più in generale di tutti i provvedimenti finanziari per interventi urbanistici, di politica annonaria e così via. Ancor più ampie e articolate le funzioni legislative del Consiglio. L'assemblea infatti era chiamata di frequente a esprimersi in merito all'interpretazione autentica degli statuti, fornendo al Podestà, al Capitano e agli altri organi costituzionali direttive sull'applicazione delle norme statutarie. Interveniva poi, con le riformazioni, a modificare statuti o riformazioni precedenti, e infine, quando si manifestava necessario, a codificare situazioni nuove.

Alla convocazione del Consiglio, fatta a voce dai banditori del Comune e annunciata dal suono della campana dell'arengo, rispondevano raramente più di 500 consiglieri; spesso invece i presenti

⁹⁵ Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, pp. 352-69.

⁹⁶ *Ibid.*, pp. 413-23.

erano 400 o anche meno, dei circa 1.000 aventi diritto. All'assemblea il Capitano o gli anziani e consoli presentavano le proposte, o "poste" all'ordine del giorno. Queste ultime emanavano dunque formalmente dalle autorità di vertice del popolo, che però le ricevevano in forma di *petitio* (richiesta) da singoli cittadini o da gruppi. Capitano, anziani e consoli svolgevano dunque un ruolo fondamentale, verificando la ricevibilità delle richieste e facendo da tramite fra cittadinanza e organo legislativo, tanto che i temi all'ordine del giorno vengono normalmente definiti nei verbali *posta sive petitio*. Della discussione delle proposte, che certamente aveva luogo in assemblea e che sarebbe per noi del massimo interesse, i registri non recano purtroppo alcuna testimonianza, mentre abbiamo verbali molto circostanziati della votazione (*partitum*), che avveniva per voto palese (*de sedendo ad levandum*), o per voto segreto, con le fave bianche (favorevoli) e nere (contrari), e del successivo scrutinio, affidato generalmente a due frati eremitani del convento di San Giacomo. L'esito della votazione di ogni posta veniva poi letto pubblicamente all'assemblea dal notaio degli anziani e consoli, presente alla seduta nel ruolo di segretario verbalizzatore. Di quel verbale, un notaio della curia del Capitano del popolo curava poi la trascrizione solenne nei registri pergamenei delle *Riformagioni*, autenticati dalla *intitolatio* e dalla *completio* notarili, che con pochissime lacune sono giunti fino a noi, offrendoci per alcuni decenni una testimonianza quasi quotidiana di vita politica e di prassi legislativa.

In quale misura dunque questo complesso apparato istituzionale, indubbiamente assai evoluto nella sua struttura e nei suoi meccanismi interni, era effettivamente rappresentativo dei ceti popolari bolognesi, e quanto invece era espressione delle tendenze oligarchiche dei gruppi dominanti? Partecipazione ed esclusione sono le dinamiche da esaminare a questo proposito: partecipazione effettiva dei popolani alla vita del Consiglio e più in generale alla sfera delle decisioni politiche rilevanti; esclusione di persone e di gruppi da quegli ambiti e ragioni politiche e sociali di queste esclusioni.

Il canale ordinario di accesso alla vita politica per i membri del popolo era l'immatricolazione alle società d'arti e d'armi, momento forte di affermazione dell'identità sociale e passaggio decisivo del processo di partecipazione, che però si esponeva anche, inevitabilmente, a fenomeni di appropriazione elitaria e di esclusione. In effetti un controllo piuttosto rigido della partecipazione alla vita politica era

stato introdotto dal legislatore popolare già negli statuti del 1248, che limitavano il numero delle corporazioni e quello delle società d'armi riconosciute, proibendo espressamente la costituzione di nuove associazioni⁹⁷. Nei decenni successivi alcune attività professionali, prima escluse, riuscirono a organizzarsi in società artigiane, come quelle della lana gentile e della lana bisella, pur rimanendo fino al XIV secolo escluse dalla vita politica, mentre per altri operatori, come fornai, tavernieri, mugnai, trasportatori, continuò a valere il divieto di associazione. Per gli uni e per gli altri, tuttavia, rimaneva teoricamente aperta la via delle società d'armi, in cui infatti non è difficile trovare immatricolati lavoratori del settore alimentare e alberghiero⁹⁸. Ma a parte il numero delle società riconosciute, il principio del controllo della partecipazione e dell'esclusione operava anche attraverso un'attenta valutazione dei criteri di ammissione e del diritto di permanenza nelle singole società. Attività, quest'ultima, svolta prima in autonomia dagli organi societari, e dopo il 1274 avocata a sé dal Capitano del popolo.

Alcuni requisiti erano considerati indispensabili per l'appartenenza alle società: il loro accertamento era oggetto di regolari controlli e l'eventuale mancanza elemento sufficiente a decretare l'espulsione dei soci. Costante nei decenni fu l'attenzione ai requisiti di cittadinanza e di stabile residenza in città e a quello di buona reputazione. Quest'ultimo in particolare, e quindi la preoccupazione che i soci non fossero in alcun modo colpiti da *infamia* per condanne penali o comunque per comportamenti giudicati trasgressivi o anche per situazioni di marginalità sociale, fu comune a tutte le società di popolo e fu oggetto di specifiche norme statutarie. L'eventuale accertamento della condizione di *infamato* comportava per i membri delle arti, come per quelli delle armi, l'espulsione dalla società e quindi, di fatto, l'esclusione dalla vita politica⁹⁹. Altrettanto rigoroso, ma solo verso la fine del XIII secolo, fu l'accertamento del requisito di cittadinanza e di residenza almeno decennale in città. Fino alla metà del Duecento, infatti, gli statuti delle arti, come quella dei calzolai o quella dei notai, e quelli delle armi, come lombardi e toscani, manifestano

⁹⁷ *Dei monumenti storici pertinenti alle provincie delle Romagne*, I, *Statuti*, 3, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna, Regia Tipografia, 1877, p. 295.

⁹⁸ Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, p. 41.

⁹⁹ *Ibid.*, pp. 42-3.

un'ampia disponibilità ad ammettere nel corpo societario immigrati recenti e, in alcuni casi, anche abitanti del contado¹⁰⁰. D'altra parte, fenomeni rilevanti di immigrazione programmata di manodopera, soprattutto del settore tessile, si verificarono ripetutamente nella prima metà del secolo, prevedendo in alcuni casi anche l'incentivo di una rapida concessione della cittadinanza. Le cose mutarono radicalmente nella seconda metà del Duecento e ancor più nei primi decenni del secolo successivo, quando il periodo di stabile residenza per ottenere la cittadinanza e l'immatricolazione alle società del popolo fu prolungato fino a vent'anni anche dalle società che, come quelle di toscani e lombardi, erano istituzionalmente votate all'accoglienza degli immigrati. Periodi di residenza di trenta o quarant'anni da "vero cittadino" erano normalmente richiesti da varie società per ottenere cariche nelle istituzioni popolari; questo atteggiamento restrittivo si manifestò in modo generalizzato dai primi anni del Trecento, fino a definire come esclusi dalle società di popolo tutti coloro che non risultassero registrati, o non potessero esibire antenati registrati regolarmente nei ruoli d'estimo del 1277-1280. Quel censimento fiscale, realizzato dal giudice Pace de' Paci, divenne così un importante riferimento normativo: l'esservi registrati costituì sempre più, nel corso del tempo, un requisito necessario per ottenere i privilegi giuridici riservati ai membri del popolo; non comparire nell'elenco, o non avere avi registrati, comportava esserne esclusi, in quanto forestieri (*forenses*) o abitanti del contado (*fumantes*).

Altra ragione di esclusione dalle società e dal Consiglio del popolo, e quindi dalla vita politica attiva, poteva essere l'appartenenza al ceto magnatizio, condizione attestata giuridicamente dal titolo di cavaliere, ma soprattutto riconosciuta sul piano sociale dalla pubblica fama. In questo caso tuttavia, si trattava di un'esclusione più elastica rispetto ai soggetti da colpire e meno costante nel corso del tempo. Se è vero che già la normativa statutaria del 1248 escludeva nobili e cavalieri dal Consiglio degli anziani e consoli, varie testimonianze successive mostrano chiaramente che la loro presenza era accettata nelle società delle arti e soprattutto, con pochissime eccezioni¹⁰¹, in quelle delle armi. Possiamo ritenere dunque che fino alla legislazione antimagnatizia

¹⁰⁰ *Ibid.*, pp. 44-5.

¹⁰¹ Praticamente solo quelle dei Grifoni e delle Branche (*Ibid.*, p. 48).

del 1282-1285, recepita dagli statuti del 1288, gli esponenti dell'aristocrazia cittadina non incontrassero seri ostacoli all'interno delle società popolari e potessero quindi partecipare attraverso i canali ordinari alle attività politiche del Consiglio del popolo. Fra la fine degli anni Settanta e i primi del decennio successivo si manifestano tuttavia nelle fonti inequivocabili tendenze restrittive a opera delle società, che esplodono in vere e proprie campagne di epurazione contro nobili e cavalieri eventualmente registrati nelle matricole.

In questo processo di definizione dell'identità sociale e politica dei *populares* si affermò con forza un principio, enunciato per la prima volta nel 1256 in uno statuto corporativo dei cordovanieri, che considerava l'effettivo e personale esercizio dell'attività professionale da parte del socio («*suis manibus artem exercere*»), come requisito necessario per l'ammissione alla società e quindi al Consiglio del popolo¹⁰². Numerosi magnati infatti erano entrati nelle corporazioni, agevolando così l'immatricolazione dei loro clan familiari, senza però avere nessun ruolo effettivo nei cicli produttivi e commerciali, e senza avere d'altra parte, coerentemente con la loro estrazione aristocratica, alcuna vocazione professionale: il requisito *suis manibus* veniva così a smascherare questo espediente e, mentre contribuiva a plasmare l'immagine pubblica del popolano come "vero artigiano", costituiva il più efficace strumento di epurazione del Consiglio del popolo dalle numerose infiltrazioni magnatizie. Elaborato fra il 1274 e il 1282, recepito negli statuti del 1288¹⁰³, il principio veniva esteso nel 1289 ad accomunare ai *milites*, nell'esclusione, i loro parenti diretti e acquisiti¹⁰⁴. E anzi, rivelandosi troppo incerti e fluidi i criteri giuridici (l'addobbamento cavalleresco) e sociali (la pubblica fama) di definizione dei gruppi da colpire, lo sguardo si concentrò sulle liste di *nobiles*, *milites*, *potentes*, che dal 1271-1272 venivano redatte negli ambienti politici del Comune e che nel decennio successivo avrebbero portato alla definizione della categoria sociale dei *magnates*, individuata come controparte politica dei *populares*¹⁰⁵. Già da anni d'altra parte, il legislatore comunale aveva

¹⁰² *Ibid.*, pp. 50-1.

¹⁰³ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1939, p. 313.

¹⁰⁴ Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, p. 48, nota 60.

¹⁰⁵ Sul tema dell'identità magnatizia e degli strumenti della sua definizione, si vedano le ricerche di G. Milani: *Da milites a magnati; Il governo delle liste nel*

individuato nel ceto magnatizio, o meglio in alcuni gruppi familiari di spiccata tradizione militare e cavalleresca, una categoria di persone socialmente pericolose, che dovevano essere sottoposte a un controllo politico particolare e a una legislazione penale straordinaria.

VI. LA LEGISLAZIONE “ANTIMAGNATIZIA” DEGLI ANNI OTTANTA

La legislazione straordinaria bolognese degli anni 1282-1285, comunemente nota come *ordinamenti sacri e sacratissimi*, si presta egregiamente, e questo fin dagli ultimi anni del XIX secolo, a uno studio comparato con la quasi contemporanea normativa fiorentina degli *ordinamenti di giustizia*¹⁰⁶. Lo scenario fiorentino è stato recentemente illuminato da alcune opere di grande rilievo e decisamente innovative sul piano delle fonti e del metodo, quella di John Najemy e quella di Silvia Diacciati in particolare¹⁰⁷, che pur nella varietà degli obiettivi e degli esiti dell'analisi, possiamo accomunare in un assunto generale, riassumibile in questi termini: è certamente riduttivo e in sostanza fuorviante interpretare in chiave esclusivamente, o anche prevalentemente antimagnatizia la legislazione penale fiorentina degli anni Novanta del Duecento; il vero obiettivo degli *ordinamenti di giustizia* non era, infatti, mettere i magnati in condizioni di inferiorità giuridica per avvantaggiare politicamente i popolani, ma indurli al rispetto delle norme della civile convivenza, del vivere cioè secondo i principi del bene comune, codificati proprio a Firenze in quei decenni da Brunetto Latini alla luce della riflessione politica ciceroniana riletta in chiave comunale¹⁰⁸. Quell'obiettivo, che rientrava a pieno titolo nella complessa gestione dell'ordine pubblico da parte delle autorità comunali, si scontrava con inveterate e quasi genetiche attitudini, del tutto opposte, dei ceti aristocratici, tenacemente ancorati alla gestione privata dei conflitti e ostili alle ingerenze delle istituzioni

comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco, in «Rivista storia italiana», 108 (1996), pp. 149-229; *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2003.

¹⁰⁶ Giansante, *Ancora magnati e popolani*, pp. 552 e sgg.

¹⁰⁷ Qui citate alla nota 7.

¹⁰⁸ E. Artifoni, *I governi di “popolo” e le istituzioni comunali nella seconda metà del secolo XIII*, in «Reti medievali. Rivista», 4 (2003), 2, pp. 1-20.

giudiziarie comunali in quell'ambito. La soluzione al problema, indubbiamente grave per il buon andamento della vita sociale e anche per la prosperità dei commerci e in generale dell'economia cittadina, fu individuata in una legislazione che risultava certamente penalizzante per un certo numero di famiglie magnatizie, anche se la sua ispirazione non può essere considerata direttamente classista, ma, appunto, orientata alla tutela dell'ordine pubblico¹⁰⁹.

Problemi del tutto analoghi aveva affrontato all'inizio degli anni Ottanta il legislatore bolognese. Le finalità e l'ispirazione degli *ordinamenti saccati* del 1282 sono ben espressi da una celebre rubrica statutaria, la cui introduzione è stata troppo spesso interpretata come apparato retorico puramente esornativo:

Volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu providerunt, ordinaverunt et firmaverunt quod omnes et singuli, tam de civitate Bononie quam districtus, quorum nomina iferius sunt descripta, teneantur et debeant infra unum mensem a die publicationis ordinamenti huius, dare, facere et prestare bonam et idoneam securitatem domino potestati communis Bononie de mille libris bononinorum et ultra ad voluntatem potestatis¹¹⁰.

La rubrica, approvata dal Consiglio del popolo nel 1282 e inserita successivamente nel libro V degli statuti cittadini del 1288, imponeva a 40 famiglie magnatizie individuate dal legislatore come socialmente pericolose una *sicurtà*, cioè una cauzione preventiva di mille lire di bolognini, cifra indubbiamente esorbitante, a garanzia del rispetto della pacifica convivenza civile. La severità del provvedimento e l'entità del tutto inusitata della cifra imposta si giustificavano con alcuni decenni di fallimenti della politica comunale nel campo dell'ordine pubblico. Il tentativo di costringere per legge alla convivenza pacifica chi per natura pareva portato a uno stile di vita violento costituiva un progetto politico della cui arditezza le autorità del Comune di popolo si dimostrano lucidamente consapevoli, tanto da introdurre il dispositivo con

¹⁰⁹ Per un'esauriente rassegna della bibliografia recente sul tema: A. Poloni, *Il comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla storiografia dell'ultimo quindicennio*, in «Reti medievali. Rivista», 13 (2012), 1, pp. 3-27.

¹¹⁰ *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, I, p. 308.

un'immagine, il lupo e l'agnello che camminano fianco a fianco, attinta dal repertorio delle concordie impossibili dell'escatologia biblica¹¹¹. Appare subito evidente come il valore simbolico dell'immagine non venga affatto illustrato dal notaio redattore; la similitudine cioè rimane in forma ellittica, dato che ogni lettore era perfettamente in grado di identificare nei lupi rapaci i magnati e negli agnelli mansueti i popolani. Si trattava infatti di una metafora corrente e di immediata interpretazione. Lo dimostra anche il rapido successo che l'immagine dei lupi e degli agnelli ebbe in altre legislazioni comunali di poco successive, alle prese con lo stesso problema di far convivere gruppi sociali dalle vocazioni comportamentali opposte: un ordinamento pistoiese del 1284 affronta il problema della turbolenza dei magnati, esordendo con un significativo *Ut lupi rapacitas*; una riformazione pratese prescrive la realizzazione di un vessillo con l'immagine del lupo e dell'agnello che pascolano insieme¹¹².

Nella mente del notaio bolognese redattore degli ordinamenti risuonava probabilmente il versetto di Is 65, 25: «Lupus et agnus pascentur simul»; nello stesso libro poi (11, 6) la convivenza pacifica del lupo e dell'agnello si affianca a quella della pantera e del capretto, come esempi di *impossibilia* realizzati nella prospettiva messianica: «Habitabit lupus cum agno et pardus cum hedo accubabit». Quello di Isaia era certamente uno dei libri profetici più assiduamente frequentati negli ambienti della cultura retorica bolognese, ma la rapacità del lupo aveva anche un comodo riferimento neotestamentario in Mt 7, 15: «Adtendite a falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces», mentre nello stesso vangelo (10, 16) compare il binomio lupo-pecora (lupo-agnello nel corrispondente Lc 10, 3), come confronto fra rapacità-violenza e mansuetudine-mitezza: «Ecce mitto vos sicut oves [agnos in Lc, ndr] in medio luporum». Da riferirsi alla rapacità dei falsi profeti, pronti a ghermire i fedeli, è anche l'immagine di At 20, 29, con cui Paolo annuncia agli anziani della chiesa di Efeso l'imminente arrivo di «lupi rapaci che non risparmieranno il gregge». Questi passi evangelici e anche quelli veterotestamentari furono poi oggetto di profonde attenzioni interpretative da parte di numerosi

¹¹¹ M. Giansante, *I lupi e gli agnelli. Ideologia e storia di una metafora*, in «Nuova rivista storica», 83 (1999), 2, pp. 215-24, in part. p. 216, nota 2.

¹¹² *Ibidem*.

ezegeti del XII e XIII secolo, che utilizzarono spesso l'immagine riferendola alle insidie degli eretici, pronti a ghermire i fedeli dall'ovile della chiesa, ma d'altra parte gli stessi catari erano soliti presentare se stessi come agnelli, destinati ad affrontare la persecuzione e il martirio; frequentissimi anche i riferimenti all'immagine evangelica dei lupi e degli agnelli, come esempio privilegiato di *transumptio* animalesca, negli autori più noti della scuola retorica bolognese: Boncompagno da Signa, Guido Faba, Bene da Firenze¹¹³. Si tratta di fonti, e altre numerose se ne potrebbero evocare, tutte agevolmente accessibili per un notaio di buona formazione scolastica, e tuttavia l'uso della metafora proposto in questa rubrica statutaria presuppone, direi, un interessante approfondimento teorico sul terreno delle attitudini e delle vocazioni naturali dei gruppi sociali. La contrapposizione fra lo schieramento dei magnati (lupi) e quello dei popolani (agnelli) non configura un giudizio etico sui due gruppi, piuttosto, direi, un'analisi antropologica o meglio etologica dei loro comportamenti sociali, accostati alla rapacità del lupo e alla mansuetudine dell'agnello: quelle attitudini, del tutto naturali, andranno coordinate per garantire l'armonia sociale, e questo implica una forzatura degli equilibri giuridici e della consolidata tradizione del "giusto processo"¹¹⁴. L'imposizione della cauzione preventiva ad alcune famiglia magnatizie, e solo a quelle, e il diverso credito che la procedura penale introdotta nel 1282 conferiva alla dichiarazione giurata del magnate rispetto a quella del popolano, a tutto vantaggio di quest'ultima, costituivano privilegi evidentemente contrari alla tradizione giuridica bolognese. Di questa situazione il legislatore popolare del 1282 si dimostra pienamente consapevole, tanto da prevedere alcuni correttivi per limitarne le conseguenze più gravi, e tuttavia quello squilibrio giuridico a vantaggio dei popolani viene considerato necessario per bilanciare uno squilibrio sociale e antropologico, che avvantaggiava invece i magnati, avvezzi all'uso delle armi e ad altre forme di pressione e di dissuasione degli avversari: pareggiare dunque le forze in campo, per garantire l'equità del confronto, ma soprattutto per moderare gli effetti di una rissosità magnatizia insopprimibile, che si dimostravano devastanti per la pacifica convivenza e anche, inevitabilmente, per il buon andamento dei commerci e della vita economica.

¹¹³ *Ibid.*, pp. 217-8.

¹¹⁴ Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, pp. 413 e sgg.

VII. IL COMUNE DI POPOLO DALLA GUERRA CON GLI ESTENSI AL REGIME DEI GUELFY NERI (1296-1306)

Consolidato sul piano istituzionale dalla legislazione statutaria del 1288, ma indebolito politicamente dalle ripetute espulsioni dei ghibellini lambertazzi, il Comune di popolo affrontò alcune prove impegnative nel corso dell'ultimo decennio del secolo e soprattutto un terribile scontro politico e militare con la signoria estense fra il 1296 e il 1299. Acquisendo nel 1289 la signoria su Modena, il marchese Obizzo II d'Este ereditava da quella città i suoi annosi conflitti di confine con Bologna. Il pericolo che il "perfido marchese", come lo chiamano le fonti bolognesi, veniva così a rappresentare per la città fu manifesto già nel 1290, con la conquista del castello di Bazzano da parte delle truppe estensi. Eppure, impegnata contemporaneamente sul fronte orientale, Bologna tenne fino al 1295 una condotta diplomatica assai prudente, sia con Obizzo che col successore Azzo VIII. Anche perché si era nel frattempo sviluppata, all'interno della società bolognese, una corrente che manifestava velate simpatie per l'Estense. Corrente d'opinione, dapprima, ben presto mutante però in vera fazione filoestense, dalla cui attività, semiclandestina e pericolosa, gli organi comunali saranno pure costretti a difendersi. L'eventualità, tutt'altro che remota, di un'alleanza fra il marchese e i ghibellini di Romagna costituiva per la città un pericolo gravissimo, da affrontare con le armi della diplomazia più scaltrita, per scongiurarlo se possibile, o almeno per bilanciarne gli affetti con altre, valide alleanze. Di fatto l'Estense si dedicava con risolutezza a quel progetto, convocando nel 1295 ad Argenta i ghibellini romagnoli guidati da Maghinardo Pagani e i lambertazzi bolognesi fuoriusciti. Si rafforzava per conseguenza il legame di Bologna con le forze tradizionali del guelfismo, Firenze e la rettoria pontificia, ma anche l'alleanza con la parte guelfa al potere a Parma, anch'essa minacciata dall'espansionismo estense. Fallito l'ultimo tentativo diplomatico nel gennaio 1296, le autorità bolognesi iniziarono il reclutamento.

Il periodo del conflitto fra il Comune bolognese e la signoria estense (1296-1299) vide addensarsi situazioni politico-diplomatiche e rivolgimenti economici e sociali gravidi, per la città, di rilevanti conseguenze istituzionali. Sul piano militare, si alternarono per oltre tre anni vicende dagli esiti contraddittorii, per lo più favorevoli agli

Estensi. Il risultato fu l'assetto territoriale sancito dagli accordi del 1299, che prevedevano per Bologna la perdita definitiva di Imola e Dozza e, sul fronte occidentale, il recupero di Bazzano e Savignano, già conquistati dal nemico. Ma gravi ripercussioni la guerra ebbe sulla vita delle istituzioni comunali e sull'economia cittadina, favorendo la vertiginosa carriera politica e infine i progetti signorili di Romeo Pepoli, esponente di vertice del ceto creditizio cittadino¹¹⁵.

Fra le conseguenze più immediate dell'andamento del conflitto, la perdita di Imola era imputabile all'inglorioso comportamento tenuto dall'esercito comunale bolognese alla battaglia del Santerno dell'aprile 1296. La facile vittoria di Maghinardo Pagani, ai danni di un contingente bolognese non esiguo ma scarsamente pugnace, dimostrava il sostanziale fallimento dei provvedimenti adottati per rafforzare l'esercito cittadino, il cui nerbo sembrava al contrario infiacchito dall'apporto di tanti ghibellini riammessi in quell'occasione alla cittadinanza. Cresceva intanto, stimolato anch'esso dall'emergenza bellica, il ruolo politico di alcune *balie*, commissioni ristrette destinate a esautorare progressivamente gli organi istituzionali di governo. In primo luogo quella degli otto di guerra, in cui si concentravano i poteri militari e diplomatici, ma anche la *balìa* annonaria dei *domini de blado* e quella finanziaria dei *domini quinque super augendis introitibus*. In pratica queste tre commissioni, di cui ripetutamente fece parte nei primi anni del Trecento il banchiere Romeo Pepoli, riuscirono ad avocare a sé la gran parte dei poteri di organi costituzionali come gli anziani e consoli o i difensori dell'avere, esercitando diritti di sorveglianza e di veto sull'attività dei consigli e amministrando con pieno arbitrio il denaro pubblico.

La situazione economica e militare aveva d'altra parte caratteri di estrema gravità. L'esigenza di assoldare milizie e di approvvigionare una popolazione numerosa, in momenti di grandi difficoltà per la produzione alimentare e per i traffici commerciali, provocava uno stato di emergenza finanziaria permanente, mentre il tessuto sociale risentiva pesantemente delle devastazioni prodotte dalla guerra. L'impoverimento del contado e il degrado del sistema di

¹¹⁵ M. Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250 c.-1322)*, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1991.

comunicazioni stradali e fluviali provocarono in città una gravissima e prolungata situazione di emergenza alimentare, cui i *domini de blado* opponevano vari espedienti, ma nessuna soluzione definitiva. Inoltre, le carenze alimentari e la diffusa situazione di insicurezza derivanti dallo stato di guerra, circostanze in sé gravi, divenivano rovinose per l'economia cittadina nel momento in cui, scoraggiando la presenza degli studenti forestieri, colpivano una delle principali ragioni della sua floridezza. Il prolungato stato di guerra veniva insomma ad aggredire con effetti devastanti una società che, come accadeva per tutte le realtà comunali economicamente più avanzate, esprimeva al suo interno una incoercibile e opposta tendenza alla smilitarizzazione, frutto di complessi equilibri sociali, che rendevano sempre meno disponibili militarmente quei ceti che, per tradizione, costituivano il nerbo della fanteria comunale.

Per queste ragioni, la guerra con Ferrara e Modena e le rinnovate mobilitazioni belliche successive comportarono per Bologna una serie di emergenze politiche, economiche e sociali. In realtà, rispetto all'andamento del conflitto con l'Estense, la città aveva ottenuto nel 1299 condizioni di pace estremamente favorevoli, dovute soprattutto alla benevola mediazione di Bonifacio VIII. Di quel debito si aveva a Bologna chiara coscienza, tanto da commissionare, per gratitudine, all'orafo e scultore senese Manno Bandini, una mirabile statua di rame dorato del pontefice, opera di inquietante bellezza, destinata in origine al palazzo della biada e ora conservata al Museo Civico Medievale. Nel nuovo clima politico trovava compimento la politica di riconciliazione con l'elemento ghibellino in esilio. Messa in crisi durante il conflitto dall'urgenza delle questioni militari, questa politica riprendeva ora vigore sotto la spinta dei guelfi bianchi bolognesi: ammessi a giurare fedeltà al Comune, i ghibellini lambertazzi abbandonavano le città romagnole in cui si erano rifugiati e rientravano in massa a Bologna. Praticamente immediata e per qualche tempo felice risultò la loro integrazione con i guelfi moderati allora al potere, cosicché fin dagli ultimi mesi del 1300, e in misura maggiore nel biennio 1301-1302, personaggi provenienti dall'esilio si trovarono a occupare rilevanti cariche pubbliche. Sono questi gli anni in cui, insieme con altri esuli posti al bando dal regime dei guelfi neri fiorentini, anche Dante trovò

a Bologna ospitalità e un ambiente di vita accogliente e favorevole ai suoi studi linguistici e filosofici¹¹⁶.

Continuavano però, nel frattempo, i tentativi politici e le trame ordite dall'Estense, decisamente insoddisfatto della situazione definita dalla pace del 1299. Alla ricerca di una quinta colonna interna alla società bolognese, Azzo VIII la trovò in quelle famiglie ultraguelfe (Galluzzi, Gozzadini, Beccadelli) costrette, dal prevalere dei bianchi, a un rancoroso isolamento. Insurrezioni e congiure filoestensi, una particolarmente pericolosa fu organizzata nel 1303, si susseguirono in quegli anni, tutte però validamente contrastate dalla decisa opposizione dei bianchi bolognesi appoggiati dagli alleati fiorentini estrinseci. Sul piano costituzionale intanto continuava a prevalere la tendenza a restringere, a danno dei consigli, i centri del potere effettivo. Repressa la congiura del 1303 ed espulsi i suoi capi, Bologna si affidava sempre più incondizionatamente a *balie* composte da guelfi bianchi. Della più autorevole di queste, guidata dal giurista Bonincontro dello Spedale, faceva parte anche Romeo Pepoli, che ne rappresentava anzi l'anima finanziaria, dato che, come per il passato, il suo personale, enorme patrimonio soccorreva ripetutamente le esangui casse comunali¹¹⁷. Mentre esercitava in questo modo un rilevante potere di fatto, sul piano istituzionale il banchiere continuava a dipanare in quegli anni (1300-1305) una carriera del tutto ordinaria fra collegi di sapienti e Consiglio degli anziani e consoli, al cui interno anzi sembra mimetizzarsi fra numerose decine di esponenti del ceto mercantile e artigianale. In quegli organismi il Pepoli si affiancava alle tendenze dominanti, che sostenevano una politica estera ormai manifestamente filoghibellina e, sul piano sociale, una restaurazione del vigore, progressivamente attenuatosi, degli ordinamenti sacrali e sacratissimi, finalizzata a rafforzare la coesione del ceto popolare e delle società artigiane contro le minacce provenienti dai magnati guelfi filoestensi.

Ancora nell'agosto 1305 una congiura organizzata dagli alleati di Azzo VIII venne smascherata e repressa, ma intanto iniziavano a

¹¹⁶ Sul rapporto fra Dante e Bologna, alcune ricerche recenti in *Il gioioso ritornare. Dante a Bologna nei 750 anni dalla nascita*, a cura di M. Giansante, indice dei nomi a cura di M. Viggiani, Bologna, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2018.

¹¹⁷ Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale*, pp. 48-65.

farsi sempre più preoccupanti anche a Bologna i riflessi delle vicende politiche toscane, che in modo inarrestabile volgevano a vantaggio dei neri. Le sconfitte militari dei bianchi fiorentini e dei loro alleati preparavano un repentino mutamento dei rapporti di forza all'interno della società bolognese. Proprio Romeo Pepoli, in questa fase, si dimostrò particolarmente sollecito a recepire i nuovi indirizzi della politica estera; anzi, uscendo finalmente allo scoperto, ne accelerò le ripercussioni sulla situazione interna di Bologna. Nel 1306 lo vediamo infatti alla guida di un tumulto di chiare tendenze ultraguelfe, evento non ancora decisivo in realtà, dato che per il momento la rivolta fu repressa e i capi, Romeo stesso e Bornio Samaritani, incarcerati. Nel volgere di pochi giorni, tuttavia, i due vennero liberati per decisione del Consiglio del popolo, al cui interno gli equilibri tornavano a pendere, e definitivamente, dalla parte dei guelfi radicali. I primi effetti della nuova situazione politica si manifestarono già nel febbraio-marzo del 1306, con la cacciata del Capitano del popolo, il filoghibellino ferrarese Ramberto Ramberti, e il rinnovo delle provvigioni contro i lambertazzi rientrati dall'esilio negli anni precedenti, infine il bando degli esponenti più in vista dei bianchi bolognesi: Bonincontro dello Spedale e Dinadano Simopizoli, già alleati del Pepoli, ma ora abbandonati al loro destino di esuli.

Questa evoluzione ultraguelfa di Bologna si scontrava con le tendenze moderate del pontefice Clemente V e il primo effetto di questo attrito fu una dura umiliazione subita, nel maggio 1306, dal cardinale legato Napoleone Orsini, che vide frustrati i suoi tentativi di conciliazione fra le parti e anzi, sospettato di collusione coi ghibellini, fu costretto ad allontanarsi rapidamente dalla città in seguito a una minacciosa insurrezione della società dei beccai. Bologna si stava allineando così alla linea politica da qualche anno vincente a Firenze e, quando quel processo fu compiuto, Dante, che proprio allora si accingeva alla composizione dell'*Inferno*, fu fra i più solleciti a denunciarne gli effetti perversi. La città che era stata negli anni della sua giovinezza il nido dei filosofi e il luogo prediletto della poesia e dell'amicizia e che poi, all'epoca del *De vulgari eloquentia* e del *Convivio*, aveva offerto un riparo sicuro al poeta esule, quella stessa città diventa in *Malebolge* una fucina inesauribile di ruffiani, ipocriti e traditori, e

infine nelle *Egloghe*, opera estrema del poeta, sarà adombrata nell'antro orrido del feroce Polifemo¹¹⁸.

VIII. DALLA CRIPTOSIGNORIA DI ROMEO PEPOLI ALLA "SIGNORIA" DI BERTRANDO DEL POGGETTO: LA FINE DEL COMUNE DI POPOLO

Il quindicennio 1306-1321 è caratterizzato nella vita politica bolognese dalla figura incombente di Romeo Pepoli, sia per i rilevanti ruoli istituzionali ricoperti dal banchiere, sia e soprattutto per il pressante condizionamento che il suo enorme potere economico esercitava sulle istituzioni comunali. Dopo anni di ordinaria militanza fra i guelfi bianchi, dopo aver guidato, affrettandone i tempi, la riscossa dei radicali, il banchiere si offrì poi per la necessaria opera di mediazione, imposta dalle pressanti richieste della diplomazia pontificia e dai delicati equilibri internazionali in cui la città era coinvolta. All'interno di una nuova commissione, una speciale *balìa* incaricata di comporre le lotte civili, Romeo svolgeva una complessa azione politica e diplomatica, i cui obiettivi principali erano attenuare i conflitti fra le fazioni interne e rafforzare l'apparato difensivo da opporre a vecchi e nuovi nemici esterni. Nell'uno e nell'altro campo egli ottenne significativi successi nel periodo 1307-1310, non senza rilevanti sacrifici finanziari: la ricostruzione di castelli al confine romagnolo, destinati a sostenere un probabile attacco ghibellino, e l'allestimento di spedizioni militari in Romagna furono realizzati solo grazie al generoso intervento del Pepoli.

Fra il 1310 e il 1312 il processo in atto all'interno delle istituzioni comunali si manifestò con chiarezza; la mutazione affiorava all'esterno, ormai inequivocabile, dichiarata anche dai formulari, tradizionalmente prudenti, dei verbali consiliari: tutte le *balie*, il *barisello* (ufficiale con rilevanti compiti di polizia politica), gli stessi anziani e consoli delle società popolari vengono eletti *in presentia domini Romei de Pepulis*. Al benefattore del Comune e del Popolo, come lo qualificano le fonti, veniva così riconosciuto un ruolo costituzionalmente inaudito, un potere personale cui si oppongono ormai ben pochi limiti. Gli anni seguenti vedono il rafforzarsi del processo signorile in atto, ma anche

¹¹⁸ E. Pasquini, *Fatti e miti di Bologna nell'opera dantesca*, in *Il gioioso ritornare*, pp. 17-26.

la crescita parallela di una fazione contraria a Romeo, organizzata intorno alla famiglia Maltraversi. Nel gennaio 1316, un temporaneo prevalere di questa corrente mobilità contro i suoi progetti una consistente aggregazione di società popolari. Come spesso accade in contesti di turbolenze politico-istituzionali, terreno privilegiato dello scontro fu in quel caso l'amministrazione della giustizia: l'intervento diretto di Romeo in difesa di un esponente della famiglia Garisendi, accusato dell'uccisione di un artigiano della società dei fabbri, provocò la reazione violenta delle società popolari e il temporaneo esilio di Romeo. Questo schierarsi del banchiere al fianco di una delle più antiche famiglie della nobiltà cittadina si presta a diverse, suggestive interpretazioni. Certo non si può escludere l'esistenza di concreti legami di ordine professionale fra Garisendi e Pepoli, ma neppure, e non sarebbe il primo sintomo, l'affiorare in Romeo di una sensibile attrazione verso il ceto magnatizio: si stava forse compiendo in lui la mutazione definitiva, la personale e radicale revisione del processo che quasi un secolo prima aveva portato mercanti e cambiatori bolognesi a schierarsi al fianco delle società artigiane, decretando il successo dell'insurrezione popolare del 1228.

Comunque sia, una sottovalutazione delle forze ostili lo aveva condotto a un atto di sfida imprudente, o quanto meno prematuro, che gli costò un breve esilio. Dopo il rientro, nella primavera dello stesso 1316, si dimostrò più cauto nei rapporti con le società popolari. Questo fu sufficiente a garantirgli un pieno controllo degli sviluppi istituzionali in atto, come sembra potersi dedurre da alcuni eventi degli anni 1316-1317, che di nuovo lo vedono costantemente al centro della vita cittadina: i suoi nemici personali furono riconosciuti come nemici del Comune e della parte guelfa ed espulsi con la mobilitazione della Società della croce, struttura paramilitare di terribile efficacia; il suo parere personale fu richiesto, nella forma dell'arbitrato, a soluzione di complessi conflitti giudiziari; il suo intervento sufficiente a far condannare a morte, senza l'intervento del giudice, un castellano infedele; l'elezione del *barisello* e degli anziani, dei consoli, dei ministrali delle arti, cui la provvigione del 1310 gli consentiva di presenziare, divenne infine, nel 1317, suo esplicito privilegio.

Si fanno insomma inequivocabili intorno alla sua figura politica i segni di un potere signorile ancora non dichiarato, del quale tuttavia la stessa opinione pubblica doveva avere ormai una chiara percezione.

Ai descritti sviluppi istituzionali si affiancarono infatti, in questi anni, alcuni eventi dall'elevato contenuto simbolico: così le nozze fra Giacoma, figlia di Romeo, e Obizzo, erede del marchese d'Este; così soprattutto i pubblici festeggiamenti per la laurea del figlio Taddeo. Quel matrimonio, celebrato con grandi apparati nel marzo del 1317, veniva a coronare una complessa operazione diplomatica che legava i Pepoli alla signoria estense in esilio dal 1309. Proprio attraverso l'appoggio politico e finanziario del banchiere bolognese, gli Estensi andavano preparando il loro rientro a Ferrara e, raggiunto l'obiettivo nell'agosto del 1317, attestavano pubblicamente la loro gratitudine all'alleato.

Come è caratteristico dei regimi signorili di quegli anni, che manifestano tutti una spiccata vocazione intercittadina, Romeo riusciva così a trarre dalla politica estera un sostegno decisivo alla realizzazione del suo progetto di potere. Ma il pubblico, definitivo riconoscimento del nuovo assetto delle istituzioni cittadine coincide probabilmente con le celebrazioni per la laurea di Taddeo, che oscurarono ogni precedente in materia. E ciò non tanto per la fastosità della cerimonia, tradizione anzi consolidata in occasione di addottoramenti di personaggi socialmente elevati, quanto per il significato apertamente pubblico che quei festeggiamenti assunsero. Voluta da Romeo, la celebrazione pubblica venne decretata dal Consiglio del popolo nel febbraio 1320¹¹⁹, ed ebbe luogo nel maggio successivo con ampia partecipazione popolare, interpretata dalle cronache posteriori come tributo di devozione e gratitudine che la città e le istituzioni rivolgevano al banchiere, in un clima politico ormai inequivocabilmente signorile. Sarebbe probabilmente riduttivo attribuire in quell'occasione a Romeo un intento puramente autocelebrativo. Certo una componente del genere è presente nell'operazione, ma è anche probabile che, acquisendo una coscienza via via più solida del proprio ruolo politico, il Pepoli ne progettasse anche la continuazione dinastica nella persona del figlio primogenito, che già svolgeva incarichi pubblici di un certo rilievo: ecco che allora il dottorato in diritto civile di Taddeo e la sua celebrazione ufficiale venivano a costituire un'ulteriore ragione di prestigio e legittimazione, oltre che un'acquisizione tecnica propedeutica all'esercizio del potere.

¹¹⁹ Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale*, pp. 70-1.

Un percorso imprevedibile e accidentato avrebbe effettivamente portato, anni più tardi, i Pepoli alla signoria della città¹²⁰. Nell'immediato, tuttavia, gli equilibri interni alla società bolognese si orientavano nella direzione opposta ai progetti di Romeo. Ancora una volta nell'ambito giudiziario affiorarono i sintomi del prevalere di una fazione contraria al banchiere. Una sua richiesta di indulgenza nei confronti di uno studente spagnolo, accusato del rapimento della giovane figlia di Francesco Zagnoni, autorevole esponente del guelfismo nero bolognese, non salvò la vita al malcapitato studente, giustiziato nell'aprile 1321. Poco importa che gli eventi successivi abbiano dato ragione alle previsioni di Romeo, che metteva in guardia la città contro le pericolose conseguenze di una sentenza di condanna, destinata a provocare, come puntualmente accadde, l'esodo degli studenti verso altri centri universitari. Il che costrinse poi le autorità a contrattare con le organizzazioni studentesche il loro rientro, a condizioni da alcuni giudicate umilianti per il Comune¹²¹. Se dimostrava la lucida conoscenza che Romeo aveva del mondo studentesco e dei suoi meccanismi interni, la vicenda costituiva di fatto per lui una sconfitta politica e morale. Solo un'apparente vittoria, gravida di negative conseguenze, fu quella che riportò quello stesso anno ottenendo dal giudice del Podestà l'assoluzione di un notaio, esponente della sua fazione, accusato di falso in atto notarile. Pochi reati erano paragonabili a questo, per lo sdegno che potevano provocare nell'ambiente cittadino, così profondamente permeato di cultura notarile e tradizionalmente sensibile a tutto ciò che riguardava la certezza della pubblica fede. Lo scandalo dell'assoluzione di un notaio truffatore fu enorme, e l'apparente successo politico di Romeo si rivelò un tragico errore. Altro, decisivo errore fu la scelta da parte sua di un Podestà, il fiorentino Albicello Buondelmonti, troppo sfacciatamente tendenzioso nell'amministrazione della giustizia. Procedendo con ingiustificata severità contro un avversario di Romeo, il Podestà innescò la miccia di un malcontento diffuso: i vari fermenti antipepoleschi trovarono un'improvvisa coesione nella fazione maltraversa e il 17 luglio 1321 l'insurrezione dilagò con

¹²⁰ Sulla signoria di Taddeo Pepoli, la ricerca più recente è quella di G. Antonioli, *Conservator pacis et iustitiae. La signoria di Taddeo Pepoli a Bologna (1337-1347)*, Bologna, CLUEB, 2004, ma si veda anche A.L. Trombetti Budriesi, *Bologna 1334-1376*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, alle pp. 761-866.

¹²¹ Giansante, *Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale*, pp. 71-2.

violenza. Scampato fortunatamente all'assedio del suo palazzo, Romeo si rifugiava in esilio a Ferrara e successivamente in Romagna. Di qui iniziava, in collaborazione con vari esponenti ghibellini, a organizzare militarmente il suo rientro, e questo contribuì a riaccendere le tendenze ultraguelfe del regime comunale bolognese. A Bologna Romeo non avrebbe più fatto ritorno: dopo una serie di fallimenti politici e diplomatici, cadde nelle mani del legato pontificio Bertrando del Poggetto, che lo fece trasferire ad Avignone, dove sarebbe morto nell'autunno 1322.

Conclusa l'esperienza della criptosignoria del Pepoli, la società bolognese e la sua classe di governo si accingevano ad affrontare situazioni politiche nuove e rilevanti cambiamenti istituzionali. Non si attenuava sullo scenario cittadino la conflittualità interna, mentre i persistenti pericoli esterni erano aggravati dal venir meno delle coperture finanziarie per gli interventi di urgenza, garantite fino ad allora dalle casse del banco Pepoli e solo in minima parte compensate dopo il 1321 dall'acquisizione dei beni immobili dei banditi. Risultava quindi sempre più difficile affrontare gli oneri finanziari derivanti dagli impegni militari già assunti, in primo luogo la manutenzione del sistema dei castelli del contado, che per norma statutaria facevano capo agli organi collegiali del Comune popolare. Una volta effettuata dagli ufficiali inviati nel contado la sistematica ricognizione dei castelli, il grave problema della loro manutenzione e custodia fu delegato dal Consiglio del popolo alle società delle arti e delle armi¹²², il che consentì di affrontare l'emergenza militare, recuperando nei primi anni Venti alcune posizioni strategiche, in precedenza cadute nelle mani dei fuoriusciti ghibellini e delle truppe modenesi. Sull'onda di questi successi l'esercito bolognese penetrò in territorio nemico, operando saccheggi e devastazioni; la controffensiva della città rivale ebbe per Bologna effetti terribili e di lunga durata.

Il 15 novembre 1325, a Zappolino, le milizie bolognesi subirono a opera degli estensi e dei loro alleati filoimperiali una delle sconfitte più terribili nella storia della città: migliaia di soldati caduti sul campo, l'esercito nemico giunto fin sotto le mura cittadine, il contado e il sistema idrografico devastati, le chiuse del Reno distrutte; ancora

¹²² A. Vasina, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Storia di Bologna*, II, *Bologna nel Medioevo*, pp. 581-651, in part. p. 621.

peggiori, se possibile, le conseguenze psicologiche e politiche di quella disfatta¹²³. I tradizionali alleati, Firenze e gli angioini, si erano rivelati in quell'occasione totalmente inadeguati di fronte alle emergenze militari e questo rese indispensabile cercare un più solido appoggio nel papato avignonese, che già dal 1319 aveva avviato con la legazione del cardinale Bertrando del Poggetto una riorganizzazione generale dell'assetto territoriale nello Stato pontificio. Nell'intento di arginare l'espansionismo visconteo, Bertrando iniziò dapprima a tessere più salde relazioni diplomatiche fra Bologna, Firenze e Robertò d'Angiò, ma ben presto procedette a prendere possesso diretto delle terre di Romagna, tramite una ben tangibile presenza politica e militare. A Bologna il legato entrò con le sue truppe il 5 febbraio 1327, dopo due mesi di trattative¹²⁴, e al suo ingresso fu accolto favorevolmente da una comunità cittadina angosciata, che riponeva in lui molte speranze. L'8 febbraio il Consiglio del popolo si riuniva per la sua ultima seduta e deponeva nelle mani del cardinale legato ogni autorità e potere sulla città e sul contado, proclamandolo *pater et dominus generalis*. Secondo gli interpreti più sensibili e rigorosi, quello di Bertrando a Bologna non fu un vero potere signorile, assimilabile a quelli che da qualche decennio caratterizzavano l'evoluzione istituzionale dei comuni italiani; il cardinale ricopriva infatti un ruolo funzionariale nell'ambito di uno stato territoriale ed era per giunta sostanzialmente estraneo al mondo cittadino bolognese¹²⁵: riflessioni certamente condivisibili, e tuttavia, signorile o legatizio che fosse, si trattò per alcuni anni di un potere pressoché assoluto, il cui primo atto, non casualmente, fu la proclamata soppressione del sistema di governo repubblicano interpretato dal Comune di popolo.

Nella citata ultima seduta il Consiglio del popolo, massima espressione di quel governo, rinunciava solennemente alle proprie prerogative e anzi sospendeva di fatto la propria attività, con un voto quasi unanime: dei 958 consiglieri presenti, ben 955 deposero nel sacco la fava bianca, 3 soli quella nera¹²⁶. Nonostante l'occupazione militare della città, si era mantenuto dunque, nel Consiglio, un minimo nucleo

¹²³ *Ibid.*, p. 622.

¹²⁴ Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, p. 425.

¹²⁵ Vasina, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, pp. 622-3.

¹²⁶ Bologna, Archivio di Stato, *Comune - Governo, Riformazioni e provvigioni, Riformazioni del consiglio del popolo e della massa*, n. 200, 1327 feb. 8, c. 430r.

di resistenza politica all'evoluzione personale e autoritaria del regime di governo. Di lì a sette anni, attenuata l'emergenza militare ed esaurita ogni riserva di consenso, il legato fu costretto alla fuga precipitosa da una violenta sommossa di popolo, durante la quale risuonò ancora una volta, come accadrà poi ripetutamente, fra XIV e XVI secolo, il richiamo alle antiche tradizioni repubblicane e popolari di Bologna¹²⁷.

¹²⁷ Ad es., per il XVI secolo, A. De Benedictis, *Una guerra d'Italia, una resistenza di popolo. Bologna 1506*, Bologna, Il Mulino, 2004.

Bologna 1116-1327
Due secoli di autonomia comunale

Catalogo della mostra documentaria
(Sala Cencetti, Archivio di Stato di Bologna,
9 ottobre - 17 dicembre 2016)

a cura di
Massimo Giansante e Diana Tura

Introduzione

Con questa piccola mostra e con il ciclo di conferenze ad essa collegato, l'Archivio di Stato di Bologna ha voluto celebrare il nono centenario del Comune di Bologna ripercorrendo le tappe più significative dello sviluppo politico e istituzionale della comunità cittadina bolognese nella fase della sua autonomia comunale, nei due secoli circa in cui Bologna fu una città-stato: dal 1116, anno a cui risale il diploma di Enrico V, conservato dall'Archivio di Stato all'interno del Registro Grosso del Comune, al 1327, quando la signoria del cardinale legato Bertrando del Poggetto da un lato pose fine alle istituzioni repubblicane, dall'altro inserì la città, in modo organico, nel sistema periferico dello stato pontificio.

**1. DIPLOMA DELL'IMPERATORE ENRICO V AI BOLOGNESI, 15
MAGGIO 1116**

Comune - Governo, 30, Registro Grosso, I, c. 11r

Questo diploma apre il Registro Grosso, il primo cartulario o *liber iurium*, cioè *libro dei diritti*, bolognese, in cui intorno al 1220 furono trascritti in forma elegante e solenne, ad opera di Ranieri da Perugia e dei notai da lui coordinati, i documenti che attestavano appunto i fondamenti giuridici dei poteri comunali. Con questo atto, alla cui redazione fu presente il giudice Irnerio, l'imperatore concede ai cittadini bolognesi una serie molto ampia di privilegi: la protezione imperiale per i cittadini e i loro beni, l'esenzione dalle imposte indirette, il diritto di navigazione sul Po, il riconoscimento di tutte le antiche consuetudini, compresi i possessi di alcuni beni comuni posti al limite della pianura a nord-est della città, la facoltà di vietare interventi sull'alveo del Reno che ne compromettano la navigabilità, il limite di 100 lire veronesi per l'imposta dovuta all'imperatore per le sue permanenze in città e l'abolizione delle imposte feudali.

Sicuramente il contenuto del diploma, soprattutto per le esenzioni fiscali che concede e per i diritti di transito, è rilevante, ma gli elementi che hanno reso questo documento importante, quasi come un atto di nascita del comune, sono altri: il termine con cui vengono indicati i destinatari, *concives* (riga 20), implica il riconoscimento che nella comunità cittadina esisteva già un sistema di convivenza civile, anche se ancora non strutturata; il fatto che per i trasgressori di quanto stabilito dal documento stesso fosse prevista una sanzione di 100 libbre *auri purissimi*, di cui la metà era destinata al fisco imperiale e l'altra ai *concives*, indica che questi ultimi erano già in grado di amministrare collettivamente denaro pubblico. A conclusione del

diploma l'imperatore Enrico V concede ai bolognesi il perdono per l'offesa arrecatagli con la distruzione della rocca imperiale avvenuta l'anno prima.

Le concessioni imperiali contenute in questo diploma fanno pensare ad una apparente acquiescenza dell'imperatore, ma in realtà non sono note tutte le richieste avanzate dalla delegazione bolognese, e quindi i privilegi eventualmente non concessi. L'importanza che la storiografia antica ma anche recente ha attribuito a questo atto è rafforzata dalla sua storia archivistica; il diploma infatti fu individuato all'interno dell'antico archivio cittadino (la *Camera actorum*) come il documento che doveva aprire il primo "libro dei diritti" della città di Bologna, il Registro Grosso: gli stessi protagonisti del movimento comunale bolognese, dunque, riconoscevano in quel documento l'inizio della loro storia.

2. PACE DI COSTANZA, 25 GIUGNO 1183

Comune - Governo, 24, Liber iuramentorum, c. 25r

In quest'altro cartulario, compilato nel corso del XIII secolo da autori e in momenti diversi e il cui titolo completo è *Liber iuramentorum diversarum civitatum et memorabilium communis Bononie*, è trascritto il testo della cosiddetta pace di Costanza, contenuto peraltro anche negli altri cartulari del comune bolognese (Registro Grosso e Registro Nuovo) e in quasi tutti i cartulari comunali dell'Italia settentrionale.

La pace di Costanza, concessa dall'imperatore Federico I di Svevia ai comuni di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Lodi, Novara, Vercelli, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Faenza e giurata anche dalle città filoimperiali di Pavia, Cremona, Como, Asti, Tortona, Alessandria, Alba e Genova, rappresentò il riconoscimento imperiale dell'autonomia dei comuni cittadini.

A Bologna, l'esigenza del riconoscimento imperiale di norme scritte era particolarmente sentita non solo perché Federico I Barbarossa rivendicava con forza il suo potere legiferante su tutte le città che gli si opponevano, ma anche perché sulla rinascita del diritto comune a base imperiale si erano sviluppate le attività dello Studio bolognese.

La pace di Costanza fu dunque l'atto decisivo per la promulgazione di leggi municipali e permise ai maggiori comuni cittadini italiani di superare le controversie con l'imperatore, dopo la sconfitta subita dal Barbarossa a Legnano nel 1176 a vantaggio della Lega Lombarda: sancì di fatto il riconoscimento delle istituzioni comunali come soggetti di diritto pubblico. Con quell'atto, si attribuiva in sostanza ai Comuni la *potestas statuendi* o *condendi statuta* ovvero la facoltà di stabilire, di

deliberare e quindi di sancire norme comportamentali (*consuetudines*), di prendere provvedimenti (*brevia e provvisiones*) e di promulgare regole e procedure (*statuta*).

3. PRIVILEGIO TEODOSIANO, PERGAMENA MINIATA DEL XV SECOLO

Codici miniati, 91

La falsità di questo celebre diploma imperiale è di lampante evidenza, al punto che Ludovico Antonio Muratori decise di proporlo, nelle *Antiquitates Italicae Medii Aevi* pubblicate nel 1740, come esempio degli apocrifi che non vale neppure la pena di commentare, per non offendere l'intelligenza del lettore. Nel documento, datato all'anno 423, l'imperatore Teodosio II, esibendo titoli del tutto improbabili, come «re di Russia, Cumania e Valacchia, d'Africa e di Sicilia», «principe di Persia e Babilonia, Egitto e Macedonia», «signore dei Goti e dei Parti» e così via, fonda a Bologna un nuovo centro di studi universitari e attribuisce al distretto cittadino confini talmente ampi che i ferraresi, se non vorranno sottomettersi a Bologna, dovranno trasferire la loro città a nord del Po!

Eppure, compilato negli ambienti comunali verso il 1225, nel pieno dello scontro con Federico II, attingendo liberamente alla *Vita sancti Petronii*, testo agiografico composto una quarantina d'anni prima da un fantasioso monaco benedettino, il Privilegio Teodosiano fu scelto nel 1257 come documento d'apertura del Registro Nuovo, in cui il comune volle raccogliere gli atti ritenuti più importanti per le prerogative di governo. Da quella prima versione ufficiale furono poi tratte varie copie del diploma, fra cui questa bella pergamena miniata del XV secolo: la sede in cui il documento era conservato, la *Camera actorum comunis*, poi Archivio Pubblico, conferì al diploma Teodosiano un'autorevolezza che lo mise al sicuro da ogni dubbio di autenticità. Probabilmente, né i maestri dello Studio, né gli amministratori comunali credevano davvero che quell'atto fosse autentico, ma i privilegi che esso creava per i docenti di un ateneo di pretesa fondazione imperiale e gli argomenti che offriva al comune di Bologna, a sostegno delle frequenti dispute di confine, lo resero per secoli inattaccabile: un quadro della fine del Settecento, esposto nella sala di studio dell'Archivio di Stato, mostra il vescovo Petronio nell'atto di esibire il celebre diploma, ricevuto secondo la leggenda dalle mani stesse dell'imperatore Teodosio.

4. STATUTO COMUNALE, 1250

Comune - Governo, 35, Statuto comunale del 1250

Dopo la pace di Costanza, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale comparvero le prime raccolte di delibere e i codici statutari comunali, che si moltiplicarono soprattutto nel XIII secolo, fornendo le società cittadine di un diritto municipale, locale, più flessibile di quello "comune", frutto dell'antica legislazione imperiale romana, un diritto nuovo detto "proprio", perché dava risposte ai problemi concreti della convivenza civile.

A Bologna, le consuetudini a cui già faceva riferimento il diploma di Enrico V del 1116 e tutte le norme prodotte dai podestà e dai vari organi comunali trovarono una prima codificazione in un corpo unitario di statuti verso il 1237. Gli statuti più antichi tuttora conservati risalgono tuttavia soltanto alla metà del XIII secolo e sono stati la base di tutte le successive otto redazioni statutarie che si ebbero fra il 1252 e il 1267. Da allora ogni grande mutamento politico ed istituzionale fu sancito dalla promulgazione di nuovi statuti in cui si riflettevano gli obiettivi politici e i metodi messi in atto dai nuovi regimi per conseguirli. Ciò è evidente in tutte le redazioni statutarie bolognesi che seguirono alle prime, fino all'ultima del 1454, espressione della diarchia (rappresentanti locali e legato pontificio) configurata nel 1447 dai "Capitoli" di papa Niccolò V e destinata a durare fino a tutto il secolo XVIII.

Gli statuti comunali, scritti su fogli pergamenei di grandi dimensioni, i più antichi su doppia colonna come i testi giuridici dello Studio, riportano evidenziati in inchiostro rosso i titoli delle rubriche, ed esibiscono talvolta capilettera miniate e segni di paragrafo rossi e azzurri; i volumi, rilegati con piatti di legno e dorso in cuoio, raccoglievano le normative proprie delle due organizzazioni del comune e del popolo ed erano suddivisi in libri tematici (dedicati alle strutture di governo, alla normativa per i commerci, alla giustizia e così via), a loro volta divisi all'interno in rubriche.

5. STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI CAMBIATORI, 1245

Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. IX, 223

Accanto agli Statuti comunali che regolavano l'organizzazione politico-amministrativa della città, nel corso del XIII secolo cominciarono a comparire anche gli statuti delle corporazioni d'arte in cui venivano raccolte le norme che regolavano la specifica attività artigianale e gli obblighi societari degli iscritti. A Bologna le prime attestazioni documentarie (fine XII-inizio XIII secolo) sono relative alle società dei mercanti e dei cambiatori, poi nei primi decenni del '200 cominciano a comparire

testimonianze di altre società corporative, che negli anni Trenta raggiungono il numero di 21.

Dal punto di vista politico il momento decisivo venne nel 1228, quando un tumulto guidato dal mercante Giuseppe Toschi aprì ai rappresentanti delle associazioni artigianali l'ingresso definitivo nei consigli comunali e la formazione del partito del *populus* che dava voce politica al mondo delle corporazioni.

La società dei cambiatori riuniva i cambiatori manuali della moneta, i prestatori di denaro e i commercianti di preziosi; era più numerosa e più importante di quella dei mercanti, per la presenza in città di un gran numero di studenti forestieri, che ricorrevano frequentemente alle loro prestazioni. I primi statuti dell'arte del Cambio sono del 1245 e furono redatti dal famoso notaio, maestro di notariato e uomo politico Rolandino Passaggeri, in quegli anni poco più che trentenne. Gli statuti furono redatti in un momento in cui il *populus* già aveva un proprio organo di rappresentanza, il *Consilium Populi*, destinato ad affiancare e successivamente ad esautorare gli organi consiliari del Comune. Alla guida di questo movimento popolare si erano posti da circa vent'anni proprio mercanti e cambiatori, che distaccatisi dal ceto aristocratico avviarono, con tale cambio di parte, una fase nuova della storia bolognese, culminata poi nella legislazione antimagnatizia del 1282-84. La nuova situazione sociale e politica prospettava ruoli di ampia egemonia per le *élites* economiche e finanziarie del Popolo e per affrontarli l'arte del Cambio decise di dotarsi di nuovi e adeguati strumenti giuridici con una nuova e organica redazione statutaria, affidando, come era allora consuetudine, la stesura del prologo iniziale a un notaio di fiducia: Rolandino assolse l'incarico nel migliore dei modi, realizzando non solo un vero capolavoro di *ars dictandi*, ma anche uno splendido esempio di riflessione politica militante al servizio dell'ideologia popolare.

6-7. STATUTI DELLA SOCIETÀ DEI FALEGNAMI

6. *Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. I, 16, 1248 (Codici miniati, 1)*

7. *Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. I, 17, 1270 (Codici miniati, 2)*

Nel 1259 le arti pienamente riconosciute come collegi di rappresentanza politica, oltre che economica, erano 21: beccai, bisilieri, callegari, calzolai, cambiatori, cartolai, conciatori, cordovanieri, drappieri, fabbri, falegnami, linaioli, mercanti, merciai, muratori, notai, pellicciai vecchi, pellicciai nuovi, pescatori, salaroli, sarti. Il loro numero in seguito si fissò stabilmente intorno alla ventina, anche se il mutare delle situazioni politiche ed economiche provocò, fra il XIV e il XV secolo, l'accorpamento di alcune società e la scissione di altre; compaiono ad esempio sulla scena pubblica, in

seguito a questi movimenti, le associazioni degli speziali, dei setaioli, dei brentatori, dei lanaiole e così via.

Per motivi politici dunque, oltre che economici, ad esempio per partecipare alle attività del Consiglio del Popolo, era fondamentale per i cittadini bolognesi una forte e ben riconoscibile definizione della propria identità professionale. Era esigenza dei singoli artigiani veder riconosciuta la propria appartenenza a uno specifico gruppo economico, condizione raggiunta attraverso l'iscrizione alla matricola dell'arte, cioè l'elenco ufficiale dei soci, ed era esigenza collettiva della corporazione proclamare il proprio ruolo pubblico attraverso un riferimento ben visibile e inequivocabile, nei libri societari, allo specifico settore produttivo e commerciale controllato da quella associazione. Tali esigenze trovavano espressione iconografica negli apparati decorativi di statuti e matricole.

A seconda dell'ispirazione delle società d'arte i miniatori, spesso anche di altissimo livello, decoravano i libri societari facendo scelte iconografiche diverse, ma sempre fortemente espressive: scene di lavoro, simboli professionali, santi patroni, santi e simboli insieme.

Ad esempio l'apparato decorativo dello statuto dei falegnami del 1248 (**num. 6**), che è la più antica normativa artigianale miniata conservata a Bologna ed è di pochi anni posteriore allo statuto dei cambiatori, propone la più diretta e immediata delle scelte di iconografia professionale. Il miniatore infatti rappresenta l'artigiano intento a piallare la sua asse di legno con gli strumenti di lavoro (ascia e pialla) disposti nei margini della pagina.

La concreta definizione tecnica dell'attività corrisponde bene a una precisa esigenza dei falegnami bolognesi, che da poco si erano staccati dall'arte dei muratori e che quindi, attraverso questo loro primo statuto, miravano anche a definire una propria e autonoma identità professionale e sociale. Corrisponde a questa esigenza anche la didascalia coeva posta sopra l'immagine, quasi come un fumetto, che identifica l'artigiano all'opera: *«Iste est magister Nicholaus de Rasiglo, qui cotidie laborat sub porticu domus sue diebus feriatis et non feriatis»* (questo è maestro Nicolò di Rasiglio, che lavora tutti i giorni sotto il portico di casa sua, nei giorni feriali e festivi).

A pochi anni dalla redazione precedente, la società dei falegnami affidò la decorazione del secondo statuto (**num. 7**) a un miniatore sensibilmente più allineato alle nuove correnti artistiche, ma altrettanto pronto ad assecondare le esigenze di una continuità iconografica col modello precedente. La scena raffigurata è infatti proposta con lo stesso schema: lo spazio grafico è sempre quello fra l'invocazione-datazione e il proemio dello statuto; l'immagine è ancora quella del falegname al lavoro, anche se colto nell'atto di accingersi alla piallatura e privato della didascalia esplicativa; il bancone e gli strumenti sono gli stessi anche se appaiono più rifiniti ed

esibiscono un marchio di fabbrica “S” e “+”, in linea con la normativa statutaria in materia di prodotti siderurgici.

Rispetto alla miniatura del 1248, l'artigiano viene rappresentato in modo più accurato: lo sguardo attentamente concentrato sul manufatto, la barba e i riccioli che spuntano dalla cuffietta, la descrizione estremamente dettagliata dell'abbigliamento nei particolari dei calzari profilati, nell'elegante copricapo e nelle decorazioni raffinate dell'abito. L'immagine del falegname ne emerge dunque, rispetto al precedente (**num. 6**), con un ulteriore incremento in termini di prestigio e dignità sociale.

8-9. LA LIBERAZIONE DEI SERVI E IL *LIBER PARADISUS*

8. *Comune - Governo, 37, Statuto comunale del 1259, c. 28r*

9. *Comune - Governo, 28, Liber Paradisus, 1257*

Con una serie di interventi politici e amministrativi di notevole impegno, decretati dal Consiglio del Popolo fra il 1256 e il 1257, il Comune di Bologna realizzò una riforma legislativa di straordinario valore giuridico e filosofico: l'abolizione collettiva della schiavitù, primo intervento del genere nella storia dell'umanità. Quella riforma fu consapevolmente affidata dalle autorità comunali alla memoria collettiva della città, presente e futura, attraverso il *Liber Paradisus* (**num. 9**), un registro destinato, lo dichiara la sua stessa intestazione, a essere il *Memoriale della liberazione degli schiavi e delle schiave di Bologna* (riga 1). Come leggiamo nel prologo che apre il *Liber*, il modello cui il Comune ispirava il suo intervento era il più alto e solenne: la perfetta libertà dell'uomo nel Paradiso Terrestre, corrotta a causa della seduzione diabolica e della conseguente caduta. Tollerata dallo *jus gentium* e dalla legge romana, la schiavitù è dunque contraria al diritto di natura e alla legge divina e pertanto, prosegue il prologo, «La nobile città di Bologna, che si è sempre battuta per la libertà, riflettendo sul proprio passato e preparando il futuro, in onore del nostro redentore Gesù Cristo, ha redento, pagando il loro prezzo, tutti coloro che trovò oppressi dalla condizione servile» (seconda colonna, righe 6-9). Alle dichiarazioni d'intenti del prologo fa seguito l'elencazione puntuale dei nomi dei 5855 *servi et ancillae* e dei loro padroni. Ai proprietari degli schiavi, infatti, il Comune pagò il prezzo di 10 lire per ogni maggiorenne (il valore di mercato di un bue) e 8 lire per ogni minorenne, procedendo poi alla loro affrancazione.

Nello statuto del 3 giugno 1257 (**num. 8**), tappa importante dell'operazione avviata l'anno prima, il legislatore comunale, dopo aver ribadito che obiettivo dell'intervento è «far sì che la città e il suo distretto si riempiano di uomini liberi» (prima colonna, righe 12-13: *ad hoc ut civitas Bononie et districtus liberis hominibus*

repleatur), chiarisce in modo inequivocabile che da quel momento in poi, e per sempre, tutti gli abitanti di Bologna e del contado bolognese devono essere considerati uomini liberi e come tali saranno tutelati dal Comune e dal Popolo: nessuno pertanto, laico o ecclesiastico, osi d'ora in poi sollevare questioni in merito alla schiavitù. All'origine di questo specifico intervento stavano le rimostranze dei padroni di ex-schiave sposate ad uomini liberi, padroni che, in base allo *jus commune*, ancora rivendicavano diritti sulla prole nata da quei matrimoni misti: anche per queste complesse questioni di diritto di famiglia, la vicenda poteva considerarsi, grazie alla nuova legislazione comunale, definitivamente risolta.

10. NORMATIVA DEL CONSIGLIO DEL POPOLO CONTRO “ALTRE FORME” DI SCHIAVITÀ, 22 MAGGIO 1304

Comune - Governo, 160, Riformazioni del Consiglio del popolo, c. 106r

Richiamando nuovamente il diritto di natura, che vuole gli uomini perfettamente liberi, e la riforma con cui quasi cinquant'anni prima il Comune e il Popolo di Bologna avevano liberato dal «giogo della schiavitù» (*a iugo quolibet servitutis*) quanti vi erano sottoposti, il Consiglio del Popolo interviene con una nuova legislazione contro quelle forme di dipendenza personale, che, con malizia e sotto varie definizioni, ricreano una «specie di schiavitù» (*quedam quasi speties servitutis*). Si tratta di quei rapporti di stretta subordinazione che gli esponenti del ceto magnatizio (*nobiles et potentes*) imponevano agli uomini residenti sulle loro terre, definiti in vario modo (*fideles, manentes, adscripticii, coloni* e così via) e formalmente liberi, ma in realtà assimilabili agli antichi servi, perché legati indissolubilmente ai signori da vincoli personali e da prestazioni d'opera a cui non sono in grado di sottrarsi (*quasi servitutis iugo*). Di tutti questi vincoli, anche quando siano stati liberamente concordati attraverso atti notarili, dunque attraverso contratti di dipendenza personale, oppure accettati “per antiche consuetudini”, il Consiglio del Popolo decreta la nullità.

Nel nuovo provvedimento, alle motivazioni ideali si affiancano, e sono forse in questo caso preminenti, gli antichi conflitti che, soprattutto nelle zone di montagna, opponevano il Comune bolognese agli esponenti della nobiltà, che su quei rapporti di fedeltà personale basavano gran parte del loro potere e della loro capacità di opporre una ostinata resistenza alla giurisdizione comunale.

11-12. ESTIMI DEI DISCENDENTI DEI SERVI, 1315

11. *Ufficio dei riformatori degli estimi, s. III, 16, Porta Stiera, c. 47r*

12. *Ufficio dei riformatori degli estimi, s. III, 17, Porta Stiera, c. 17v*

Uno degli argomenti più ricorrenti, nelle analisi degli studiosi che tendono a limitare il valore reale della liberazione collettiva decretata a Bologna nel 1256, riguarda gli effetti concreti della riforma, cioè il destino delle persone liberate e dei loro discendenti. Secondo alcuni storici, infatti, le condizioni di vita degli schiavi non migliorarono affatto dopo la liberazione; molti anzi si sarebbero trovati, da uomini liberi, privi della fonte di sostentamento rappresentata in precedenza dal lavoro servile, costretti a chiedere ai loro ex-patroni terre in locazione a canoni spesso esosi, oppressi per giunta dalla pressione fiscale comunale, da cui prima erano immuni, essendo privi di personalità giuridica.

Il “prezzo della libertà” è certamente un tema di grande interesse e attualità, su cui il dibattito storiografico è tuttora aperto e vivace; a questo dibattito la mostra vuole offrire il contributo di due interessanti documenti, affiorati di recente dalla serie degli Estimi del Comune. Si tratta di due dichiarazioni fiscali presentate nel 1315, che sembrano testimoniare interessanti percorsi di emancipazione personale e professionale. Nel primo caso (**num. 11**) i dichiaranti sono i fratelli Ugolino e Francesco, contadini di Crespellano, proprietari di una casa e di 12 tornature di terra, patrimonio immobiliare stimato complessivamente 49 lire di bolognini; i due sono figli di Michele, liberato nel 1256 e regolarmente registrato nel *Liber Paradisus*, insieme con il padre Ugolino, la zia Giovanna e due sorelle (Berta e Dolcebona). La seconda dichiarazione (**num. 12**) riguarda Giovannino figlio di Rainuncino, contadino di Monteveglio, che in realtà nel 1315 risulta già morto, ma all'estimo precedente (1307) aveva dichiarato un patrimonio abbastanza consistente (100 lire di bolognini): insieme con il padre Rainuncino e i due fratelli Giacomo e Pasente, anche Giovannino era stato liberato nel 1256 e registrato nel *Liber*.

13. SUMMA DI ROLANDINO PASSAGGERI, ED. VENEZIA 1546

Summa totius artis notariae. Rolandini Rodulphini Bononiensis viri praestantissimi in eandem Summam luculentissimus apparatus, qui Aurora per excellentiam dicitur, ita exacte, mature, et eleganter pertractans, quicquid ad tabellionatus artem pertineat, ut nihil iam sit amplius desiderandum, Venetiis, apud Iuntas, MDXLVI

Nel proemio dello statuto dei Cambiatori del 1245, Rolandino (1215-1300) aveva già lasciato una prima testimonianza della sua visione politica, preconizzando l'affidamento alle società popolari, in particolare a quelle dei notai e dei cambiatori, del ruolo di guida della società comunale. Probabilmente nello stesso periodo iniziò la sua attività di insegnante per coloro che aspiravano a diventare notai, continuando a esercitare anche la libera professione e ad assumere qualche incarico negli uffici del comune, affidati quasi esclusivamente a notai.

Nel 1255 pubblicò la *Collectio contractuum*, primo nucleo di un'opera che poi divenne la *Summa artis notarie*, che Rolandino utilizzava come testo di insegnamento nell'ambito della sua scuola di notariato, in concorrenza con la scuola di un altro prestigioso maestro di *ars notaria*, Salatiele (secondo decennio XIII sec. - 1280), autore dell'*Ars notarie* pubblicata nel 1254. Il contrasto fra i due maestri non era solo teorico, ma anche politico-ideologico: guelfo e popolare Rolandino, fervente ghibellino e oligarchico Salatiele. Nonostante i forti ideali politici, Rolandino per molti anni non prese parte attiva alla politica cittadina, riservando tutto il suo impegno alla scuola; nell'autunno del 1273 pubblicò l'*Aurora*, prima parte del commento alla *Summa*. Da quel momento, però, fu coinvolto attivamente nelle lotte tra le fazioni guelfa e ghibellina e contribuì a indirizzare l'organizzazione popolare verso la parte guelfa, assumendone la direzione. La partecipazione alla politica lo portò ad abbandonare scuola e professione: per un decennio, attraverso la società dei notai, Rolandino divenne il personaggio più autorevole nella vita politica cittadina.

Alla fine del Duecento, abbandonata la scena politica, tornò a occuparsi della scuola di notariato e tra il 1295/96 pubblicò una nuova opera, i *Contractus*, una sorta di aggiornamento che affiancava la prima *Summa*, arricchendone le formule grazie all'esperienza maturata nell'insegnamento e nella politica. Nella sua opera, la *Summa artis notarie*, Rolandino riordinò e sistemò tutta la materia notarile, rispondendo ai bisogni di chi esercitava la professione; per il suo aspetto pratico oltre che teorico, la *Summa* ebbe un successo enorme anche fuori da Bologna e dall'Italia, superando tutti gli altri scritti di teoria notarile: tradotta in più lingue oltre l'italiano, vide numerose edizioni a stampa e commenti, fino al XVIII secolo.

14. LA LEGISLAZIONE ANTIMAGNATIZIA DEL 1282-1284

Comune - Governo, 42, Statuto del 1288, lib. V, rub. 16

L'egemonia delle istituzioni popolari (società delle arti e delle armi, anziani e consoli, Consiglio del popolo) sugli organi tradizionali di governo (consiglio generale e speciale del Comune) tocca il suo apice nella cosiddetta legislazione antimagnatizia,

gli ordinamenti sacrali e sacratissimi degli anni 1282-1284. Quelle norme, approvate dal Consiglio del popolo e accolte organicamente negli statuti cittadini del 1288, come libro V della raccolta legislativa, costituivano il coronamento delle conquiste popolari iniziate con la rivolta del 1228 e sancivano, soprattutto in ambito giudiziario, la sostanziale inferiorità giuridica dei magnati (*nobiles et potentes* nel lessico statutario) rispetto ai popolani (artigiani e mercanti immatricolati nelle società delle armi e delle arti). Assunti come modello dalla legislazione fiorentina di poco successiva e da quelle di altre città toscane a forte egemonia mercantile, gli ordinamenti bolognesi degli anni Ottanta presentano se stessi come indispensabile strumento di difesa del popolo e unica garanzia della civile convivenza contro le sopraffazioni, l'arroganza e l'incontrollabile rissosità dei nobili: concetti esemplarmente riassunti dalla rubrica XVI della nuova legislazione, qui esposta. Nel presentare la normativa, che impone una cauzione preventiva ingentissima (1000 lire di bolognini) agli esponenti delle 40 famiglie magnatizie individuate come socialmente pericolose e conferisce valore probatorio alla dichiarazione giurata di un popolano contro un magnate, il legislatore ricorre ad una celeberrima metafora biblica, tratta dal libro di Isaia (Is. 65, 25): *Volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu...* il cui significato ideologico si manifesta assai evidente: per tutelare la pace sociale e la civile convivenza, è necessario che i magnati (*lupi rapaci*) e i popolani (*agnelli mansueti*) camminino in armonia fianco a fianco... Quel progetto era stato vanamente perseguito per decenni dal governo comunale, a causa della naturale aggressività dei lupi-magnati: lo strumento legislativo viene ora ad equilibrare le forze in campo, fissando per i lupi condizioni di inferiorità giuridica rispetto agli agnelli. L'inversione del privilegio sociale offrirà dunque un vantaggio giuridico a chi è geneticamente svantaggiato sul piano dell'aggressività e dell'attitudine militare, bilanciando le forze in campo e creando, negli intenti del legislatore, condizioni più favorevoli all'armonia sociale.

15. MATRICOLA DELLA SOCIETÀ DELLE SPADE, 1285

Comune - Capitano del popolo, Società d'armi, b. II, 30 (Codici miniati, 3)

Accanto alle società d'arti, nella prima metà del XIII secolo si costituirono anche le società d'armi, organizzazioni popolari armate e volontarie, la cui funzione era quella di assicurare la tranquillità all'interno delle mura e sostenere la *Pars Populi* allora al potere. Gli uomini venivano reclutati per lo più per quartiere di residenza, all'interno di aggregazioni spontanee, forti del pieno riconoscimento politico e istituzionale, come era per le sorelle società artigiane.

Dal punto di vista istituzionale, alle singole società d'armi era assegnato, nella maggioranza dei casi, un preciso territorio di competenza: su quelle zone veniva esercitata una funzione di tutela dell'ordine pubblico definita su base territoriale e demografica, funzione che tendeva a valicare le mura per estendersi anche alla fascia suburbana.

Le società d'armi, che fra il XIII e il XIV secolo erano circa 25, erano dunque legate al territorio dei quartieri sui quali esercitavano le loro funzioni di controllo; facevano eccezione solo le società dei Toschi, dei Lombardi e della Stella, in cui si immatricolavano i cittadini forestieri, sulla base della rispettiva provenienza, e che avevano il compito della vigilanza e della custodia difensiva su tutto il territorio urbano.

La società delle Spade, di cui viene presentato l'elenco degli iscritti del 1285, raccoglieva i suoi soci nella zona fra strada San Donato e San Vitale, nel territorio del quartiere di Porta Piera e su quel territorio esercitava la sua funzione difensiva.

In questa matricola, redatta nell'elegante scrittura definita *littera Bononiensis* che si usava per i testi giuridici, compare un capolettera figurato (A di *Ad honorem*), primo esempio del genere fra le miniature conservate presso l'Archivio di Stato di Bologna, con l'inconsueta, unica anzi fra le miniature dell'Archivio, raffigurazione di san Pietro con la tonsura monastica, forse per assimilazione alle figure degli altri patroni cittadini cui si affianca, san Domenico e san Francesco.

16-17. STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI NOTAI, 1288 E STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI FALEGNAMI, 1298

16. *Comune - Capitano del popolo, Società dei notai, 1*

17. *Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. I, 19 (Codici miniati, 5)*

Lo statuto della società dei notai dell'anno 1288, primo fra quelli di questa società conservati in Archivio di Stato, è in realtà una copia autentica eseguita dal notaio Giuliano Sardelli, pressoché coeva all'originale e per lo più attendibile.

La compilazione dello statuto è ascrivibile al primo semestre del 1288, un periodo in cui, come accadde per altre numerose società d'arti e d'armi, anche i notai provvidero a riscrivere i propri statuti. La scelta fu dovuta in parte alla decisione adottata dal Comune nell'aprile del 1287, di redigere i nuovi statuti comunali, in parte alla pratica, ripresa dopo qualche anno di sospensione, di presentare periodicamente gli statuti societari al Capitano del popolo. Il 18 ottobre 1288, infatti, un bando del capitano disponeva che tutte le società d'armi e d'arti presentassero alla sua curia «*omnia statuta, ordinamenta et reformationes societatis eorum, quibus uti volunt, in*

quaternis authenticatis manu eorum notariorum»; non sono rimaste testimonianze dirette della effettiva presentazione della normativa da parte di tutte le società, ma è certo significativo che numerosi degli statuti pervenutici rechino appunto la data del 1288. Lo statuto dei notai, redatto da un'apposita commissione nominata dalla società e organizzato in 52 rubriche, non presenta all'interno un'organica distribuzione della materia, a differenza dello statuto dei cambiatori del 1245 (**num. 5**) e di quello successivo dei notai del 1304, che, pur abrogando la precedente normativa del 1288, ne avrebbe in parte riproposto il contenuto.

Il terzo statuto dei falegnami bolognesi, ultimo del XIII secolo, presenta una decorazione del tutto diversa da quella dei due precedenti, quello del 1248 (**num. 6**) e quello del 1270 (**num. 7**). La decorazione dello statuto del 1298 è piuttosto vicina invece, per impianto grafico e scelte cromatiche, alla matricola della società delle Spade del 1285 (**num. 15**). Rimane, come nei precedenti, la raffigurazione del maestro al lavoro, che affida però solo alla pialla un residuo di realismo; per il resto il capolettera (A di *Ad honorem*) ospita una scena che sembra privilegiare gli intenti decorativi, come gli elementi floreali che escono da un'anforetta posta sotto l'artigiano. L'esito complessivo, di fantasiosa eleganza, con il falegname a cavallo del tratto trasversale della A, è in linea con la tradizione del cosiddetto "primo stile" della miniatura bolognese, non alieno dal proporre parafrasi umoristiche del testo.

18. STATUTO DELLA SOCIETÀ DEGLI OREFICI, 1299

Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. III, 60 (Codici miniati, 6)

Il legame di devozione fra gli operatori dei vari settori economici e alcuni santi, poi adottati come patroni delle arti, fece sì che anche queste figure divenissero per gli artigiani elementi di forte identità professionale, tanto da sostituirsi agli altri simboli (artigiani, strumenti, manufatti) o affiancarsi ad essi, negli apparati decorativi di statuti e matricole. Una fra le più antiche testimonianze di questo fenomeno è quella dello statuto degli orefici del 1299, nel cui capolettera compare sant'Alò (sant'Eligio), patrono di varie categorie di lavoratori dei metalli, che nei documenti dei fabbri viene solitamente raffigurato in vesti di maniscalco e in quelli degli orefici, come in questo caso, in abiti vescovili.

La categoria degli orefici era sottoposta a quella dei fabbri, da cui sin dal 1288 cercava di emanciparsi, inserendo negli statuti rubriche specifiche per l'arte e la lavorazione dei metalli preziosi; nel 1293 gli orefici erano ancora dipendenti dai fabbri, ma la loro importanza all'interno della grande società diventava sempre più rilevante, riuscendo a conquistarne anche alcune cariche. La vera autonomia arrivò

probabilmente nel 1298, quando la matricola degli orefici venne scorporata da quella dei fabbri e lo statuto del 1299, qui esposto, in cui si definiscono i caratteri propri della *societas aurificum*, segnò l'inizio di una fase di prosperità e di forte espansione per la società. Questo statuto, espressione d'orgoglio della neonata società, che lo fece impreziosire con l'effigie di sant'Alò, rimase il testo normativo di base per gli orefici fino al 1336, quando fu necessaria una nuova compilazione statutaria.

Probabilmente sul finire del Duecento la categoria degli orefici (significativamente più numerosa rispetto a quella di altre città) ebbe una notevole crescita economica grazie alla presenza degli studenti, che oltre a favorire gli operatori del settore calzaturiero e tessile, a cui si rivolgevano per l'abbigliamento, ricorrevano agli orefici per cinture, fibbie, bottoni d'argento, stoffe impreziosite con gemme.

Non a caso vi erano due zone cittadine in cui lavoravano gli orefici: una situata nei pressi di porta Procola, nella zona sud-ovest della città, lungo le attuali vie D'Azeglio, Castiglione, S. Mamolo, via Urbana, in cui lavoravano gli artigiani impegnati con la committenza universitaria, l'altra in corrispondenza dell'attuale via degli Orefici, su cui convergeva la committenza cittadina.

19. LA RIVOLUZIONE DEI GUELFHI NERI, MARZO 1306

Comune - Governo, 218, Riformagioni cartacee, 19, c. 5r

I primi anni del Trecento videro al governo a Bologna una coalizione di guelfi moderati, inclini alla conciliazione con i ghibellini Lambertazzi in esilio, che infatti in gran numero rientrarono in città. Anche Dante, esule in quegli anni da Firenze, trovò allora a Bologna un ambiente umano, culturale e ideologico ideale.

Nel febbraio-marzo 1306, tuttavia, un repentino mutamento degli equilibri interni, influenzato anche dagli andamenti della politica estera, portò al potere i guelfi radicali: violenti scontri di piazza produssero prima la cacciata del Capitano del popolo Ramberto Ramberti, filoghibellino, poi il rinnovo delle provvigioni contro i Lambertazzi, accantonate negli anni precedenti, infine il bando contro gli esponenti più in vista del guelfismo bianco: la politica bolognese si allineava da quel momento a quella dei guelfi neri fiorentini.

Esponiamo qui uno dei primi provvedimenti del nuovo regime, l'annullamento del confino cui, nel 1303, erano stati condannati alcuni esponenti del guelfismo nero, appartenenti alle famiglie Beccadelli e Gozzadini: questa riformazione del 9 marzo 1306 elenca i loro nomi e li riammette alla cittadinanza.

20-21. LA SIGNORIA NASCOSTA DI ROMEO PEPOLI

20. Comune - Governo, 186, Riformagioni del Consiglio del popolo, 1318, c. 81r

21. Comune - Governo, 191, Riformagioni del Consiglio del popolo, 1320, c. 343r

Negli anni 1315-1321, la carriera politica di Romeo Pepoli, grande banchiere e, ai suoi tempi, certamente il più ricco e potente fra i cittadini bolognesi, visse una vorticosa ascesa, portandolo dalla società del Cambio, di cui era autorevole esponente, a ricoprire ripetutamente ruoli straordinari, all'interno delle balie che stavano progressivamente esautorando gli organi istituzionali di governo: secondo alcuni storici non si può escludere che il banchiere aspirasse in quegli anni a una vera e propria signoria personale.

Esponiamo qui le testimonianze documentarie di due tappe di questo progetto politico bruscamente interrotto. Nel maggio 1318 (**num. 20**), il Consiglio del popolo riconosce a Romeo Pepoli il privilegio di designare i candidati alle cariche di anziani, consoli, ministeriali delle arti e barisello, ruoli fondamentali dell'apparato istituzionale su cui evidentemente il Pepoli esercita una forma di tutela del tutto inedita e costituzionalmente infondata. Due anni più tardi, nel febbraio 1320 (**num. 21**), lo stesso Consiglio decreta pubblici festeggiamenti per la laurea di Taddeo Pepoli, figlio di Romeo: anche questa partecipazione della città a un evento riguardante un privato cittadino era una scelta senza precedenti e gravida di conseguenze, anche se interpretabile come atto di gratitudine nei confronti di chi aveva di recente e più volte sostenuto l'apparato di governo, finanziando personalmente operazioni militari e acquisti di derrate alimentari. Quei festeggiamenti ebbero luogo nel maggio successivo, furono fastosi e videro in effetti un'ampia partecipazione popolare; l'aspetto pubblico che assunse l'evento, fortemente voluto da Romeo, esprimeva certo un intento autocelebrativo, ma anche quello di garantire a quel progetto politico una continuità e una legittimazione: Taddeo, che già svolgeva incarichi di rilievo, acquisiva con il dottorato in diritto civile una formazione teorica propedeutica all'esercizio del potere e un prestigio culturale che ebbero nei decenni successivi un peso notevole nella sua carriera pubblica.

22-23. CACCIATA DI ROMEO PEPOLI, 1321

22. Comune - Governo, 196, Riformagioni del Consiglio del popolo, c. 121r

23. Comune - Capitano del popolo, Giudice ai beni dei banditi e ribelli, reg. 9, 1321-1327

Nel 1321, una coalizione delle forze contrarie al Pepoli, guidata dalle famiglie della parte Maltraversa (Beccadelli, Boattieri, Sabadini, Rodaldi, Galluzzi), suscitò un tumulto di popolo che portò alla cacciata di Romeo e dei suoi.

Nei primi mesi di quell'anno ebbero luogo a Bologna alcune vicende politiche e giudiziarie gravide di conseguenze negative per Romeo: uno studente spagnolo, accusato del rapimento della figlia di Francesco Zagnoni, esponente del guelfismo nero, fu condannato e immediatamente giustiziato, nonostante il parere negativo espresso da Romeo in Consiglio del popolo; un notaio amico del Pepoli, accusato di falso in atto notarile, fu invece assolto dopo un processo in cui Romeo fece valere tutto il suo peso politico, suscitando in città gravissimo scandalo; un suo avversario politico, infine, Gerardo da Varignana, fu condannato duramente da un giudice fin troppo zelante nella sua devozione pepolesca. Tutti i fermenti politici contrari all'indirizzo signorile che la politica comunale aveva preso negli ultimi anni trovarono allora un'improvvisa coesione e il 17 luglio 1321 l'insurrezione dilagò con violenza: Romeo e la sua famiglia si trovarono assediati nel palazzo di via Castiglione; con un'audace sortita riuscirono a scampare, fendendo la folla su di un carro, da cui, secondo una leggenda assai popolare e suggestiva nei suoi significati allegorici, i fuggiaschi lanciavano monete d'oro che gli inseguitori si attardavano a raccogliere. Trovato rifugio a Ferrara e poi in Romagna, Romeo non fece mai più ritorno a Bologna.

Nei giorni seguenti il Consiglio del popolo decretava il bando perpetuo dei Pepoli (**num. 22**) e di lì a poco il loro immenso patrimonio immobiliare, sequestrato e affidato ai giudici del Capitano del popolo, fu concesso in locazione (**num. 23**).

24-25. MATRICOLE DELLA SOCIETÀ DEI TOSCHI

24. Comune - Capitano del popolo, Società d'armi, b. I, 14, 1322 (Codici miniati, 8)

25. Comune - Capitano del popolo, Società d'armi, b. I, 15, 1459, miniatura del 1378 (Codici miniati, 42)

Come le altre società popolari, quella dei Toschi si organizzò a Bologna con un proprio statuto nei primi anni del XIII secolo, raggruppando i numerosi forestieri, per lo più mercanti, immigrati a Bologna dalla vicina Toscana. Quella toscana fu infatti, data la vicinanza geografica e il ruolo attrattivo esercitato dallo Studio, una delle più importanti comunità forestiere insediatesi nella città emiliana a cavallo tra Duecento e Trecento. La società dei Toschi fu costituita in massima parte da fiorentini, nella maggioranza dei casi mercanti o scolari dell'ateneo bolognese, o da interi nuclei

familiari in esilio a causa dell'inasprimento a Firenze e nelle altre cittadine toscane del conflitto tra guelfi e ghibellini e poi tra guelfi bianchi e guelfi neri.

Nella scelta di un apparato iconografico per la propria matricola, la società non poteva rischiare accuse di scarso entusiasmo verso la patria d'adozione e i suoi simboli municipali, pertanto il miniatore nella matricola dei Toschi del 1322 (**num. 24**), sotto gli stemmi di papa Giovanni XXII, della società dei Toschi, della dinastia angioina e del Comune di Bologna, propone l'immagine della Vergine in trono fra i santi Pietro e Paolo e, in basso, san Giovanni Battista al centro, patrono di Firenze e per estensione dei toscani residenti a Bologna, affiancato probabilmente da san Petronio, qui in una delle sue primissime apparizioni, e sant'Ambrogio.

L'efficia iconografica di questa scelta fu tale che nel 1378, quando la società decise di aggiornare la matricola dei soci e ne affidò la decorazione al prestigioso miniatore Nicolò di Giacomo (**num. 25**), l'artista realizzò una decorazione certo meno arcaica e stilisticamente più raffinata, utilizzando però lo stesso schema del 1322, ancora attuale negli ultimi decenni del Trecento e nel clima politico cittadino di restaurazione comunale, in cui Firenze, principale alleata di Bologna, aveva un ruolo non secondario. Tuttavia lo schema della miniatura di Nicolò di Giacomo offre delle varianti nelle scelte compositive e nella grande libertà espressiva: san Floriano subentra a sant'Ambrogio, introducendo un elemento di eleganza cavalleresca nella sequenza simmetrica del modello precedente (san Giovanni Battista, fra i due santi vescovi); la Vergine è sempre in trono, ma intenerita nella scena dell'allattamento e arricchita dallo sfondo del mantello di vaio.

Questa immagine, realizzata da Nicolò di Giacomo per la matricola del 1378, fu riutilizzata dalla società dei Toschi per la successiva matricola del 1459 (**num. 25**), aggiornando, come si può vedere nella parte inferiore della pagina, gli stemmi, che si riferiscono al massaro di quell'anno, al legato Angelo Capranica e a papa Pio II; gli ultimi due stemmi, del comune e della società, non richiedevano invece aggiornamenti e rimasero quindi quelli realizzati nel Trecento. Prelevata dunque la miniatura dalla matricola del 1378, per ricavarne il frontespizio della nuova matricola del 1459, il resto della matricola trecentesca, non più attuale, fu rilegato con quella ancora più antica del 1322 (**num. 24**). È questo uno dei tanti esempi di reimpiego dei documenti miniati, che, nel caso delle società delle arti e delle armi, testimonia una continuità d'uso talvolta secolare dei codici di statuti e soprattutto di matricole: la matricola dei Toschi del 1459, ad esempio, fu poi aggiornata con nuove iscrizioni fino al 1671.

26. LA SIGNORIA DI BERTRANDO DEL POGGETTO, 1327-1334

Comune - Governo, 200, Riformagioni del Consiglio del popolo, c. 430r

Nel primo ventennio del Trecento, il sistema di governo comunale attraversò a Bologna ripetuti momenti di crisi, dovuti alle interminabili e devastanti lotte di fazione, prima fra geremei e lambertazzi poi fra scacchesi e maltraversi, e alle pesanti ripercussioni dei conflitti esterni in cui la città era coinvolta, in primo luogo quelli prodotti dall'espansionismo visconteo; questo processo subì una brusca accelerazione dopo la disastrosa disfatta militare che i bolognesi conobbero a Zappolino nel novembre del 1325, evento drammatico dalle gravissime conseguenze economiche e politiche.

Sotto la minaccia dell'imminente calata in Italia dell'imperatore Ludovico di Baviera, prevalse infine negli organi di governo la scelta di consegnare direttamente la città al legato pontificio per l'Italia, Bertrando del Poggetto, da anni impegnato in un'azione diplomatica e militare che lo aveva messo frequentemente in contatto con il comune bolognese.

Il 5 febbraio del 1327, Bertrando entrò in città alla testa di un forte contingente di truppe e tre giorni dopo il Consiglio del popolo, con questa Riformazione votata quasi all'unanimità (tre soli voti contrari su 958 votanti), decretava la sospensione dei propri poteri e consegnava la città e il suo distretto nelle mani del legato. La duplice natura di quella nuova autorità era resa esplicita già dal verbale della Riformazione, che riconosceva Bertrando, al tempo stesso, *dominus generalis civitatis e apostolice sedis legatus*.

I primi provvedimenti del signore furono il richiamo delle famiglie espulse durante i precedenti tumulti (Pepoli, Gozzadini, Galluzzi) e l'indizione del nuovo estimo dei cittadini, poi realizzato nel 1329.

27. STATUTO DELLA SOCIETÀ DEI MERCANTI, 1329


Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. IX, 217 (Codici miniati, 9)

Nello statuto della società dei mercanti, un miniatore non identificato, ma di cultura gottesca, descrive una scena di commercio con una certa vivacità narrativa e con attenzione per i particolari: lo strumento di misurazione nella mano del mercante di sinistra, l'eleganza dell'abbigliamento per garantire la riconoscibilità sociale e il prestigio pubblico (abbottonatura del mantello, ampi copricapo ripiegati, altissimi colletti a tronco di cono), i tendaggi che fanno da sfondo alla scena, il drappeggio del panno oggetto della trattativa. La fascia superiore del riquadro ospita il dovuto


omaggio alle autorità politiche, espresso attraverso gli stemmi del comune di Bologna, del legato pontificio Bertrando del Poggetto, signore della città dal 1327 al 1334, del re di Francia (i gigli d'Angiò), capo politico della lega guelfa cui apparteneva Bologna. Lo stemma centrale, quello cioè del legato, venne poi abraso, per quanto lasciato volutamente riconoscibile, con una forma non infrequente di *damnatio memoriae*, dopo la rivolta del 1334 e la cacciata del legato.

Del resto fu proprio dal 1327, con la fine del governo comunale, che il panorama societario artigianale bolognese, rimasto pressoché identico per tutto il XIII secolo, cominciò a cambiare. Le società delle arti, che fino a quell'anno avevano costituito, assieme alle società delle armi, la base politica del governo cittadino, furono costrette a ripiegare sulla loro primitiva e connaturata funzione associativa professionale. Si avviò allora un processo di ristrutturazione societaria che dovette fare i conti non solo con il cambiamento della situazione politica, ma anche con la grave crisi economica e più tardi con la Peste Nera del 1348.

Nel corso del Trecento si assiste dunque ad un cambiamento del panorama corporativo bolognese, che non solo vide scomparire alcune società e comparirne altre, ma modificò soprattutto il ruolo pubblico e il prestigio di quelle che erano state, nel XIII secolo, le autentiche protagoniste della scena politica cittadina.



1. Diploma dell'imperatore Enrico V ai Bolognesi, 15 maggio 1116 (Comune - Governo, 30, Registro Grosso, I, c. 11r)



3. *Privilegio Teodosiano, pergamena miniata del XV secolo (Codici miniati, 91)*

871

Amo dñi millo ducent.
quing. Indicti madama. Episcopi. Bertholomei Burgun.

Littera

De




Littera


Statuta societatis magistorum lignaminis parisiensis.
Et sine statuta et ordinamenta. etc. magistorum lignaminis par.
ad honore dñi. dñi nri ihu. et Beate uirginis marie. et
omnium sanctorum. Et ad honore et bonum statu. civitatis. boni
et societatis magistorum parisiensis. Salvo honore. etc. boni.
est ut peperit. Et salus omni statu. et ordinamenta. etc. boni. et facti
faciendis. et hanc legem. et statuta ipsa. abbo die. in antea. Cuius
tibi. Am. dñi. millo ducent. Quasdam. etc. Indicti. etc. de
petano. Erant. etc. Sacramentum ministrorum et omnium aliorum qui sunt
parisiensis. Erant. etc. qui sub ut. etc. d. fecerit. magistorum de societate.
ad honore dñi nri ihu. et Beate uirginis marie. et omnium sanctorum.
et ad honore. etc. Bonorum. aliorum omnium qui erant. ad regnum. curie. Parisie.
et suare. et obedire. etc. et singula. precepta que michi fecerit. magistorum. ministrorum.
societatis. magistorum lignaminis. ut alie. etc. et hanc. et bono statu. etc. societa-
tatis. et suare. et manentem. etc. dñi. societas. et hanc. etc. societas. in bono statu
et obedire. et obsequium. etc. et ordinamenta. etc. societas. ut ne sit. ut. etc. etc.
pore. etc. ordinamenti. Salvo. etc. statu. et ordinamenti. etc. boni. et
salvo. etc. d. ad regnum. etc. de dimittit. etc. absoluit. etc. Et si non
necesse. ad regnum. etc. societas. ut ad aliqd. officium. no. recusabo. etc. dñi
regni. etc. precepta. In. etc. d. sold. etc. dñi. etc. dñi. societas. etc.
hanc. etc. societas. et honore. etc. societas. etc. etc. in. etc. etc. magistorum. etc.
veners. etc. videtur. etc. supra. etc. etc. etc. que. etc. statu.
societas. etc. etc. etc. etc. statu. no. sit. de. etc. etc. etc. etc. etc.




7. Statuti della società dei falegnami (Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. I, 17, 1270, Codici miniati, 2)



8. La liberazione dei servi e il Liber Paradisus (Comune - Governo, 37, Statuto comunale del 1259, c. 28r)



9. La liberazione dei servi e il Liber Paradisus (Comune - Governo, 28, Liber Paradisus, 1257)



10. Normativa del Consiglio del Popolo contro "altre forme" di schiavitù, 22 maggio 1304 (Comune - Governo, 160, Riformagioni del Consiglio del popolo, c. 106r)

f. 80i
 f. 80v
 f. 81i
 f. 81v
 f. 82i
 f. 82v
 f. 83i
 f. 83v
 f. 84i
 f. 84v
 f. 85i
 f. 85v
 f. 86i
 f. 86v
 f. 87i
 f. 87v
 f. 88i
 f. 88v
 f. 89i
 f. 89v
 f. 90i
 f. 90v
 f. 91i
 f. 91v
 f. 92i
 f. 92v
 f. 93i
 f. 93v
 f. 94i
 f. 94v
 f. 95i
 f. 95v
 f. 96i
 f. 96v
 f. 97i
 f. 97v
 f. 98i
 f. 98v
 f. 99i
 f. 99v
 f. 100i
 f. 100v

f. 80i
 f. 80v
 f. 81i
 f. 81v
 f. 82i
 f. 82v
 f. 83i
 f. 83v
 f. 84i
 f. 84v
 f. 85i
 f. 85v
 f. 86i
 f. 86v
 f. 87i
 f. 87v
 f. 88i
 f. 88v
 f. 89i
 f. 89v
 f. 90i
 f. 90v
 f. 91i
 f. 91v
 f. 92i
 f. 92v
 f. 93i
 f. 93v
 f. 94i
 f. 94v
 f. 95i
 f. 95v
 f. 96i
 f. 96v
 f. 97i
 f. 97v
 f. 98i
 f. 98v
 f. 99i
 f. 99v
 f. 100i
 f. 100v

f. 80i
 f. 80v
 f. 81i
 f. 81v
 f. 82i
 f. 82v
 f. 83i
 f. 83v
 f. 84i
 f. 84v
 f. 85i
 f. 85v
 f. 86i
 f. 86v
 f. 87i
 f. 87v
 f. 88i
 f. 88v
 f. 89i
 f. 89v
 f. 90i
 f. 90v
 f. 91i
 f. 91v
 f. 92i
 f. 92v
 f. 93i
 f. 93v
 f. 94i
 f. 94v
 f. 95i
 f. 95v
 f. 96i
 f. 96v
 f. 97i
 f. 97v
 f. 98i
 f. 98v
 f. 99i
 f. 99v
 f. 100i
 f. 100v

12. Estimi dei discendenti dei servi, 1315 (Comune, Estimi, s. III, 17, Porta Stiera, c. 17v)

SVMMA TOTIVS ARTIS NOTARIÆ

ROLANDINI RODVLPHINI BONONIENSIS

viri præstantissimi in eandem summam luculentissimus apparatus, qui Aurora per excellentiam dicitur, ita exacte, mature, & eleganter pertractans, quicquid ad tabellionatus artem pertineat, ut nihil iam sit amplius desiderandum.

Flos testamentorum, siue vltimarum voluntatum.

De iudicijs & ordine iudiciorum.

Notularum Tractatus.

De officio tabellionatus in villis vel castris operando.

Cum additionibus & solenni iudiciorum apparatu Petri de Vnzola Iuriscōf.

Bononiens. In Flore autem testament. accesserunt etiam Baptista

Guarimus de Brixia, & Bartholo. ab Horatio Patauis.

CVM NOVIS ET ACCVRATISSIMIS ADDITIONIBVS
PETRI ALDOBRANDINI FLORENTINI IVRE-
CONS. NVMC PRIMVM EXCVSIS.

Baldi de Perusio Tractatus de tabellionibus, cum additionibus Martini de Fano nusquam antea impressus.

Philippi Decij Consilium de reprobatione instrumenti.

Iacobi Buttrigarij Renuntiationes Iuris ciuilis in contractibus occurrentes,

Ioannis Iacobi Canis, Libellus de Tabellionibus.

PETRI DE BOATTERIIS IN SVMMAM PREDICTAM
EXPOSITIO SEORSVM ACCESSIT.


Index vero omnium quæ in singulis capitibus pertractantur, in sequenti pagina habetur.




Cum decreto Illustriss. Senatus Veneti, per decennium: In ijs quæ a nobis tantum, in hoc uolumine, nunc primum impressa fuerunt.

VENETIIS APVD IUNTAS M D XLVI.

13. Summa di Rolandino Passaggeri, ed. Venezia 1546 (Summa totius artis notariae. Rolandini Rodulphini Bononiensis viri praestantissimi in eandem Summam luculentissimus apparatus, qui Aurora per excellentiam dicitur, ita exacte, mature, et eleganter pertractans, quicquid ad tabellionatus artem pertineat, ut nihil iam sit amplius desiderandum, Venetiis, apud Iuntas, MDXLVI)



17. Statuto della società dei falegnami, 1298 (Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. I, 19, Codici miniati, 5)



18. Statuto della società degli orefici, 1299 (Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. III, 60, Codici miniati, 6)

Dec. de anno primo m. p. m. d. l. x. p.

Officio p. anno. Certe, quoniam non debet fieri illud, quod non est in iure, sed in iure non debet...

...quod non est in iure, sed in iure non debet...

Quoniam non debet fieri illud, quod non est in iure, sed in iure non debet...

...quod non est in iure, sed in iure non debet...

Dec. de anno primo m. p. m. d. l. x. p.

Officio p. anno. Certe, quoniam non debet fieri illud, quod non est in iure, sed in iure non debet...


...quod non est in iure, sed in iure non debet...

Quoniam non debet fieri illud, quod non est in iure, sed in iure non debet...


...quod non est in iure, sed in iure non debet...

...quod non est in iure, sed in iure non debet...


20. La signoria nascosta di Romeo Pepoli (Comune - Governo, 186, Riformazioni del Consiglio del popolo, 1318, c. 81r)



22. Cacciata di Romeo Pepoli, 1321 (Comune - Governo, 196, Riformazioni del Consiglio del popolo, c. 121r)



23. Cacciata di Romeo Pepoli, 1321 (Comune - Capitano del popolo, Giudice ai beni dei banditi e ribelli, reg. 9, 1321-1327)



Momine Domini Am. Cum plures ex partib' Tuscie
 orit' Ciuitati Bononie uerentes comao sedm solita mudi
 occurreta quedam paterent aimo ipoz orana tu qz Alz
 solus in orle ceneus aparentib' et propiqus suffice sibi
 soli no poterat tu alijs res euentib' occurit ipoz metib'

24. Matricole della società dei Toschi (Comune - Capitano del popolo, Società d'armi, b. I, 14, 1322, Codici miniati, 8)



25. Matricole della società dei Toschi (Comune - Capitano del popolo, Società d'armi, b. I, 15, 1459, miniatura del 1378, Codici miniati, 42)



27. Statuto della Società dei mercanti, 1329 (Comune - Capitano del popolo, Società d'arti, b. IX, 217, Codici miniati, 9)

Indice dei nomi

a cura di Diana Tura

A

Abbondanza, Roberto 113n
Accursio 50n, 56, 57
Accursio, Francesco di 44n, 56
Adalberto Samaritano 48n
Adamo 115, 128, 129, 130, 133, 135,
137, 144, 145, 147, 148
Agostino, santo 132
Agresti, Ugolino 135, 137
Alano di Lilla 111
Alberico, notaio e giudice 64, 72n
Alberto, notaio 74n
Alessandro III, papa 29
Alessandro VII, papa 43n
Alighieri, Dante 148 e n, 164, 165n,
166, 192
Al Kalak, Matteo 28n
Alò, santo 191, 192
Ambrogio, santo 195
Amelotti, Mario 49n
Andreolli, Bruno 17n, 24n
Angelo, notaio 56, 57, 65

Angiò, famiglia 196
Angiò, Roberto di, re 172
Anton, Hans Hubert 21n
Antonelli, Armando 64n, 90n, 134n,
136n, 143n
Antonioni, Guido 170n
Arderico, giurista 31
Aristotele 132
Arnaldi, Girolamo 30n, 118n
Artifoni, Enrico 101 e n, 111 e n, 112n,
124n, 125 e n, 137n, 158n
Avalle, D'Arco Silvio 113n

B

Bandini, Manno, orafo e scultore 164
Bartoli Langeli, Attilio 85n
Bartolomeo di Rainaldino, podestà 125
Beccadelli, famiglia 165, 192, 193
Beda Venerabile 145
Bellomo, Manlio 37n
Benati, Amedeo 92n
Bene da Firenze 111, 161

- Benedetto VII, papa 22
 Bernardo, vescovo 23
 Berta di Ugolino, contadina di Crespellano 187
 Bertolini, Margherita Giuliana 17n, 21n, 28n, 31n
 Besta, Enrico 48n, 57n, 58 e n
 Betto, Bianca 118n
 Bianchetti, Giacomo 41n
 Birocchi, Italo 35n
 Blanshei, Sarah Rubin 12, 100 e n, 102 e n, 150n, 153n, 155n, 157n, 161n, 172n
 Boattieri, famiglia 193
 Bocchi, Francesca 20n
 Bolognetto di strada Maggiore, notaio 92
 Bolognetto di porta Stiera, notaio 93
 Bonacini, Paolo 36n
 Bonando, notaio 57
 Bonando II, notaio 56, 57, 65
 Bonanate, Enrico 18n
 Boncompagno da Signa, 111, 112 e n, 129, 143n, 161
 Bonifacio VIII, papa 164
 Bono, Giovanni causidico 38n
 Bonsignore, vescovo reggiano 27n, 29n
 Bordone, Renato 31n
 Borzi, Italo 148n
 Bresciani, Paolo di Giovanni 135
 Bresslau, Harry 68n, 69n, 70n, 72n
 Brizzi Gian Paolo, 30n
 Brugi, Biagio 48n
 Buondelmonti, Albicello 170
 Burcardo, vescovo di Munster, consigliere e capo cancelleria di Enrico V, 60, 70, 72
 Burcardo Urspergense (Burcardo di Biberach) 9, 30, 38 e n, 41 e n, 42n, 59
- C
- Calcidio, 111
 Calzolari, Mauro 24n
 Calzona, Arturo 18n
 Cammarosano, Paolo 18n, 85n, 123n, 124n
 Campbell, Alphonse P. 137n
 Cancian, Patrizia 54n
 Canossa (Canossani), famiglia 15, 21, 22
 Canossa, Adelberto (Adalberto) Atto 22, 23, 24, 25
 Canossa, Beatrice 17, 18 e n, 22, 30, 31n, 32
 Canossa, Bonifacio 21, 23, 24, 25, 26, 27
 Canossa, Matilde 8, 9, 10, 15, 16 e n, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e n, 25, 26, 27 28, 29 e n, 30, 31, 32 e n, 35, 41n, 42 e n, 43, 45, 46 e n, 50, 51 e n, 52, 53 e n, 54, 55, 59, 60 e n, 61, 62 e n, 63, 65 e n, 67n, 70n, 71n, 73, 74n
 Canossa, Tedaldo 22, 23, 24, 25
 Canossa, Wido Guerra 41n
 Cantarella, Glauco Maria 80n
 Cantinelli, Pietro 103
 Capitani, Ovidio 15n, 17n, 22n, 36n, 48n, 51n, 52n, 99n, 145n, 148n
 Capranica, Angelo, legato 195
 Carducci Giosué, 30n
 Carlo, imperatore 79n
 Cassandro, Giovanni 92n
 Castagnetti, Andrea 21n, 24n, 28n, 31n
 Castracani, Castruccio 106

- Ceccarelli Lemut, Maria Luisa 28n
 Cencetti, Giorgio 12, 55 e n, 56n, 57n,
 66n, 110 e n, 118 e n, 149n
 Chigi, Fabio, vescovo di Nardò, poi
 Alessandro VII 43
 Ciccopiedi, Caterina 23n, 24n, 32n
 Clemente V, papa 166
 Condorelli, Orazio 37n
 Confalonieri, Arduino, podestà 140
 Corrado II, imperatore 26
 Correggio, Ghiberto da 106
 Cortese, Ennio 35n, 37n, 38n, 39n,
 46n, 49n, 53 e n, 80n
- D
- D'Amato, Alfonso 114n
 De Benedictis, Angela 173n
 Della Vigna, Pietro 112, 115, 127, 128,
 130, 131, 132, 133, 134, 145,
 147, 148 e n
 Dello Spedale, Bonincontro 165, 166
 De Matteis, Maria Consiglia 121n
 Dempsey, John 24n
 Dessì, Rosa Maria 111n
 De Vergottini, Giovanni 136n
 De Vincentiis, Amedeo 86n, 105 e n,
 107, 124n
 Diacciati, Silvia 102 e n, 158
 Dodone, vescovo riformatore 26, 28
 Dolcebona di Ugolino, contadina di
 Crespellano, 187
 Dolcini, Carlo 148n
 Domenico, notaio 61, 62 e n, 72 e n
 Domenico, santo 190
 Dondarini, Rolando 99 e n
 Donizone 16 e n, 17 e n, 19 e n, 21n, 25,
 32 e n, 54n, 60n, 71n
- Duby, George 18n
 Duranti, Tommaso 40n, 85n, 93, 95 e
 n, 97n
- E
- Eligio, santo 191
 Enrico III, imperatore 63
 Enrico IV, imperatore 17, 19, 28, 37n,
 47, 49, 50, 55, 69, 81n
 Enrico V, imperatore 7, 8, 9, 10, 14, 19,
 30, 35, 36, 38n, 39, 41, 45, 46,
 47n, 48n, 50, 52, 54, 59, 60, 61,
 62, 63, 64, 67, 68 e n, 69, 70, 71
 e n, 72, 73 e n, 74, 75, 76, 78,
 79 e n, 80n, 81, 83, 84, 92, 177
 famiglia 165, 193, 196
 Enrico, vescovo di Bologna 29
 Ermenaldo, vescovo 25
 Ewerling, Sarah 68n
 Este, Estensi, famiglia 162, 163, 164,
 165, 169
 Este, Azzo VIII 162, 165
 Este, Obizzo II 162
 Este, Obizzo f. di Azzo VIII 169
- F
- Falconi, Ettore 85n
 Fanti, Mario 22n, 48n
 Farolfi, Bernardino 85n
 Fasoli, Gina 15n, 20n, 21n, 22n, 26n,
 27n, 74n, 99n, 157n
 Fava / Faba, Guido 111, 112n, 121 e n,
 137 e n, 141, 161
 Feo, Giovanni 41n
 Federico I Barbarossa, imperatore 43,
 180

- Federico II, imperatore 104, 112, 115, 116, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 140, 144, 148, 181
- Ferrara, Roberto 41n, 55n, 82n, 88n, 143n
- Floriano, santo 195
- Foschi, Paola 64n, 65n
- Franceschi Spinazzola Dora 112
- Franceschini, Gino 140n
- Francesco di Michele, contadino di Crespellano, 187
- Francesco, santo 190
- Frati, Luigi 155n
- Fumagalli, Vito 15n, 16n, 18n, 21n, 26n, 54n
- G
- Gaio 77
- Galluzzi, famiglia 165
- Garimberti, Emanuela 16n
- Garisendi, famiglia 168
- Gatta, Francesco Saverio 85n
- Gaudenzi, Augusto 110n, 112n, 143n
- Gawlik, Alfred 36n, 47n, 67, 68n
- Gelasio II, papa 63, 179, 180, 182, 198
- Geminiano, santo 26
- Gerardo, giudice e notaio 63, 72 e n
- Geremei, famiglia 196
- Gernerius v. Irnerio
- Ghirardacci, Cherubino 144n
- Giacomo di Rainuncino, contadino di Monteveglio 187
- Giansante, Massimo 11, 12, 13, 64n, 84n, 86n, 90n, 95n, 99, 100n, 102n, 109n, 110n, 118n, 124n, 126n, 127n, 128n, 129n, 130n, 131n, 132n, 134n, 158n, 160n, 163n, 165n, 169n, 170n, 175
- Giobbe, profeta 131
- Giovanna, contadina di Crespellano, 187
- Giovanni XXII, papa 195
- Giovanni, notaio 60, 72n
- Giovanni Battista, santo 195
- Giovanni Bono, causidico 38n
- Giovanni da Viterbo, 121n
- Giovanni di Boemia, re 106
- Giovanni Evangelista, santo 137 e n
- Giovannino di Rainuncino, contadino di Monteveglio 187
- Giovenale 113 e n
- Girolami, Remigio de' 121n
- Girolamo, santo 116, 119, 137 e n
- Giustiniano, imperatore 9, 30, 42, 49, 78, 140
- Gladiss, Dietrich von 47n
- Gloria, Andrea 48n
- Goez, Elke 17n, 18n, 23n, 46n
- Goez, Werner 18n, 23n, 46n
- Golinelli, Paolo 16n, 17n, 18n, 21n, 22n, 23n, 24n, 26n, 36n, 42n, 51 e n, 54n, 60n, 62n, 71n
- Gonzaga Francesco, cardinale 40n
- Gozzadini, famiglia 165, 192, 196
- Grasso, Alberto, giurista 74 e n
- Graziano 51n, 141
- Greci, Roberto 99 e n
- Gregorio I (Magno), papa 141, 142, 146
- Gregorio VII, papa 17, 132
- Gregorio VIII, antipapa 38n, 132
- Gregorio IX, papa 128
- Grosolano, vescovo 23n
- Grossi, Paolo 49n
- Guarnerius, Guarnerio v. Irnerio
- Guicciardi, Bonifacio, podestà, 125

- Guido, vescovo di parte imperiale, 27
 Gumbaldo, vescovo mantovano 25
- H
- Hartmann, Martina 68n
 Hemptinne, Thérèse de 85n
 Hessel, Alfred 22n, 23n, 39n, 63n, 71n, 72n, 74n, 99 e n, 103n
 Hilberg, Isidorus 137n
 Huillard-Bréholles, Jean-Louis-Alphonse 129n, 140n
- I
- Ilderardo, giudice 22
 Imbach, Ruedi 148n
 Interminelli, famiglia 106, 107
 Iohannes, notaio 72n
 Irnerio 8, 9, 10, 22, 29, 30, 35, 36 e n, 37 e n, 38, 39 e n, 40, 41, 42 e n, 43, 44, 45, 46, 47 e n, 48 e n, 49, 50e n, 51, 52, 53, 54, 56, 57 e n, 58, 59, 60, 61 e n, 62, 63, 64, 67n, 70, 72 e n, 74, 75, 76 e n, 78, 79, 84, 178, 179
 Isaia, profeta 160, 189
- K
- Kantorowicz, Ernst Hartwig 128 e n, 133 e n, 137n
 Klapisch-Zuber, Christine 18n
 Kosto, Adam J. 69n
- L
- Lambertazzi, famiglia 164, 192, 196
 Lamberto da Bologna, causidico 38n
 Landau, Peter 132n
 Landolfo, vescovo 26
 Landolfo iuniore (Landolfo di san Paolo), cronista 23n, 38 e n
 Lanfranco, architetto 26
 Latini, Brunetto 101, 158
 Lauwers, Michel 111n
 Lazzari, Tiziana 16n, 18n, 20n, 22n
 Leicht, Pier Silverio 77n
 Leonardo di Bonvicino 91n
 Lorena, Beatrice di 26
 Lotario, re 41
 Lucrezio 111
 Ludovico di Baviera, imperatore 79n 196
- M
- Mabillon, Jean 87n
 Maire Vigueur, Jean-Claude 102n, 105n, 124n
 Maltraversi, famiglia 168, 193, 196
 Manaresi, Cesare 47n
 Marchisello, causidico 38n
 Marino da Caramanico 133
 Marongiu, Antonio 133n
 Mascanzoni, Leardo 16n
 Matilde di Witerno 64, 65 e n, 66, 74
 Matteo, santo 114
 Mazzanti, Giuseppe 36n, 48n
 Medica, Massimo 89n
 Menestò, Ernesto 101n
 Metelli, Antonio 73n, 74n
 Michael di maestro Adamo, notaio 91n
 Michele, di Ugolino, contadino di Crespellano 187
 Milani, Giuliano 12, 15n, 102 e n, 157n

- Modesti, Maddalena 87n
- Montalbani, Ovidio 42 e n
- Morelli, Giovanna 10, 35, 79n, 136n
- Murano, Giovanna 39n
- Muratori, Ludovico Antonio 23n, 42n, 43, 44n, 46n, 48n, 69 e n, 181
- Muzzarelli, Maria Giuseppina 16n
- N
- Najemy, John 102 e n, 158
- Nardi, Bruno 145n, 148n
- Navarrini, Roberto 85n
- Nerone, imperatore 133
- Niccolò V, papa 182
- Nicolaj, Giovanna 37n, 42n, 45 e n, 46n, 48 e n, 49n, 50n, 51n, 54n, 61n, 69n
- Niccolò di Giacomo, miniatore 195
- Niccolò di Rasiglio, falegname 184
- Nierhoff, Anna Claudia 68n
- Nihus, Bartold , teologo olandese 43
- Norberg , Dag 141n
- O
- Oberto, giudice 59, 60
- Odofredo 51n, 56, 57 e n
- Orazio 113 e n
- Orlandelli, Gianfranco 12, 41n, 55 e n, 56n, 65n, 66n, 91n, 96n, 118
- Orsini, Napoleone, cardinale legato 166
- Ortalli, Gherardo 136n
- Ottokar, Nikolaj 100
- Ottone I, imperatore 25
- Ovidio 113 e n
- P
- Pace, Giacomo 42n, 44n
- Paci, Pace 42n, 156
- Padoa Schioppa, Antonio 36n
- Padovani, Andrea 29n, 36n, 37n, 38n, 39n, 42n
- Pagani, Maghinardo 162, 163
- Palmieri, Giovanni Battista 57n, 143n,
- Panico, famiglia 63, 64
- Panico, Alberto da 64
- Panico, Imelde da 64
- Panico, Milo (Milone) da 36, 64, 65 e n 66, 74
- Paolini, Lorenzo 22n, 23n, 48n, 53n
- Paolo, santo 113, 160, 195
- Paravicini Bagliani, Agostino 132n
- Pasente di Rainuncino, contadino di Monteveglio, 187
- Pasquale II, papa 73 e n, 79 e n
- Pasquini, Emilio 167n
- Passaggeri, Rolandino, notaio 12, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e n, 117, 118, 120, 121, 126, 134, 148, 183, 187, 188, 210
- Pellegrini, Giancarlo 101n
- Pepoli, famiglia 168, 169, 170, 196
- Pepoli, Giacoma 169
- Pepoli, Romeo 13, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 192, 193, 194, 217, 218, 219, 220
- Pepoli, Taddeo 150n, 169, 170n, 193
- Pepone 42n
- Perrot, Michelle 18n
- Petronio, vescovo santo 181, 195
- Peveri, Roberta 85n
- Pico, famiglia 25n
- Piergiovanni, Vito 49n

- Pietro da Taranto, notaio 92
Pietro, santo 190, 195
Pietro di Albizzo 82
Pini, Antonio Ivan 99 e n, 102n, 109n
Pini, Virgilio 137n
Pio II, papa 195
Pio, Berardo 15n
Pirovano, Azzone da, podestà 140
Poggetto, Bertrando del 8, 9, 11, 13, 100, 150, 167, 171, 172, 177, 195, 196, 223
Polifemo 167
Poloni, Alma 159n
Prevenier, Walter 85n
Provero, Luigi 24n, 139n
Puncuh, Dino 85n
- Q
- Quagliani, Diego 112n, 115n, 132n
- R
- Rabotti, Giuseppe 77n, 81n
Rachis, re 92
Racine Pierre 109n
Rainuncino, contadino di Monteveglio, 187
Ramberti, Ramberto 166, 192
Rangerio vescovo di Lucca 28, 31 e n
Ranieri da Perugia 39 e n, 83 e n, 89, 91n, 92, 93, 143 e n, 179
Ricci, Adelaide 23n, 32n, 48n
Richilde di Giselberto, contessa 26
Rinaldi, Rossella 9, 16n, 17n, 22n, 23n, 24n, 25n, 26n, 29n, 36 e n, 53n, 74n
Riversi, Eugenio 16n, 21n, 23n
- Rockinger, Ludwig 143n
Rodaldi, famiglia 193
Rodolfino, doganiere (passagerius) 109
Rolando, causidico 38n
Rolando di Theuzo 64, 74
Romagnoli, Daniela 23n
Romiti, Antonio 84n
Ronzani, Mauro 28n
Rossi, famiglia 106
Rovere, Antonella 85n, 89n, 93n, 124n
Rota, Antonio 59n
Roversi, Giancarlo 42n
Roversi Monaco, Francesca 19n, 22n
- S
- Sabadini, famiglia 193
Sacco, Filippo Carlo 43 e n
Sala da, famiglia 22
Salatiele, notaio 188
Salisbury, Giovanni di 132
Salomone, re 112
Salvemini, Gaetano 101
Samaritani, Adalberto v. Adalberto Samaritano
Samaritani, Bornio 166
Santoni, Francesca 46n
Sardelli, Giuliano, notaio 190
Savigni, Raffaele 28n
Savigny, Friedrich Carl 42n
Savioli, Ludovico Vittorio 64n
Scacchesi, famiglia 196
Schaller, Hans Martin 148n
Schiavo, Silvia 49n
Schmale, Franz Josef 48n
Sclariti, Corradino, notaio 13, 90n, 95n, 137, 144
Sella, Pietro 157n

- Seneca 113 en, 133
 Sigonio, Carlo 42 e n
 Simeoni, Luigi 16n, 50n, 68 e n, 136n
 Simeon, notaio 72n
 Simopizoli, Dinadano 166
 Soranzo, Giovanni 118n
 Sorbelli, Albano 40n, 104n
 Soresina, Bonaccorso da, podestà 140
 Spagnesi, Enrico 29n, 35 e n, 36n, 37 e n, 38n, 39n, 42n, 44n, 45, 46n, 48n, 50n, 51n, 52, 53 e n, 57n, 58n, 59n, 60n, 62n, 63n, 64n, 74n, 76n
 Stazio 129
 Stumpf Brentano, Karl Friedrich 63n
 Sturner, Wolfgang 110n, 111n, 115n, 127n, 128n, 130n, 131n, 132n, 133 e n, 147n
- T
- Tabacco, Giovanni 41n
 Tacoli, Niccola 27n
 Tamba, Giorgio 39n, 40n, 65n, 83n, 84n, 88n, 89n, 90n, 92n, 93 e n, 94, 99n, 108n, 109n, 150n
 Teodosio II, imperatore 181
 Thiel, Matthias 36n, 67, 68n
 Torelli, Paolo 51n, 85n
 Torraca, Francesco 103n
 Toschi, Giuseppe, mercante 99, 103, 104, 107, 183
 Toubert, Pierre 132n
 Trombetti Budriesi, Anna Laura 40n, 85n, 89n, 102n, 170n
 Tura, Diana 10, 14, 39n, 83, 84n, 89n, 91n, 134n, 175
- U
- Uberti, Bernardo vicario pontificio 23 e n
 Ugo, notaio 74n
 Ugo di Ansaldo, giurista 74 e n
 Ugolino, contadino di Crespellano, 187
 Ugolino f. di Michele, contadino di Crespellano 187
 Ullmann, Walter 119n, 139n
 Ulpiano, giurista 141
 Urbano III, papa 29 e n
- V
- Vaccari, Pietro 141 e n
 Valentini, Vittorio 88n
 Vallerani, Massimo 12, 102 e n
 Varignana, Gerardo da 194
 Varnerius v. Irnerio
 Vasina, Augusto 15n, 31n, 55n, 99, 116n, 171n, 172n,
 Verger, Jacques 30n
 Viggiani, Matilde 165n
 Villani, Carla 36n, 53n
 Villani, Giovanni 101
 Villola, Floriano 40, 104
 Villola, Pietro 40, 104
 Violante, Cinzio 28n
 Virgilio 113 e n
 Visconti, Uberto, podestà 104
 Vismara, Giulio 52n
 Vittore II, vescovo di Bologna 29
 Voci-Roth, Anna Maria 68n
 Volpini, Raffaello 23n
 Voss, Wulf Eckart 51 e n, 52, 53

W

Warnerius/Wernerius v. Irnerio
Wicham, Chris 81n
Wido Guerra v. Canossa, Wido Guerra
Wiligelmo, scultore 26
Winkelmann, Eduard 140n
Winroth, A. 69n
Witerno di Carbone 64, 74
Wulz, Wolfgang 41n

Z

Zagnoni, Francesco 170, 194
Zagnoni, Renzo 64n, 65n
Zenone, imperatore 57
Zimmermann, Harald 23n

finito di stampare nel mese di novembre 2020
presso Editografica srl, Rastignano (Bologna)